Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 76 del 31 marzo 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 marzo 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1, 740-S e 740-S/A-B-P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1, 740-S e 740-S/A-B-P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi; di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1,concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate, da riprodursi in tre esemplari identici.

Art. 2.

Sono altesì approvati gli annessi modelli 740-S e 740-S/A-B-P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate, da riprodursi in tre esemplari identici.

I suddetti modelli possono essere utilizzati, in alternativa a quelli corrispondenti indicati nell'art. 1, esclusivamente dai soggetti possessori di soli redditti di lavoro dipendente ed assimilati, di terreni e di fabbricati.

Art. 3.

È autorizzata la stampa, in tre esemplari identici, di speciali modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1, 740-S e 740-S/A-B-P, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 1988.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola,
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale per l'ufficio delle imposte dirette deve essere separato dalla copia per il comune; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro GAVA

dichiarazione delle persone fisiche

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. - PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 740 conserva, anche per l'anno 1988, la struttura unitaria e omogenea che è stata data al modello negli ultimi tre anni. Nella dichiarazione sono contenuti, in unico fascicolo, la scheda base, le istruzioni per la compilazione e i modelli comprendenti i quadri A-B-P e i quadri E-G-H, questi ultimi corredati di proprie istruzioni. I modelli comprendenti i quadri F e I-L-M-A1, di minore utilizzazione, sono invece distribuiti separatamente, insieme alle relative istruzioni.

La dichiarazione modello 740/1988, riferendosi ai redditi posseduti nel periodo d'imposta 1987, è stata predisposta sulla base delle disposizioni legislative contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (per l'IRPEF) e n. 599 (per l'ILOR), rimasti in vigore fino al 31 dicembre 1987, ed è stata aggiornata con la normativa emanata nel corso dell'anno 1987.

Al riguardo va, peraltro, ricordato che dal 1° gennaio 1988 sono in vigore le disposizioni del nuovo testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ha innovato, per numerosi aspetti, la normativa contenuta nei citati decreti presidenziali n. 597 e n. 599. Con D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, sono state dettate disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al predetto testo unico; l'articolo 36 collocato nel capo III di questo decreto stabilisce testualmente: "Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

AVVERTENZA - Per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

2 MODELLI OCCORRENTI

Anche per il 1988 la dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato: tutti i contribuenti devono compilare, oltre ai quadri relativi ai redditi posseduti, il quadro riepilogativo dei redditi (**Quadro N**); la dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio: tutore), che costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa senza la quale la dichiarazione è nulla.

Si ricorda che il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione. Si consiglia di compilare per primo l'esemplare riservato al contribuente al fine di correggere eventuali errori prima della compilazione degli altri due esemplari («originale per l'Ufficio» e «copia per il Comune») i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate al paragrafo 5 delle presenti istruzioni.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia inoltre di conservare la «copia ad uso del contribuente»: questa risulterà infatti necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo dell'eventuale acconto d'imposta da pagare nel novembre 1988 e per «autocertificare» il proprio reddito nei casi previsti dalla legge.

La prima facciata (*Frontespizio*) del modello fondamentale contiene i dati anagrafici ed identificativi del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.

La seconda facciata contiene:
— il **Quadro C** relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;

— il **Quadro D** relativo ai redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata;

— il **Quadro R** relativo alle imposte ed agli oneri rimborsati;

— il **Prospetto delle perdite di impresa a contabilità ordinaria non compensate nell'anno.**

La terza facciata contiene:
— il **Quadro N**, per il riepilogo generale dei redditi e per il calcolo dell'IRPEF.

La quarta facciata contiene:
— il **Quadro O**, per il riepilogo generale dei redditi e per il calcolo dell'ILOR;
— i **Dati relativi ai versamenti;**
— il **Prospetto dati e notizie particolari.**

Per dichiarare gli altri redditi diversi da quelli sopra indicati si dovranno compilare i relativi Quadri, e precisamente:
— il **Quadro A** per i redditi dei terreni;
— il **Quadro A1** per i redditi derivanti dall'allevamento di animali per la parte eccedente la potenzialità del terreno;
— il **Quadro B** per i redditi dei fabbricati;
— il **Quadro E** per i redditi di lavoro autonomo;
— il **Quadro F** per i redditi di impresa;
— il **Quadro G** per i redditi di impresa a determinazione forfetaria;
— il **Quadro H** per i redditi di partecipazione in società di persone, in associazioni fra artisti e professionisti, in imprese familiari o in aziende coniugali;
— il **Quadro I** per i redditi di capitale;
— il **Quadro L** per i redditi diversi;
— il **Quadro M** per i redditi soggetti a tassazione separata diversi da quelli di lavoro dipendente.

I suddetti Quadri, accorpati secondo criteri di omogeneità, si compongono anch'essi di tre esemplari, che vanno compilati e sottoscritti con le medesime modalità del modello base.

È prevista altresì sempre in tre esemplari e inserita nel modello contenente i **Quadri A e B**, una distinta degli oneri deducibili (**Quadro P**), per la cui compilazione si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo 19.

I modelli contenenti più quadri non devono essere tagliati anche se utilizzati parzialmente e devono essere debitamente sottoscritti.

3 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

A) SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche per i redditi conseguiti nell'anno 1987.

L'obbligo vale, in relazione al diverso stato civile, per: il celibe e la nubile maggiorenni; i minori, per i redditi sottratti all'usufrutto legale dei genitori; i vedovi; i coniugi, anche se non separati nè divorziati, ciascuno con riguardo ai propri redditi ed a quelli dei figli minori sui quali abbia l'usufrutto legale.

Sono in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione le persone obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche in mancanza di redditi.

Per le persone legalmente incapaci (minori, interdetti) la presentazione e la sottoscrizione della dichiarazione va effettuata da coloro che ne hanno la legale rappresentanza.

Per i figli minori, siano essi conviventi o non con i genitori, i redditi devono essere dichiarati dai genitori medesimi (unitamente ai propri redditi) se si tratta di redditi soggetti all'usufrutto legale ovvero a nome dei figli minori (con separata dichiarazione) se si tratta di redditi non soggetti a tale usufrutto.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione dei beni o per altri regimi patrimoniali per la quota che compete a ciascuno, nonchè i redditi derivanti al dichiarante dalla partecipazione ad imprese familiari e a società di persone.

L'attuale disciplina della tassazione dei redditi familiari si è infatti adeguata al nuovo diritto di famiglia prevedendo regole particolari per i redditi che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile, per i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti dello stesso Codice — ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 171 del detto Codice — nonchè per i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 del Codice civile, anche per il caso che vi sia un solo genitore o l'usufrutto legale spetti ad uno solo di essi.

Le predette norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in una serie di beni in relazione ai quali i redditi sono acquisiti da entrambi i coniugi, ciò che comporta, ai fini tributari, l'attribuzione dei redditi stessi nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, si ricorda che tali redditi, risultanti dall'apposita dichiarazione **Mod. 750**, devono essere indicati dai dichiaranti nell'apposito **Quadro 740/H**, per la quota di propria spettanza. Nello stesso **Quadro 740/H** dovranno inoltre essere indicate le quote derivanti dalla partecipazione in imprese familiari di cui all'art. 230 *bis* del Codice civile.

Si precisa che nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel **Mod. 750**, allorchè vi sia esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascuno dei coniugi in proprio per la quota di rispettiva spettanza, *nel modello 740 al quadro H.* Negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà usare i **Quadri 740/A1, 740/F** (o **740/G**) a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel **Quadro 740/H.**

B) SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nel 1987 non hanno avuto alcun reddito o hanno conseguito **soltanto** redditi fondiari (di terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000 calcolato tenendo conto dell'aumento di un terzo del reddito catastale rivalutato per le abitazioni secondarie o a disposizione (art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146) e dell'aumento del 300% per le abitazioni non locate per almeno sei mesi (art. 8, primo comma della legge 22 aprile 1982, n. 168 e art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12). Pertanto i titolari di detti redditi fondiari, ancorchè di ammontare non superiore a L. 360.000 annue, i quali siano anche titolari di uno o più redditi di altra natura di qualsiasi ammontare, diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, **non sono esonerati** dall'obbligo della dichiarazione.

L'obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste inoltre nei casi in cui la dichiarazione stessa risulterebbe inutile in quanto i redditi conseguiti sono esenti ovvero hanno già scontato, alla fonte, le imposte dovute.

Non devono pertanto presentare la dichiarazione coloro che nel 1987 hanno avuto soltanto redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, gli interessi dei titoli pubblici emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, ecc.), ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (come, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito e dall'Amministrazione postale ai depositanti e correntisti, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 556/1986, ecc.).

Si rammenta che le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

La dichiarazione non deve poi essere presentata da coloro che nell'anno 1987 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente anche se *da più datori di lavoro (salari, stipendi, ecc.) e di pensione per un ammontare* complessivo non superiore a L. 5.404.000 (vedi paragrafo 3-bis).

Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente esclusivamente i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento.

I percettori di borse di studio e assegni similari di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, che nel 1987 abbiano posseduto soltanto redditi derivanti da tali borse e assegni, sono parimenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione se detti redditi non abbiano superato l'importo di lire 5.404.000.

Per i coniugi che si trovino entrambi nella condizione di esonero è escluso sia l'obbligo della presentazione di dichiarazioni autonome che quello di presentazione della dichiarazione congiunta.

Se, invece, le condizioni per l'esonero riguardano uno solo dei coniugi, l'altro coniuge dovrà necessariamente presentare dichiarazione separata per i redditi propri.

3-BIS RILEVANZA DI TALUNI PARTICOLARI REDDITI AI FINI DELLA SPETTANZA DI BENEFICI FISCALI (redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva).

Il D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, concernente « Misure urgenti in materia sanitaria », ha stabilito, con disposizione di carattere generale applicabile a tutti i settori della Pubblica Amministrazione (articolo 3), che chi intenda fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo, o di reddito imponibile, o di reddito assoggettabile all'IRPEF, deve tener conto, oltre che di tale reddito (soggetto a imposta attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero attraverso il prelievo alla fonte operato dal datore di lavoro), anche dei seguenti redditi, semprechè di importo complessivo superiore a lire 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

— redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e di obbligazioni private ed altri proventi esenti);

— redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi delle obbligazioni di qualsiasi natura soggette a imposta; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite; proventi dei titoli «atipici» e delle accettazioni bancarie, ecc.);

— redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini suddetti non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di: BOT (buoni ordinari del Tesoro); CCT (certificati di credito del Tesoro); altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili), che pertanto non entrano nel computo.

Non si deve, del pari, tener conto dei redditi derivanti da:

— pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;

— pensioni sociali;

— pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

— assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1ª categoria;

— *assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.*

Per il settore delle imposte dirette rientra nel campo di applicazione del succitato D.L. n. 528 il beneficio della deduzione parziale delle spese mediche generiche e di assistenza specifica (v. il successivo paragrafo 19), la cui spettanza è subordinata al possesso di determinati limiti di reddito complessivo, secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1987 (art. 10, lettera d), del D.P.R. n.597 del 1973 e successive modificazioni).

Per quanto riguarda le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, parimenti comprese nell'ambito di applicazione del suddetto D.L. n. 528, si applicano ora le disposizioni del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, che ha, tra l'altro, modificato l'articolo 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, in cui sono state sostanzialmente ripetute le condizioni previste nel D.L. n. 528/1984.

Pertanto, anche per godere delle detrazioni d'imposta la cui fruizione è subordinata al possesso, da parte dei familiari a carico, di un determinato limite di reddito (attualmente, lire 3.000.000), occorre tenere presenti le condizioni, comprese quelle di esenzione, sopra descritte a proposito del D.L. n. 528/1984.

Il dichiarante dovrà perciò comportarsi nel seguente modo: ove nell'anno 1987 lui stesso (per le spese mediche parzialmente deducibili), o ciascuno dei suoi familiari a carico, abbiano goduto di uno o più dei redditi sopra menzionati (se in misura superiore a L. 2.000.000; al di sotto di tale limite il possesso è irrilevante), al fine di verificare la spettanza della deduzione per spese mediche e delle detrazioni d'imposta, dovrà sommare, o far sommare, al normale reddito complessivo eventualmente posseduto da ciascuno dei soggetti interessati, l'altro o gli altri redditi complessivamente superiori a L. 2.000.000.

Se dopo tale verifica i limiti di reddito previsti per godere di ciascun beneficio non sono superati, la deduzione, la detrazione o l'agevolazione continuano a spettare, e potranno quindi essere indicate nella presente dichiarazione; altrimenti, il contribuente dovrà rinunciare alle detrazioni omettendone la relativa indicazione, ovvero potrà fruire, per le spese mediche, del trattamento meno favorevole (ved. punto 19). Si precisa che i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva **non debbono essere indicati** nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.

Il D.L. n. 528 e l'art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, nel caso si usufruisca della deduzione e delle detrazioni d'imposta descritte, subordinano il godimento dei benefici alla presentazione di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva non è superiore ai limiti di reddito previsti per la fruizione di ciascuna deduzione o detrazione.

È stato pertanto predisposto, e collocato prima della firma del Dichiarante e del Coniuge dichiarante, e nella nota n. 1 del riquadro Familiari a carico del frontespizio un apposito messaggio con cui si dà attuazione al disposto di legge e che impegna la volontà del contribuente in ordine alla veridicità di quanto attestato, ai fini sanzionatori.

In caso di inosservanza delle sopra descritte prescrizioni del D.L. n. 528 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973 si applicano le sanzioni penali e amministrative, di cui al successivo paragrafo 25.

4 DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57 convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta relativa a ciascun coniuge va determinata separatamente con riguardo all'imposta netta (rigo 66, quadro N) anziché all'imposta lorda, come precedentemente previsto.

Le imposte nette di ciascun coniuge vanno poi sommate e dal totale si scomputano cumulativamente le ritenute d'acconto e i crediti di imposta vantati da *entrambi* i coniugi.

Pertanto, la dichiarazione congiunta comporta la determinazione di un'unica imposta da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito di imposta di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro.

Il *Frontespizio* della dichiarazione è composto di due sezioni intestate rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante.

Se i coniugi, entrambi possessori di redditi, intendono avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione congiunta, dovranno compilare entrambe le sezioni relative ai dati anagrafici; inoltre, ciascuno dei coniugi dovrà compilare i quadri interni ed i **Quadri N** ed **O** riepilogativi ed entrambi dovranno sottoscrivere la dichiarazione.

In ordine ai quadri non contenuti nel modello base si precisa che il modello contenente i **Quadri A** e **B** nonchè la distinta degli oneri deducibili **P** è predisposto per essere utilizzato da entrambi i coniugi. I restanti modelli contenenti, rispettivamente, i **Quadri E-G-H, F, I-L-M-A1**, predisposti per la compilazione da parte di un solo dichiarante, dovranno essere compilati separatamente da ciascun coniuge, per quanto interessa, procurando eventualmente un altro stampato.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito o spedita al Centro di Servizio delle imposte dirette, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo, (ved. paragrafo successivo).

Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del domicilio fiscale della moglie.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nello scorso mese di novembre hanno effettuato separato versamento di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1987.

Parimenti tale dichiarazione non può essere presentata dai coniugi che non hanno effettuato il versamento anzidetto perché al momento in cui avrebbero dovuto effettuarlo, in relazione all'importo complessivo dell'imposta (superiore

a L. 100 000) risultante dalla dichiarazione presentata congiuntamente nel 1987, hanno separato le rispettive posizioni e conseguentemente hanno fruito, l'uno od entrambi i coniugi, dell'esonero da tale versamento d'acconto

I soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1987, nonostante abbiano effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF e ILOR, possono presentare la dichiarazione congiunta per i redditi del 1987.

Qualora, nonostante la separazione delle posizioni di ciascun coniuge all'atto del versamento di acconto del novembre scorso (preclusiva della dichiarazione congiunta), i coniugi presentino tale dichiarazione, quest'ultima non potrà valere che come dichiarazione presentata su unico modello dai coniugi stessi, ma separata negli effetti; pertanto, in tale ipotesi, l'imposta sarà diliquidata dall'ufficio senza i benefici derivanti dalla presentazione della dichiarazione congiunta.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se l'acconto d'imposta di novembre 1987 sia stato versato congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

Non può essere presentata la dichiarazione congiunta qualora uno dei coniugi non benefici, o benefici in modo diverso dall'altro coniuge, delle sospensioni e delle proroghe previste dalle ordinanze del Ministro per la Protezione Civile a favore dei soggetti residenti, aventi sede o svolgenti attività imprenditoriale e di lavoro autonomo nei comuni delle province di Sondrio, Bergamo e Bolzano colpiti dall'alluvione del luglio 1987 (ved. successivo paragrafo 8, casella «eventi alluvionali»).

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1987 deve essere presentata, dal 1° al 31 maggio 1988, direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (coincidente con la residenza anagrafica salvo che nei casi indicati al punto 9).

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti cinque Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente
Regione Lazio	Centro di Servizio di Roma
Provincia di Milano	Centro di Servizio di Milano
Regione Puglia	Centro di Servizio di Bari
Regione Basilicata	Centro di Servizio di Bari
Regione Abruzzo	Centro di Servizio di Pescara
Regione Marche	Centro di Servizio di Pescara
Regione Molise	Centro di Servizio di Pescara
Regione Veneto	Centro di Servizio di Venezia
Regione Friuli Venezia Giulia	Centro di Servizio di Venezia

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra riportate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio Postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

La variazione della residenza comporta la variazione del domicilio fiscale (salvo i casi indicati al punto 9), e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto il contribuente, qualora abbia trasferito la propria residenza in un altro comune compreso nella circoscrizione di altro Ufficio delle Imposte o Centro di servizio, *e al momento della presentazione della dichiarazione non siano trascorsi i 60 giorni dalla variazione anagrafica,* dovrà spedire la dichiarazione al precedente Ufficio finanziario, indicando nel frontespizio la nuova residenza e compilando il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" situato nel frontespizio della dichiarazione (ved. istruzioni al successivo punto 9). Se il nuovo comune di residenza è compreso nella circoscrizione dello stesso ufficio finanziario, sarà del pari indicata nel frontespizio la nuova residenza e compilato il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale", mentre la dichiarazione sarà, ovviamente, inviata sempre allo stesso ufficio finanziario. Se il contribuente cambia solo l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" non va compilato. In tutti e tre i casi descritti va *sempre* barrata la casella "Residenza anagrafica" posta nel frontespizio.

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'Ufficio di appartenenza.

Per le persone decedute nel 1987 o nel mese di gennaio del 1988, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nel periodo anzidetto (1 maggio - 31 maggio 1988).

Per le persone decedute nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 1988, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi e scadono quindi il 30 novembre 1988, semprechè la dichiarazione non sia stata presentata, prima della morte, dal *defunto.*

Alla dichiarazione devono essere allegati gli appositi titoli (attestazioni) rilasciati dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui il contribuente ha assolto, qualora ne fosse stato obbligato, il versamento dell'acconto IRPEF e ILOR nel novembre 1987, nonchè le attestazioni rilasciate dalla stessa o altra Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui effettua il pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo nell'anno 1988 (per il 1987).

Inoltre nell'ultimo riquadro della quarta facciata, prima della sottoscrizione della dichiarazione, il dichiarante, o i dichiaranti in caso di dichiarazione congiunta, indicheranno quali Quadri — compresa la distinta degli oneri deducibili **Mod. 740/P** — hanno compilato e allegato al **Mod. 740.**

6 LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Coloro che hanno percepito nell'anno 1987 soltanto redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro e che non posseggono altri redditi non debbono compilare la dichiarazione **Mod. 740**; essi assolvono l'obbligo della dichiarazione annuale presentando o spedendo il **Mod. 101,** con le stesse modalità indicate al paragrafo 5 per il **Mod. 740,** e al punto 2) delle AVVERTENZE dello stesso **Mod. 101.**

Analogamente, i titolari di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse privi di personalità di diritto pubblico adempiono all'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale presentando o spedendo il **Modello 101,** semprechè non posseggano altri redditi oltre la sola pensione ivi certificata.

I titolari di pensioni erogate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, dall'INPS e degli altri enti pubblici, ai quali viene rilasciato dai predetti enti, in luogo del **Modello 101,** il certificato **Modello 201** (pensioni tesoro-inps-enti pubblici), sono esonerati anche dalla presentazione di detto modello, in sostituzione della dichiarazione, qualora oltre alla pensione certificata nel **Modello 201,** non abbiano conseguito taluno degli altri redditi indicati al numero 2) delle AVVERTENZE riportate sul retro dello stesso **Modello 201** Tale modello va allegato alla dichiarazione dei redditi qualora il pensionato sia obbligato alla presentazione della stessa, come appresso precisato.

I lavoratori dipendenti e i pensionati che si trovano nelle anzidette condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare il **Mod. 740** se intendono far valere oneri deducibili.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati la compilazione della dichiarazione è obbligatoria quando, con il reddito principale di lavoro dipendente o di pensione, concorre altro reddito di lavoro dipendente o di pensione, il reddito derivante dall'indennità di liquidazione per cessazione di rapporto di lavoro dipendente, altri redditi derivanti dal possesso di fabbricati o di terreni, ecc. Tuttavia il lavoratore dipendente o il pensionato, come già precisato al precedente paragrafo 3, lett. B), non è tenuto alla presentazione della dichiarazione qualora sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente o di pensione, esclusa l'indennità di fine rapporto, per un ammontare complessivo non superiore a L. 5.404.000.

Sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione:

— i lavoratori dipendenti e i pensionati titolari di **Mod. 101** che abbiano percepito arretrati di anni precedenti al 1987 (qualunque sia l'importo), diversi da quelli di cui al terzo alinea lettera *b)* dell'Attestazione (Sezione VI) dello stesso modello; lo stesso obbligo sussiste per i pensionati titolari di un solo **Mod. 201** che si trovino nella condizione indicata al punto 2), lettera *c)* delle Avvertenze del citato **Mod. 201;**

— i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di un solo **Mod. 101** o in possesso di un solo **Mod. 201** che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal datore di lavoro ma non spettanti in via definitiva;

— i lavoratori dipendenti che nell'anno 1987 hanno percepito direttamente dall'INPS somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare.

Nei casi suindicati il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà compilare la sezione relativa ai dati anagrafici del frontespizio del **Mod. 740** ed il **Quadro C,** Sez. I, desumendo i dati relativi agli emolumenti percepiti ed alle ritenute subite dai **Modd. 101** e **201** che dovrà allegare alla dichiarazione stessa; nel **Quadro D** dovranno essere riportati gli eventuali arretrati di stipendio e di pensione e le relative ritenute desumendoli dalla Sezione IV del **Mod. 101** o dal **Mod. 201.** Nello stesso **Quadro D** andranno indicate le indennità di fine rapporto o di buonuscita o gli acconti e le anticipazioni sulle stesse nonchè le relative ritenute desumibili dal **Mod. 102.**

I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente — eccezion fatta per quelli concernenti l'indennità di liquidazione e gli arretrati di stipendio e pensione relativi ad anni precedenti — e quelli relativi agli altri redditi dichiarati dovranno essere riportati nel **Quadro N,** riepilogativo dei redditi e delle relative ritenute alla fonte:

7 IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, disciplina l'istituto dell'impresa familiare, stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è stata in origine disciplinata dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che ha aggiunto un apposito comma all'art. 5 del decreto n. 597 del 1973 e successivamente, integrata dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

Per effetto dell'art. 3, commi 12, 14 e 15 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, la normativa riguardante l'impresa familiare è stata innovata a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Dalle citate disposizioni di carattere fiscale si evince che:

— l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;

— i redditi delle imprese familiari non possono essere più attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinato al concorso delle seguenti condizioni:

1) i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affinità entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;

2) la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonchè l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

3) ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

È venuto meno per i collaboratori familiari l'obbligo di attestare la proporzionalità delle proprie quote alla quantità e qualità di lavoro prestato, dovendo, essi, invece, attestare esclusivamente la sussistenza dei requisiti della continuità e della prevalenza ai sensi della disposizione di cui alla lettera c) del comma 12 sopra citato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, della citata legge n. 17 del 1985 che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte nel quarto comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dal comma 12 dello stesso art. 3, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 — recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri: **740/A1, 740/F, 740/G**, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può sottrarre dal reddito d'impresa (anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi) l'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il Titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto «Imputazione del reddito dell'impresa familiare» collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il sesso, il nome, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare dovrà apporre la propria firma in calce al predetto prospetto;

b) allegare alla dichiarazione stessa l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, contenente l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'impresa, con la evidenziazione del rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con l'imprenditore, redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;

c) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonchè i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF e dell ILOR; le quote di tali redditi, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta (escluso quello per i registratori di cassa, che compete al solo titolare dell'impresa familiare) spettanti a ciascuno dei collaboratori; la misura delle deduzioni ILOR di cui agli artt. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 e 13 della legge n. 72 del 1983; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime forfetario al fine di consentire, al collaboratore, di fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597, che spetta soltanto ai titolari di reddito d'impresa determinato in base all'art. 2, comma 9, della legge 17 del 1985. In tale prospetto deve essere attestato dal titolare dell'impresa familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 13° e 14° comma, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR evidenziate nel prospetto stesso.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorreranno a formare il reddito di ciascuno di essi, anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi, e dovranno (ma cfr. art. 115, comma 2, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1° gennaio 1988, e art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato al paragrafo 1), a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**. Nello stesso quadro dovranno essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta e delle deduzioni ai fini dell'ILOR spettanti a ciascun collaboratore, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e che deve essere allegato alla dichiarazione del collaboratore stesso.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poichè i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Si precisa, inoltre, che i titolari delle imprese familiari che hanno indicato nei corrispondenti righi della propria dichiarazione dei redditi importi a titolo di deduzione dall'imponibile ILOR di cui agli artt.7 del D.P.R. n. 599 del1973 e 13 della legge n. 72 del 1983, dovranno compilare l'apposito prospetto posto nei quadri del **Mod. 740** che li interessano per attestare l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni stesse.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il **Quadro F,G,A1** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50%).

L'imprenditore dovrà rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *c* dell'elencazione che precede).

PARTE SECONDA — AVVERTENZE PARTICOLARI

8 FRONTESPIZIO

Come si è accennato nelle *Avvertenze Generali*, il Frontespizio è stato predisposto in modo da poter essere utilizzato sia nel caso di unico dichiarante, sia nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi.

Per la compilazione del *Frontespizio* si forniscono le seguenti precisazioni.

***a)* RIQUADRO RELATIVO AL DICHIARANTE.**

Il riquadro è riservato all'indicazione dei dati riguardanti il primo o unico dichiarante.

Nel caso di dichiarazione congiunta vi possono essere indicati indifferentemente gli estremi del marito o della moglie.

Tutti gli elementi del riquadro vanno indicati senza alcuna abbreviazione; inoltre opportuno chiarire che:

- cognome e nome vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico;
- chi è nato all'estero, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;
- la sigla da utilizzare per la provincia è quella automobilistica (RM per ROMA);
- il numero di codice fiscale deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

L'esatta e chiara indicazione del numero di codice fiscale rappresenta, oltre che un obbligo soggetto a sanzioni, un interesse del contribuente.

TABELLA C):

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1987

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletterie e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetterie
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autista, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

Nel caso in cui il numero di codice fiscale sia provvisorio (11 cifre) e nel caso in cui, pur essendo il codice fiscale di 16 caratteri, qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo certificato sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il numero di codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del numero di codice fiscale deve richiederlo presso un Ufficio delle Imposte;

- **residenza anagrafica**: indicare quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione e barrare la casella se la residenza è variata rispetto a quella indicata nei modelli 740/87 o 740-S/87, ovvero se nel 1987 non è stato presentato il mod. 740 o 740-S (ved. anche paragrafi 5 e 9).

I soggetti non residenti in Italia devono indicare, nella casella «Comune», lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal Comune estero di residenza anagrafica; tali soggetti devono inoltre compilare il riquadro «Casi Particolari di Domicilio Fiscale» secondo le istruzioni del successivo paragrafo 9;

- **caselle eventi alluvionali**: i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 verificatisi nelle province di Sondrio, Bergamo e Bolzano, usufruiscono delle seguenti provvidenze:

1) ai sensi dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 del Ministro della Protezione Civile è stabilita la sospensione dei versamenti di natura tributaria e la proroga di sei mesi per la presentazione della dichiarazione. Tali provvidenze si applicano a favore di:

- soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni, riconosciuti alluvionati, delle province di Sondrio e Bergamo, indicati nell'art. 2 della suddetta ordinanza, e della provincia di Bolzano, indicati nelle ordinanze n. 1235/FPC e 1279/FPC del 4 e 30 novembre 1987;
- soggetti aventi residenza o sede altrove ma che svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Per questi soggetti, peraltro, data l'unicità della dichiarazione e del conseguente versamento d'imposta che non consente il frazionamento di tali adempimenti, possono usufruire delle citate provvidenze solo coloro che, indipendentemente dal possesso di altri redditi (fondiari, di capitale, ecc.) abbiano svolto l'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nei comuni alluvionati in via esclusiva. Gli altri dovranno presentare la dichiarazione e versare l'imposta nel normale termine di scadenza.

Per i soggetti suddetti operanti nei comuni della provincia di Bolzano, le provvidenze competono solo se gli stessi abbiano subito rilevanti danni dall'alluvione, comprovati da apposita attestazione rilasciata dal Sindaco del comune (ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987); in caso diverso, gli adempimenti sospesi (versamento acconto novembre 1987) debbono essere effettuati entro il 29 febbraio 1988, senza applicazione di interessi e penalità;

2) Ai sensi dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, nei confronti dei soli soggetti della provincia di Sondrio, individuati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1142/FPC del 1987, il recupero delle imposte dovute verrà effettuato dall'Amministrazione Finanziaria, successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante iscrizione a ruolo.

Sulla base delle provvidenze suddette, i contribuenti indicheranno nella casella "eventi alluvionali":

- la lettera "A", se appartenenti ai comuni della provincia di Sondrio;

- la lettera "B", se appartenenti ai comuni delle province di Bergamo e Bolzano (per Bolzano, solo per i soggetti che abbiano subito rilevanti danni dall'alluvione);

- la lettera "C", se appartenenti ai comuni della provincia di Bolzano (se gli interessati non sono stati direttamente colpiti dagli eventi alluvionali).

I soggetti, residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli alluvionati, che fruiscono dei benefici suddetti, in quanto svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987 ovvero già residenti anteriormente a tale data nei comuni stessi, devono comprovare la spettanza dei benefici allegando alla dichiarazione dei redditi, rispettivamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area alluvionata, o il certificato comprovante la residenza in un comune alluvionato da data anteriore al 18 luglio 1987 (art. 4 ordinanza n. 1142/FPC del 1987).

- **telefono**: l'indicazione del numero telefonico è facoltativa ed è riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi ai Centri di Servizio ai quali la legge dà facoltà di richiedere dati e notizie inerenti la dichiarazione, anche per via telefonica;

- **stato civile**: deve essere riportato uno dei codici indicati nella *Tabella d)*; se lo stato civile è variato nel corso del 1987, va indicato nell'apposito spazio il mese in cui è avvenuta la variazione; l'anno deve essere indicato solo in presenza del codice 6 (deceduto/a);

- **posizione sanitaria**: debbono compilare la casella tutti coloro i quali durante il 1987 non si sono trovati, anche per periodi di tempo inferiori all'anno, in una delle posizioni che comportano l'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e cioè nella posizione di: lavoratori dipendenti, esercenti attività commerciali, artigiani, coltivatori diretti, liberi professionisti, dirigenti d'azienda, dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici, sacerdoti secolari e ministri di culto di altre confessioni religiose, pensionati.

Nella casella deve essere indicato il numero dei mesi per i quali il soggetto si è trovato nel corso dell'anno 1987 in posizione diversa da quelle sopra specificate. Ai fini del computo dei mesi è consentito il cumulo di più frazioni di mese nell'anno con arrotondamento delle eventuali eccedenze al mese intero. È altresì consentita l'indicazione del mese intero qualora il soggetto si sia trovato nella anzidetta posizione per un solo periodo nell'anno inferiore al mese;

- il **titolo di studio** deve essere indicato scrivendo nell'apposita casella uno dei codici della *Tabella a)*;

- **provincia di lavoro**: deve essere indicata la sigla della Provincia in cui si svolge l'attività di maggiore rilevanza sotto il profilo del reddito;

- **lavoro dipendente**: i titolari di reddito di lavoro dipendente devono indicare nelle apposite caselle la qualifica e l'attività scegliendo rispettivamente nelle *Tabelle b)* e *c)* i codici più adeguati e, nel caso di più redditi di lavoro dipendente, il codice relativo al lavoro prevalente sotto il profilo del reddito, escluse le eventuali liquidazioni di fine rapporto.

In tutti i casi in cui il reddito di lavoro dipendente è certificato dal Mod. 101 l'attività deve essere rilevata dalla *Sezione I* di tale modello;

- **redditi di partecipazione**: chi fruisce di redditi esposti nel Quadro 740/H deve indicare nell'apposita casella, scegliendo nella *Tabella c)* il codice più adeguato, l'attività svolta dalla società o impresa dei cui redditi è partecipe, con riferimento a quella prevalente sotto il profilo dell'entità del reddito nel caso di più partecipazioni. Qualora l'attività da indicarsi secondo i predetti criteri, sia svolta da una società o impresa iscritta all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, deve essere barrata la casella «ARTIGIANI»;

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi, Quadri
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né l'attività né la Provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, gli assegnatari ed assimilati.

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE	CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

b) RIQUADRO RELATIVO AL CONIUGE.

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, salvo quanto detto al successivo paragrafo 10.

Le modalità di indicazione dei singoli dati sono le stesse del riquadro relativo al dichiarante.

c) RIQUADRO RELATIVO AI FAMILIARI A CARICO.

Nel riquadro vanno indicate le generalità dei familiari a carico. Nel caso di dichiarazione disgiunta il coniuge va comunque indicato, anche se non è a carico.

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 3.000.000, tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo le istruzioni fornite nel precedente paragrafo 3-*bis*: il coniuge; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario, i familiari indicati all'art. 433 del codice civile, e cioè i figli maggiorenni, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

L'esistenza delle descritte condizioni per essere considerati a carico deve essere attestata dal familiare, che deve apporre la propria firma in corrispondenza dei dati che lo riguardano ovvero mediante apposita attestazione, allegata alla dichiarazione, sottoscritta dalle persone indicate nel riquadro. Né firme nè attestazioni sono richieste per i figli e affiliati minori di età. Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649 la falsa attestazione della condizione di reddituallità necessaria perchè un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del dichiarante è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, illustrate al precedente paragrafo 3-*bis*, si applicano congiuntamente sia la sanzione penale (prevista dal codice penale o da leggi speciali) sia la pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

Per quanto riguarda la compilazione valgono le seguenti ulteriori precisazioni:

- relazione di parentela: deve essere rilevata nella colonna 1, indicando **C** per il coniuge, **F** per il figlio o assimilati e **A** per gli altri familiari a carico;
- attività: deve essere indicata l'attività o la condizione del familiare (**C** = casalinga; **S** = studente, **P** = pensionato; **N** = nessuna attività; **A** = altre attività);
- numero mesi «a carico»: indicare, per ciascun familiare a carico, il numero dei mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata effettivamente a carico nel 1987;
- **numero di codice fiscale: va indicato esclusivamente nel caso in cui il familiare a carico abbia conseguito nel 1987 redditi di qualsiasi ammontare.**

Se il numero dei familiari a carico è superiore alle righe previste dal modello l'elenco va continuato su di un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione.

***d)* RIQUADRO RELATIVO AL DOMICILIO FISCALE.**

Normalmente, e cioè quando il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica, il riquadro *Domicilio fiscale* **non va compilato.**

I casi particolari nei quali la compilazione del riquadro è necessaria vengono chiariti nel paragrafo 9 delle presenti istruzioni.

9 CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Il riquadro Casi Particolari di Domicilio Fiscale del frontespizio va compilato da coloro che:
- sono residenti all'estero (va qui indicato il domicilio fiscale in Italia);
- hanno il domicilio fiscale diverso da quello della residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria;
- hanno cambiato comune di residenza, ma non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso nel riquadro, non essendo ancora variato il domicilio fiscale, va indicato il comune che si è lasciato e il vecchio indirizzo.

Nel caso di dichiarazione congiunta, qualora il marito abbia la residenza all'estero, deve essere qui indicato il domicilio fiscale in Italia della moglie.

I soggetti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per la dichiarazione congiunta si è già detto che essa deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del marito; tuttavia, se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte del **domicilio fiscale della moglie stessa.**

Se l'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente, ha stabilito, con provvedimento adottato a norma delle disposizioni che regolano la materia, il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dalla legge, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale così determinato dall'Amministrazione. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

10 DICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI EREDI E DAI RAPPRESENTANTI LEGALI

Per le dichiarazioni presentate dagli eredi relativamente ai redditi di persone fisiche decedute e per le dichiarazioni presentate dai rappresentanti di persone fisiche legalmente incapaci o per i redditi propri di figli minori esclusi dall'usufrutto legale dei genitori, si dovranno compilare i riquadri riservati al dichiarante e al coniuge secondo le seguenti avvertenze:

- nel riquadro del dichiarante vanno riportati tutti i dati relativi alla persona deceduta ovvero al tutelato o al figlio minore, indicando nello spazio riservato allo stato civile il codice 6 per deceduto/a, il codice 7 per tutelato/a e il codice 8 per figlio/a minore;
- nel riquadro del coniuge vanno riportati i dati e l'indirizzo rispettivamente di quello degli eredi che presenta la dichiarazione o del rappresentante legale o tutore, con l'esclusione dei codici statistici e fermo restando l'obbligo d'indicazione del codice fiscale.

In calce alla dichiarazione, con la sottoscrizione, deve essere indicata la qualità del firmatario.

11 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI STACCATI

I Quadri, accorpati secondo criteri di omogeneità, sono forniti anch'essi in triplice esemplare, di cui uno per il contribuente e gli altri due per l'Ufficio delle imposte e per il Comune.

Sia l'originale per l'Ufficio delle imposte che la copia per il Comune devono essere compilati nelle parti che interessano, sottoscritti dal dichiarante ed inseriti nel **Mod. 740.**

I modelli contenenti più quadri non devono essere tagliati anche se utilizzati parzialmente.

Ogni modello a sè stante è corredato dalle istruzioni complete per la compilazione, ad eccezione del **modello A-B-P** per il quale valgono i chiarimenti forniti nelle presenti istruzioni.

In caso di dichiarazione congiunta, vedere istruzioni al precedente paragrafo 4.

12 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti dai modelli di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella *Sezione I* del **Quadro A1.**

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

13 QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

I redditi dei terreni devono essere dichiarati nel **Quadro A** del **Mod. 740/A-B-P,** predisposto in una sola facciata, utilizzabile sia dal dichiarante che dal coniuge dichiarante.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati altri modelli 740/A-B-P, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Questo Quadro deve essere compilato sia da coloro che possiedono terreni nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sia dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto (questi ultimi lo devono compilare limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).

Per quanto riguarda i possessori di redditi di terreni non eccedenti L. 360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 3.

I dati e i redditi catastali da indicare nel quadro A si possono rilevare dal rogito notarile di acquisto o da apposita certificazione che va richiesta tempestivamente all'Ufficio Tecnico Erariale.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare si ottengono moltiplicando le rispettive rendite catastali.per il coefficiente di rivalutazione 250, stabilito per l'anno 1987 con D.L. 4 agosto 1987, n.326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n.403.

Si fa presente che, in base all' art. 4, primo comma, del decreto-legge n.326 del 1987, le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Pertanto per l'anno 1987 va fatto riferimento alla rendita iscritta in catasto anteriormente alla menzionata revisione delle tariffe d'estimo.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:
a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
b) i terreni destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti;
c) i terreni destinati all'esercizio di specifiche attività commerciali del possessore come beni strumentali.

Alla **colonna 1** va riportato il numero della partita catastale; alle **colonne 2 e 5**, rispettivamente il totale del reddito catastale dominicale e agrario ottenuto come sopra precisato; alle **colonne 3 e 4** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante al dichiarante o coniuge ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle **colonne 6 e 7**. Alla **colonna 8**, infine, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, come più ampiamente appresso precisato.

Nel riquadro sottostante vanno indicati il Comune e la località, nonchè la Provincia, dove il terreno è ubicato e, nello spazio riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono; nell'ipotesi di terreno posseduto da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

MANCATA COLTIVAZIONE DEI FONDI RUSTICI, PERDITE DEL PRODOTTO ORDINARIO PER EVENTI NATURALI E TERRITORI MONTANI.

La mancata coltivazione, neppure in parte, del fondo rustico per un'intera annata agraria dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonchè dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le **colonne 2, 3 e 4** che riguardano il reddito dominicale, indicando alla **colonna 2** il 30% del reddito catastale rivalutato e alle **colonne 3 e 4** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle **colonne 5, 6, 7 e 8** che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 2 a 8 non vanno compilate;

3) territori montani. Nelle **colonne 3 e 6** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF; nelle **colonne 4 e 7** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti del 50 per cento.

DEDUZIONE DEL 50% DEL REDDITO AGRARIO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599).

Il possessore del reddito agrario che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente rispetto ad altre eventuali attività, può beneficiare della deduzione del 50% del reddito agrario stesso, ai fini dell'imposta locale sui redditi, con un minimo di L. 6 000 000 e un massimo di L. 12 000.000, salvo il ragguaglio all'anno. La misura della deduzione richiesta deve essere indicata alla **colonna 8** del quadro. Naturalmente, la deduzione in parola va calcolata con esclusivo riferimento al reddito agrario dei terreni o delle porzioni di terreno sui quali l'attività è esercitata col carattere della prevalenza di cui sopra è cenno e non anche, quindi, con riguardo ai redditi la cui produzione non presenta tale caratteristica.

La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario sottoscriva l'apposita attestazione posta in calce al quadro.

PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 512, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle Imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la persistenza deve essere confermata nello spazio riservato alle «annotazioni»

TERRENI CONCESSI IN AFFITTO.

A) *Affitto per uso agricolo.*

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti al regime vincolistico di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

E infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto determinato ai sensi della citata legge del 1971, se detto ammontare è inferiore a quello risultante dalla rivalutazione dei valori iscritti in catasto col coefficiente 250. In tal caso, è necessario indicare sempre, nelle **Annotazioni**, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

B) *Affitto per usi diversi.*

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **Quadro L**, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria.

CONDUZIONE ASSOCIATA.

In caso di conduzione associata (mezzadria, colonia parziaria, soccida, ecc.), mentre il reddito dominicale del possessore va dichiarato per intero, il reddito agrario dev'essere dichiarato limitatamente alla quota di spettanza del possessore o dell'affittuario, i quali dovranno farne menzione nello spazio riservato alle **Annotazioni** e allegare alla dichiarazione un atto, sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risulti la quota di reddito agrario spettante a ciascuno di essi e la decorrenza del contratto; diversamente, il reddito si presume ripartito in parti uguali tra tutti gli associati.

Le anzidette modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito **Quadro H del Mod. 740/E-G-H.**

COLTIVAZIONE DEI FUNGHI.

In base alla legge 5 aprile 1985, n. 126, l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito deve essere dichiarato in questo quadro mediante autodenuncia delle superfici investite a funghi. Il reddito dominicale e quello agrario vanno determinati moltiplicando la superficie investita a funghi per la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda; il risultato va poi moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione 250.

Si fa presente che nel quarto comma dell'art. 31 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è stata inserita la disposizione già contenuta nella Legge n. 126 del 1985. *Rispetto al disposto di quest'ultima norma, nel quarto comma* dell'art. 31 sopra menzionato risulta precisato che tale procedura riguarda la determinazione del reddito agrario, mentre una analoga precisazione non è stata fornita nell'art. 25 del Testo Unico a proposito della determinazione del reddito dominicale. Per il collegamento con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico, si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.

Nello spazio riservato alle annotazioni devono essere indicati, distintamente per *partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale applicata.*

Per conoscere la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio.

14. QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati nel **Quadro B del Mod. 740/A-B-P**, predisposto in una sola facciata, utilizzabile sia dal dichiarante che *dal coniuge dichiarante.*

Devono compilare questo Quadro coloro che possiedono fabbricati nel territorio dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Per quanto riguarda i possessori di soli redditi di fabbricati non eccedenti L.360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 3.

L'obbligo riguarda anche gli imprenditori commerciali che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa. Nel caso in cui tali immobili non strumentali siano posseduti da imprese che non fruiscono del regime forfetario, il relativo reddito rileva solamente ai fini dell'ILOR.

Si ricorda che in base al disposto del secondo comma dell'art. 40 del Testo *Unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 si considerano strumentali, oltre* agli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, anche quelli che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati ovvero dati in locazione o in comodato. Per il collegamento con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.

Devono compilare questo quadro anche i soggetti esercenti arti e professioni, sia in regime ordinario che forfetario, che possiedono immobili adibiti promi*scuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare,*

Non devono, invece, essere indicati gli immobili posseduti da esercenti arti e professioni ed adibiti esclusivamente all'esercizio delle relative attività.

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, etc.)

Non danno luogo a reddito dei fabbricati le costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, al ricovero degli animali, alla custodia degli attrezzi, alla conservazione dei prodotti, ecc.) e gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali in quanto **destinati specificatamente**, da parte del possessore, a tale esercizio. Pertanto, i possessori dei detti immobili non devono attribuire ad essi alcun reddito, in quanto già compreso in quello catastale dei terreni o d'impresa.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati altri modelli 740/A-B-P, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

ABITAZIONI SECONDARIE O A DISPOSIZIONE

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle disposizioni (art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146) riguardanti l'aumento di un terzo del reddito catastale delle abitazioni secondarie o a disposizione e cioè delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione (con esclusione, quindi, di quelle adibite ad uso professionale o d'impresa), possedute dal contribuente (a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale) in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione.

Possono rientrare fra le residenze secondarie soltanto le unità immobiliari classificate nel gruppo *A* (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilabili) della tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali. Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state nella restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di compravendita.

L'aumento di un terzo non si applica, pertanto, alle unità immobiliari che i possessori destinano alla locazione a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata. Restano altresì escluse dall'aumento le unità immobiliari destinate alla vendita da parte di imprese che hanno per oggetto tale attività, non concorrendo tali unità alla formazione del reddito d'impresa, quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili.

Si precisa che l'aumento di un terzo si applica anche nei confronti dei contribuenti che abbiano in affitto l'unità immobiliare nella quale è situata la loro abitazione principale e che possiedono una o più unità immobiliari utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale deve intendersi la residenza e cioè, secondo la nozione fornita dall'art. 43 del codice civile, «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale»: ciò anche se il contribuente stesso non sia iscritto nei registri dell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).

Si chiarisce inoltre che ai fini dell'aumento di un terzo ambedue i requisiti necessari (disponibilità di una abitazione principale e possesso di una abitazione secondaria) devono sussistere nell'ambito del territorio dello Stato.

Per maggiore chiarimento dei contribuenti si espongono qui di seguito alcune delle ipotesi più ricorrenti con l'indicazione del relativo trattamento tributario ai fini dell'aumento di un terzo della rendita catastale:

1) Contribuente la cui abitazione principale è situata in unità immobiliare detenuta a titolo di affitto e che inoltre possegga, utilizzandola come sede secondaria o tenendola a sua disposizione, una unità abitativa nel territorio nazionale.

Per detta unità abitativa si applica l'aumento di un terzo.

2) Contribuente che, avendo in altra unità immobiliare l'abitazione principale, possegga e tenga a propria disposizione un fabbricato accatastato come rurale ma adibito ad usi diversi da quelli rurali, quali sono previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 597.

Sulla rendita catastale imputabile al fabbricato rurale si applica l'aumento di un terzo.

3) Contribuente che possegga una unità abitativa data in uso gratuito ad un proprio familiare.

Non si applica l'aumento di un terzo a condizione che il familiare dimori abitualmente in tale abitazione e ciò sia comprovato da iscrizione anagrafica.

4) Contribuente residente in Italia (con abitazione principale in Italia) che possegga all'estero una abitazione adibita a residenza secondaria o comunque tenuta a propria disposizione.

Non si applica l'aumento di un terzo.

5) Contribuente residente all'estero e con abitazione principale all'estero che possegga e tenga a propria disposizione un'abitazione in Italia.

Non si applica l'aumento di un terzo. Resta così esclusa dall'aumento anche la casa in Italia dei cittadini italiani emigrati per ragioni di lavoro.

6) Comproprietari di casa di abitazione.

Non si applica l'aumento di un terzo se l'abitazione viene utilizzata integralmente da uno o più comproprietari come residenza principale. Si applica invece l'aumento sulla quota di reddito di spettanza del comproprietario o dei comproprietari che utilizzano la loro porzione di immobile come residenza secondaria o comunque la tengono a propria disposizione.

7) Contribuente che possegga in comproprietà un'unità immobiliare destinata ad abitazione secondaria (es. casa di villeggiatura) il cui acquisto è stato effettuato con il contestuale patto di utilizzarla a turno con gli altri comproprietari (multiproprietà).

Si applica l'aumento di un terzo sul reddito di pertinenza di ciascun comproprietario in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà dell'abitazione secondaria.

8) Unità immobiliare destinata alla locazione e momentaneamente sfitta.

Non si applica l'aumento di un terzo a condizione che l'anzidetta destinazione risulti obiettivamente provata.

9) Contribuente che, per ragioni di lavoro, si trasferisce temporaneamente in altro Comune tenendo a propria disposizione l'immobile posseduto nel Comune dal quale è emigrato, al fine di poter rioccupare l'immobile stesso al termine del temporaneo trasferimento.

Non si applica l'aumento di un terzo, se il trasferimento è temporaneo, in quanto tale forma di disponibilità di immobile non costituisce indice della maggiore capacità contributiva che il legislatore ha tenuto presente nella formulazione della nuova fattispecie fiscale.

10) Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità del possesso e della disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. Tali soggetti devono operare l'aumento di un terzo sul reddito catastale delle unità immobiliari possedute ed utilizzate come abitazioni secondarie proprie o della famiglia o comunque tenute a disposizione propria o della famiglia.

Per l'esatta determinazione del reddito delle residenze secondarie si rinvia a quanto sarà precisato al successivo punto 1) lettera *b)*.

ABITAZIONI NON LOCATE PER ALMENO SEI MESI

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 e dell'art. 2, settimo, ottavo e nono comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per le unità immobiliari (censite o censibili nel catasto edilizio urbano) destinate ad abitazioni, possedute e non locate per almeno sei mesi nell'anno, il reddito catastale rivalutato deve essere aumentato del 300% (in pratica va moltiplicato per 4), semprechè trattasi di immobili ubicati nei Comuni indicati nelle leggi sopra menzionate. Detti Comuni sono indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) e sono elencati, in ordine alfabetico, nella tabella più avanti collocata.

Lo stato di «non locazione per almeno sei mesi» sussiste qualora il possessore non abbia effettivamente utilizzato ai fini abitativi l'unità immobiliare per un periodo complessivo, anche discontinuo, di almeno sei mesi nell'anno.

Detto aumento del 300% non si applica, oltre che alle abitazioni ubicate in Comuni diversi da quelli sopra delineati, neppure alle:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate. Per «residenze secondarie» si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore, o un suo familiare, effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari «comunque direttamente utilizzate» s'intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, ecc.);
- prima unità immobiliare posseduta e non locata, diversa da quelle precedenti;
- unità immobiliari adibite ad uso professionale;
- unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti;
- nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile;
- costruzioni rurali destinate ad abitazione del possessore o dell'affittuario dei terreni cui servono.

Resta inteso che, fuori dei casi di esclusione suindicati, per le abitazioni tenute a disposizione, ma non utilizzate direttamente, alle quali si applica l'aumento del 300%, non si applica l'aumento di 1/3 di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 1980.

Si chiarisce che nel caso di contitolarità del diritto di proprietà il menzionato aumento del 300% resta escluso qualora l'unità immobiliare sia stata utilizzata come abitazione principale, residenza secondaria ovvero direttamente utilizzata da uno o più comproprietari ovvero dai loro familiari.

Si esemplifica il caso di una persona fisica che possegga le seguenti unità immobiliari:
- una unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- una unità immobiliare adibita a residenza secondaria;
- una unità immobiliare direttamente utilizzata;
- tre unità immobiliari tenute a disposizione e non locate per almeno sei mesi di cui una a Milano, una a Porto Torres e una ad Ascea.

Detto contribuente determinerà come segue il reddito dei suddetti fabbricati:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale va indicata la rendita catastale rivalutata;
- per l'unità immobiliare adibita a residenza secondaria, va indicata la rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3;
- per l'unità immobiliare direttamente utilizzata, va indicata la rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3;
- per l'unità immobiliare tenuta a disposizione a Milano va indicata la rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3 in quanto detta unità immobiliare, rispetto a quella di Porto Torres, viene scelta dal contribuente come quella che beneficia della esclusione dall'aumento del 300% prevista per la prima delle abitazioni non locate per almeno sei mesi;
- per l'unità immobiliare sita a Porto Torres, va dichiarata la rendita catastale rivalutata aumentata del 300%, in quanto l'immobile è ubicato in un Comune ricompreso tra quelli indicati nell'allegato A alla menzionata delibera del CIPE del 30 maggio 1985; deve essere barrata con il segno (X) la casella della colonna intestata U.I.N.L.;
- per l'unità immobiliare sita ad Ascea, non si applica l'aumento del 300% in quanto il fabbricato è ubicato in un Comune non compreso tra quelli di cui all'allegato A della citata delibera del CIPE.Pertanto per tale fabbricato deve essere dichiarata la rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3.

Esempio dell'aumento del 300%:
contribuente possessore delle tre suddette abitazioni non utilizzate direttamente, tenute a disposizione a Milano, a Porto Torres e ad Ascea, aventi rispettivamente rendite catastali, rivalutate con il coefficiente 255 di categoria A/3, di L. 690.000, 184.000 e 207.000.

Alla **colonna 2** del quadro B, il contribuente:
- per la casa a Milano, esclusa dall'aumento del 300%, ma soggetta a quello di 1/3 perchè a disposizione, indicherà L. 920.000 (690.000 + 1/3 di 690.000) barrando la casella U.I.D.;
- per la casa di Porto Torres soggetta all'aumento del 300% indicherà L. 736.000 (184.000 x 4) barrando la casella U.I.N.L.;
- per la casa di Ascea, non soggetta all'aumento del 300% ma tenuta a disposizione, indicherà L. 276.000 (207.000 + 1/3 di 207.000) barrando la casella U.I.D.

DETERMINAZIONE DEI REDDITI AI FINI IRPEF E ILOR.

COMPILAZIONE DEL "QUADRO B"

Si precisa che non è consentito raggruppare sotto lo stesso numero d'ordine più unità immobiliari, anche se aventi il medesimo numero di partita catastale.

Per l'esatta compilazione del quadro in ogni caso occorre indicare:
- alla **colonna 1** la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);
- alle **colonne 9 e 10** rispettivamente la categoria e la rendita catastale, tenendo presente che, se il fabbricato non risulta censito in catasto, vanno assunte la rendita e la categoria catastale attribuite ad unità immobiliari similari già censite. A tal fine, i necessari elementi possono essere forniti dagli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente;
- alla **colonna 11** il periodo di possesso espresso in giorni;
- alla **colonna 12** la quota di possesso.

Nel riquadro sottostante vanno indicati l'indirizzo completo delle unità immobiliari (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala, interno), e, nello spazio riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del fabbricato cui i dati si riferiscono. Nel caso in cui una stessa unità immobiliare sia posseduta da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

Le modalità di compilazione delle altre colonne sono diverse a seconda che i fabbricati siano utilizzati direttamente dal possessore oppure dati in locazione ovvero non locati.

1) FABBRICATI UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL POSSESSORE.

a) come abitazione principale.

Il dichiarante deve compilare le **colonne 2 e 3** che riguardano, rispettivamente, il reddito totale dell'unità immobiliare e la quota dello stesso reddito a lui spettante.

Il reddito totale catastale rivalutato (**colonna 2**) si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento di cui alla tabella più avanti riportata, tenendo presente che per l'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applica il minore dei coefficienti previsti e cioè 180, e che, ove tali immobili risultino allibrati al catasto terreni, il reddito catastale rivalutato va ridotto alla metà (art. 2 della legge 2 agosto 1982, n. 512). I suddetti benefici competono per tutto il periodo d'imposta sempre che l'interessato dichiari nello spazio riservato alle annotazioni di trovarsi nelle condizioni richieste.

A **colonna 3** va indicata la quota spettante ottenuta moltiplicando l'importo di **colonna 2** per la percentuale di possesso di **colonna 12**.

Non vanno compilate, invece, le **colonna 4, 5 e 6**.

L'importo di **colonna 3** va riportato a **colonna 7**. Lo stesso importo va riportato a **colonna 8** se il reddito non è esente da ILOR. Nel caso contrario la data di scadenza dell'esenzione va indicata a **colonna 13**.

b) come residenza secondaria o comunque tenuta a disposizione.

Il contribuente che nell'anno abbia posseduto unità immobiliari utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione deve barrare la casella della **colonna** intestata «U.I.D.» in corrispondenza del rigo sul quale sono riportati i dati relativi a dette unità immobiliari.

Per rendere operante l'aumento del terzo il contribuente, sullo stesso rigo nel quale è stata barrata la casella, deve riportare, alla **colonna 2** (totale reddito catastale rivalutato), il reddito determinato secondo le avvertenze contenute nella precedente lettera *a*), già maggiorato di un terzo.

Alla **colonna 3** va indicata la quota spettante, ottenuta moltiplicando l'importo di **colonna 2** per la percentuale di possesso di **colonna 12**.

Le **colonne 4, 5 e 6** non vanno compilate.

L'importo di **colonna 3** va riportato a **colonna 7**. Lo stesso importo va riportato a **colonna 8** se il reddito non è esente da ILOR. Nel caso contrario la data di scadenza dell'esenzione va indicata a **colonna 13**.

Per maggior chiarezza si forniscono qui di seguito due esempi di compilazione del quadro B relativamente ad unità immobiliari il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

a - Contribuente con abitazione principale a Milano che possiede, nello stesso o in altro Comune, una unità immobiliare utilizzata come residenza secondaria o comunque tenuta a propria disposizione

Nell'ipotesi che detta unità immobiliare sia accatastata in categoria A/3, con rendita di L. 3.248, il contribuente dovrà indicare alla **colonna 2** la rendita catastale rivalutata con il coefficiente 255 e maggiorata di un terzo sulla base del seguente calcolo:

- rendita catastale rivalutata (L. 3.248 x 255) .... = L. 828.000 +
- maggiorazione di un terzo (L. 828.000 : 3) .... = L. 276.000 =
- reddito catastale rivalutato e maggiorato di un terzo da riportare a col. 2 .... L. 1.104.000

Il contribuente, nella **colonna** intestata «U.I.D.», barrerà la casella a fianco dell'importo di L. 1.104.000 e riporterà l'importo stesso alla **colonna 3**, in quanto unico possessore dell'immobile, compilando le altre colonne secondo le istruzioni sopra riportate.

b - Coniugi con abitazione principale a Verona, che possiedono nello stesso o in altro Comune, una unità immobiliare utilizzata come residenze secondaria o comunque tenuta a propria disposizione di cui siano comproprietari in parti uguali e che intendono presentare la dichiarazione congiunta.

Nell'ipotesi in cui detta unità immobiliare risulti accatastata in categoria A/7 con rendita di L. 3.813, ciascun coniuge dovrà indicare alla **colonna 2** la rendita catastale rivalutata con il coefficiente 325 e maggiorata di un terzo, sulla base del seguente calcolo:

- rendita catastale rivalutata (L. 3.813 x 325) .... = L. 1.239.000 +
- maggiorazione di un terzo (L. 1.239.000 : 3) .... = L. 413.000 =
- reddito catastale rivalutato e maggiorato di un terzo da riportare a col. 2 .... L. 1.652.000

Ciascun coniuge barrerà nella **colonna** intestata «U.I.D.» la casella a fianco dell'importo di L. 1.652.000 e riporterà nella **colonna 3**, quale quota spettante, l'importo di L. 826.000 pari alla metà del reddito catastale rivalutato e già maggiorato di un terzo, compilando le altre colonne secondo le istruzioni sopra riportate.

2) FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE.

La compilazione del quadro, nel caso di fabbricati dati in locazione, richiede particolare attenzione al fine di stabilire se il reddito ai fini dell'IRPEF e, quando l'immobile non gode di esenzione, anche ai fini dell'ILOR, coincida con l'importo di **colonna 3** (quota del reddito catastale rivalutato spettante al dichiarante) o con l'importo di **colonna 6** (quota di reddito effettivo spettante al dichiarante).

Pertanto il possessore del reddito, una volta indicato alle **colonne 2 e 3** il reddito catastale rivalutato, risultante dalla applicazione alla rendita iscritta in catasto dei coefficienti di rivalutazione come sopra precisato, dovrà compilare le **colonne 4, 5 e 6** ai fini della indicazione, rispettivamente, del reddito totale effettivo lordo, del reddito effettivo netto e della quota di reddito effettivo netto spettante al dichiarante. In proposito si chiarisce che:

- **il reddito totale effettivo lordo (colonna 4)** è costituito dall'ammontare annuo dei canoni di locazione risultanti dal contratto (tenuto conto, in quanto applicabili, delle norme sull'equo canone, di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani), compresa la maggiorazione spettante al possessore nei casi di sublocazione ed escluse, invece, le spese di luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se le stesse sono assunte dal locatore per essere incluse nel canone.

- **il reddito effettivo netto (colonna 5)** è costituito dal reddito effettivo lordo indicato a **colonna 4**, diminuito della quota forfetaria di un quarto, a titolo di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. Tale riduzione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia Centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificatamente all'esercizio di attività commerciali ed utilizzati da soggetto diverso dal possessore.

Inoltre, per i soli fabbricati ai quali compete la detrazione di un quarto, se costruiti e utilizzati secondo la loro destinazione prima del 29 maggio 1946, si detrae una ulteriore somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile definito per l'anno 1938 ai fini delle imposte dirette.

A questo punto, per stabilire quale sia il reddito da considerare ai fini dell'IRPEF (**colonna 7**), occorre raffrontare la quota di reddito catastale rivalutata (**colonna 3**) e la quota di reddito effettivo (**colonna 6**), entrambe spettanti al dichiarante, tenendo presente che:

- nella **colonna 7** va riportato l'importo di **colonna 6**, se la quota di reddito effettivo risulta superiore alla quota di reddito catastale rivalutato per più di un quinto (20%) di questo; va invece riportato l'importo di **colonna 3** se il divario tra le predette quote di reddito è inferiore alla misura sopraindicata.

Occorre tener presente, ai fini di un esatto raffronto, che nel caso di locazione cessata o iniziata nel corso dell'anno il raffronto stesso deve essere effettuato tra la rendita catastale aggiornata relativa all'intero anno e il reddito effettivo costituito dai canoni di locazione percepiti nel periodo dello stesso anno in cui l'immobile è stato locato;

ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985 E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;
Acerra;
Aci Castello;
Adelfia;
Agrate Brianza;
Agrigento;
Agugliano;
Aiello del Sabato;
Alassio;
Albano Laziale;
Albenga;
Albiano;
Albignasego;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Aldeno;
Alghero;
Alpignano;
Altare;
Altavilla Vicentina;
Altofonte;
Ancona;
Andora;
Anghiari;
Anguillara Sabazia;
Anzi;
Anzola dell'Emilia;
Aosta;
Apollosa;
Appiano sulla Strada del Vino;
Aprilia;
Aragona;
Arcisate;
Arcole;
Arcugnano;
Ardea;
Arenzano;
Arese;
Arezzo;
Argenta;
Arnesano;
Arquà Polesine;
Arzano;
Asciano;
Ascoli Satriano;
Assago,
Assemini;
Assisi;
Atripalda;
Avellino;
Avigliano;
Avola;
Azzano San Paolo;
Azzate;
Bagno a Ripoli;
Bagnolo San Vito;
Bagnoregio;
Baldissero Torinese;
Barete;
Bargagli;
Bari;
Barisciano;
Baronissi;
Bastia;
Bastiglia;
Beinasco;
Belmonte Mezzagno;
Belpasso;
Benevento;
Bergamo;
Bergeggi;
Besenello;
Bitonto;
Bitritto;
Bodio Lomnago;
Bogliasco;
Bollate;
Bologna;
Bolzano;
Bolzano Vicentino;
Bomarzo;
Bomporto;
Bondeno;
Bonemerse;
Bordighera;
Borgaretto;
Borgaro Torinese;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Borgosatollo;
Bosaro;
Botticino;
Bovezzo;
Brescia;
Bresso;
Brindisi;
Brindisi Montagna;
Brinzio;
Bucchianico;
Buccinasco;
Buguggiate;
Busso;
Bussolengo;
Buttapietra;
Cadoneghe;
Cagliari;
Cagnano Amiterno;
Cairo Montenotte;
Calenna;
Calavino;
Calderara di Reno;
Caldogno;
Caltignaga;
Camaiore;
Cambiago;
Camerano;
Camerata Picena;
Cameri;
Camogli;
Campagna Lupia;
Campagnano di Roma;
Campagnatico;
Campi Bisenzio;
Campo Calabro;
Campobasso;
Campodipietra;
Campoformido;
Campogalliano;
Campomorone;
Camporeale;
Camporosso;
Camporotondo Etneo;
Campotosto;
Cancellara;
Canepina;
Canicattini Bagni;
Cantello;
Capitignano;
Capolona;
Capoterra;
Caprarola;
Capriglia Irpina;
Capua;
Capurso;
Carapelle;
Carbonara al Ticino;
Carbonera;
Cardeto;
Carovigno;
Carpi;
Carrara;
Casagiove;
Casalecchio di Reno;
Casalincontrada;
Casalino;
Casandrino;
Casavatore;
Casciago;
Cascina;
Caselle Torinese;
Caserta;
Casier;
Casoria;
Castel d'Azzano;
Castel Gandolfo;
Castel Maggiore;
Castel Mella;
Castel Morrone;
Castel San Pietro Romano;
Castelfranco Emilia;
Castello Cabiaglio;
Castelluccio dei Sauri;
Castelnuovo Berardenga;
Castelnuovo Rangone;
Castelpoto;
Castelverde;
Castenaso;
Castenedolo;
Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino;
Castiglione della Pescaia;
Catania;
Cattolica Eraclea;
Cava de' Tirreni;
Cavallino;
Cavedine;
Cazzago Brabbia;
Cellatica;
Celle Ligure;
Cellere;
Cellino San Marco;
Ceranesi;
Cercola;
Ceregnano;
Ceriale;
Cerignola;
Cernusco sul Naviglio;
Certosa di Pavia;
Cerveteri;
Cesano Boscone;
Cesano Maderno;
Charvensod;
Chiavari;
Chieti;
Chioggia;
Ciampino;
Cimone;
Cinisello Balsamo;
Cirigliano;
Cisterna di Latina;
Civezza;
Civezzano;
Civitella d'Agliano;
Civitella in Val di Chiana;
Cogoleto;
Collebeato;
Collecchio;
Collegno;
Collesalvetti;
Cologno Monzese;
Colonna;
Concesio;
Contrada;
Copparo;
Corciano;
Cormano;
Cornedo all'Isarco;
Corsico;
Cortona;
Costa di Rovigo;
Costabissara;
Creazzo;
Cremona;
Crespino;
Crispiano;
Cura Carpignano;
Curno;
Curtatone;
Cusago;
Cusano Milanino;
Dalmine;
Davagna;
Deruta;
Desio;
Diano Arentino;
Diano Castello;
Diano Marina;
Dolcedo;
Dorgali;
Dueville;
Duino-Aurisina;
Ercolano;
Erice;
Faggiano;
Falconara Marittima;
Favara;
Felino;
Ferrandina;
Ferrara;
Ferrazzano;
Ficarazzi;
Fiesole;
Finale Ligure;
Firenze;
Fiumara;
Fiumedinisi;
Fivizzano;
Fiero;
Floridia;
Foggia;
Foglianise;
Follo;
Fontanellato;
Fontevivo;
Formello;
Formigine;
Formignana;
Forte dei Marmi;
Fosdinovo;
Fossa;
Fragneto Monforte;
Francavilla al Mare;
Frascati;
Frattamaggiore;
Gadesco-Pieve Delmona;
Gaggiano;
Galliate;
Galliate Lombardo;
Gallicano nel Lazio;
Garaguso;
Garbagna Novarese;
Garbagnate Milanese;
Gardone Val Trompia;
Garniga;
Gavirate;
Gavorrano;
Gazzada Schianno;
Genova;
Gerre Dè Caprioli;
Giffoni Valle Piana;
Gignod;
Giovinazzo;
Giovo;
Gorle;
Grattigrano;
Granarolo dell'Emilia;
Granozzo con Monticello;
Grassano;
Gravina di Catania;
Gressan;
Grezzana;
Grosseto;
Grottaferrata;
Grottaglie;
Grottole;
Grottolella;
Grugliasco;
Gubbio;
Guidonia Montecelio;
Gussago;
Iesolo;
Imperia;
Impruneta;
Induno Olona;
Isola delle Femmine;
Itala;
Joppolo Giancaxio;
L'Aquila;
La Spezia;
Ladispoli;
Laganadi;
Laigueglia;
Laives;
Lallio;
Langhirano;
Lasino;
Laterina;
Latiano;
Latina;
Lavagna;
Lavis;
Lecce;
Legnaro;
Leini;
Leporano;
Lequile;
Lerici;
Lesignano de' Bagni;
Limatola;
Limena;
Lissone;
Liveri;
Livorno;
Lizzanello;
Loano;
Longare;
Lozza;
Lucera;
Lucoli;
Lumezzane;
Lusia;
Luvinate;
Maddaloni;
Magione;
Magliano in Toscana;
Malagnino;
Mainate;
Mamoiada;
Manfredonia;
Manocalzati;
Mantova;
Maracalagonis;
Marano di Napoli;
Marciano della Chiana;
Marcignago;
Marcon;
Marino;
Marsciano;
Marta;
Martellago;
Martignacco;
Mascalucia;
Masi Torello;
Masone;
Massa;
Massafra;
Matera;
Matrice;
Mele;
Melilli;
Melito di Napoli;
Mentana;
Mercogliano;
Mesagne;
Messina;
Mezzane di Sotto;
Mezzani;
Miglionico;
Mignanego;
Milano;
Mira;
Mirabello Sannitico;
Misilmeri;

Misterbianco;
Modena;
Modugno;
Mola di Bari;
Moncalieri;
Moneglia;
Monforte San Giorgio;
Monreale;
Monrupino;
Monsummano Terme;
Montallegro;
Monte Porzio Catone;
Monte Romano;
Monte San Savino;
Montebello Ionico;
Montecatini Terme;
Montechiarugolo;
Montecompatri;
Montefiascone;
Monteforte Irpino;
Montefredani;
Monteiasi;
Montemesola;
Monterchi;
Monteriggioni;
Monteroni d'Arbia;
Monteroni di Lecce;
Monterotondo;
Montescaglioso;
Montesilvano;
Monteviale;
Monticello Conte Otto;
Montignoso;
Montoggio;
Monza;
Motta San Giovanni;
Motta Sant'Anastasia;
Mozzo;
Muggia;
Muggiò;
Mugnano di Napoli;
Muros;
Musile di Piave;
Napoli;
Naro;
Nave;
Negrar;
Nibbiola;
Nichelino;
Noceto;
Noicattaro;
Noli;
Nonantola;
Noto;
Nova Milanese;
Nova Ponente;
Novara;
Novate Milanese;
Noventa Padovana;
Novoli;
Nuoro;
Ocre;
Offagna;
Oliena;
Olmedo;
Opera;
Orani;
Oratino;
Orbassano;
Ordona;
Orgosolo;
Orio al Serio;
Orta Nova;
Orune;
Osilo;
Osimo;
Ospedaletti;
Ospedaletto d'Alpinolo;
Ossi;
Ostellato;
Paceco;
Paderno Dugnano;
Padova;
Paduli;
Paese;
Paladina;
Palermo;
Palestrina;
Palazzolo Acreide;
Palma di Montechiaro;
Panicale;
Parma;
Pasian di Prato;
Pavia;
Pavia di Udine;
Pecetto Torinese;
Pellezzano;
Pergine Valsugana;
Pero;
Persico Dosimo;
Perugia;
Pescantina;
Pescara;
Peschiera Borromeo;
Pesco Sannita;
Pianoro;
Picerno;
Piegaro;
Pietra Ligure;
Pietragalla;
Pietrasanta;
Pietrelcina;
Pieve a Nievole;
Pieve Emanuele;
Pieve Ligure;
Pignola;
Pino Torinese;
Pioltello;
Pisa;
Pizzoli;
Poggio Renatico;
Poli;
Pollein;
Polverigi;
Pomezia;
Ponte San Nicolò;
Pontecagnano Faiano;
Pontecchio Polesine;
Pontedassio;
Ponteranica;
Pontinia;
Ponzano Veneto;
Portici;
Porto Empedocle;
Porto Mantovano;
Porto Torres;
Portofino;
Portovenere;
Potenza;
Povoletto;
Pozzuoli;
Pozzuolo del Friuli;
Pradamano;
Prato;
Preganziol;
Pregnana Milanese;
Priolo Gargallo;
Pulsano;
Quarto;
Quarto d'Altino;
Quartu Sant'Elena;
Quiliano;
Quinto di Treviso;
Quinto Vicentino;
Raffadali;
Rapallo;
Realmonte;
Roana del Roiale;
Recco;
Reggio Calabria;
Remanzacco;
Renon;
Rezzato;
Rho;
Riano;
Riccò del Golfo di Spezia;
Rignano Garganico;
Rimini;
Riomaggiore;
Ripa Teatina;
Ripalimosano;
Riva Ligure;
Rivalta di Torino;
Rivoli;
Ro;
Rocca di Cambio;
Roccaforte del Greco;
Roccastrada;
Roccavaldina;
Roisan;
Roma;
Romentino;
Rometta;
Roncadelle;
Roncoferraro;
Rosignano Marittimo;
Roverè Veronese;
Rovigo;
Rozzano;
Rubano;
Ruoti;
Sabaudia;
Sacrofano;
Saint-Christophe;
Sala Baganza;
Salerno;
Salvezzano Dentro;
San Cesario di Lecce;
San Cesario sul Panaro;
San Cipirello;
San Cipriano Picentino;
San Donaci;
San Donato Milanese;
San Dorligo della Valle;
San Genesio Atesino;
San Genesio ed Uniti;
San Giorgio a Cremano;
San Giorgio di Mantova;
San Giorgio Jonico;
San Giovanni in Galdo;
San Giovanni Lupatoto;
San Giovanni Rotondo;
San Giovanni Teatino;
San Giuliano Milanese;
San Giuliano Terme;
San Giuseppe Jato;
San Gregorio da Sassola;
San Gregorio di Catania;
San Lazzaro di Savena;
San Leucio del Sannio;
San Lorenzo al Mare;
San Mango Piemonte;
San Marco in Lamis;
San Martino Buon Albergo;
San Martino di Venezze;
San Martino Siccomario;
San Mauro di Saline;
San Mauro Torinese;
San Nicola La Strada;
San Nicola Manfredi;
San Pietro Clarenza;
San Pietro in Cariano;
San Pietro Mosezzo;
San Pietro Vernotico;
San Remo;
San Severo;
San Vito dei Normanni;
San Zeno Naviglio;
Sant'Agata de' Goti;
Sant'Agata Li Battiati;
Sant'Alessio con Vialone;
Sant'Alessio in Aspromonte;
Sant'Angelo a Cupolo;
Sant'Angelo Muxaro;
Sant'Olcese;
Santa Margherita Ligure;
Santo Stefano di Sessanio;
Santo Stefano in Aspromonte;
Saonara;
Saponara;
Sarezzo;
Sarre;
Sassari;
Sasso Marconi;
Savona;
Scaletta Zanglea;
Scandicci;
Scansano;
Scoppito;
Scorzè;
Segrate;
Selargius;
Sennori;
Seravezza;
Seriate;
Sermoneta;
Serra Riccò;
Sesto ed Uniti;
Sesto Fiorentino;
Sesto San Giovanni;
Sestri Levante;
Sestu;
Settimo Milanese;
Settimo San Pietro;
Settimo Torinese;
Sezze;
Sgonico;
Siculiana;
Siena;
Silea;
Sinnai;
Siracusa;
Sirolo;
Solarino;
Soliera;
Sommacampagna;
Sona;
Sorbolo;
Sori;
Soriano nel Cimino;
Sorisole;
Sorso;
Sortino;
Sovicille;
Spadafora;
Spilamberto;
Spinadesco;
Spinea;
Spoltore;
Spotorno;
Squinzano;
Stagno Lombardo;
Stazzema;
Stezzano;
Stornara;
Stornarella;
Subbiano;
Summonte;
Surbo;
Taggia;
Taranto;
Tavagnacco;
Terlago;
Terlano;
Tiglieto;
Tiesi;
Tito;
Tivoli;
Torgiano;
Torino;
Tornimparte;
Torre Annunziata;
Torre Boldone;
Torre D'Isola;
Torre del Greco;
Torrecuso;
Torregrotta;
Torretta;
Torrevecchia Teatina;
Torri di Quartesolo;
Torrile;
Trapani;
Travacò Siccomario;
Traversetolo;
Trecasali;
Trecate;
Tregnago;
Tremestieri Etneo;
Trento;
Trepuzzi;
Tresigallo;
Treviolo;
Treviso;
Trezzano sul Naviglio;
Tricarico;
Trieste;
Triggiano;
Troia;
Tuscania;
Udine;
Umbertide;
Uri;
Usini;
Vadena;
Vado Ligure;
Vaglio Basilicata;
Valbrembo;
Valdina;
Valenzano;
Vallabbrica;
Valle di Maddaloni;
Valle Salimbene;
Vallecrosia;
Varazze;
Varedo;
Varese;
Vasia;
Venaria;
Venetico;
Venezia;
Ventimiglia;
Vernole;
Verona;
Vetralla;
Vezzano;
Vezzano Ligure;
Viareggio;
Vicenza;
Vietri sul Mare;
Vigarano Mainarda;
Vigodarzere;
Vigolo Vattaro;
Vigonovo;
Vigonza;
Villa San Giovanni;
Villabate;
Villadose;
Villafranca di Verona;
Villafranca Padovana;
Villafranca Tirrena;
Villanova del Ghebbo;
Villorba;
Vimercate;
Vimodrone;
Vinchiaturo;
Virgilio;
Viterbo;
Vitorchiano;
Voghiera;
Volla;
Zagarolo;
Zero Branco;
Zoagli;
Zola Predosa.

- nella **colonna 7** va ugualmente riportato l'importo di **colonna 6** se il reddito effettivo ivi esposto è inferiore al reddito catastale rivalutato, indicato nella **colonna 3**, diminuito di un quinto (20%), mentre va riportato l'importo di **colonna 3** se la differenza è inferiore alla predetta misura. A tal proposito, si richiama l'attenzione degli interessati sulla necessità di richiedere espressamente il beneficio della tassazione sul minor reddito effettivo, atteso che essi soltanto sono in grado di far conoscere se tale minor reddito sia dovuto ad esclusione dagli aumenti di fitto o a riduzioni degli aumenti stessi, disposte dalle leggi vigenti in materia di locazione di immobili urbani, secondo quanto prescrive l'art. 2, secondo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 131, che tale beneficio consente.

Qualora il fabbricato NON sia esente da ILOR il reddito indicato a **colonna 7** va riportato a **colonna 8**.
Nel caso contrario la data di scadenza dell'esenzione va indicata a **colonna 13**.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle disposizioni (art. 7, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168) secondo cui il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1,A7,A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168/82, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle «annotazioni».

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali
(D.M. 10 dicembre 1986, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 1986).

I. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	480
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e *locali per esercizi sportivi*	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette *senza radicali trasformazioni*)	*da D/1 a D/9*	425
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	255

3) FABBRICATI NON LOCATI.

Per i fabbricati (abitazioni o non) non locati per l'intero anno (per motivi non dipendenti dalla volontà del possessore) sempreché lo stato di non locazione sia stato denunciato all'Ufficio delle *imposte entro tre mesi dalla* data in cui esso ha avuto inizio (se trattasi di sfitto già portato a conoscenza dell'Amministrazione nella precedente dichiarazione annuale, è sufficiente confermarne la persistenza nelle Annotazioni) va dichiarato a **colonna 7** il reddito catastale rivalutato nella misura dell'80% della quota spettante indicata a **colonna 3**. Detta misura è ridotta al 20% per le abitazioni di nuova costruzione (per i primi diciotto mesi dal rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza di esso, da quando l'immobile si è reso abitabile) e per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni o licenze edilizie, nonchè autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti).

Delle agevolazioni di cui sopra deve essere fatta menzione nelle annotazioni.

Qualora non sussistano le condizioni sopra indicate il reddito catastale rivalutato va dichiarato per intero.

Se lo stato di non locazione riguarda le abitazioni tenute a disposizione per almeno 6 mesi (esclusi i casi di utilizzazione come abitazione principale o come *residenza secondaria o altro tipo di utilizzazione diretta da parte del possessore*) il reddito catastale rivalutato da indicare a **colonna 2** va aumentato del 300% (in pratica va moltiplicato per quattro) se ricorrono le condizioni già illustrate in precedenza a tale riguardo.

In questa ipotesi va barrata la **casella "U.I.N.L."**.

Negli altri casi valgono le regole in precedenza indicate a proposito dei fabbricati utilizzati direttamente dal possessore.

Se lo stato di non locazione riguarda l'intero anno le **colonne 4, 5 e 6** non vanno compilate.

Se lo stato di non locazione riguarda solo una parte dell'anno, nelle **colonne 4,5 e 6** va dichiarato il reddito effettivo. In questo caso a **colonna 7** va indicato l'importo di **colonna 6** se quest'ultimo importo è maggiore di quello di **colonna 3** aumentato di un quinto ovvero è inferiore a quello di **colonna 3** diminuito di un quinto (in quest'ultima ipotesi indicare nelle annotazioni la richiesta del beneficio ex art. *2 legge 131/1960*). *In tutti gli altri casi indicare l'importo di* **colonna 3**.

A **colonna 8**, qualora il reddito non sia esente da ILOR, va riportato l'importo di **colonna 7**.

Se il fabbricato è esente da ILOR indicare la scadenza dell'esenzione a **colonna 13**.

FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è assoggettabile all'IRPEF e all'ILOR a partire dal periodo di imposta nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se tale presupposto si è verificato nel corso dell'anno, il reddito è assoggettato ai tributi predetti per la quota corrispondente al periodo di utilizzazione nello stesso anno (ad esempio, se la condizione si è verificata il 1° luglio, il dichiarante dovrà denunciare 1/2 del reddito). *Si ricorda in proposito il trattamento agevolato per le abitazioni date in locazione in regime di equo canone, come sopra precisato.*

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.1 della legge 2 agosto 1982, n. 512, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorrono alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR, e pertanto alle **colonne 7 e 8** non va indicato alcun reddito.

Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo d'imposta, a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e dichiari la persistenza di tale condizione nello spazio riservato alle «annotazioni», precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, etc.).

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA (art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 *agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per* i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a - sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b - ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c - l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d - alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 gior*ni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici,* copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione *degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti* dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria per il conseguimento in via provvisoria degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

15 ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/A ED AL QUADRO 740/B

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE L'ANNO.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia l'alienante che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni gli estremi dei titoli e i dati di registrazione; nella colonna dei redditi dovrà essere riportata, da ciascuno di essi, una quota soltanto dei redditi, proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno (ad esempio, se il trasferimento è avvenuto il 1° aprile, l'alienante denuncerà 1/4 del reddito e l'acquirente i restanti 3/4). In mancanza delle indicazioni di cui sopra, vale la situazione di possesso risultante dal catasto.

COMUNIONE DI IMMOBILI.

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare, nella propria dichiarazione, sia l'intero reddito dell'unità immobiliare che le quote di reddito spettantigli.

16 QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **Quadro C** è articolato in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta specificamente previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda Sezione vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni d'imposta.

La suddivisione in due Sezioni del presente Quadro si rende necessaria in quanto le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione possono essere usufruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi cui afferiscono e pertanto il loro ammontare detraibile deve essere verificato in funzione della predetta imposta lorda, come sarà meglio chiarito al successivo paragrafo 20.

Sezione I

Nella prima Sezione vanno riportati i redditi, le ritenute e le detrazioni indicati nei certificati modd. 101 e/o 201 rilasciati dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, tenendo presente che, nell'ipotesi di redditi di cui all'art. 47, lettera b), del D.P.R. n. 597 del 1973 (indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), i lavoratori dipendenti non devono farne oggetto di specifica indicazione, in quanto questi redditi devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno sulla scorta delle comunicazioni ad esso effettuate dal terzo erogante.

In questa Sezione vanno indicati anche i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento nonché le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreché le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore.

In questa Sezione vanno anche dichiarate le somme percepite dai lavoratori dipendenti direttamente dall'INPS a titolo di integrazione salariale. Sulla base della certificazione rilasciata dall'INPS il lavoratore dipendente dovrà indicare nel presente Quadro l'ammontare delle somme percepite, delle ritenute subite e delle detrazioni accordate.

Sempre nella Sezione prima vanno dichiarate le retribuzioni corrisposte da un soggetto privato ad autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, da un condominio di fabbricati urbani (ai portieri) o da altri soggetti che non hanno effettuato alcuna ritenuta d'acconto non essendovi obbligati per legge.

Nella colonna 1 va indicato il numero di codice fiscale del datore di lavoro, ente o soggetto erogante, qualora lo stesso sia rilevabile dai modd. 101 e 201. Quando detto codice non è rilevabile dai citati modelli, nella stessa colonna 1 vanno indicate, in sostituzione del numero di codice, le generalità dell'erogante. Per i redditi che non formano oggetto di certificazione con il mod. 101, il percettore deve indicare il codice fiscale dell'erogatore del reddito, previa richiesta a quest'ultimo, da effettuarsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784. Anche in questo caso, in mancanza del codice fiscale, vanno indicate le generalità dell'erogante. Le altre colonne vanno compilate seguendo le indicazioni poste in calce al Quadro.

Sezione II

In questa seconda sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente quali:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, con indicazione, nella colonna 1, dei dati (codice fiscale o generalità) relativi al coniuge che corrisponde l'assegno e della relativa causale (alimenti), da annotare in calce al presente Quadro;

- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;

- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

- le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso.

Qualora le righe di questo Quadro non risultassero sufficienti per l'elencazione di tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il dichiarante dovrà proseguirne l'elencazione su un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione.

I totali delle suddette due Sezioni devono essere riportati rispettivamente nei righi 27 e 28 del *Quadro N*.

17 QUADRO D - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

I redditi da indicare in questo quadro sono assoggettati a tassazione separata: non entrano cioè a comporre il reddito complessivo e pertanto non sono assoggettati né alle aliquote progressive per scaglioni né alla autoliquidazione. Per i redditi indicati nella Sezione I l'imposta viene calcolata dagli Uffici, separatamente, mediante l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla media dei redditi del contribuente nel biennio precedente; per i redditi indicati nella sezione II valgono le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n. 482 che ha modificato i criteri di tassazione delle indennità di fine rapporto. Conseguentemente **i risultati dell'intero Quadro D comprese le eventuali ritenute operate in eccedenza sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente indicate nella colonna 6 della Sez. II, non devono essere riportati nel riepilogo di cui al Quadro N** che serve, invece, per calcolare il reddito complessivo netto da assoggettare ad aliquota progressiva e per il quale è prevista l'autoliquidazione.

Per quanto riguarda l'indicazione dei codici fiscali richiesti nelle *Sezioni I e II*, si rinvia alle precisazioni in proposito fatte nelle istruzioni al **Quadro C**.

Sezione I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE.

In questa *Sezione* devono essere dichiarati gli arretrati relativi ad anni precedenti percepiti nell'anno 1987, così come risultano dalla **Sezione IV del Mod. 101** rilasciato dal datore di lavoro o dal **Mod. 201** rilasciato dall'ente erogatore di pensione nonché dalla certificazione rilasciata dall'INPS per l'ammontare delle integrazioni salariali relative agli anni precedenti.

Per la compilazione di questa *Sezione* si precisa che va trascritto nella colonna 2 o 4 l'importo del punto 21 del certificato **Mod. 101** o **Mod. 201**, nella colonna 3 o 5 l'importo del punto 28 del medesimo certificato.

Devono essere parimenti indicati in questa *Sezione* gli arretrati percepiti da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo 16, non sono state assoggettate a ritenuta d'acconto, e non sono pertanto certificati dal **Mod. 101**.

Sezione II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE.

Vanno qui indicate, le indennità di fine rapporto (T.F.R. o indennità equipollenti, indennità di previdenza maturate in anni precedenti) anche se corrisposte agli eredi del prestatore di lavoro, comprese le anticipazioni e tutte le altre somme percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, di rapporti dei lavoratori soci delle cooperative già ricordati, nonché per la cessazione delle cariche e funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 47, del D.P.R. n. 597 del 1973, comprendendosi nell'ammontare da dichiarare anche le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza. Vanno altresì indicate le quote di indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di cassa integrazione risultanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS.

Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1987 e negli anni dal 1974 al 1986 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102; le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il modello 102 BIS.

La compilazione della presente Sezione risulta semplificata rispetto agli anni passati, non essendo più richiesta l'indicazione analitica dei dati anagrafici e di quelli relativi al rapporto di lavoro.

Pertanto il contribuente si limiterà ad indicare i seguenti dati desumendoli dal modello 102:

Colonna 1: numero di codice fiscale o dati di identificazione del datore di lavoro o dell'ente erogante;

Colonna 2: importo delle indennità riscosse nell'anno 1987 ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei righi 1, 2 o 3 del modello 102;

Colonna 3: importo delle indennità riscosse in totale ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 5 del modello 102;

Colonna 4: importo delle ritenute operate nell'anno 1987 risultante al rigo 13 del modello 102;
Colonna 5: importo totale delle ritenute operate risultante al rigo 14 del modello 102;
Colonna 6: eventuale eccedenza di ritenute (da rimborsarsi a cura dell'ufficio in sede di liquidazione della tassazione separata) risultante al rigo 15 del modello 102.
Per le indennità certificate con il modello 102 BIS a col. 2 va riportato l' importo dei righi 1 o 2 (col. 3); a col. 3 la somma degli importi dei righi 1 o 2 e 3 (col. 3); a col.4 l'importo di rigo 9 (col. 3); a col. 5 la somma degli importi dei righi 8 e 9 (col. 3).
Qualora in aggiunta alle indennità da dichiarare per il 1987 siano state percepite in anni precedenti e da diverso sostituto di imposta somme per la cessazione dello stesso rapporto, come tali già dichiarate, in calce alla *Sezione II*, subito dopo l'indicazione del numero dei certificati allegati, ai fini della determinazione del totale imponibile, si dovrà apporre la seguente annotazione:«**Vedi altre indennità dichiarate nel 19......**»

Le indennità di fine rapporto percepite da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo 16, non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto e non siano pertanto certificate dal **Mod. 102** vanno parimenti dichiarate in questa *Sezione* indicando a colonna 2 l'ammontare del TFR e delle altre indennità e somme percepite nel 1987 e a colonna 3 il totale delle indennità, comprensive delle anticipazioni e/o acconti percepiti negli anni precedenti per lo stesso rapporto di lavoro.

18 QUADRO R - IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI

Il **Quadro R** è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1987 sono stati oggetto di sgravio da parte degli uffici finanziari o dell'esattoria, ovvero sono stati restituiti o rimborsati dagli uffici finanziari o da terzi.

Nel presente quadro non vanno indicate quelle somme corrispondenti a rimborsi, restituzioni o sgravi di imposte ed oneri che vanno comprese nel **Quadro F** quali sopravvenienze attive, in quanto già dedotte nella determinazione del reddito d'impresa.

I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modd 740 o 740-S presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi *non vanno mai indicati*.
Tutte le somme da dichiarare distintamente nel rigo 18 e nel rigo 19 del presente quadro (ILOR,50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati etc.) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto. (Per le spese mediche rimborsate, vedere anche il successivo paragrafo 19, voce "Spese mediche". settimo e ottavo capoverso).

19 QUADRO P - DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili dal reddito complessivo devono essere dettagliatamente elencati negli appositi riquadri del **Quadro P.** Il primo riquadro è riservato all'indicazione delle spese mediche integralmente o parzialmente deducibili, mentre gli altri oneri deducibili vanno indicati nei riquadri loro riservati.
La distinta degli oneri deducibili è predisposta per accogliere sia gli oneri deducibili del dichiarante sia quelli del coniuge dichiarante. Il codice fiscale del dichiarante e del coniuge dichiarante va riportato nel frontespizio del **Modello A-B-P.**
Per tutti gli oneri i dichiaranti devono indicare la natura dell'onere, il cognome, il nome (o la denominazione),la residenza o il domicilio fiscale del percettore delle somme erogate, l'importo effettivamente corrisposto e la parte di esso deducibile secondo i criteri che saranno esposti ai singoli oneri.
I totali vanno riportati nel **Quadro N** seguendo le indicazioni fornite nella distinta **Quadro P.**
Gli oneri sono deducibili in quanto sostenuti nell'anno 1987 dal dichiarante nell'interesse proprio e, per quanto riguarda le spese mediche e quelli di cui ai successivi n.4 e n. 6, lettera *a*), anche nell'interesse delle persone fiscalmente a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.
È indispensabile che gli oneri deducibili siano debitamente documentati. A tale scopo vanno allegate alla dichiarazione regolari fatture, ricevute o quietanze attestanti l'avvenuta effettiva erogazione nell'anno 1987 delle somme di cui si richiede la deduzione parziale o integrale. Il contribuente deve quindi provvedersi per tempo di tale documentazione pena la indeducibilità degli oneri relativi.
È consentito allegare i documenti in fotocopia ma, in tal caso, l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potranno chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dal contribuente fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.
Per una corretta compilazione della anzidetta distinta si espongono sistematicamente le categorie di oneri ammessi in deduzione in base alla normativa applicabile al periodo d'imposta 1987 (articoli 10 e 85 del D.P.R. n. 597 del 1973 e successive modificazioni).
Nessun importo può essere dedotto per oneri diversi da quelli tassativamente di seguito indicati. Qualora il contribuente indichi oneri non consentiti, l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio provvederà al recupero a tassazione del corrispondente minor reddito dichiarato, previa iscrizione a ruolo della relativa maggiore imposta con gli interessi e le penalità.

SPESE MEDICHE

È prevista la deduzione integrale per talune spese mediche e precisamente: spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche nonché spese relative a protesi dentarie e protesi sanitarie in genere; per gli altri tipi di spese mediche vedere quanto appresso precisato nella Sez. II.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 dicembre1982 le spese mediche sostenute all'estero, debitamente documentate, sono ammesse in deduzione secondo i criteri valevoli per le analoghe spese sostenute in Italia.

In conseguenza di tali criteri di deducibilità il **QUADRO P - Spese mediche** è distinto in due sezioni: la prima riservata alla indicazione delle spese mediche integralmente deducibili e la seconda alla indicazione di quelle parzialmente deducibili.

Per la compilazione della presente distinta valgono le avvertenze generali circa l'obbligo di documentare le spese mediche effettivamente sostenute e di allegare alla distinta la relativa documentazione rilasciata dal percettore delle somme di cui si richiede la deduzione integrale o parziale (fatture, ricevute o quietanze) anche in fotocopia.

Per le spese mediche sostenute all'estero, oltre alla documentazione sanitaria debitamente quietanzata, dove essere allegata la documentazione valutaria rilasciata dalla Banca che ha autorizzato l'esportazione di valuta per le spese di cura o altra causa, salvo il caso in cui la spesa corrisponda al plafond, liberamente esportabile, in lire italiane.Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. I contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non debbono allegare la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. (Per maggiori dettagli circa: le forme della documentazione sanitaria straniera e della documentazione valutaria; i casi in cui il cittadino italiano all'estero non può dedurre la spesa sanitaria ivi sostenuta; i criteri di deduzione della spesa qualora questa sia stata sostenuta a cavallo di due periodi d'imposta o nell'interesse di congiunti fiscalmente a carico; le deroghe all'allegazione della traduzione italiana della documentazione straniera in particolari ipotesi; si rinvia alla circolare ministeriale n. 9 /prot.8/570 del 9 maggio 1987, diramata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette)

In ogni caso le spese mediche per essere ammesse in deduzione devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente nell'anno 1987; questi, nel sottoscrivere la distinta, conferma anche la sussistenza di tale condizione (vedi dichiarazione di responsabilità predisposta in calce al riquadro).
Non devono essere portate in deduzione le spese mediche che, sostenute nel 1987, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante.
Al riguardo, si fa tuttavia presente che il testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1° gennaio 1988 prevede all'articolo 10, lettera e), ultimo periodo, che: "Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito.". Inoltre il comma 5 di detto art. 10 stabilisce: "Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.". Tale disposizione può essere messa in correlazione con quanto stabilisce l'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato nel paragrafo 1 ("Premessa").

Si rammenta che gli oneri per spese mediche, al pari di quelli indicati al n. 4 e al n. 6, lettera a) delle istruzioni relative agli altri oneri, sono deducibili anche quando siano sostenuti dal dichiarante nell'interesse delle persone a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.

Sezione I - Spese mediche integralmente deducibili. In questa sezione vanno indicate le spese mediche deducibili nella loro intera misura e cioè le spese chirurgiche, quelle relative a prestazioni specialistiche e quelle sostenute per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Per quanto riguarda le spese chirurgiche, che comprendono anche quelle di degenza e ricovero, si precisa che deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona, con esclusione quindi di tutti quegli interventi che non presentino tale requisito, come gli eventuali interventi di chirurgia estetica miranti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore della persona.

Per quanto concerne le spese per prestazioni specialistiche, si chiarisce che per essere integralmente deducibili è necessario che le relative prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (per le spese sostenute all'estero,ved. sul punto la citata circolare n. 9 del 9 maggio 1987). Vanno comprese tra le spese per prestazioni specialistiche quelle per la cura delle malattie della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Se la prestazione è resa da un medico generico ovvero da uno specialista in branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, la relativa spesa può essere ammessa solo parzialmente in deduzione, secondo i criteri previsti per le spese mediche da indicare nella *Sezione II* della distinta delle spese mediche.

Sono integralmente deducibili anche le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini speciali (TAC, ecografia, laser, ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'importo del ticket pagato. (Ai sensi del D.L. 30 ottobre 1987, n. 443 - art.1 - la partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio è stata, peraltro, soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1987).

Circa le protesi dentarie si chiarisce che rientrano nel concetto di protesi non solo le dentiere e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi ortodontici mediante i quali si provvede a correggere talune malformazioni dentarie o difetti della masticazione.

Sono, infine, ammesse integralmente in deduzione anche le spese sostenute per le protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche, quali: occhiali da vista, escluse le montature in metalli preziosi; lenti a contatto; apparecchi per sordi; stimolatori cardiaci; apparecchi ortopedici o per invalidi, ecc.

In ordine alla documentazione richiesta per la deducibilità delle spese afferenti le protesi, si precisa che, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente.

Per quanto riguarda la compilazione di questa sezione i contribuenti interessati dovranno indicarvi le spese anzidette raggruppate per ciascun percettore, in corrispondenza del numero progressivo prestampato. Negli spazi successivi, va indicato il codice fiscale del percipiente (ad esclusione del percipiente non residente, per le spese sostenute all'estero) seguito dai dati identificativi dello stesso. Le colonne n. 7 ed 8 e/o 9 sono destinate rispettivamente alle *somme corrisposte* e agli *importi rimasti a carico e deducibili*; le colonne 8 e 9 si concludono, al rigo P22, con un totale che, sommato a quello del rigo P28 relativo alla Sezione II, va riportato al rigo P29 e, successivamente, al rigo 43 del Quadro N col. 1 e/o 3.

Sezione II - Spese mediche parzialmente deducibili. In questa sezione vanno indicate le spese mediche relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica), le spese di degenza e ricovero in case di cura ed ospedali quando la degenza non dia luogo ad un'operazione chirurgica (le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza sono invece integralmente deducibili); le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, intendendosi per tali anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da infermieri diplomati; le spese per medicinali risultanti da prescrizione medica, ivi compreso - in caso di assistenza del servizio sanitario nazionale - il ticket pagato. In quest'ultimo caso, la documentazione della spesa sostenuta potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare (da fare prima della sua consegna in farmacia), corredata dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta, sempreché beninteso il contribuente non sia in grado di allegare fotocopia della ricetta come completata dalla farmacia.

Ai sensi dell'articolo 10, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, in vigore fino al 31 dicembre 1987 ed applicabile con riferimento ai redditi posseduti nel 1987 da dichiarare con il presente modello, le spese mediche e quelle di assistenza specifica descritte in questa Sezione II sono deducibili solo per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% del reddito complessivo lordo (importo delle colonne 1 o 3 del rigo 39 del Quadro N) se questo non è superiore a L. 15.000.000, ovvero per la parte che eccede il 10% del reddito complessivo lordo, se questo è superiore a L. 15.000.000, tenendo conto, nel calcolo dell'importo dei 15 milioni, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva posseduti in misura complessivamente superiore a L. 2.000.000 esclusi i redditi non computabili, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 3-*bis*. Al riguardo, va tuttavia precisato che il testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 1° gennaio 1988, stabilisce all'articolo 10, lettera e), che le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità sono deducibili per la parte che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato: tale disposizione può essere messa in correlazione con quanto stabilisce l'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato nel paragrafo 1 ("Premessa").

In base ai suesposti criteri, al rigo P28 della distinta deve essere indicato l'importo deducibile delle spese in questione. Per la compilazione di questa Sezione II vedere le analoghe istruzioni riportate nella Sez. I.

Al rigo 43 del Quadro N deve essere riportato il totale di rigo P29, risultante dalla somma degli importi indicati ai righi P22 e P28.

Esempio di deduzione parziale di spese per cure mediche in termini di imponibile:

(Eccedenza deducibile rapportata al 5% del reddito)	
- Reddito complessivo	L. 10.000.000
Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	» 1.200.000
Quota non deducibile pari al 5% del reddito	» 500.000
Quota deducibile	» 700.000
(Eccedenza deducibile rapportata al 10% del reddito)	
- Reddito complessivo	L. 36.000.000
Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	» 4.000.000
Quota non deducibile pari al 10% del reddito	» 3.600.000
Quota deducibile	» 400.000

ALTRI ONERI

1) **ILOR** - Può essere dedotta: l'imposta locale sui redditi versata per autotassazione nel maggio 1987; l'ILOR versata per acconto nel novembre dello stesso anno, con l'avvertenza che per il versamento del maggio 1987 va allegata la fotocopia della relativa attestazione bancaria o della ricevuta del versamento eseguito presso l'Ufficio Postale; l'ILOR e la relativa addizionale dell'8% iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1987. Non può essere portata in deduzione in questa sede (e quindi va scomputata dall'importo risultante dal relativo versamento) l'ILOR afferente redditi soggetti a tassazione separata di cui al quadro M (riportati al quadro O, rigo 79 Mod. 740/87).

Infatti, in tale caso, la deduzione dell'ILOR ai fini dell'IRPEF viene operata direttamente dall'Ufficio delle imposte all'atto della liquidazione, a tassazione separata, del relativo reddito risultante dal quadro M (ved. primo comma, art. 13 del D.P.R. n. 597).

Ai sensi dell'art. 20 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la definizione delle pendenze in materia tributaria (condono), l'imposta locale sui redditi versata in base alla dichiarazione integrativa non può essere portata in deduzione.

2) **50% IMPOSTE ARRETRATE** - Trattasi del 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa la complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1987

3) **INTERESSI PASSIVI** - Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, anche se non di proprietà del soggetto che contrae il mutuo (ipoteca su beni del terzo, art. 2808 codice civile). Per detti ultimi interessi la deduzione è ammessa per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli «oneri accessori».

La legge 22 aprile 1982, n. 168, artt. 7 e 9, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, dispone che nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ultimati dopo il 25 gennaio 1982 ed entro il 31 dicembre 1985, adibiti ad uso di abitazione non di lusso e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone), il limite di deducibilità degli interessi passivi di lire 4.000.000 è elevato a lire 7.000.000 per i mutui stipulati a decorrere dal 25 gennaio 1982, a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per mutui indicizzati di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

L'esistenza delle suesposte condizioni di maggior deducibilità degli interessi passivi dovrà risultare da apposita dichiarazione, contenente anche gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da rendere nel riquadro Annotazioni del quadro P (cfr. anche circolare n. 29 del 2 giugno 1982 della Direzione Generale delle Imposte dirette in Supplemento ordinario alla G.U. n. 162 del 15 giugno 1982).

Restano esclusi dalla deducibilità dal reddito complessivo gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

Si richiama la particolare attenzione del contribuente sul fatto che gli interessi passivi sono deducibili secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo **l'intestazione del mutuo**. Pertanto, nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può dedurre *unicamente* la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due coniugi di dedurre la quota dell'altro, anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo e non possiede redditi oltre quello catastale dell'immobile (arg. dall'art. 10, u. comma, del D.P.R. n. 597 del 1973).

Per i contribuenti interessati alla deduzione degli interessi passivi la compilazione della *distinta* va fatta indicando la denominazione dell'ente che ha erogato il mutuo (nella maggior parte dei casi un istituto di credito) e gli interessi corrisposti nel corso dell'anno 1987; ai fini della deducibilità di tali interessi si **deve aver riguardo al giorno di pagamento degli stessi** (ad es., se la rata del mutuo relativa al secondo semestre del 1987 è stata pagata entro il 31 dicembre 1987, la quota di interessi passivi può essere dedotta con la presente dichiarazione, mentre se la rata è stata pagata nel gennaio del 1988 la relativa quota di interessi passivi potrà esser portata in deduzione solo nella dichiarazione del prossimo anno). Similmente se una rata di mutuo avente scadenza agli inizi dell'anno 1988 è stata anticipatamente pagata alla fine del 1987, la relativa quota di interessi passivi ed oneri accessori va portata in deduzione con la presente dichiarazione. Come già detto in precedenza, tali contribuenti dovranno inoltre allegare alla dichiarazione il documento comprovante l'avvenuto pagamento della rata cui gli interessi si riferiscono. Va precisato infine che non sono deducibili dal reddito complessivo gli interessi passivi relativi a mutui e finanziamenti contratti nell'esercizio di imprese.

4) **ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI** - Tale deduzione riguarda i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed *i contributi previdenziali non obbligatori per legge*, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000.

La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione di prestiti.

L'obbligo di documentazione delle menzionate condizioni può essere soddisfatto in uno dei seguenti modi:

- mediante allegazione di copia fotostatica della polizza e delle eventuali appendici;

- mediante annotazione apposta sulla quietanza di pagamento a cura della compagnia di assicurazione;

- mediante allegazione alla dichiarazione dei redditi di separata dichiarazione della compagnia di assicurazione.

Tenuto conto che la deducibilità dei premi di assicurazione sulla vita viene meno nel caso in cui nei cinque anni dalla stipulazione del relativo contratto venga esercitato il riscatto dell'assicurazione, non saranno portati in deduzione i premi pagati nel corso dell'anno 1987 qualora il riscatto stesso avvenga prima della presentazione della dichiarazione.
Per contributi volontari devono intendersi,in via indicativa,i contributi pagati all'INPS per la prosecuzione di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto del periodo di laurea, del servizio militare, per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, per la integrazione di posizioni previdenziali professionali prevista da disposizioni legislative di riordino delle relative previdenze, ecc.

5) **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI DI LEGGE** - Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente (in ordine al futuro godimento, totale o parziale, del trattamento pensionistico o previdenziale in genere e/o alla prosecuzione o alle modalità di esercizio dell'attività da cui discende il trattamento previdenziale; pagamento di penalità, ecc.). Sono compresi in tale voce i contributi che costituiscono il presupposto per l'attribuzione di un trattamento previdenziale (pensionistico od altro), e che rimangono esclusivamente a carico del contribuente che fruirà del trattamento previdenziale, corrisposti ad enti od organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (enti per categorie professionali; contributi obbligatori pagati da commercianti e artigiani, ecc.). In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa. Se il documento di spesa non porta l'indicazione del soggetto che deve dedurre i contributi, alla copia dello stesso può essere allegata apposita dichiarazione del soggetto che ha esercitato la rivalsa.

Rientrano in questa voce i contributi sanitari obbligatori (compreso il contributo di solidarietà) prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"). Per la deduzione dei contributi pagati vale quanto precisato con riguardo ai contributi previdenziali.

Sono altresì compresi in questa voce i contributi di natura assistenziale corrisposti alle comunità israelitiche da cittadini di stirpe ebraica, a norma del R.D. 30 ottobre 1930, n. 731.

6) **ALTRI ONERI DEDUCIBILI** - *Nel riquadro così intitolato vanno indicate tutte* le altre categorie di oneri deducibili diverse da quelle specificate ai numeri da 1) a 5) e dalle spese mediche.
In tale ultimo riquadro del **Quadro P** vanno perciò indicati:

a) *le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria,* in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali; indicare nella distinta il cognome e nome dello studente e l'istituto di istruzione. Per i contributi pagati ad Università libere e ad istituti superiori liberi, consultare la circolare ministeriale n.11/prot.n.8/772 del 23 maggio 1987, diramata agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette, con cui sono stati precisati i limiti e le modalità di deduzione di detti contributi;

b) *gli assegni periodici corrisposti al coniuge*, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Se il provvedimento dell'A.G. risulta già allegato ad una precedente dichiarazione sarà sufficiente allegare il solo documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'assegno periodico, sul quale saranno riportati gli estremi del provvedimento stesso;
c) *gli assegni periodici* (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti al beneficiario dal dichiarante in forza di testamento o in adempimento di oneri modali imposti in contratti di donazione e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del Codice civile. Del testamento, dell'atto di donazione o del provvedimento della autorità giudiziaria devono essere indicati, nella distinta, gli estremi e i dati di registrazione;

d) *le spese funebri* sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile nonché degli affiliati, per un importo riferito a ciascun decesso non superiore a L.1.000.000;
e) *i canoni,livelli,censi ed altri oneri* gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

f) *le spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico e le erogazioni a fini culturali* (legge 2 agosto 1982,n. 512), e precisamente:

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro *delle cose* vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.1 della citata legge n.1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto n.1409 pure citato, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

g) *le erogazioni liberali in denaro in favore dello spettacolo* (legge 30 aprile 1985, n. 163). Sono deducibili nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili le erogazioni liberali elargite in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente *riconosciute* che *senza scopo di lucro svolgono* esclusivamente attività nello spettacolo,effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
I contribuenti devono allegare idonea ricevuta rilasciata dagli enti percipienti con l'indicazione della somma erogata e contenente gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti medesimi dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'articolo 12 della citata legge n. 163;
h) *le indennità e i compensi dovuti dal locatore al conduttore (affittuario) a titolo di perdita di avviamento commerciale*, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata (legge 6 febbraio 1987, n. 15). Per ottenere la deduzione il contribuente deve allegare, in originale o in fotocopia, l'atto comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta, conforme alle norme, anche fiscali, regolanti la fattispecie;

i) *le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna* in occasione delle celebrazioni del 9° centenario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (10 aprile 1987) della legge 16 marzo 1987, n. 113.

20 - QUADRO N - RIEPILOGO E CALCOLO DELL'IRPEF

Il **Quadro N**, che costituisce il riepilogo generale dei redditi dichiarati agli effetti della determinazione dell'imponibile e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato predisposto, al pari del *Frontespizio*, per accogliere sia la dichiarazione resa dall'unico dichiarante sia quella congiunta dei coniugi che scelgono tale forma di dichiarazione. L'unico dichiarante compilerà le sole colonne ad esso riservate, mentre, nel caso di dichiarazione congiunta,saranno compilate le colonne relative sia al dichiarante che al coniuge.
Il **Quadro N** comprende 5 riquadri che permettono di pervenire con sufficiente semplicità al calcolo dell'imposta da pagare o di quella di cui si chiede il rimborso.

REDDITI E RITENUTE.
In questo riquadro alla colonna 1 vanno indicati i redditi desunti dai vari quadri. Sommando le singole voci si otterrà il REDDITO COMPLESSIVO (*rigo 39*). Qualora dall'attività di lavoro autonomo o di impresa, siano derivate delle perdite, deve essere indicato nel rigo corrispondente alla categoria di reddito l'ammontare della perdita risultante dal relativo quadro, facendo precedere la cifra dal segno **meno** (—).In tal caso il reddito complessivo (*rigo 39*) è *dato* dalla somma degli altri eventuali redditi diminuita dell'ammontare delle perdite.
Nella colonna 2 vanno indicate, per i redditi che vi sono soggetti ed in corrispondenza a ciascuno di essi, le ritenute alla fonte a titolo d'acconto dell'IRPEF. Sommando le singole voci si otterrà il TOTALE delle ritenute.
Nel rigo 40 va indicata l'eccedenza di perdita d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti che il contribuente intende portare in diminuzione del reddito complessivo; per maggiori chiarimenti si rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo 23.
Nel caso di dichiarazione congiunta dovranno essere compilate per il coniuge dichiarante le colonne 3 e 4 con gli stessi criteri.

ONERI DEDUCIBILI

In questo riquadro vanno riportati gli oneri deducibili dal reddito complessivo separatamente per categoria di oneri secondo i raggruppamenti appresso indicati, come risultano dalle relative distinte 740/P:
- ILOR e 50% delle imposte arretrate (rigo 41);
- interessi passivi (rigo 42);
- spese per cure mediche (rigo 43);
- *assicurazioni sulla vita e infortuni e contributi previdenziali non obbligatori* per legge (rigo 44);
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (rigo 45);
- altri oneri deducibili (rigo 46), che non rientrano nelle precedenti categorie.

La somma di tutti gli oneri deducibili costituisce il TOTALE ONERI DEDUCIBILI da riportare al rigo 47. (Per i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo, deducibili dal reddito imponibile, anziché dal reddito complessivo, ved. istruzioni relative al "Reddito imponibile").

REDDITO IMPONIBILE
Il reddito imponibile, da indicare al rigo 48, è costituito dalla differenza fra il reddito complessivo di rigo 39 e il totale dell'importo dell'eccedenza di perdite *d'impresa di rigo 40 e degli oneri deducibili di rigo 47.*

Al rigo 49 vanno indicati *i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo*, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile (rigo 48) (art. 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo").
Conviene, poi, riportare subito il reddito imponibile di rigo 48, diminuito dell'importo di rigo 49 qualora tale importo sia stato indicato, al rigo 63 e calcolare contemporaneamente l'imposta lorda di rigo 64, utilizzando la Tabella h). Ciò al fine di poter determinare, avendo a disposizione tutti i dati occorrenti, le detrazioni d'imposta, Sezione II, di cui appresso.

DETRAZIONI D'IMPOSTA.
Il riquadro riservato all'indicazione delle detrazioni d'imposta è diviso in due sezioni che rappresentano, rispettivamente, le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente e di pensione. L'indicazione delle detrazioni in due sezioni è resa necessaria per il diverso criterio di determinazione delle detrazioni stesse.

Sezione I

- *Coniuge a carico* (rigo 50).

La detrazione compete al dichiarante nella misura di L. 420.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non abbia posseduto nell'anno 1987 redditi superiori a L. 3.000.000 al lordo degli oneri deducibili compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta

TABELLA h) - *Imposta sul reddito delle persone fisiche.* (Metodo pratico per il calcolo dell'imposta lorda di cui al rigo 54 del Quadro N)

Individuato in tabella il rigo dello scaglione in cui è compreso il *reddito imponibile* del quale si desidera conoscere la relativa *imposta*, questa si calcola sommando all' *imposta* corrispondente al limite inferiore dello scaglione l'imposta determinata moltiplicando la parte del reddito eccedente tale limite per l'aliquota indicata nello stesso rigo. Ad esempio, per un reddito di L. 15.320.000 risulta che l'imposta corrispondente al limite inferiore dello scaglione (L. 11.000.000) è di L. 1.820.000 mentre per le residue L. 4.320.000 applicando l'aliquota del 27% si ha un'ulteriore imposta di L. 4.320.000 x 0,27 = L. 1.166 400. Ne deriva che l'imposta totale è di L. 1.820.000 + L. 1,166.400 = L. 2.986.400 arrotondate a L. 2.986.000.

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6.000.001 fino a 11.000.000	22	1.820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27	6.410.000	1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890.000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28 000.000
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58.390.000	34.390.000 + 48% della parte eccedente 100 000 000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137.890.000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	—	311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

sostitutiva se di importo complessivo superiore a L.2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved. paragrafo *3-bis*). La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno per i quali il coniuge stesso è stato effettivamente a carico. Il riferimento ai mesi dell'anno in cui il soggetto è rimasto a carico riguarda solo le ipotesi di matrimonio, decesso, separazione, divorzio, annullamento, ferma restando la perdita della detrazione per l'intero anno se nel corso dello stesso è stato superato l'anzidetto limite di L.3.000.000. La detrazione è riconosciuta una sola volta, a favore di uno dei coniugi, qualora entrambi si trovino nelle condizioni descritte.

— *Figli a carico* (rigo 51).
Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età, a carico del dichiarante, la detrazione è commisurata al numero di essi secondo quanto risulta dalla Tabella e), ed è rapportata ai mesi dell'anno per i quali si sono verificate le condizioni, ferma restando la perdita della detrazione per l'intero anno se nel corso dello stesso il figlio ha posseduto redditi superiori a L.3.000.000 al lordo degli oneri deducibili compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L.2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved. paragrafo 3-*bis*).La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano posseduto nell'anno 1987 redditi propri per ammontare superiore a L.3.000.000.

Tale detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno e spetta disgiuntamente ad entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. Spetta, invece, ad uno solo dei genitori, e in misura doppia, nelle seguenti ipotesi:

1) per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se, in costanza di matrimonio dei genitori, il genitore contribuente abbia diritto per l'altro genitore alla detrazione prevista per il coniuge fiscalmente a carico (perché possessore di reddito lordo non superiore a lire 3.000.000); analogamente per i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi;

2) per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

3) per i figli che — nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi — siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

4) per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente,se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

5) per i figli naturali riconosciuti del genitore contribuente,riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad esclusivo carico del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

6) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

7) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

Nelle seguenti ipotesi, invece, per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico di lire 420.000 e la detrazione per i figli a carico con riferimento agli altri figli è raddoppiata (ved. tabella *e*), n.2):
a) se l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;
b) se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
c) se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

TABELLA e)

1) *Detrazioni per i figli a carico:*

per 1 figlio	*L. 48.000*
per 2 figli	*» 96.000*
per 3 figli	*» 144.000*
per 4 figli.	*» 192.000*
per 5 figli	*» 240.000*
per 6 figli	*» 288.000*
per 7 figli	*» 336.000*
per 8 figli	*» 384.000*
per ogni altro figlio	*» 48.000*

2) *Detrazioni per i figli a carico in mancanza del coniuge:*

per il primo figlio	*L. 420.000*
per 2 figli (compreso il primo) 420.000 + 192.000 — 96.000	*» 516.000*
per 3 figli (compreso il primo) 420.000 + 288.000 — 96.000	*» 612.000*
per 4 figli (compreso il primo) 420.000 + 384.000 — 96.000	*» 708.000*
per 5 figli (compreso il primo) 420.000 + 480.000 — 96.000	*» 804.000*
per 6 figli (compreso il primo) 420.000 + 576.000 — 96.000	*» 900.000*
per 7 figli (compreso il primo) 420.000 + 672.000 — 96.000	*» 996.000*
per 8 figli (compreso il primo) 420.000 + 768.000 — 96.000	*» 1.092.000*
per 9 figli (compreso il primo) 420.000 + 768.000 + 96.000 - 96.000	*» 1.188.000*

— *Altri familiari a carico* (rigo 52).
Per ciascuna delle persone diverse dal coniuge a carico o dai figli a carico come sopra specificato, risultanti a carico nel Frontespizio secondo i criteri indicati al paragrafo 8, lettera c), spetta la detrazione di L.96.000. La detrazione per gli altri familiari a carico è rapportata a mese, secondo i chiarimenti forniti per il coniuge e i figli a carico e va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto alla detrazione nei casi in cui l'obbligo del mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile fa capo a più persone (es., genitori entrambi reddituari, per i figli maggiorenni a carico). Anche per i familiari a carico, ai fini della determinazione del limite di reddito di L. 3.000.000, si applicano i criteri illustrati al precedente paragrafo 3-*bis*.
Si ricorda che rientrano nella presente categoria il figlio maggiorenne e il figlio studente, di età superiore ai 26 anni, purché conviventi con il contribuente e privi di redditi propri superiori a 3 milioni.

Sezione II

Le detrazioni comprese in questa Sezione, che sono state riordinate e modificate dal decreto-legge 5 marzo 1986, n.57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, sono:

— *Detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria* (rigo 53).
Ai titolari di redditi di lavoro autonomo - esclusi quelli determinati ai sensi del quarto comma dell'art. 50 del D.P.R. n. 597 - e di impresa forfetaria e cioè di redditi dichiarati, rispettivamente, nella Sezione I-A e I-B del quadro 740/E e nel quadro 740/G, è concessa una detrazione nella misura di L.150.000 se tali redditi, cumulativamente, non superano L.6.000.000 (ved. Tabella f).
La detrazione compete,per l'importo sopra indicato,anche ai titolari dei predetti redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria prodotti in forma associata (soci di società di persone, associati in associazioni professionali, coniuge e collaboratori familiari, i cui redditi sono dichiarati nel quadro 740/H).
Si precisa, in particolare, che per redditi di impresa forfetaria provenienti da partecipazione si intendono i redditi che derivano da quelli dichiarati da parte della società o dell'imprenditore, rispettivamente, nel quadro B del mod. 750 o

TABELLA f) - *Detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 6.000.000	L. 150.000	
da L. 6.000.001 fino a L. 6.192.000	L. 150.000	— 78% della parte eccedente 6.000.000
oltre L. 6.192.000	L. 0	
Esempio: reddito L. 6.160.000; L. 150.000 — L. 124.800 (78% di L. 160.000) = L. 25.200 arr. a L. 25.000 (detrazione spettante).		

TABELLA g) - *Ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 11.000.000	L. 156.000	
da L. 11.000.001 fino a L. 11.213.000	L. 156.000	— 73% della parte eccedente 11.000.000
oltre L. 11.213.000	L. 0	
Esempio: reddito L. 11.150.000; L. 156.000 — L. 109.500 (73% di L. 150.000) = L. 46.500 arr. a L. 46 000 (detrazione spettante).		

nel quadro G del mod. 740 e che per redditi di lavoro autonomo provenienti da partecipazione si intendono quelli dichiarati dalle associazioni tra artisti e professionisti nel quadro C, Sezione I o II, del mod. 750.

— *Detrazione per redditi di lavoro dipendente* (rigo 54).
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui alla Sez. I del Quadro C, è concessa una detrazione pari a L. 492.000 **rapportate al periodo di lavoro o pensione nell'anno.**

— *Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione* (rigo 55).

Questa detrazione, pari a L.156.000 **deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno** e spetta se il reddito di lavoro dipendente e di pensione non supera L.11.000.000 annui.

Per *fruire correttamente delle suddette detrazioni vanno osservati* i seguenti particolari criteri di determinazione:
a) **capienza**: le detrazioni possono essere usufruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo e di impresa forfetaria ovvero all'ammontare del reddito di lavoro dipendente e/o di pensione che concorrono alla formazione della base imponibile. Pertanto, le detrazioni, se rapportate all'intero anno, sono fruibili per intero: 1) se il reddito di lavoro dipendente raggiunge L. 5.396.000 annue (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 648.000 che è pari al totale delle due detrazioni spettanti: L 492.000 + 156 000); 2) se il reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria raggiunge L. 1.246.000 (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L 150.000 , che è pari all'importo della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria). Qualora i citati redditi non raggiungono gli importi indicati e non sono stati richiesti *oneri deducibili e il reddito complessivo non supera* L. 6.000.000, le detrazioni spettanti sono pari all'importo del 12% del reddito (es., reddito annuo di lavoro dipendente L. 3.800.000 detrazioni L 456.000; reddito di lavoro autonomo L.980.000, detrazione L. 118.000);

b) **non cumulabilità**: le detrazioni per lavoro dipendente e la detrazione per lavoro autonomo e di impresa, non sono cumulabili qualora il contribuente possieda congiuntamente redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria;

c) **correttivo**: per la detrazione per lavoro autonomo e d'impresa forfetaria e per la ulteriore detrazione *per lavoro dipendente è previsto un correttivo*, da applicare ai redditi di poco eccedenti l'importo massimo di ciascuno dei predetti redditi previsto per la fruizione delle detrazioni, senza il quale il reddito netto si ridurrebbe ad un importo inferiore a quello netto che rimane per un reddito di L. 11.000.000 (se di lavoro dipendente) o di L. 6.000.000 (se di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria) dopo lo scomputo della relativa imposta depurata della specifica detrazione.

Il correttivo va determinato secondo le indicazioni contenute nella Tabella f) per la detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria e nella Tabella g) per l'ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Verifica della capienza e scelta della detrazione

Per la *determinazione* delle cennate detrazioni, alle quali il contribuente (dichiarante e coniuge), in relazione ai limiti reddituali testé accennati, ha diritto, occorre distinguere se il contribuente ha evidenziato, oltre ad altri eventuali redditi posseduti:
1) redditi di lavoro autonomo ai righi 29 e 30 e/o di impresa forfetaria al rigo 33 e non anche redditi di lavoro dipendente al rigo 27; **oppure**
2) redditi di lavoro dipendente al rigo 27 e non anche redditi di lavoro autonomo ai righi 29 e 30 e/o impresa forfetaria al rigo 33; **oppure**
3) redditi di lavoro autonomo ai righi 29 e 30 e/o di impresa forfetaria al rigo 33 e redditi di lavoro dipendente al rigo 27.

Avvertenza — Si fa preliminarmente presente che la determinazione della capienza, in termini d'imposta, delle detrazioni testè descritte interessa quei contribuenti che, come sopra accennato, sono in possesso di redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria di scarso importo (meno di L. 5.396.000, ovvero di L. 1.246.000). Ne consegue che, qualora il contribuente sia in possesso di redditi più consistenti di quelli indicati, il problema della verifica della capienza non dovrebbe neppure porsi, a meno che — come sarà meglio chiarito qui appresso — egli non esponga oneri deducibili (righi 47 e 49) *e/o eccedenza di perdita (rigo 40) di particolare rilevanza* quantitativa rispetto ai redditi dichiarati, che diano luogo ad un'incidenza proporzionale dei redditi di lavoro dipendente ovvero dei redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria rispetto al reddito imponibile (rigo 63) tale che la quota di quest'ultimo reddito corrispondente ad uno dei cennati *redditi* sia quantificabile in un importo inferiore, rispettivamente, a L. 5.396.000 per i redditi di lavoro dipendente e a L. 1.246.000 per i redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria. In pratica il contribuente, sulla base degli elementi di reddito in suo possesso e delle anzidette considerazioni, potrà verificare anticipatamente anche se in modo approssimativo — *diminuendo proporzionalmente (o percentualmente) il reddito di lavoro* dipendente, ovvero il reddito di lavoro autonomo e/o di impresa, di una quota pari all'incidenza proporzionale (o percentuale) degli oneri deducibili e/o dell'eccedenza di perdite sul reddito complessivo e prendendo in considerazione l'importo residuo, che è quello da comparare ai predetti importi di L. 5.396.000 o L. 1.246.000; oppure calcolando la percentuale del reddito imponibile rispetto al reddito complessivo ed applicando tale percentuale al reddito di lavoro dipendente, autonomo e/o d'impresa (e comparando, poi, il risultato con gli importi di L. 5.396.000 o di L 1.246.000) — se prima di indicare le detrazioni debba o meno procedere alla verifica della capienza delle stesse, secondo quanto indicato nei successivi tre casi.

Primo caso (solo redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria)

Se la somma dei redditi riportati ai righi 29, 30 e 33 raggiunge L. 1.246.000 e ai **righi 46 e/o 47 e/o 49 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, riportare al rigo 53, col. 2 o col. 4, l'importo dell'intera detrazione spettante (L. 150.000, ridotte per l'eventuale correttivo).
In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite (rigo 40) si deve operare nella seguente maniera:
a) *rilevare* l'imposta lorda di cui al rigo 64;
b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa all'ammontare cumulativo *del reddito di lavoro autonomo e/o di impresa* forfetaria di cui ai predetti righi 29, 30 e 33 mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo 64) x [reddito di lavoro autonomo (righi 29 e 30) + reddito di impresa forfetaria (rigo 33)]}}{\text{reddito complessivo (rigo 39)}}$$

(I redditi di partecipazione, da lavoro autonomo e/o da impresa forfetaria, evidenziati nella casella H11 del quadro 740/H, vanno indicati nella precedente frazione, in luogo o in aggiunta ai redditi dei righi 29, 30 e 33);

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale la detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria può essere usufruita, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con quello della detrazione (di L. 150.000) spettante, riportando nel rigo 53, col. 2 o col. 4, il minore dei due importi.

Secondo caso (solo redditi di lavoro dipendente)

Se *il totale dei redditi di lavoro dipendente di cui al rigo 27 raggiunge* L. 5.396.000 **e ai righi 40 e/o 47 e/o 49 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, il totale delle detrazioni di cui al rigo 56, col. 1 o col. 3, deve essere riportato a fianco, nella col. 2 o nella col. 4.
In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite (rigo 40) si deve operare nel seguente modo:
a) rilevare l'imposta lorda di cui al rigo 64;
b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo 64) x reddito di lavoro dipendente (rigo 27)}}{\text{reddito complessivo (rigo 39)}}$$

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale le detrazioni per reddito di lavoro dipendente riportate possono essere usufruite, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con il totale dell'importo massimo delle detrazioni di cui al rigo 56, col. 1 o col. 3, riportando a fianco, nella col. 2 o nella col. 4, il minore dei due importi.

Terzo caso (redditi di lavoro dipendente con redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria).

In caso di possesso congiunto di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria e di redditi di lavoro dipendente occorre stabilire preliminarmente,ai fini della non cumutabilità della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria con quelle per lavoro dipendente, di quale di questi due tipi di detrazione si intende usufruire.
Poiché tale scelta è strettamente correlata al vincolo di «capienza» delle detrazioni stesse rispetto all'imposta lorda relativa ai redditi sopraindicati, il contribuente dovrà eseguire, in relazione al possesso di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria, le operazioni di cui al caso numero uno e, per il possesso di redditi di lavoro dipendente, le operazioni di cui al caso numero due.
Ottenute così le rispettive imposte lorde da raffrontare con le rispettive detrazioni, il contribuente potrà operare la scelta di quale tipo di detrazione intenda usufruire. Nel caso di scelta della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria riporterà a colonna 2 o a colonna 4 di rigo 53 il minore importo fra l'imposta lorda e l'importo della detrazione stessa.

Nel caso di scelta delle detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente il contribuente dovrà eseguire le operazioni indicate nel precedente secondo caso.

N.B.- Se la somma dei redditi riportati ai righi 29, 30 e 33 raggiunge L. 1.246.000 e il reddito di cui al totale di rigo 27 raggiunge L. 5.396.000 e non sono indicati ai righi 40 e/o 47 e/o 49, rispettivamente, eccedenza di perdite e oneri deducibili, il contribuente sceglierà, senza dover prima eseguire le operazioni sopraindicate, il tipo di detrazione più conveniente.

RITENUTE E CREDITI D'IMPOSTA.

Ritenute alla fonte: trascrivere al rigo 58 il totale delle ritenute indicate nelle colonne 2 e 4 del rigo 39.

Crediti d'imposta:

a) credito d'imposta per registratori di cassa (rigo 59).

La legge 26 gennaio 1983, n.18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito d'imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40 per cento del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto;

b) credito di imposta sui dividendi (rigo 60).

Ai sensi della legge 25 novembre 1983, n. 649 (art. 2), il credito d'imposta spetta nella misura di 9/16 per i dividendi relativi ad esercizi in corso alla data del 1° dicembre 1983 e successivi. Altrimenti spetta nella misura di 1/3 (L. 16 dicembre 1977, n. 904).

Si rinvia, per maggiori dettagli, ai **quadri F, H ed I**, precisando che l'importo del credito da riportare nel **Quadro N** va desunto dall'apposita voce contenuta in tali quadri e che questo non spetta quando gli utili hanno subito la ritenuta secca (anche se opzionale) né quando essi siano comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile;

c) credito per imposte pagate all'estero (rigo 61).

Dovrà essere riportato,nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art 18 del D.P.R. n. 597 e successive modificazioni, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione e indicati nei **Quadri E, F, G, I ed L**. Vanno considerate,a tal fine, esclusivamente le imposte pagate nel 1987 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del 1987 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1987

Si precisa che, ove nel 1987 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1986 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato. definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti

Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente al rigo 61 unitamente a quelle relative ai redditi esteri del 1987.

Il riquadro delle ritenute e dei crediti si chiude con il totale delle somme relative, sempre separatamente per ciascun coniuge nell'ipotesi di dichiarazione congiunta (rigo 62).

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO.

Questo riquadro non richiede particolari istruzioni essendo sufficienti quelle date nel riquadro stesso e nella Tabella *h)* per quanto riguarda il calcolo dell'imposta lorda.

Si ritiene comunque opportuno precisare:

a) qualora il reddito imponibile sia negativo e al rigo 48, col 1 e 3, viene pertanto indicato zero, tale indicazione va ripetuta sia al rigo 63 sia al successivo rigo 64 (imposta lorda);

b) qualora l'importo delle detrazioni (rigo 65) risulti superiore all'ammontare dell'imposta lorda (rigo 64), il calcolo delle detrazioni d'imposta viene fatto solo per memoria e al rigo 66 va indicato zero quale imposta netta, proseguendo nella compilazione;

c) qualora l'importo di rigo 67 risulti maggiore di quello di rigo 66, l'importo da indicare al rigo 68 si ottiene sottraendo dall'importo di rigo 67 quello di rigo 66 la differenza risultante, sommata all'eventuale acconto versato (rigo 69), va riportata al rigo 71, quale imposta di cui si chiede il rimborso

Per quanto riguarda l'acconto versato, si precisa che al rigo 69 va normalmente riportata la stessa somma degli importi esposti nel prospetto **Dati relativi ai versamenti**, anche nell'ipotesi di coniugi sposati dopo il 31 dicembre 1986, in possesso di separate attestazioni di versamento.
Un caso particolare riguarda i coniugi che hanno dichiarato e versato l'acconto nel 1987 congiuntamente e che presentano l'attuale dichiarazione separatamente per opzione o perché effettivamente e legalmente separati. In questo caso ognuno di essi dovrà trascrivere al rigo V1 del prospetto **Dati relativi ai versamenti** delle rispettive dichiarazioni i dati dell'unico attestato che andrà allegato in originale da uno dei coniugi e in fotocopia dall'altro. Al rigo 69 ogni coniuge riporterà invece la quota parte dell'acconto congiuntamente versato proporzionale all'imposta individuale dovuta per i redditi del 1986. L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il modello di dichiarazione congiunta presentata nel 1987 e sottraendo le detrazioni d'imposta (rigo 53 o rigo 40 del 740-S) e le ritenute e crediti (rigo 58 o rigo 26 col. 2 o 4 del 740-S) di ciascun coniuge dall'imposta lorda (rigo 60 o rigo 42 del 740-S) di ciascun coniuge.
Per esempio se i coniugi hanno versato a novembre 1987 congiuntamente L. 920.000 come 92% di L. 1.000.000 dovuto congiuntamente a maggio 1987 e se l'imposta che avrebbero dovuto versare separatamente a maggio dello stesso anno fosse stata di L.650.000 per il 1 coniuge e L. 350.000 per il 2° coniuge allora:

— il 1° coniuge deve esporre al rigo 69 della propria dichiarazione:

$$\text{L. } 920\,000 \times \frac{\text{L. } 650.000}{\text{L. } 1.000\,000} = \text{L. } 598.000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al rigo 69 della propria dichiarazione:

$$\text{L. } 920.000 \times \frac{\text{L. } 350.000}{\text{L. } 1.000\,000} = \text{L. } 322.000$$

Se per un coniuge l'imposta individuale calcolata nel modo anzidetto risulta negativa o nulla, soltanto l'altro coniuge potrà far valere l'acconto versato nella sua totalità allegando il relativo attestato.

ESEMPI DI DICHIARAZIONE.

Esempio A: dichiarazione a debito.

Si ipotizza il caso di un contribuente, lavoratore dipendente, con due figli a carico e moglie non a carico.

Redditi del contribuente: L. 14.000.000 di lavoro dipendente (ritenute L. 2.042.000) e L. 1.394.000 di fabbricati per un immobile acquistato nel corso del 1987

Quadro N - Nel riquadro "Redditi e ritenute" il dichiarante riporterà, desumendoli dai quadri B e C, i redditi conseguiti e le ritenute operate e indicherà al rigo 39 la somma dei redditi e l'importo delle ritenute.

Al rigo 48 sarà riportato quale reddito imponibile quello di rigo 39, non avendo il dichiarante oneri deducibili da far valere.
L'importo di rigo 48 sarà subito riportato al successivo rigo 63, non avendo il dichiarante contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili da far valere, per il calcolo dell'imposta lorda, il cui ammontare si otterrà applicando la tabella h) al reddito imponibile dello stesso rigo 63.

Ottenuta così l'imposta lorda (da trascriversi a rigo 64), si proseguirà con la compilazione del riquadro "Detrazioni d'imposta", al fine di determinare l'ammontare delle detrazioni cui il dichiarante ha diritto. Pertanto:
— nella I Sezione il dichiarante, per i due figli a carico, esporrà la detrazione in misura semplice di L. 96.000, in quanto la moglie non è a suo carico,

- nella II Sezione esporrà la sola detrazione d'imposta per lavoro dipendente di L. 492.000 (non fruisce dell'ulteriore detrazione per lavoro dipendente di L. 156.000, essendo il reddito di lavoro dipendente superiore a lire 11.000.000). Al rigo 57, colonna 2, si riporterà, il totale delle detrazioni.

Nel riquadro "Ritenute e crediti", al rigo 58 e poi al successivo rigo 62,saranno esposte le ritenute alla fonte subite.

Nel riquadro riservato al "Calcolo dell'IRPEF", calcolata al rigo 64 l'imposta lorda di L 3.006.000 (ottenuta applicando,come già detto, l'apposita tabella), si proseguirà nel modo seguente:

— al rigo 65 si riporterà l'importo di L. 588.000, corrispondente alle detrazioni d'imposta spettanti;
— al rigo 66 verrà indicata l'imposta netta di L. 2.418 000, ottenuta dalla differenza fra l'imposta lorda e le detrazioni (L. 3 006 000 - L. 588.000 = L. 2.418.000),
— Al rigo 67 saranno riportate le ritenute d'acconto subite, pari a L. 2.042.000;
— Al rigo 68 verrà annotata la differenza (L. 376.000) tra i riporti di rigo 66 e rigo 67;
— Al rigo 69 sarà riportato l'acconto versato dal dichiarante nel novembre 1987, pari a L. 124.000;
— *infine* al *rigo* 70 sarà riportato l'ammontare dell'imposta da versare a saldo (L.252.000) ottenuta sottraendo l'acconto versato dall'imposta dovuta di rigo 68.

Esempio B: dichiarazione a credito.

Si ipotizza il caso di una contribuente, lavoratrice *autonoma*, con due figli a carico (marito non a carico).

Redditi della contribuente: L. 5.500.000 di lavoro autonomo (ritenute L. 990.000); L. 1.394 000 di *reddito di fabbricati (immobile acquistato nel corso del 1987) e* L. 2.344.000 di *redditi di capitale* (L. 1.500.000 per dividendi su cui è stata operata la ritenuta d'acconto por un ammontare di L. 150 000 piu L. 844.000 per il *relativo credito d'imposta*).

Quadro N - I dati vanno esposti nei singoli riquadri nel modo seguente:

- nel riquadro "Redditi e ritenute" la dichiarante riporterà, desumendoli dai quadri B, E - Sez. I-A e quadro I-sez.I, *i redditi conseguiti e le ritenute operate* ed indicherà al rigo 39 la somma dei redditi e delle ritenute.

- nel riquadro Oneri deducibili la dichiarante esporrà gli oneri deducibili così come risultano dall'allegata *apposita distinta quadro P*
Eseguite le suddette operazioni, al rigo 48 sarà indicato il reddito imponibile, ottenuto sottraendo il totale di rigo 47 da quello di rigo 39.

L'importo di rigo 48 *sarà subito riportato al successivo rigo* 63, non avendo la dichiarante contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili da far valere, per il calcolo dell'*imposta lorda*, il cui ammontare si otterrà applicando la tabella h) al reddito imponibile dello stesso rigo 63.

Ottenuta così l'imposta lorda (da riportarsi al rigo 64), si proseguirà con la compilazione del *riquadro "Detrazioni d imposta"*, al fine di determinare l'ammontare delle detrazioni cui la dichiarante ha diritto. Pertanto nella I Sezione di tale riquadro la dichiarante per i due figli a carico, esporrà la detrazione in misura semplice di L. 96 000, in quanto il marito non è a suo carico, nella II Seziono, la dichiarante esporrà la detrazione d'imposta per lavoro autonomo di L. 160.000 (accordata per i redditi di lavoro autonomo o di impresa forfetaria non superiori a L. 6.000.000).

Al rigo 57, colonna 2, si riporterà, il totale delle detrazioni.

Nel riquadro "Ritenute e crediti", al rigo 62, colonna 2, sarà esposto il totale delle ritenute e del credito d'imposta sui dividendi, ottenuto sommando gli importi di rigo 58 e di rigo 60.

Nel riquadro riservato al "Calcolo dell'IRPEF", dopo aver indicato a rigo 64 la somma corrispondente all'imposta lorda di L. 329.000 (ottenuta applicando, come già detto, l'apposita tabella h), si proseguirà nel modo seguente:

- al rigo 65 si riporterà l'importo delle detrazioni d'imposta spettanti, per un totale di L. 246.000;
- al rigo 66 si riporterà l'ammontare dell'imposta netta, risultante dalla differenza fra l'imposta lorda e le detrazioni (L. 329.000 - L. 246.000 = L. 83.000);
- al rigo 67 *sarà riportata la somma* di L. 1.984.000, *corrispondente* al totale delle ritenute e dei crediti di rigo 62;
- al rigo 68 verrà annotata la «differenza» (L. 1.901.000) di segno negativo, ottenuta *sottraendo dall'importo di rigo* 67 quello di rigo 66;
- al rigo 69 sarà riportato l'acconto versato nel novembre 1987, pari a L. 380.000;
- al *rigo* 71, infine, sarà esposto l'importo di L. 2.281.000 (L. 1.901.000 + L. 380 000) di cui si chiede il rimborso.

Esempio C: dichiarazione congiunta con compensazione.

Se i due coniugi di cui agli esempi *A* e *B* avessero *optato, nello scorso mese di* novembre, per la dichiarazione congiunta effettuando un versamento d'acconto congiunto per un importo complessivo di L. 504.000 (L. 124.000 per il marito e L. 380 000 *per la moglie*). *l imposta netta dovuta* si sarebbe calcolata unitariamente e così pure le ritenute e i crediti e quindi si sarebbe compensato il debito d imposta di L. 252.000 del marito (*es. A*) con il maggior credito vantati dalla moglie di L. 2.281.000 (*es B*) pervenendo ad una imposta di cui si chiede il rimborso di L 2.020.000.

Esempio A

Esempio B

21 QUADRO O - RIEPILOGO E CALCOLO DELL'ILOR

Il **Quadro O** va compilato ai fini della liquidazione dell'ILOR tenendo conto di quanto segue.

REDDITI E DEDUZIONI.

Dai quadri interni e da quelli staccati il contribuente dovrà riportare nei righi da 72 a 81, gli importi dei redditi soggetti all'ILOR e delle relative deduzioni secondo le indicazioni fornite nei quadri stessi.

Al **rigo 82** vanno indicati i totali dei suddetti redditi e deduzioni.

Si ricorda che i redditi esposti in questo riquadro non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare i relativi redditi.

CALCOLO DELL'ILOR

Al rigo 83 di questo riquadro vanno riportati gli importi del **rigo 82, colonne 1 e 4**, relativi, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

Al **rigo 84**, relativo al totale delle deduzioni, va riportata a **colonna 5** (dichiarante) la somma degli importi di **colonne 2 e 3** del **rigo 82** e a **colonna 6** (coniuge) la somma degli importi di **colonne 5 e 6** dello stesso **rigo 82**.

Si avverte al riguardo che i totali delle deduzioni di cui al **rigo 82 colonne 2 o 5 e 3 o 6** non possono in alcun caso essere superiori rispettivamente a L. 12 000 000 ed a L 8 000.000, secondo quanto appresso precisato.

Se ciò dovesse accadere è necessario che il contribuente riesamini i calcoli fatti nei singoli quadri nei quali sono state richieste le deduzioni.

Si ricorda che:

— nei confronti dei titolari di redditi agrari o di impresa spetta, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599/1973, una deduzione pari al 50% del reddito stesso con un minimo di L.6.000.000 ed un massimo di L. 12 000 000, ragguagliati ad anno, e che nei confronti dei titolari di più redditi per i quali spettano dette deduzioni, l'ammontare delle stesse, entro i suddetti limiti minimo e massimo, è determinato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi;

— nei confronti dei titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio delle attività di cui all'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e all'art. 7 della legge 4 agosto 1984, n. 467, è concessa una ulteriore deduzione, pari al 30% del reddito, al netto della deduzione di cui all'art. 7/599, in misura non inferiore a L. 2.000.000 né superiore a L. 4 000.000 ragguagliata ad anno. Tali misure minima e massima sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000 000 o a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane, iscritte nel relativo albo, che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti. A tal fine nell'apposito spazio del **Quadro O** ciascun contribuente possessore di reddito per il quale spetta detta ulteriore deduzione dovrà segnalare il numero degli apprendisti come sopra impiegato.

Nei confronti dei titolari di più attività di impresa per le quali spetta detta ulteriore deduzione, l'ammontare della medesima, entro i precisati limiti minimo e massimo ragguagliati ad anno, va determinato sul cumulo dei redditi provenienti dalle diverse attività, con imputazione proporzionale a ciascuno di essi.

Le anzidette deduzioni spettano a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Al **rigo 85** nelle **colonne 5 e 6** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo 83** e quello di **rigo 84** delle corrispondenti colonne.

Al **rigo 86**, nelle **colonne 5 e 6**, va riportato l'ammontare delle **imposte calcolate** applicando al reddito imponibile di **rigo 85** l'aliquota del 16,2%.

Al **rigo 87** si dovrà indicare l'importo dell'acconto o, in caso di dichiarazione congiunta, degli acconti versati nel mese di novembre 1987.

Al **rigo 88** andrà indicata l'ILOR da versare a saldo, ottenuta sottraendo l'importo di **rigo 87** da quello di **rigo 86**. Ove l'importo di **rigo 87** risulti superiore a quello di **rigo 86**, la differenza verrà riportata nel **rigo 89**, omettendo di compilare il **rigo 88**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE.

Si ipotizza una coppia di coniugi che nel 1986 erano soggetti a ILOR e che nel 1987 hanno avuto:

- marito (dichiarante): reddito di fabbricati di L. 1 347.000;

- moglie (coniuge dichiarante), reddito di fabbricati di L. 986.000 reddito d'impresa in regime forfetario (commercio al minuto) di L. 22 000.000.

Acconti versati nel novembre 1987:

- marito, per ILOR L. 182 000;

- moglie, per ILOR L. 1.148.000;

Dopo aver esposto i rispettivi redditi ai fini ILOR alle **colonne 1 e 4**, nonché le deduzioni spettanti alla moglie alle **colonne 5 e 6** del **Quadro O**, nel riquadro successivo, al rigo 83 il marito indicherà in **colonna 5** il reddito di L. 1.347.000 mentre la moglie riporterà in **colonna 6** il reddito di L. 22 986 000.

Poiché la moglie per il reddito di impresa usufruisce della deduzione prevista dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella misura di L. 11.000.000, e dell'ulteriore deduzione prevista dall'art 13 della legge 19 marzo 1983, n.72, di L. 3 300.000, la stessa indicherà al **rigo 84, colonna 6**, l'importo di L. 14.300.000 e nella stessa colonna di **rigo 85** il reddito imponibile di L. 8.686 000. Detto imponibile va tassato al 16,2% dando una imposta di L. 1.404.000. Il marito invece dovrà applicare l'aliquota del 16,2% al reddito di L. 1.347.000 ottenendo l'imposta di L. 218 000.

Dalle imposte così calcolate e risultanti dal **rigo 86, colonne 5 e 6**, vanno detratti i rispettivi acconti versati, risultanti al **rigo 87**. La differenza da indicare al **rigo 88** costituisce l'imposta da **versare a saldo**. L. 36 000 per il marito e L 256.000 per la moglie Dopo aver versato tali importi, si trascriveranno gli stessi al rigo V4, con l'indicazione degli estremi dell'attestazione o delle attestazioni rilasciate dalla banca ovvero dall'ufficio postale.

22 DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

In questo riquadro vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo, sia per l'IRPEF che per l'ILOR.

Per quanto riguarda la compilazione del riquadro basta seguire le indicazioni del riquadro stesso con l'avvertenza che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un erroneo minore versamento precedentemente eseguito, sempre allo stesso titolo (acconto o saldo rispettivamente per IRPEF e ILOR), l'importo di tale ulteriore versamento va riportato nel riquadro sommato a quello del versamento precedente e con i dati relativi all'ultimo versamento effettuato.

Nel caso di coniugi sposati dopo il 31 dicembre 1986, in possesso di separate attestazioni di pagamento dell'acconto e che optino per la dichiarazione congiunta gli stessi dovranno riportare, separatamente, i dati relativi ai detti versamenti.

A partire dal 1 maggio 1988 i dichiaranti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata o presso un qualsiasi Ufficio postale:
- l'IRPEF ancora dovuta come risulta dal **rigo 70** del **Quadro N** (imposta da versare a saldo);
- l'ILOR ancora dovuta come risulta dal **rigo 88** del **Quadro O** (imposta da versare a saldo);

I versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000.

Si ricorda che in nessun caso è ammessa la compensazione dell'IRPEF con l'ILOR.

I versamenti devono essere eseguiti mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o all'Amministrazione P T. utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o gli speciali bollettini di versamento in c/c forniti dall'Ufficio postale, **distintamente per ciascun tributo.**

I moduli e i bollettini devono essere **accuratamente compilati**, riportando i dati richiesti in modo **assolutamente conforme a quelli indicati in dichiarazione.**

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed un'attestazione che deve allegare alla dichiarazione. Si devono riportare negli appositi righi del prospetto dei **Dati relativi ai versamenti** la data del versamento, il codice della banca o dell'Ufficio postale e l'importo versato, desumendoli dall'attestato.

Nel caso di dichiarazione congiunta, il versamento dell'IRPEF dovuta da entrambi i coniugi, risultante dal **rigo 70** del quadro N, non può che essere effettuato cumulativamente.

Per quanto riguarda invece l'ILOR dovuta da entrambi i coniugi e risultante per ciascuno di essi al **rigo 88** del quadro O, il versamento deve essere effettuato utilizzando un unico modulo o bollettino di versamento, e con separata indicazione degli importi dovuti.

23 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Questo prospetto deve essere compilato dalle persone fisiche che negli anni 1985 e/o 1986 e/o 1987 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel **Quadro F**) e dai soci di società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato negli anni 1985 e/o 1986 e/o 1987 l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Se la differenza negativa si riferisce all'anno 1985 e/o 1986, la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, del reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1987 ed essere quindi indicata, al rigo 40 del **Quadro N**.

Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto in rassegna; qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione del reddito complessivo dell'anno 1987, nei righi 20 e/o 21 del **Prospetto** (colonna 1 *o colonna* 2, a seconda che *trattasi* del dichiarante o del coniuge dichiarante) dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi e fino al 1990 per l'eccedenza relativa al 1985 e fino al 1991 per l'eccedenza relativa al 1986.
Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1987 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno, il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica degli importi *indicati nei righi da 23 a 38 del* **Quadro N** *ed operare nel seguente modo*:

- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il rigo 22 del **Prospetto** non va compilato;

- se il risultato è negativo, nel rigo 22, colonna 1 o colonna 2, a seconda che trattasi del dichiarante o del coniuge dichiarante, deve essere riportato il minor importo, in valore assoluto (es. fra — 50.000 e — 30.000 bisogna considerare — 30.000), tra il risultato stesso e la perdita *indicata nel rigo 32 del* **Quadro N** e/o nel rigo H10 del **Quadro H** contenuto nel **Mod. 740/E-G-H.**

24 PROSPETTO DEI DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni ed ai servizi,indicati nell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei quali i dichiaranti ovvero le altre persone, i cui redditi sono ad essi imputati o per le quali competano deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, abbiano la *disponibilità.*

I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che, per facoltà comunque acquisita, anche di fatto o precaria,utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta i relativi costi.

Non devono essere indicati beni (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, cavalli da equitazione, da corsa e autoveicoli per il trasporto di persone) relativi esclusivamente ad impresa anche agricola o all'esercizio di arti o professioni

Le residenze secondarie devono essere indicate da coloro che le hanno in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione ovvero vantano sulle stesse diritti reali anche se frazionari o di godimento, nonchè dalle persone fisiche che abbiano il *godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che* costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera. Non si considera a disposizione l'alloggio dato in locazione per almeno 6 mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia stato dichiarato.

Per collaboratori familiari si intendono gli addetti alla casa o,comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, retribuiti, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che ad ore.

Non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto, per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

25 SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge per i casi di omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al Titolo V del D.P.R. n. 600/73 e per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 602/73.

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto *se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore* ad un mese dal termine di scadenza.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 740** e annessi quadri approvati con decreto del Ministro delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al contenuto della dichiarazione si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

Se l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi indici di capacità contributiva ovvero l'allegazione dei documenti prescritti (**Modelli 101, 201 e 102**, copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori, ecc.), si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1 000.000. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune o *di* difformità di questa dall'originale si applica la pena pecuniaria di L. 20 000.

La pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta si applica inoltre nel *caso di esposizione nella* dichiarazione di indebite deduzioni (ad esempio: deduzioni ai fini dell'ILOR ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973).

L'inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, delle imposte (IRPEF ed ILOR) dovute comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre, si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.

La soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive *modificazioni*, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si *richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche* sanzioni *introdotte* dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n.146, in materia di dichiarazione dei *redditi di fabbricati. In particolare sono previste* le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelle specifici di tali costruzioni, nonché l'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione per oltre un terzo del reddito dei fabbricati esenti dall'ILOR, che comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni, è stato riformato il sistema penale tributario con l'abolizione della c.d. «pregiudiziale tributaria» Secondo detto decreto costituisce **reato l'omessa dichiarazione** quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 50 milioni di lire.

Costituisce altresì **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto e di oltre 50 milioni di lire.

I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.

Si avverte inoltre che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983,n.649, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire, ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie, chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per *carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica* falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge, ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa il limite di reddituaiità per le detrazioni per carichi di famiglia. Le stesse pene si applicano, ai sensi dell'art. 3, quattordicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, *nei casi di* falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonché in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 e all'art. 13 della legge n. 72 del 1983.

Ai sensi dell'art. 2, trentesimo comma, del citato decreto-legge n. 853 del 1984, l'omissione dell'indicazione degli elementi richiesti nel prospetto dati e noti*zie relativi ai redditi* di *lavoro autonomo* e *di impresa* a determinazione forfetaria contenuto nel **Mod. 740/E-G-H** è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a due milioni di lire, e la falsa indicazione dei menzionati elementi è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Si applicano congiuntamente sia la pena pecuniaria (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate) sia la sanzione penale (prevista dal codice penale o da altre leggi) nel caso in cui non vengano osservate le prescrizioni del decreto-legge n. 528 del 1984, convertito nella legge n. 733 del 1984, illustrate nel precedente paragrafo 3-*bis.*

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______________ oppure Centro di Servizio di ______________ N. ________

Presentata al Comune di ______________

il ________ N. ________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 740/88

dichiarazione delle persone fisiche

ITALIANA

REDDITI 1987

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE ISTRUZIONI ALLEGATE

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA Barrare la casella se: — la residenza è variata rispetto a quella indicata nel MOD. 740/87 o MOD. 740-S/87 ovvero — nell'87 non è stato presentato il MOD. 740 o 740-S | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

EVENTI ALLUVIONALI (*) | TELEFONO (facoltativo) (**) Prefisso Numero | STATO CIVILE (*) mese anno | POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (*)

TITOLO DI STUDIO | PROVINCIA DI LAVORO (sigle) | LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività | REDDITI DI PARTECIPAZIONE Attività Artigiani

CONIUGE DICHIARANTE

Compilare solo in caso di dichiarazione congiunta ovvero di dichiarazione dei redditi altrui (punto 10 delle istruzioni)

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se diversa da quella del dichiarante | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

EVENTI ALLUVIONALI (*) | TELEFONO (facoltativo) (**) Prefisso Numero | STATO CIVILE (*) mese anno | POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (*)

TITOLO DI STUDIO | PROVINCIA DI LAVORO (sigle) | LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività | REDDITI DI PARTECIPAZIONE Attività Artigiani

1 FAMILIARI A CARICO

Il coniuge non dichiarante va indicato anche se non a carico (punto 8 delle istruzioni)

N. ord.	1 Rel. parent.	2 COGNOME E NOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	3 DATA DI NASCITA giorno mese anno	4 ATTI-VITA	5 Mesi a carico (***)	6 NUMERO DI CODICE FISCALE (solo se possiede redditi)	7 FIRMA (1) (per attestazione) (***)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(1) Con la firma in colonna 7 i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. **3.000.000**, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 15 del **D.P.R.** n. **597** del **1973**, come sostituito dall'art. **2** del **D.L.** n. 57 del 1986, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. **N.B.** La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Da compilare soltanto nei casi indicati al punto 9 delle istruzioni

TIT. (****)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

(*) Vedi punto 8 delle istruzioni.
(**) Indicazione riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione ai Centri di Servizio.
(***) Se il coniuge non è a carico lasciare in bianco le colonne 5 e 7.
(****) Indicare D o C a seconda che il domicilio fiscale riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante"

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

	SEZ. I — Lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 47, [illegible] D.P.R. n. 597/1973	DICHIARANTE			CONIUGE		
N. ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 RITENUTE	4 DETRAZIONI	5 REDDITI	6 RITENUTE	7 DETRAZIONI
1		.000	.000	.000	.000	.000	.000
2		.000	.000	.000	.000	.000	.000
3		.000	.000	.000	.000	.000	.000
4		.000	.000	.000	.000	.000	.000
5		.000	.000	.000	.000	.000	.000
6		.000	.000	.000	.000	.000	.000
7	TOTALI	.000	.000		.000	.000	

	SEZ. II — Assimilati di cui all'art. 47, lettere c), d), e), f), D.P.R. n. 597/1973	DICHIARANTE		CONIUGE	
8		.000	.000	.000	.000
9		.000	.000	000	.000
10	TOTALI	.000	.000	.000	.000

Quando i redditi sono certificati dal modello 101 o dal modello 201 rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente erogante, trascrivere nella colonna 2 o 5 l'importo arrotondato del punto 6 del certificato, nella colonna 3 o 6 l'importo arrotondato del punto 20 del certificato e nella colonna 4 o 7 l'importo arrotondato del punto 15 del certificato.

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

punto 17 delle istruzioni

	SEZ. I — Arretrati di lavoro dipendente	DICHIARANTE		CONIUGE	
N. ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 RITENUTE	4 REDDITI	5 RITENUTE
11		.000	.000	.000	.000
12		.000	.000	.000	.000
13		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

		SEZ. II — Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	INDENNITÀ, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI		RITENUTE		
N. ord.	Tit. (*)	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 NEL 1987	3 IN TOTALE	4 NEL 1987	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA
14			.000	.000	.000	.000	.000
15			.000	.000	.000	.000	.000
16			.000	.000	.000	.000	.000
17			.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO R [illegible]

		DICHIARANTE		[illegible]
18	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	18	
19	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	19	

Il totale della col. 1 va riportato a col. 1 del rigo 38 del Quadro N e il totale di col. 2 va riportato a col. 3 dello stesso rigo 38.

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELLE ANNO

N. ord.		N. ord.	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
20	Eccedenza relativa al 1985 per la parte non compensata nel precedente periodo di imposta né al successivo rigo 40	20	.000	
21	Eccedenzá relativa al 1986 per la parte non compensata al successivo rigo 40	21	.000	
22	Eccedenza relativa al 1987 rispetto all'ammontare dei redditi, da portare in deduzione nel quinquennio successivo	22	.000	.000

(*) Indicare D o C a seconda che l'indennità riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante".

QUADRO N RIEPILOGO DELL'IRPEF

N. ord.	TIPO DI REDDITO		DICHIARANTE 1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ord.	CONIUGE 3 REDDITI	4 RITENUTE
23	REDDITI E RITENUTE – Dominicali dei terreni	(dal Quadro A)	.000		23	.000	
24	Agrari	(dal Quadro A)	.000		24	.000	
25	Di allevamento	(dal Quadro A1)	.000	.000	25	.000	.000
26	Dei fabbricati	(dal Quadro B)	.000		26	.000	
27	Di lavoro dipendente e assimilati	(dal Quadro C sezione I)	.000	.000	27	.000	.000
28		(dal Quadro C sezione II)	.000	.000	28	.000	.000
29	Di lavoro autonomo	(dal Quadro E sezione I-A)	.000	.000	29	.000	.000
30		(dal Quadro E sezione I-B)	.000	.000	30	.000	.000
31		(dal Quadro E sezione II)	.000	.000	31	.000	.000
32	Di impresa	(dal Quadro F)	.000	.000	32	.000	.000
33		(dal Quadro G)	.000	.000	33	.000	.000
34	Di partecipazione	(dal Quadro H)	.000	.000	34	.000	.000
35	Di capitale	(dal Quadro I sezione I)	.000	.000	35	.000	.000
36		(dal Quadro I sezione II)	.000	.000	36	.000	.000
37	Diversi	(dal Quadro L)	.000	.000	37	.000	.000
38	Imposte ed oneri rimborsati	(dal Quadro R)	.000		38	.000	
39	REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (sommare gli importi da rigo 23 a rigo 38)		.000	.000	39	.000	.000
40	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEGLI ANNI PRECEDENTI		.000		40	.000	
41	ONERI DEDUCIBILI (dal Quadro P distinta degli oneri deducibili) – ILOR e 50% imposte arretrate		.000		41	.000	
42	Interessi passivi		.000		42	.000	
43	Spese per cure mediche		.000		43	.000	
44	Assicurazioni e contributi volontari		.000		44	.000	
45	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori		.000		45	.000	
46	Altri oneri deducibili		.000		46	.000	
47	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo 41 a rigo 46)		.000		47	.000	
48	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi di rigo 40 e quelli di rigo 47 da quelli di rigo 39, col. 1 e 3, indicando zero se il risultato è negativo)		.000		48	.000	
49	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (*)		.000		49	.000	

N. ord.	DETRAZIONI D'IMPOSTA (Punto 20 delle istruzioni) – SEZ. I	DICHIARANTE		N. ord.	CONIUGE	
50	Coniuge a carico (L. 420.000 rapportate ai mesi dell'anno)		.000	50		.000
51	Figli a carico (L. 48.000 per 1 figlio, L. 96.000 per 2 figli, L. 144.000 per 3 figli ecc., rapportate ai mesi dell'anno ed in misura doppia se il coniuge è a carico o manca)		.000	51		.000
52	Altri familiari a carico (L. 96.000 per ciascun familiare rapportate ai mesi dell'anno)		.000	52		.000
	SEZ. II	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE		IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE
53	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)		.000	53		.000
54	Detrazione per lavoro dipendente	.000		54	.000	
55	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	.000		55	.000	
56	Totali (**)	.000	.000	56	.000	.000
57	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi da rigo 50 a rigo 56, col. 2 e 4)		.000	57		.000
58	RITENUTE E CREDITI (Punto 20 delle istruzioni) – Totale ritenute (riportare gli importi delle colonne 2 e 4 di rigo 39)		.000	58		.000
59	Credito d'imposta per registratori di cassa (in base alla documentazione allegata ed entro i limiti stabiliti dalla legge)		.000	59		.000
60	Credito d'imposta sui dividendi (totale dei crediti risultanti dai Quadri F, H, I)		.000	60		.000
61	Credito per imposte pagate all'estero (in base alla documentazione allegata ed entro i limiti stabiliti dalla legge)		.000	61		.000
62	TOTALE RITENUTE E CREDITI (sommare gli importi da rigo 58 a rigo 61)		.000	62		.000

CALCOLO DELL'IRPEF

N. ord.		DICHIARANTE	N. ord.	CONIUGE	TOTALE
63	REDDITO IMPONIBILE (riportare l'importo di rigo 48, diminuito dell'importo di rigo 49 qualora tale importo sia stato indicato, indicando zero se il risultato è negativo)	.000	63	.000	
64	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 63 la TABELLA *h)* delle istruzioni)	.000	64	.000	
65	DETRAZIONI DI IMPOSTA (riportare gli importi di rigo 57)	.000	65	.000	
66	IMPOSTA NETTA (sottrarre gli importi di rigo 65 da quelli di rigo 64 indicando zero se il risultato è negativo e riportare a col. 4 del rigo 66 la somma di col. 2 e col. 3 dello stesso rigo 66)	.000	66	.000	.000
67	RITENUTE E CREDITI (riportare la somma degli importi di rigo 62)				.000
68	DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 67 da quello di rigo 66, se l'importo di rigo 67 è maggiore di quello di rigo 66, vedi punto 20 delle istruzioni "calcolo dell'IRPEF a saldo")				.000
69	ACCONTO VERSATO (riportare la somma degli importi dei versamenti effettuati)				.000
70	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 69 da quello di rigo 68)				.000
	— oppure se negativo —				
71	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 68 da quello di rigo 69)				.000

L'imposta, non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 70, oppure al rigo 71, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

(*) In base alla documentazione allegata; massimo 2% dell'importo di rigo 48; vedi punto 20 delle istruzioni.
(**) Sommare gli importi dei righi 54 e 55, colonne 1 e 3, e riportarli rispettivamente nelle colonne 2 e 4 dello stesso rigo 56 fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente (rigo 27 colonne 1 e 3).

QUADRO O RIEPILOGO DELL'ILOR

N. ord.	TIPO DI REDDITO		DICHIARANTE 1 REDDITI	2 DEDUZIONI art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973	3 DEDUZIONI art. 13 L. n. 72 del 1983	CONIUGE 4 REDDITI	5 DEDUZIONI art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973	6 DEDUZIONI art. 13 L. n. 72 del 1983
72	Dominicali dei terreni	(dal Quadro A)	.000			.000		
73	Agrari	(dal Quadro A)	.000	.000		.000	.000	
74	Di allevamento	(dal Quadro A1)	.000	.000		.000	.000	
75	Dei fabbricati	(dal Quadro B)	.000			.000		
76	Di impresa	(dal Quadro F)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
77		(dal Quadro G)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
78	Di partecipazione	(dal Quadro H)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
79	Di capitale	(dal Quadro I)	.000			.000		
80	Diversi	(dal Quadro L)	.000			.000		
81	A tassazione IRPEF separata	(dal Quadro M)	.000			.000		
82	TOTALE REDDITI E DEDUZIONI		.000	.000	.000	.000	.000	.000

CALCOLO DELL'ILOR

		DICHIARANTE	CONIUGE
83	TOTALE REDDITI (riportare gli importi di col. 1 e 4 del rigo 82)	.000	.000
84	TOTALE DEDUZIONI (riportare a col. 5 la somma degli importi di col. 2 e 3 del rigo 82 e a col. 6 la somma degli importi di col. 5 e 6 del rigo 82)	.000	.000
85	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi di rigo 84 da quelli di rigo 83)	.000	.000
86	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% degli importi di rigo 85)	.000	.000
87	ACCONTO VERSATO (riportare gli importi dei versamenti effettuati)	.000	.000
88	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 87 da quello di rigo 86) — oppure se negativo —	.000	.000
89	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 86 da quello di rigo 87)	.000	.000
90	Per le imprese artigiane di cui all'art. 13, lettera a), della Legge n. 72 del 1983, indicare il numero degli apprendisti.		

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 88 oppure al rigo 89, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

N. ord.			DICHIARANTE 1 DATA DEL VERSAMENTO	2 CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	3 IMPORTO	CONIUGE 4 DATA DEL VERSAMENTO	5 CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	6 IMPORTO
V1	IRPEF	acconto			.000			.000
V2		saldo			.000			
V3	ILOR	acconto			.000			.000
V4		saldo			.000			.000

Si allegano N. .... attestati di versamento.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI (se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare)

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1) — CV FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — Immatr. (4) — Periodo (5) — CV FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — Immatr. (4) — Periodo (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1) — VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — Prov. — % (7) — Periodo (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI — NUMERO MESI LAVORATI — NUMERO NON CONVIVENTI — NUMERO ORE LAVORATE
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1) — A MOTORE: STAZZA — CV FISC — % (7) — Periodo (5) — A VELA: STAZZA — METRI — % (7) — Periodo (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1) — AEREO: HP — ORE DI VOLO — % (7) — ELICOTTERO: HP — ORE DI VOLO — % (7)
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE	MANTENUTI IN PROPRIO: DA CORSA — DA EQUITAZIONE — % (7) — Periodo (5) — MANTENUTI A PENSIONE: DA CORSA — DA EQUITAZIONE — % (7) — Periodo (5)
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICIE: IN COLLINA O IN PIANURA (HA) — IN MONTAGNA (HA) — % (7) — Periodo (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO DI IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

I sottoscritti dichiarano di aver compilato e allegato i seguenti quadri: (barrare le caselle che interessano)	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R
DICHIARANTE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CONIUGE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Con la sottoscrizione i dichiaranti, qualora abbiano esposto deduzioni, detrazioni d'imposta ed agevolazioni subordinate al possesso di redditi non superiori a limiti prefissati commisurati al reddito complessivo o al reddito imponibile, attestano altresì di aver tenuto conto, ai fini dei predetti limiti, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, secondo quanto prescrive l'articolo 3 del D.L. n. 528 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 733 del 1984 e l'articolo 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'articolo 2 del D.L. n. 57 del 1986 (vedi punto 3 bis delle istruzioni anche per i relativi aspetti sanzionatori).

Data ____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

DICHIARANTE
NUMERO DI CODICE FISCALE

CONIUGE DICHIARANTE
NUMERO DI CODICE FISCALE

terreni, fabbricati (esclusi i terreni ed i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L)
distinta degli oneri deducibili

Quadro N.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI (punti 13 e 15 delle istruzioni)

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO			8 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*) (art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973)
			2 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		5 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		
				3 IRPEF	4 ILOR		6 IRPEF	7 ILOR	
DICHIARANTE	A 1		.000	.000	.000	.000	.000	000	000
	A 2		.000	.000	.000	.000	.000	000	000
	A 3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	000
	A 4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 6		.000	.000	.000	.000	.000	000	.000
	A 7		.000	.000	.000	.000	000	.000	.000
	A 8		.000	.000	.000	.000	000	.000	.000
	A 9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 11		000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
			TOTALI	.000	000		.000	000	.000

Riportare il totale di col. 3 a col. 1 del rigo 23 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 1 del rigo 72 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 6 a col. 1 del rigo 24 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 1 del rigo 73 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 8 a col. 2 del rigo 73 del Quadro O

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	2 TOTALE	3 IRPEF	4 ILOR	5 TOTALE	6 IRPEF	7 ILOR	8 DEDUZIONI AI FINI ILOR
CONIUGE	A 12		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 13		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 14		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 15		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 16		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 17		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 18		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 19		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 20		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 21		.000		.000	.000	.000	.000	.000
	A 22		000		000	000	000	000	000
			TOTALI	000	000		.000	000	000

Riportare il totale di col. 3 a col. 3 del rigo 23 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 4 del rigo 72 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 6 a col. 3 del rigo 24 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 4 del rigo 73 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 8 a col. 6 del rigo 73 del Quadro O

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ORD.		COMUNE E LOCALITÀ	PROV.	ANNOTAZIONI
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973
Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 13 e 14, del D. L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Firma del DICHIARANTE Firma del CONIUGE (se dichiarante)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI (punti 14 e 15 delle istruzioni)

DICHIARANTE

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D.*	U.I.N.L.**	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE	7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
B	1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Riportare il totale di col. 7 a col. 1 del rigo 26 del Quadro N e il totale di col. 8 a col. 1 del rigo 75 del Quadro O.									TOTALI	.000	.000

CONIUGE

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	U.I.D.*	U.I.N.L.**	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE	7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
B	13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	19				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	20				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	21				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	22				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	23				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	24				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Riportare il totale di col. 7 a col. 3 del rigo 26 del Quadro N e il totale di col. 8 a col 4 del rigo 75 del Quadro O.									TOTALI	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (x) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.

** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (x) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei riquadri precedenti

N. ORD.		9 CATEGORIA CATASTALE	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	12 QUOTA DI POSSESSO %	13 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (mese anno)	N. ORD.		9 CATEGORIA CATASTALE	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	12 QUOTA DI POSSESSO %	13 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (mese anno)
B	1						B	13					
B	2						B	14					
B	3						B	15					
B	4						B	16					
B	5						B	17					
B	6						B	18					
B	7						B	19					
B	8						B	20					
B	9						B	21					
B	10						B	22					
B	11						B	23					
B	12						B	24					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ORD.		COMUNE ED INDIRIZZO	PROV.	ANNOTAZIONI
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI (punto 19 delle istruzioni)

SPESE MEDICHE

SEZIONE I — Spese integralmente deducibili

Rigo	1 codice fiscale percettore	2 cognome o denominazione	3 nome	4 comune di residenza	5 prov.	6 indirizzo	7 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI — 8 DICHIARANTE	9 CONIUGE
P 1							.000	.000	.000
P 2							.000	.000	.000
P 3							.000	.000	.000
P 4							.000	.000	.000
P 5							.000	.000	.000
P 6							.000	.000	.000
P 7							.000	.000	.000
P 8							.000	.000	.000
P 9							.000	.000	.000
P 10							.000	.000	.000
P 11							.000	.000	.000
P 12							.000	.000	.000
P 13							.000	.000	.000
P 14							.000	.000	.000
P 15							.000	.000	.000
P 16							.000	.000	.000
P 17							.000	.000	.000
P 18							.000	.000	.000
P 19							.000	.000	.000
P 20							.000	.000	.000
P 21							.000	.000	.000
P 22							TOTALE	TOTALE	.000

SEZIONE II — Spese parzialmente deducibili

Rigo	1 codice fiscale percettore	2 cognome o denominazione	3 nome	4 comune di residenza	5 prov.	6 indirizzo	7 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO — 8 DICHIARANTE	9 CONIUGE
P 23							.000	.000	.000
P 24							.000	.000	.000
P 25							.000	.000	.000
P 26							.000	.000	.000
P 27							TOTALE	.000	.000
P 28							**IMPORTI DEDUCIBILI** (vedere istruzioni)	.000	.000
P 29	**TOTALE SPESE MEDICHE DEDUCIBILI** (sommare gli importi di rigo P22 e di rigo P28) (riportare nel Quadro N, rigo 43, col. 1 e 3)							.000	.000

Si dichiara che le spese mediche suindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico.

N. ORD.		1 NATURA DELL'ONERE	2 PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI DEDUCIBILI 4 DICHIARANTE	5 CONIUGE
ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE						
P	30			.000	.000	.000
P	31			.000	.000	.000
P	32			.000	.000	.000
P	33			.000	.000	.000
P	34			.000	.000	.000
P	35			.000	.000	.000
P	36			.000	.000	.000
P	37			.000	.000	.000
P	38			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 41, col. 1 e 3)	.000	.000
INTERESSI PASSIVI						
P	39			.000	.000	.000
P	40			.000	.000	.000
P	41			.000	.000	.000
P	42			.000	.000	.000
P	43			.000	.000	.000
P	44			.000	.000	.000
P	45			.000	.000	.000
P	46			.000	.000	.000
P	47			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 42, col. 1 e 3)	.000	.000
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI						
P	48			.000	.000	.000
P	49			.000	.000	.000
P	50			.000	.000	.000
P	51			.000	.000	.000
P	52			.000	.000	.000
P	53			.000	.000	.000
P	54			.000	.000	.000
P	55			.000	.000	.000
P	56			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 44, col. 1 e 3)	.000	.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI						
P	57			.000	.000	.000
P	58			.000	.000	.000
P	59			.000	.000	.000
P	60			.000	.000	.000
P	61			.000	.000	.000
P	62			.000	.000	.000
P	63			.000	.000	.000
P	64			.000	.000	.000
P	65			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 45, col. 1 e 3)	.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI						
P	66			.000	.000	.000
P	67			.000	.000	.000
P	68			.000	.000	.000
P	69			.000	.000	.000
P	70			.000	.000	.000
P	71			.000	.000	.000
P	72			.000	.000	.000
P	73			.000	.000	.000
P	74			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 46, col. 1 e 3)	.000	.000

Annotazioni: ....

....

....

....

....

....

....

Si allegano N. .... **documenti**

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE	FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

LAVORO AUTONOMO
IMPRESA IN REGIME FORFETARIO
PARTECIPAZIONE

AVVERTENZE GENERALI

Le seguenti istruzioni vanno tenute presenti per la compilazione dei **Quadri** relativi ai redditi di lavoro autonomo **(E)**, di impresa in regime forfetario **(G)** e di partecipazione **(H)** contenuti in questo **Modello**.

In particolare, il **Modello** si compone di un riquadro posto in alto a destra, comune a tutti i **Quadri**, ove va indicato il codice fiscale del dichiarante o del coniuge dichiarante, nonché di diversi **Quadri**, relativamente ai quali si forniscono di seguito specifiche istruzioni. In caso di dichiarazione congiunta, vanno utilizzati distinti modelli qualora entrambi i coniugi debbano utilizzare il presente modello.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di apporre la firma in calce alla quarta pagina del modello che va lasciato integro anche quando non siano utilizzati tutti i Quadri.

Ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che hanno iniziato l'attività nell'anno 1987 e che nella dichiarazione d'inizio dell'attività presentata agli effetti dell'IVA abbiano optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario per l' anno residuo del triennio 1985-1987, devono comunicare la suddetta opzione all'Ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'inizio dell'attività.

Si precisa che in base al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, le disposizioni contenute nell'art. 2 del citato D.L. n. 853 del 1984, sono prorogate al 31 dicembre 1988 per i soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario per il triennio 1985-1987 ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività nel corso di detto triennio, nei residui anni di esso.

Il regime forfetario non è stato invece prorogato per quei soggetti che, pur avendo nel corso del triennio 1985-1987 determinato il reddito in base a tale regime, hanno superato nel 1987 l'ammontare di 780 milioni di ricavi, nonché per quelli che hanno optato per il regime ordinario secondo le modalità di seguito illustrate.

In base all'art. 5, comma 3, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 e all'art. 6, comma 3, del citato D.L. n. 70 del 1988, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e gli esercenti imprese commerciali che hanno optato, nella dichiarazione IVA per l'anno 1987 per il regime ordinario di determinazione del reddito con effetto per l'anno 1988, devono darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

Inoltre, gli imprenditori commerciali che esercitano le attività di cui agli artt. 34, 74 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o la pesca marittima nonché le attività indicate nella tabella C allegata al D.L. n. 853 del 1984 per le quali solo l'IVA è stata determinata nei modi ordinari nel triennio 1985-1987, possono optare per il regime ordinario, con effetto per l'anno 1988, ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

A tale scopo è stato inserito nella quarta facciata del modello un apposito riquadro articolato in tre ipotesi: la prima riguarda la comunicazione dell'opzione per il regime ordinario dei lavoratori autonomi che hanno intrapreso l'esercizio delle attività nel corso dell'anno 1987 e che in forza dell'art. 6 del D.L. n. 70 del 1988 devono avvalersi del regime stesso anche per il 1988; la seconda interessa i contribuenti che hanno optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1987 per il regime ordinario i quali ne daranno comunicazione all'ufficio delle Imposte Dirette nella presente dichiarazione; la terza riguarda i contribuenti esercenti le attività indicate negli artt. 34, 74 e 74-ter del D.P.R.n. 633, la pesca marittima e le attività indicate nella tabella C del D.L. n. 853 del 1984, che optano, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per il regime ordinario.

I soggetti che intendono effettuare le opzioni sopra evidenziate devono barrare le relative caselle.

Si ricorda, infine, che i soggetti che, ai sensi dei commi 16 e 19 dell'art. 2 del decreto-legge n. 853 del 1984, abbiano optato nella dichiarazione IVA per l'anno 1984, ovvero nella dichiarazione di inizio della attività presentata agli effetti dell'IVA negli anni 1985, 1986 o 1987, per il regime ordinario con effetto per il triennio 1985-1987, dandone comunicazione nelle relative dichiarazioni dei redditi, compileranno, ove esercenti arti e professioni, la Sezione I parte A del Quadro E del presente Modello; ove esercenti imprese commerciali, il Quadro F annesso al Mod. 740/88. Se, in mancanza di opzione per il regime ordinario, si rende applicabile con effetto per il triennio 1985-1987 il regime forfetario, i soggetti interessati dovranno compilare la Sezione I parte B del Quadro E, ove esercenti arti e professioni, e il Quadro G del presente Modello, ove esercenti imprese commerciali.

N.B. Si ricorda che le presenti istruzioni sono state compilate tenendo conto dei provvedimenti legislativi rimasti in vigore fino al 31 dicembre 1987.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 è entrato in vigore il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ha apportato numerose modifiche anche con riferimento ai redditi da dichiarare con il presente modello.

Il contribuente può avvalersi, a determinate condizioni, delle norme del testo unico; si veda in proposito l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 riportato nella "Premessa" alle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

Riferimenti normativi: artt. 12, 49 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni; artt. 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni; artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

GENERALITÀ

Il **Quadro E** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo; esso si compone di due Sezioni. La Sezione I del Quadro E si suddivide in un riquadro identificativo e in due parti contraddistinte con le lettere A e B, rispettivamente per la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e dei redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria.

La Sezione I parte A del **Quadro E** va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo da parte degli esercenti arti e professioni che, con effetto per il triennio 1985-1987, hanno optato nella dichiarazione IVA per l'anno 1984, per il regime ordinario di determinazione del reddito e ne hanno dato comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta 1984.

La parte A di questa Sezione va, altresì, utilizzata dagli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività nel corso degli anni 1985 o 1986 o 1987, e che nella dichiarazione di inizio della attività presentata agli effetti dell'IVA abbiano optato per il regime ordinario.

Nell'ipotesi in cui l'attività di lavoro autonomo sia intrapresa nel corso dell'anno 1987 l'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata ai fini delle imposte sul reddito barrando la casella contenuta nel riquadro posto nella quarta pagina del presente Modello.

Nella Sezione I parte A del **Quadro E** vanno indicati i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolta in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La Sezione I parte B del **Quadro E** va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria. In essa vanno indicati i redditi di lavoro autonomo da parte degli esercenti arti e professioni che NON hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e che, quindi, con effetto per il triennio 1985-1987, debbono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 2, comma 10, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

La parte B di questa Sezione va, altresì, utilizzata dagli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1987 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'IVA non abbiano optato per il regime ordinario.

Nella Sezione I parte B del **Quadro E** vanno indicati i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La Sezione II del **Quadro E** va utilizzata per dichiarare gli altri redditi di lavoro autonomo che non comportano la tenuta di scritture contabili, indipendentemente dalla circostanza che siano stati conseguiti da soggetti che non esercitano arti e professioni ovvero da soggetti che esercitano tali attività sia in regime ordinario che forfetario sempreché le stesse non rientrino nell'oggetto proprio della professione esercitata.

In particolare tali redditi sono:

- quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e cioè da rapporti che comportano attività svolte a favore di un soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza vincolo di subordinazione in senso stretto (es.: i proventi degli amministratori, sindaci o revisori di società ed enti ed i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili). Sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai titolari dei suddetti rapporti per prestazioni effettuate fuori dal proprio comune di domicilio fiscale ed inerenti all'incarico ricevuto, non assoggettate a ritenuta e non certificate dal sostituto d'imposta;
- quelli derivanti dalla utilizzazione di opere dell'ingegno (diritti d'autore), di invenzioni industriali e simili (redevances per concessione di brevetti, disegni, modelli, know-how, ecc.) e di marchi di fabbrica e di commercio (questi redditi vanno sempre dichiarati in questa Sezione);
- quelli degli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro (questi redditi vanno sempre dichiarati in questa Sezione).

Tuttavia, se i redditi da indicare nella Sezione II derivano da una attività che rientra nell'oggetto proprio dell'arte o della professione, esercitata (es.: compensi inerenti all'ufficio di sindaco o revisore, percepiti da soggetti che esercitano la professione di dottore commercialista o di ragioniere), gli stessi vanno compresi tra i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni da indicare nella Sezione I parte A, rigo E4, oppure nella Sezione I parte B, rigo E20, a seconda che la determinazione dei redditi stessi avvenga in regime ordinario o in regime forfetario.
Le indennità di fine rapporto percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa risultanti queste ultime da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, fruiscono del regime della tassazione separata e devono pertanto essere indicate nel **Quadro M** del Mod.740/I-L-M-A1 anziché in questo Quadro. In mancanza dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere dichiarate in questo Quadro (eventualmente nella Sezione I parte A o parte B se conseguono a rapporti che rientrano nell' oggetto proprio dell'attività esercitata).

Nel caso in cui vengono esercitate abitualmente più attività di lavoro autonomo, deve essere compilato un unico **Quadro E,** Sezione I parte A o parte B, con l'indicazione dei dati complessivi.

SEZIONE I - Riquadro identificativo.

Il riquadro va sempre compilato. Deve esservi, innanzitutto, indicata l'attività esercitata, specificando nell'apposita griglia il codice di attività (da rilevare dalla Tabella c), riportata nelle istruzioni generali, codici da 8.000 a 9.400, con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo del reddito in caso di esercizio di più attività di lavoro autonomo). I soggetti che compilano la sez. I parte A o parte B devono inoltre indicare: l'anno di inizio dell'attività (con riferimento a quello in cui la stessa viene effettivamente esercitata),il luogo in cui l'attività è esercitata e quello in cui sono conservate le scritture contabili, specificando le generalità e l'indirizzo del terzo eventualmente incaricato della loro tenuta.
Deve essere, eventualmente, allegato, se ne ricorrono i presupposti, un prospetto da cui risultino: i diversi locali (studi professionali od altro) in cui l'attività è esercitata, nell'ipotesi in cui la stessa venga svolta in luoghi diversi (tali indicazioni non vanno fornite da parte degli esercenti arti e professioni in regime forfetario i quali devono evidenziare tali elementi nel Prospetto dati e notizie contenuto a pag. 3 del presente modello); i diversi luoghi in cui sono conservate le scritture contabili obbligatorie con le generalità e l'indirizzo del terzo o dei terzi eventualmente incaricati della loro tenuta.
Nel rigo E3 deve essere riportato: a colonna 5, l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e previdenza per il personale dipendente maturate nell'anno; a colonna 6, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in un'apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 597 del 1973.

SEZIONE I PARTE A - Determinazione ordinaria dei redditi derivanti dall' esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I parte A** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Non devono essere indicati in questa parte i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.

Al **rigo E4** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1987, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che importano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es.: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o di revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria.

Al **rigo E5** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative al 1987 ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.P.R. n.600 del 1973, che il contribûente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara, ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Al **rigo E6**, col. 2, va riportata la somma dei compensi di cui ai righi E4 ed E5 che costituisce il "Totale compensi".

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1987 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto anche conto delle modifiche legislative introdotte dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1984, n.853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e precisamente:

- **rigo E7**, le spese per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 500.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

- **rigo E8,** le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 500.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dell'artista o professionista, l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili quote di ammortamento relative a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione dell'immobile (anche per quelli acquisiti in anni precedenti al 1985) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (imposta di registro, spese notarili, ecc.). Si precisa che se l'immobile è stato acquisito anteriormente al 1° gennaio 1985, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative ad anni precedenti al 1985, non deducibili in base alla precedente normativa. Se sono state sostenute spese incrementative le stesse vanno ad integrare il costo storico del bene immobile ammortizzabile. Se l'esercente arte o professione abbia provveduto a costruire in proprio l'immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, l'ammortamento va operato sui costi di acquisizione dei beni e servizi necessari alla costruzione.

Il reddito fondiario degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione non costituisce elemento positivo di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo; pertanto non va indicato nel **Quadro B** del Mod. 740/A-B-P né portato in diminuzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Se l'immobile esclusivamente adibito all'esercizio dell'arte o della professione non è ammortizzabile in quanto, ad esempio è trascorso dalla data di acquisizione il periodo di tempo occorrente per l'ammortamento, il relativo reddito fondiario non concorre a formare il reddito complessivo e non va indicato nel **Quadro B** del **Mod. 740/A-B-P** né va portato in diminuzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni e all'uso personale o familiare del contribuente si forniranno chiarimenti nelle istruzioni al rigo E11.

- **rigo E9,** l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza

maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le sudette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo.

- **rigo E10**, l ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale.

- **rigo E11**, i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali od altri immobili in cui si svolge *esclusivamente* l'attività artistica o professionale, nonchè i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, di altri beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisando nel rigo stesso le generalita' ed il domicilio fiscale del concedenti. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione. Per gli immobili utilizzati promiscuamente (attività artistica o professionale e abitazione o altri usi) é deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che non si disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili (spese condominiali) che vanno indicate al rigo E16 alla voce «altre spese documentate» Il reddito fondiario di detti immobili dovrà essere indicato nel suo intero ammontare nel **Quadro B** del Mod. 740/A-B-P. Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento.

- **rigo E12**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti.

- **rigo E13**, i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro che vanno indicati al rigo E9.

- **rigo E14**, le spese per l'energia elettrica; nel caso di utilizzazione promiscua dell'immobile adibito all'esercizio dell'arte o della professione, limitatamente alla parte afferente tale esercizio.

- **rigo E15**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nonchè le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel rigo E6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto.

- **rigo E16**, l'ammontare complessivo delle altre spese documentate inerenti all'esercizio dell'attività artistica o professionale (ad esempio, per il riscaldamento dei locali di esercizio, per la carta e cancelleria, ecc.) compreso il 50 per cento delle spese (condominiali) per i servizi relativi agli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione adibiti anche all'uso personale o familiare del contribuente. Non sono deducibili le spese relative all'impiego dei beni per i quali non sono ammessi in deduzione quote di ammortamento nè canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio (navi o imbarcazioni da diporto; aeromobili da turismo; autovetture di cilindrata superiore a 2000 c.c. o a 2500 c.c. se munite di motore diesel).

Al **rigo E17**, col.2, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da E7 a E16. Questo va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo E6, col.2, per determinare il reddito netto o la perdita delle attività artistiche o professionali, da indicare al rigo E18 e da riportare al **Quadro N**, rigo 29, colonna 1 o 3.

Al **rigo E19**, col. 2, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da riportare nel **Quadro N**, rigo 29, col 2 o 4.

SEZIONE I PARTE B - Determinazione forfetaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I parte B** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.
Il reddito di lavoro autonomo in regime forfetario é determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del citato D.L. n. 853 del 1984, diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali (16% o 21% a seconda dei casi) stabilite nelle voci n. 40 e n. 41 della Tabella *B* allegata al decreto legge stesso.

L ammontare che ne risulta può essere ulteriormente diminuito delle spese tassativamente indicate nelle lettere *a), b) e c)* del citato comma 10, descritte nei righi da E24 a E28 contenuti in questa Sezione.
Non devono essere indicati nella parte B i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.
Si precisa che gli esercenti arti e professioni che svolgono più attività in relazione alle quali sono stabilite percentuali di riduzione diverse (16% e 21%) possono separatamente calcolare, seguendo le indicazioni di seguito fornite, le deduzioni forfetarie spettanti a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nelle scritture contabili obbligatorie. In mancanza della distinta annotazione, ai fini del calcolo forfetario del reddito di lavoro autonomo, si applica, relativamente a tutte le attività esercitate, la percentuale di riduzione più bassa (16%).

Al **rigo E20**, va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche che sono stati o avrebbero dovuto essere registrati agli effetti IVA nell'anno 1987. In questo rigo vanno indicati anche i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione esercitata (es.: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell ammontare lordo (senza alcuna deduzione forfetaria) che è stato o avrebbe dovuto essere registrato agli effetti IVA nell'anno 1987. Per le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, vanno dichiarati i compensi percepiti nel corso dell'anno 1987. In questo rigo vanno, altresì, indicati, i compensi (sia derivanti da attività professionali o artistiche, sia derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata) registrati agli effetti IVA nell'anno 1984 o in anni precedenti e percepiti nel corso dell'anno 1987. In questo rigo non vanno, inoltre, indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative all'anno 1986, che sono stati invece annotati nelle scritture dell'anno 1987 e dichiarati dal contribuente tra i compensi del 1986 ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Il rigo E20 è strutturato in 3 colonne. In particolare: a colonna 1, devono essere indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; a colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi chimico-cliniche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); a colonna 3, va riportata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo E21**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative al 1987 ai sensi degli artt.19 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art.1, quarto comma, del D.L 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Anche il rigo E21 è strutturato in 3 colonne: nella colonna 1, vanno indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%' nella colonna.2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi chimico-cliniche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); nella colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo E22**, vanno riportate, seguendo l'ordine delle colonne, le somme degli importi dei righi E20 ed E21 con l'avvertenza che la somma dei compensi indicati a colonna 3 dei suddetti righi va riportata a colonna 4 dello stesso rigo E22.

Al **rigo E23**, vanno indicate le riduzioni forfetarie previste dal decimo comma dell art. 2 del D.L. n.853 del 1984. In particolare: a colonna 1, va indicato il 16% dell'ammontare riportato nella stessa colonna del rigo E22; a colonna 2, va riportato il 21% dell'importo indicato nella stessa colonna del rigo E22: a colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo E23.

Al **rigo E24**, colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico *dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali*, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonchè dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. Sono altresì deducibili, nella misura corrispondente alla quota di accantonamento per indennità di quiescenza e previdenza maturata nel periodo d'imposta, i premi pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai dipendenti delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai **righi E25 e E26**, vanno indicate le deduzioni forfetarie previste dall art. 2, comma decimo, *lettera b), del decreto-legge n. 853 del* 1984, per compensi corrisposti ad artisti o professionisti per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione sui compensi registrati agli effetti dell IVA delle seguenti percentuali:

- 84% sui compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni, da indicare al rigo E25;
- 79% sui compensi corrisposti a pittori, scultori, ecc. (vedere elencazione contenuta nel rigo E20), da indicare al rigo E26.

Al *rigo E27, vanno* indicate *le quote di ammortamento (stabilite per* ciascuna categoria di beni strumentali, dai D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali di qualunque costo unitario ammortizzabile in più di tre anni (sono, cioè, escluse dall'ammortamento la biancheria, le attrezzature varie, minute e di laboratorio). Le spese relative all'acquisto di detti beni, esclusi gli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti *esclusivamente* all'esercizio dell'arte e della professione. Per gli immobili posseduti ed utilizzati promiscuamente (anche per abitazione o altri usi) non sono consentite quote di ammortamento ma può essere portato in diminuzione dal reddito di lavoro autonomo il 50 per cento del reddito fondiario ferma restando l'indicazione dell'intero reddito nel **Quadro B** del Mod. 740/A-B-P. Tale deduzione deve essere indicata nel successivo rigo E28. Per gli immobili adibiti *esclusivamente* all'esercizio dell'arte o della professione si rinvia a quanto già detto nelle istruzioni al rigo E8.

Al **rigo E28**, vanno indicati i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai *locali o ad altri immobili in cui si svolge esclusivamente* l'attività artistica o professionale. Sono, altresì, deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata *dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di am*mortamento. Nel rigo stesso vanno indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente i dati richiesti devono essere indicati in un foglio aggiuntivo da allegare alla dichiarazione. *Per gli immobili utilizzati promiscuamente* (attività artistica o professionale e abitazione o altri usi) è deducibile una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, anche finanziaria, o del reddito fondiario a condizione che non si disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione. Si ricorda che il reddito fondiario degli immobili utilizzati promiscuamente dagli esercenti arti e professioni in regime forfetario deve essere indicato, nell'intero ammontare, nel **Quadro B** del Mod. 740/A-B-P. Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.

Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento semprechè si riferiscano a beni ammortizzabili in più di tre anni e purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo d'ammortamento. Le spese indicate nel presente rigo, deducibili nei limiti e nella misura sopra descritti, vanno commisurate sulla base dei relativi importi registrati agli effetti IVA nell'anno 1987. Viene qui di seguito fornito un esempio di deducibilità di beni presi in locazione quando il contratto ha una durata superiore alla metà del periodo di ammortamento:

- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18 *per cento e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente* in cinque anni e mezzo.

Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di tre anni (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*.

Al **rigo E29**, colonna 4, va indicato il Totale delle spese e degli oneri deducibili che si ottiene sommando gli importi indicati nella colonna 3 dei righi da E23 a E28.

Al **rigo E30**, va indicato il reddito (o la perdita) a determinazione forfetaria delle attività professionali e artistiche che si ottiene sottraendo algebricamente l'importo di rigo E29 da quello di rigo E22 col.4; tale ammontare deve essere riportato nel **Quadro N**, rigo 30, colonna 1 o 3.

Al **rigo E31**, col. 4, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche, compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e *continuativa per prestazioni che rientranlo nell'oggetto proprio della* professione, da riportare nel **Quadro N**, rigo 30, colonna 2 o 4.

SEZIONE II - Altri redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda questa Sezione si precisa che:

— al **rigo E32**, col. 6 va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in una apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 597 del 1973.

— al **rigo E33**, vanno indicati i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (esempio: proventi, derivanti dalle loro cariche, degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti - salva l'ipotesi di cui al rigo E4 o al rigo E20 - quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - semprechè non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del comune di domicilio fiscale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta d'acconto;

— al **rigo E34**, vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale;

— al **rigo E35**, va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro.

Sul totale (**rigo E36**, colonna 2), che si ottiene sommando i compensi ed i proventi di cui ai righi da E33 ad E35, vanno poi operate le deduzioni forfetarie previste nel quarto comma dell'art. 50 del D.P.R.n. 597 a titolo di spese di produzione. Devono essere perciò indicati: al **rigo E37**, *il 10% dell'ammontare lordo dei compensi di cui al rigo E33 con* l'avvertenza che non sono in ogni caso deducibili spese per un ammontare superiore al 10%; al **rigo E38**, il 30% dei proventi di cui al rigo E34 tenendo presente che la deduzione non spetta ove i suddetti proventi derivino da diritti acquisiti per successione o donazione.

Nessuna deduzione è ammessa per i proventi di cui al rigo E35 (associazione in partecipazione).

La somma delle deduzioni va indicata al **rigo E39**, colonna 2; l'importo relativo va poi sottratto dal totale dei compensi e proventi di rigo E36, colonna 2; il risultato di tale differenza va indicato al **rigo E40** e riportato nel **Quadro N** del Mod. 740 al rigo 31, colonna 1 o 3.

— al **rigo E41**, col. 2, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare nel **Quadro N**, rigo 31, col. 2 o 4.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

Riferimenti normativi: artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

GENERALITÀ

Il **Quadro G** va compilato dai contribuenti — esercenti attività di impresa commerciale ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 597 del 1973 — soggetti al regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa introdotto, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 o, con riguardo ai soggetti esercenti attività escluse dalla determinazione forfetaria dell'IVA, nella dichiarazione annuale dei redditi relativa a detto anno nonché dai contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio di attività commerciali nel corso degli anni 1985, 1986 o 1987 e che non hanno optato per il regime ordinario. Si precisa che, ricorrendo le condizioni anzidette, il Quadro G va utilizzato dai seguenti contribuenti:

— esercenti le attività indicate nella tabella C allegata alla legge n.17 del 1985 che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1984 hanno optato per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

— esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata (anche nel caso che l'anno 1984 rappresenti l'ultimo anno di riferimento del triennio previsto per la tenuta della contabilità semplificata), indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti;

— esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;

— esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima (escluse dal regime forfetario ai soli effetti dell'IVA) che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984.

Devono, inoltre compilare il Quadro G:

— i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di imprese commerciali nel corso dell'anno 1987 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'IVA non hanno optato per il regime ordinario, nonché i soggetti esercenti le attività indicate nella tabella C allegata alla legge n. 17 del 1985, che in tale dichiarazione hanno optato per il regime ordinario ai soli fini dell'IVA;

— gli esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima (escluse dal regime forfetario ai soli effetti dell'IVA) che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 e coloro che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività stessa nel corso del 1987 e che non optino per il regime ordinario nella presente dichiarazione.

I soggetti dianzi indicati devono, agli effetti della determinazione forfetaria del reddito d'impresa, tenere in ogni caso le scritture contabili prescritte ai fini dell'IVA, fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 17 per i contribuenti che nell'anno 1986 abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, sempre che si avvalgano della facoltà ivi prevista.

Non devono compilare il Quadro G:

— gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza dell'opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, all'intero triennio 1985/1987;

— gli esercenti le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del D.P.R. n. 597 del 1973.

In dipendenza dell'introduzione del nuovo regime forfetario di cui trattasi, per il triennio 1985/1987, è sospesa l'applicazione degli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 597 del 1973, nonché la applicazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.

Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti il reddito va determinato per l'intero triennio suindicato, in base al regime ordinario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti in uno degli anni del triennio stesso.

Si ricorda che sono considerati imprenditori commerciali, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 597, le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o servizi;

— attività intermediarie nella circolazione di beni;

— attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

— attività bancarie o assicurative;

— attività ausiliarie delle precedenti;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti tra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda, infine, che per poter scomputare le ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio in calce al modello E-G-H.

Il prospetto delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa deve essere compilato da tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni immobiliari ammesse a fruire delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168, con l'avvertenza che i dati ivi richiesti vanno indicati cumulativamente.

Non vanno dichiarati nel Quadro G, né i redditi degli immobili relativi all'impresa, né gli utili da eventuali partecipazioni sociali, né i redditi di capitale. Ciò perché tali redditi, pur essendo di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa in regime forfetario ma devono concorrere di per sé a formare il reddito complessivo del titolare e devono perciò essere indicati nei rispettivi quadri A, B, H e I.

Si precisa, altresì, che non si deve tener conto, in quanto soggetti a tassazione separata (art. 12 del decreto n. 597), né delle plusvalenze realizzate per cessione o liquidazione d'azienda né dei compensi per la perdita dell'avviamento commerciale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni.

Qualora tra le persone i cui redditi sono compresi nella dichiarazione vi siano più titolari di redditi d'impresa (come ad esempio nel caso che il marito e la moglie gestiscano due distinte imprese ed abbiano optato per la presentazione di un'unica dichiarazione dei loro redditi), deve essere compilato un distinto quadro per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata, un quadro unico in caso contrario. Ma sia nell'uno che nell'altro caso nel *Quadro N* del *Mod. 740* deve essere riportato il reddito complessivo delle imprese facenti capo allo stesso soggetto.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate da società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, o con gestione in società di azienda coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti tanto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quanto dell'imposta locale sui redditi, utilizzando il Mod. 750 anziché il Mod. 740, ma ciascun socio deve indicare su questo ultimo modello — e precisamente nel quadro 740/H — la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno, proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia al paragrafo 7 delle istruzioni generali.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

In questo riquadro devono essere indicati l'attività esercitata (descrizione, anno di inizio, codice) e il luogo di esercizio con il relativo indirizzo, nonchè il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se l'attività è svolta in più luoghi, dovrà essere indicato il principale e nell'apposito prospetto dati e notizie, contenuto nella terza facciata del modello E-G-H, dovranno essere indicati anche gli altri.

Per l'attività esercitata il relativo codice va rilevato dalla *tabella C* delle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione, scegliendo il codice più adeguato fra quelli compresi fra 0110 e 6900, *con riferimento all'attività prevalente* sotto il *profilo* dell'entità del reddito nel caso in cui il dichiarante sia titolare di più imprese. Gli artigiani devono barrare l'apposita casella.

Devono inoltre essere indicati:

— l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno a favore dei dipendenti;

— l'ammontare dei *redditi d'impresa prodotti all estero, come* risultante da apposita distinta da allegare. In tale allegato devono essere elencati, distintamente per Stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e la misura per la quale si chiede la detrazione di imposta prevista dall'art. 18 del decreto n. 597. Per maggiori chiarimenti in materia si rinvia al paragrafo 20 delle istruzioni generali per la compilazione del Mod. 740;

— il valore al 31 dicembre 1987 delle rimanenze (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci), come riportato nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA;

— l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore attribuito all'azienda dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) o risultante dall'atto di conferimento (*nelle altre ipotesi*) ed il costo fiscale di riferimento alla data di conferimento per le imprese che nel corso di esercizi precedenti abbiano operato conferimenti *agevolati ai sensi dell'art.* 34 della *legge* 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa dei contribuenti soggetti al regime forfetario, viene determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984, *convertito nella legge n. 17 del* 1985, *diminuendo l'ammontare* dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nella tabella *B* allegata alla legge stessa.

L'importo che ne risulta va ulteriormente diminuito dei costi specifici indicati nelle lettere da *a*) ad *f*) del citato comma 9.

L'ammontare così determinato va diminuito delle minusvalenze ed aumentato delle plusvalenze, senza che su di queste operi alcuna riduzione forfetaria. Si fa presente, inoltre, che l'elencazione dei costi analiticamente deducibili è tassativa e, pertanto, non sono ammessi in deduzione altri costi non rientranti tra quelli ivi indicati, in conformità a quanto previsto nella circolare n. *26 del 19 marzo* 1985 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985), alla quale si fa rinvio.

Con riguardo ai criteri di *imputazione temporale dei componenti* reddituali, il successivo comma 11 dispone che i ricavi e le plusvalenze si considerano, rispettivamente, conseguiti e realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate e/o annotate ai fini dell'IVA e a norma del terzo comma dell art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, *nel* periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione. Pertanto, agli effetti di detta imputazione, si prescinde dal principio *della competenza economica di cui* all'art. 74 *del decreto n.* 597 e dai criteri previsti dagli artt. 53 e 56 dello stesso decreto.

Tuttavia, si rileva che continua ad applicarsi il criterio di competenza relativamente alle quote di ammortamento dei beni strumentali e alle quote maturate nell'anno per indennità di quiescenza e di previdenza. Continua altresì ad essere regolata dal principio della competenza la deduzione delle spese per il personale dipendente, atteso che queste non sono soggette a registrazione agli effetti dell'IVA nè ad annotazione ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e pertanto sono fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 11, suindicato.

Va soggiunto che, ai sensi della seconda parte della disposizione contenuta nel citato comma 11, non si deve tener conto, nella determinazione del *reddito, dei ricavi*, delle *plusvalenze*, dei costi e delle minusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi delle disposizioni recate dal Titolo V del D.P.R. n. 597, ancorchè le relative operazioni siano state registrate nell'anno 1987.

Si deve invece tener conto dei ricavi costituiti da corrispettivi di operazioni registrate, agli effetti dell'IVA, nell'anno 1984 o in anni precedenti, se il requisito di competenza previsto dal decreto n. 597 del 1973 viene *per essi a verificarsi nell'anno 1987.*

A tal fine è stato predisposto, a titolo esemplificativo, il prospetto, riportato a pag. 7, di cui si consiglia, ove occorra, la compilazione per l'esatta *individuazione degli elementi reddituali da indicare nei* corrispondenti righi del riquadro.

Componenti positivi

Deve essere innanzitutto indicato ai righi G6, G7 e G8 del riquadro l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati, tra i quali vanno compresi anche i contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici nonché i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Al **rigo G9** va indicato l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1987, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Al **rigo G11** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali realizzate e quelle di cui al comma 7 dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Non devono essere indicate le plusvalenze che dal registro dei beni ammortizzabili risultano reinvestite nel medesimo periodo d'imposta nell'acquisto di beni strumentali ammortizzabili *in più di tre anni.*

Quanto ai corrispettivi derivanti dalla cessione dei titoli, essi danno origine a plusvalenze soltanto quando i titoli non formano oggetto *della normale attività di scambio* dell'impresa e non siano quindi detenuti da imprese che abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati (o alcuna di tali attività); in caso contrario tali corrispettivi vanno classificati come ricavi.

Al **rigo G12** va indicato l'ammontare delle plusvalenze non annotate *nelle scritture contabili relative al 1987, che il contribuente dichiara* ai fini della non punibilità ai sensi dell art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Componenti negativi

Per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa *occorre preliminarmente* individuare la voce della tabella B allegata alla legge n. 17 del 1985, nella quale è classificabile l'attività esercitata sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n 26 del 19 marzo 1985 con riguardo alla tabella A valevoli, per quanto compatibili, anche per la tabella B. Si fa presente che quest ultima, più avanti riportata, è stata integrata, in sostituzione degli asterischi e delle corrispondenti note ivi risultanti, con la specificazione delle attività per le quali, *ricorrendone le* condizioni, è prevista la maggiorazione della rispettiva percentuale di riduzione o deduzione e con l attribuzione di un numero progressivo *di voce per ciascuna delle attività elencate nella* tabella stessa.

Conseguentemente, nel riquadro concernente i componenti negativi devono essere indicati nel **rigo G14**, in colonna 1 il numero della voce dell'attività esercitata, in colonna 2 *l'ammontare dei ricavi di* **rigo G10**, in colonna 3 la percentuale di riduzione forfetaria prevista per l'attività stessa dalla tabella B, ed infine, in colonna 4, l'importo della *riduzione, da riportare nel* **rigo G20**. *Per i* contribuenti che esercitano più attività per le quali detta tabella stabilisce percentuali di riduzione diverse, i suddetti elementi devono essere indicati per ciascuna attività esercita utilizzando i righi da **G15 a G19**. Si precisa che l'applicazione delle diverse percentuali di riduzione è subordinata alla condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni. In mancanza si applica per tutte le attività esercitate la percentuale di riduzione meno elevata.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, può essere allegato un prospetto conforme, riproducente le voci delle griglie.

Nei successivi righi vanno indicati:
- al **rigo G21** l'ammontare delle spese per il personale dipendente.
Detto ammontare deve essere determinato computando per competenza oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti) e le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro (con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali), i contributi previdenziali ed assistenziali. Vanno altresì indicate in questo rigo le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro e le anticipazioni sulle indennità stesse in *costanza del rapporto di lavoro.*

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA IN REGIME FORFETARIO DETERMINATI SULLA BASE DEI CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 11, D.L. n. 853 DEL 1984 (L. n. 17 DEL1985)

N.ro d'ord	COMPONENTI POSITIVI	Corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari obbligazionari e similari	Plusvalenze patrimoniali
1	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1987.	1 .000	2 000	3 .000
2	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni prececedenti, non imputato ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni perchè di competenza dell'anno 1987.	.000	. 000	000
3	Totale (sommare gli importi dei righi 1 e 2).	.000	000	000
4	Ammontare imputato all'anno 1984 o ad anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1987.	.000	000	000
5	COMPONENTI POSITIVI: (Sottrarre gli importi del rigo 4 da quelli del rigo 3). TOTALE . . .	.000	000	000

N.ro d'ord.	COMPONENTI NEGATIVI	Interessi passivi	Canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali	Provvigioni passive	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	Minusvalenze patrimoniali
6	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1987.	4 .000	5 .000	6 .000	7 000	8 000
7	Ammontare dedotto nell'anno 1984 o in anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1987.	.000	.000	.000	.000	000
8	COMPONENTI NEGATIVI: (Sottrarre gli importi del rigo 7 da quelli del rigo 6). TOTALE . . .	.000	.000	.000	.000	000

Le quote maturate nell'anno 1987 a fronte di tali indennità concorrono a formare l'importo da indicare in tale rigo. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.

Le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate in periodi d'imposta precedenti a quelli facenti parte del triennio 1985/1987 e non dedotte sono ammesse in deduzione nella determinazione del reddito dell'anno 1987 qualora in tale anno venga a cessare il rapporto di lavoro;

- al **rigo G22** la parte degli interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71, ultimo comma, del decreto n. 597. Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. Si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate delle obbligazioni stesse - acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 - esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi - ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui si è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata - e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante la indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonchè dei relativi proventi.

Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985;

- al **rigo G23** le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali, cioè di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, a condizione che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni e che sia stato tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Per i beni strumentali immateriali ammortizzabili in più di tre anni con i criteri stabiliti nell'art. 69 del D.P.R. n. 597 del 1973, deve essere fatta apposita annotazione nel suindicato registro secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire, sono deducibili soltanto le relative quote annue di ammortamento sempre che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni. Non sono invece deducibili le residue quote di ammortamento relative ai beni strumentali ammortizzabili in tre anni o meno, qualunque sia la data di acquisto del bene. Per gli eventuali ammortamenti relativi ai registratori di cassa si vedano le istruzioni al **rigo G30**;

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1 N. ORDINE TABELLA	2 ATTIVITÀ ESERCITATA	3 RIDUZIONE FORFETARIA	4 NUMERO DI VOCE DA INDICARE NEL MOD. 740
1	Produzione di beni	48%	B 01
	Produzione di beni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	50%	B 02
2	Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61%	B 03
3	Lavorazioni di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56%	B 04
4	Torrefazione del caffè	76%	B 05
5	Installazione impianti	38%	B 06
	Installazione impianti (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	40%	B 07
6	Riparazioni e manutenzioni	34%	B 08
	Riparazioni e manutenzioni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	36%	B 09
7	Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti	29%	B 10
	Stessa attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo	31%	B 11
8	Produzione di servizi	27%	B 12
	Produzione di servizi (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	29%	B 13
9	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86%	B 14
10	Commercio all'ingrosso di altri beni	81%	B 15
11	Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	80%	B 16
	Stessa attività svolta in comuni con non più di mille abitanti (escluse le stazioni di cura, soggiorno e turismo) in promiscuità con altri beni	76%	B 17
12	Commercio al minuto di latte e latticini	84%	B 18
13	Commercio al minuto di tessuti, biancheria per la casa, filati, mercerie	66%	B 19
14	Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	56%	B 20
15	Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97%	B 21
16	Commercio al minuto di gasolio ed altri combustibili per riscaldamento	93%	B 22
17	Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	76%	B 23
18	Commercio al minuto di auto, motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80%	B 24
19	Commercio al minuto di libri e cartoleria	80%	B 25
20	Commercio al minuto di giornali e periodici	84%	B 26
21	Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali, assicurativi e similari	22%	B 27
22	Commercio al minuto di mobilia ed articoli casalinghi	75%	B 28
23	Commercio al minuto di materiale elettrico, cinefotoottico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri, strumenti musicali e accessori	76%	B 29
24	Commercio al minuto di macchine da ufficio	75%	B 30
25	GPL per uso domestico	86%	B 31
26	Commercio al minuto di altri beni	66%	B 32
27	Trasporti e comunicazioni	36%	B 33
28	Autotrasporti per conto terzi effettuati da imprese iscritte nel relativo albo	52%	B 34
29	Attività di servizi meccanico-agricoli	36%	B 35
30	Alberghi ed altri complessi ricettivi con ristorante	34%	B 36
	Stessa attività svolta in zone montane	36%	B 37
31	Alberghi ed altri complessi ricettivi senza ristorante	27%	B 38
	Stessa attività svolta in zone montane	29%	B 39
32	Alberghi ed altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione	37%	B 40
	Stessa attività svolta in zone montane	39%	B 41
33	Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, esercizi similari e mense	42%	B 42
34	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	37%	B 43
35	Intermediari con deposito compresi i commissionari	22%	B 44
36	Intermediari senza deposito, compresi i commissionari	17%	B 45
37	Agenzie di viaggio e turismo: a) per le attività di intermediazione*	20%	B 46
	Agenzie di viaggio e turismo: b) per le altre attività	60%	B 47
38	Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60%	B 48
39	Altri servizi d'impresa	27%	B 49
40	Esercenti arti o professioni	16%	
41	Pittori, scultori ed esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante	21%	
41 bis	Attività di pesca	54%	B 50

Le voci di attività della tabella, indicate con lo stesso numero d'ordine, corrispondono a quelle contrassegnate con asterisco nelle note contenute nella tabella B, allegata alla L. n. 17 del 17-2-1985.

- al **rigo G24** i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali o ad altri immobili in cui si svolge l'attività imprenditoriale *(indipendentemente dalla durata dei relativi contratti)* ed i canoni per l'affitto dell'azienda. Sono, altresì, deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri beni strumentali adibiti all'esercizio di attività imprenditoriale, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (vedere esempio a chiusura della nota). Nel rigo stesso (o in apposito prospetto da allegare, se detto rigo non è sufficiente) devono essere indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. I canoni, i sovracanoni e simili, corrisposti a pubbliche amministrazioni per la concessione in uso di suoli o altri immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, ivi compreso l'esercizio di stabilimenti balneari, sono assimilati ai canoni di locazione e quindi deducibili.

Esempio: Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974 è del 18% e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo. Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di anni tre (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*;

- ai **righi G25 e G26** le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma 9, lettera e) della citata legge n. 17 del 1985 per provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione delle seguenti percentuali:
— 78% delle provvigioni corrisposte ad intermediari con deposito, compresi i commissionari;
— 83% delle provvigioni corrisposte ad intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

- al **rigo G27** le deduzioni forfetarie nella misura del 71%, previste dall'art. 2, comma 9, lettera f) della citata legge n. 17 del 1985, sui compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria della impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'imprenditore dichiarante;

- al **rigo G28** la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori di merci per conto di terzi per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione. Detta deduzione, già prevista dall'art. 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467, è stata mantenuta dalla legge n. 17 del 1985, con la nota al n. 28 della tabella B, allegata alla legge stessa. La misura della deduzione forfetaria di L. 30.000 compete una sola volta - per ogni giorno di effettuazione del trasporto - per i trasporti effettuati personalmente dal titolare della autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti.

L'anzidetta deduzione è ammessa a condizione che alla dichiarazione dei redditi venga allegato apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante contenente gli elementi identificativi dei viaggi effettuati nonchè gli estremi dei relativi documenti (bolle di accompagnamento, fatture, lettere di vettura) da conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- al **rigo G29** il costo dei carburanti e lubrificanti, limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

- al **rigo G30** il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 597 del 1973 (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18);

- al **rigo G31** le minusvalenze patrimoniali conseguenti alla cessione, permuta, ecc. dei beni dell'impresa diversi da quelli da cui derivano i ricavi;

- al **rigo G32** il totale dei componenti negativi che è dato dalla somma degli importi risultanti nei **righi da G14 a G31**;

- al **rigo G33** il totale del reddito d'impresa che si ottiene sottraendo l'importo di **rigo G32** da quello di **rigo G13**. Se l'importo di **rigo G32** è superiore a quello di **rigo G13**, si sottrae quest'ultimo dal primo e si ottiene la «perdita» a determinazione forfetaria, la quale va riportata nel **Quadro N** del Mod. 740 al **rigo 33**;

- al **rigo G34** le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 17 del 1985, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%. Al riguardo si fa rinvio alle istruzioni generali contenute nel Mod. 740. In questo rigo vanno altresì indicate le quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli indicati nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649. Si rileva, infine che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.
- al **rigo G35** il reddito d'impresa (o la perdita) da riportare nel **quadro N, rigo 33**, colonna 1 o 3.

- al **rigo G36**, infine, l'ammontare delle ritenute di acconto subite per la quota spettante all'imprenditore, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta che deve poi essere riportato al **rigo 33**, col. 2 o 4, del Quadro N del Mod. 740.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Al totale reddito o perdita d'impresa di cui al rigo G37 vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e vanno dedotti i redditi pure derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate. Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali dovrà essere compilato il prospetto contenuto nella terza pagina del modello in base alle istruzioni che verranno fornite in seguito.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei Comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Si ricava così il reddito netto totale (**rigo G41**) dal quale devono essere dedotte, se si tratta di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma di società, le quote attribuite ai collaboratori familiari o al coniuge nonchè le quote di partecipazione agli utili attribuite agli associati di associazioni in partecipazione.

La differenza (**rigo G43**) costituisce il reddito netto del titolare ai fini dell'ILOR.

Deve essere successivamente indicato l'ammontare della deduzione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 e della ulteriore deduzione spettante ai sensi dell'art. 13 della legge n. 72 del 1983.

Si avverte che per usufruire delle deduzioni previste ai **righi G44** e **G45** occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. La falsa attestazione costituisce ipotesi di reato sanzionabile ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 17 del 1985 (reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 a 10 milioni di lire).

I dati di reddito netto e di deduzioni devono essere riportati al **rigo 77** del **quadro O** del Mod. 740.

Deduzione ILOR di cui all' art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973

Tale deduzione, spetta nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L. 6 milioni ed un massimo di L. 12 milioni.

La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno anche per quanto riguarda il minimo e il massimo.

In altre parole, se il contribuente ha lavorato meno di dodici mesi nell'anno, può chiedere la deduzione da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per mese lavorato.

L'ammontare della deduzione richiesta non può superare l'ammontare del reddito stesso.

Ulteriore deduzione ILOR di cui all'art. 13 della legge n. 72 del 1983.

Va indicata, per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo e per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione e di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, pari al 30% del reddito al netto della deduzione sopra indicata. Tale ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a L. 2.000.000 nè superiore a L. 4.000.000. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le anzidette imprese artigiane che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente, un apprendista ovvero due o più apprendisti.

L'anzidetta deduzione spetta altresì, nei limiti suindicati, per effetto dell'art.7 della legge 4 agosto 1984, n. 467, agli imprenditori titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi, esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi, ai quali è applicato il regime previdenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *e*)

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *d*) da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1988 relativa all'anno 1987 indicherà l'anno 1988.

Nelle colonne 5 ó 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

Riferimenti normativi: art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni; art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

GENERALITA

Nel Quadro H vanno indicate le quote dei «redditi prodotti in forma associata» spettanti: ai soci delle società di persone, agli artisti e ai professionisti che partecipano a società o associazioni prive di personalità giuridica per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione; ai collaboratori di imprese familiari; ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali.

Qualora tra questi redditi vi siano anche redditi soggetti a tassazione separata di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 597, fermo restando il principio dell'imputazione proporzionale ai soci, ai collaboratori o al coniuge, gli stessi devono essere indicati nel Quadro M del Modello 740/I-L-M-A1.

Società di persone e assimilate

Sono considerate società di persone, sempreché abbiano in Italia la sede legale o amministrativa ovvero l'oggetto principale, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, le «società civili» costituite secondo il codice civile del 1865 alle quali risulti tuttora applicabile la disciplina di tale codice (v. art. 204 delle disposizioni transitorie del codice civile e successive modificazioni), nonchè le aziende gestite in società da entrambi i coniugi (vedi paragrafi successivi).

I redditi, o le perdite, delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Anche le ritenute d'acconto, eventualmente subite, il credito d'imposta sui dividendi e quello per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché le imposte pagate all'estero in via definitiva, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 597,vanno ripartiti tra i soci o gli associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili e indipendentemente dal fatto che la società abbia conseguito un reddito o una perdita.

Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona fisica, devè dichiarare in questo Quadro le quote del reddito o della perdita della società o associazione e le quote delle ritenute e dei crediti d'imposta, risultanti dalla dichiarazione di questa, che gli sono proporzionalmente imputabili, eccezion fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta non a titolo personale ma nell'esercizio di un'impresa: in tal caso, infatti, la corrispondente quota di reddito deve essere dichiarata nel Quadro 740/F. Le imprese in regime forfetario devono indicare nel presente Quadro anche i redditi inerenti alle partecipazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Quanto precede vale ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche ai fini dell'imposta locale sui redditi, giacché questa è a carico delle società e deve essere versata a cura delle stesse. Ciascun socio potrà tuttavia portare in deduzione dal reddito complessivo (art. 10, D.P.R. n. 597), in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili, l'ILOR pagata nell'anno 1987 dalle società o associazioni, con esclusione di quella applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata IRPEF e cioè alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate per la cessione o liquidazione di aziende nonché ai compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, da assoggettare a detta tassazione al netto dell'ILOR.

Le perdite di società di persone o assimilate che hanno optato per il regime ordinario assumono rilevanza per il socio qualora le stesse superino l'ammontare degli altri redditi del socio. Per ulteriori chiarimenti in ordine al riporto delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria si veda il punto 23 delle istruzioni generali.

Imprese familiari

Ferma restando la natura di impresa individuale delle imprese familiari, i relativi redditi (così come le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma esclusi i crediti d'imposta per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa di cui alla citata legge n. 18 del 1983 che spettano al solo titolare dell'impresa familiare) sono imputati, per un ammontare complessivo non superiore al 49 per cento del reddito dichiarato dall'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'imputazione del reddito al familiare che collabora nell'impresa è effettuata a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nella impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

L'attestazione indicata nella lettera **c)** che precede è contenuta in un apposito riquadro posto in calce al Quadro **H** e dovrà essere sottoscritta dal collaboratore familiare.

La compilazione del presente quadro è subordinata alla realizzazione di un reddito da parte dell'impresa, e non anche in caso di perdita, ciò in quanto i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Aziende gestite in comunione da coniugi

Per le aziende gestite da entrambi i coniugi, ai fini dell'imputazione delle quote di reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, si applica: alle aziende gestite in società da coniugi (tenute alla presentazione del Mod. 750), quanto detto in precedenza per le società di persone ed assimilate; negli altri casi, trova invece applicazione il regime delle imprese familiari esclusa la dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente, contenuta nel riquadro posto in calce al Quadro H.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO

Riquadro identificativo

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società, all'associazione, all'impresa familiare, all'azienda coniugale in cui il dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, il cognome (o la denominazione), il nome, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.

In questo riquadro è stata inserita un'apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone o assimilata a contabilità ordinaria.

Riquadro di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR

In questo riquadro devono essere indicati:

— a colonna 9, il reddito totale della società di persone o assimilata, dell'associazione fra artisti o professionisti, dell'azienda gestita in società fra coniugi, come risultante dal rispettivo Mod. 750 (preceduto dal segno «meno» in caso di perdita) ovvero il reddito dell'impresa familiare (o dell'azienda coniugale non gestita in società tra i coniugi) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come risultante dal Quadro 740/A1 o dal Quadro 740/F (oppure 740/G) compilato dal titolare.

Le successive colonne 10, 11 e 12 possono riguardare sia i soci delle società di persone o assimilate e i coniugi che gestiscono in comune aziende coniugali, sia i collaboratori di imprese familiari.

La colonna 13 riguarda esclusivamente i soci di società di persone e assimilate (o i coniugi nell'ipotesi di aziende coniugali gestite in società), mentre le successive colonne 14, 15 e 16 interessano solamente i collaboratori dell'impresa familiare e il coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società.

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1988, i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono esclusi dall'ILOR. Detta norma può essere messa in correlazione con quanto stabilisce l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato al paragrafo 1 ("Premessa") delle istruzioni generali.

I dati da riportare nelle colonne sopra indicate devono essere desunti dal prospetto rilasciato dalla società e firmato da chi ha sottoscritto la dichiarazione Mod. 750 e da quello rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, o dal coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società. Tale prospetto deve essere allegato al Quadro H.

In particolare, dal prospetto rilasciato dalla società o associazione, devono risultare, oltre ai dati identificativi della società e del socio: il reddito dichiarato agli effetti dell'IRPEF dovuta dai soci o associati ovvero la perdita subita; le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto, di crediti d'imposta, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero) e di ILOR, imputabili al singolo socio o associato; l'indicazione che la società ha tenuto la contabilità ordinaria, al fine di consentire al socio — in caso di perdita — l'eventuale riporto nei periodi d'imposta successivi della differenza, non compensata nell'anno 1987, tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria ed i redditi posseduti, ovvero se la società è stata in regime forfetario, al fine di consentire al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973. Dal prospetto deve altresì risultare l'eventuale quota, spettante al socio imprenditore, degli interessi ed altri proventi, esenti da imposta, delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti, che non sono stati portati a riduzione degli interessi passivi propri della società partecipata e che vanno tenuti presenti dal socio imprenditore ai fini della deducibilità dei propri interessi passivi, per la parte che eccede l'ammontare complessivo di quelli esenti sopra individuati e di quelli esenti eventualmente conseguiti in forma diretta dal socio stesso.

Per quanto riguarda il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, devono risultare, oltre ai dati identificativi dell'imprenditore e del collaboratore familiare: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR (se esiste esenzione ai fini ILOR devono essere specificati i relativi elementi); le quote di tali redditi, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta (escluso quello per i registratori di cassa che compete al solo titolare dell'impresa familiare o al coniuge imprenditore), delle imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero); la misura delle deduzioni ILOR di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 e 13 della legge n. 72 del 1983; l'indicazione eventuale che l'imprenditore ha adottato il regime forfetario al fine di consentire al collaboratore familiare di fruire della detrazione di cui all'art.16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973.

Se dai suddetti prospetti risultano redditi soggetti a tassazione separata, gli stessi dovranno essere riportati da ciascun partecipante nel Quadro M.

Va, altresì ricordato che i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva e per i registratori di cassa, determinati in base ai dati risultanti dai suddetti prospetti, non vanno indicate nel presente Quadro, bensì nel Quadro N con le modalità che verranno in seguito illustrate. Inoltre i dati delle colonne 10 e 11 vanno sommati ai fini del riporto al rigo 34, colonna 1 o 3, del Quadro N.

Per quanto riguarda le quote dei crediti d'imposta imputabili ai soci, ai collaboratori familiari o al coniuge si precisa che: il totale dei crediti d'imposta sui dividendi indicato al **rigo H8**, colonna 11, va riportato (sommato eventualmente agli importi dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai Quadri F ed I) a colonna 2 o 4 del **rigo 60** del Quadro N; il totale dei crediti d'imposta per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, risultante dai prospetti rilasciati dalla società, va indicato (sommato eventualmente agli importi dei crediti d'imposta per i registratori di cassa risultanti dai Quadri A1, F, G) a colonna 2 o 4 del **rigo 59** del Quadro N; il totale dei crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva risultante dai prospetti rilasciati dalla società o dal titolare dell'impresa familiare, va riportato a colonna 2 o 4 del **rigo 61** del Quadro N.

Si precisa che nel **rigo H10** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei **righi da H1 ad H7.**

Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto, nei periodi d'imposta successivi, della differenza non compensata nell'anno 1987 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi percepiti in detto anno. Per ulteriori chiarimenti si rinvia al punto 23 delle istruzioni generali.

Il socio, l'associato, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa in regime forfetario o da lavoro autonomo per un importo inferiore a L.6.000.000, devono indicare al rigo H11 l'importo della partecipazione al fine di calcolare correttamente l'ulteriore detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597.

In calce al quadro H è, infine, posta la dichiarazione richiesta dall'art. 5, comma quarto, del D.P.R. n. 597 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma dodicesimo, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 1985, con la quale il collaboratore familiare attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA

Riferimenti normativi: art. 2, commi 29 e 30, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

GENERALITÀ

Questo prospetto riguarda sia gli esercenti arti e professioni in regime forfetario (che compilano la Sezione I parte B del quadro E) sia gli esercenti imprese commerciali in regime forfetario (che compilano il quadro G).

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni.

Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO.

***A* — Personale addetto all'attività**

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per dirigenti, impiegati, operai ed altri collaboratori.

Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi i soggetti, diversi dai dirigenti, impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i familiari che collaborano nell'attività, gli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, etc.

Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.

Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato, spettante al personale addetto per l'attività prestata, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

***B* — Locali destinati all'esercizio dell'attività.**

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, deve essere indicato:

a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno);

b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.

Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo sul quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti i contribuenti possono utilizzare altri modelli 740/E-G-H, avendo cura di sottoscrivere l'attestazione posta in calce al prospetto.

***C* — Beni strumentali impiegati.**

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività, compresi gli immobili per destinazione (diversi dai locali già indicati in precedenza):

1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 2, 9° e 10° comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

***D* — Acquisti effettuati.**

Gli imprenditori devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio, fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

***E* — Consumi energetici.**

I lavoratori autonomi e gli imprenditori devono indicare la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorchè non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata sia per i processi produttivi che per il riscaldamento e l'illuminazione;

b) carburanti, lubrificanti e simili comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc..

***F* — Spese per assicurazioni.**

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazione per dipendenti, responsabilità civile, etc.) purchè inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno, a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad esempio furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/E-G-H
REDDITI 1987

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐

NUMERO DI CODICE FISCALE

lavoro autonomo, impresa in regime forfetario, partecipazione

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

N. ORD.					
		Attività esercitata	descrizione	anno di inizio attività	codice attività
E	1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune · 2 prov.	3 frazione, via, numero civico, scala e interno	4 cap
E	2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili			
E	3	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	5 .000	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	6 .000

A — DETERMINAZIONE ORDINARIA

			1	2
E	4	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	.000	
E	5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	
E	6	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E4 e di rigo E5)		.000
E	7	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 500.000	.000	
E	8	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000	
E	9	Spese per il personale dipendente	.000	
E	10	Compensi corrisposti a terzi	.000	
E	11	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000	
E	12	Interessi passivi	.000	
E	13	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000	
E	14	Spese per energia elettrica	.000	
E	15	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo E6)	.000	
E	16	Altre spese documentate	.000	
E	17	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E7 a rigo E16)		.000
E	18	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (sottrarre l'importo di rigo E17 da quello di rigo E6) (riportare nel Quadro N, rigo 29, col. 1 o 3)		.000
E	19	**Ritenute d'acconto subite** (riportare nel Quadro N, rigo 29, col. 2 o 4)		.000

B — DETERMINAZIONE FORFETARIA (D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985)

N. ORD.			1 RIDUZIONE DEL 16 %	2 RIDUZIONE DEL 21%	3 TOTALE	4
E	20	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione (**)	.000	.000	.000	
E	21	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	.000	.000	
E	22	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E20 e di rigo E21, distintamente per colonna; il totale di col. 3 va riportato a col. 4)	.000	.000	.000	.000
E	23	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo E22 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	.000	.000	.000	
E	24	Spese per il personale dipendente			.000	
E	25	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative alla attività propria (**)	84% del relativo ammontare		.000	
E	26		79% del relativo ammontare		.000	
E	27	Quote di ammortamento dei beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività			.000	
E	28	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			.000	
E	29	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E23 a rigo E28, col. 3)				.000
E	30	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (sottrarre l'importo di rigo E29 da quello di rigo E22, col. 4) (riportare nel Quadro N, rigo 30, col. 1 o 3)				.000
E	31	**Ritenute d'acconto subite** (Riportare nel Quadro N, rigo 30, col. 2 o 4)				.000

SEZIONE II — Altri redditi di lavoro autonomo

N. ORD.				
		Attività esercitata	descrizione	
E	32	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero		6 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

			1	2
E	33	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	.000	
E	34	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, di marchi ecc.	.000	
E	35	Redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato	.000	
E	36	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E33 a rigo E35)		.000
E	37	Deduzione forfetaria (10%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E33	.000	
E	38	Deduzione forfetaria (30%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E34, in quanto spettante	.000	
E	39	**Totale deduzioni** (sommare gli importi di rigo E37 e di rigo E38)		.000
E	40	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E39 da quello di rigo E36) (riportare nel Quadro N, rigo 31, col. 1 o 3)		.000
E	41	**Ritenute d'acconto subite** (riportare nel Quadro N, rigo 31, col. 2 o 4)		.000

(*) Nei righi E5 ed E21 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982.

(**) Compensi e/o spese di cui all'art. 2, comma 11, del D. L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985 (vedere istruzioni).

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA — DETERMINAZIONE FORFETARIA

(D.L. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985)

N. ORD.		Attività esercitata	descrizione	anno di inizio attività	codice attività	artigiani
G	1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune	2 prov.	3 frazione, via, numero civico, scala e interno	4 cap
G	2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili				
G	3	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	5 .000	Redditi di impresa prodotti all'estero		6 .000
G	4	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1987				.000
G	5	Ammontare differenza da conferimento di azienda in sospensione di imposta (art. 10 della Legge n. 904 del 1977)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

COMPONENTI POSITIVI

			5	6
G	6	Corrispettivi per la cessione di beni, di materie prime, semilavorati ecc. e per la prestazione di servizi (*)	.000	
G	7	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	.000	
G	8	Valore normale dei corrispettivi in natura, dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	.000	
G	9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000	
G	10	**Totale ricavi** (sommare gli importi da rigo G6 a rigo G9)		.000
G	11	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società o destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)		.000
G	12	Plusvalenze patrimoniali, relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)		.000
G	13	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G10 a rigo G12)		.000

COMPONENTI NEGATIVI

N. ORD.		1 N. VOCE	2 RICAVI	3 % DI RIDUZIONE	4 RIDUZIONE FORFETARIA	5	6
G	14	B	.000		.000		
G	15	B	.000		.000		
G	16	B	.000		.000		
G	17	B	.000		.000		
G	18	B	.000		.000		
G	19	B	.000		.000		

			5	6
G	20	Totale riduzione forfetaria (sommare gli importi di col. 4 da rigo G14 a rigo G19)	.000	
G	21	Spese per il personale dipendente	.000	
G	22	Interessi passivi (*)	.000	
G	23	Quote di ammortamento dei beni strumentali	.000	
G	24	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	.000	
G	25	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — senza deposito 83% del relativo ammontare	.000	
G	26	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — con deposito 78% del relativo ammontare	.000	
G	27	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)	.000	
G	28	Deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti	.000	
G	29	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)	.000	
G	30	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000	.000	
G	31	*Minusvalenze patrimoniali* (*)	.000	
G	32	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G20 a rigo G31)		.000
G	33	**Totale reddito d'impresa (o perdita)** (sottrarre l'importo di rigo G32 da quello di rigo G13)		.000
G	34	(*meno*) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (***) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati di associazioni in partecipazione		.000
G	35	**Reddito d'impresa (o perdita)** (riportare nel Quadro N, rigo 33, col. 1 o 3)		.000
G	36	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (riportare nel Quadro N, rigo 33, col. 2 o 4)		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1	2
G	37	**Totale reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo G33**	.000	
G	38	*da aggiungere:* — perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 599 del 1973)	.000	
G	39	*da dedurre:* — redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 599 del 1973)	.000	
G	40	— redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000	
G	41	**Reddito netto totale**	.000	
G	42	(*meno*) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (***) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati di associazioni in partecipazione	.000	
G	43	**Reddito netto del titolare** (riportare nel Quadro O, rigo 77, col. 1 o 4)		.000
G	44	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973** (riportare nel Quadro O, rigo 77, col. 2 o 5) (come da attestazione pagina accanto)		.000
G	45	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 72 del 1983** (riportare nel Quadro O, rigo 77, col. 3 o 6) (come da attestazione pagina accanto)		.000

(*) Corrispettivi, costi, spese, plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985 (vedere istruzioni).

(**) Nei righi G9 e G12 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.

(***) Come da prospetto in terza pagina.

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 13 e 14, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G 46			19	19		.000			19	19		.000
G 47			19	19		.000			19	19		.000
G 48			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (artt. 2 e 4 della Legge n. 168 del 1982)

N. ORD.	Anno di conseguimento	Quote di plusvalenza: 1 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	2 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1983 al 1987	3 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31/12/87	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 4 Conseguiti	5 Definitivamente reinvestiti
G 49	1984	.000	.000	.000	.000	.000

L'ammontare di rigo G49, colonna 3, va compreso tra le plusvalenze da dichiarare al rigo G11.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

N.	Dati del familiare	8 [illegible]	9 [illegible]	10 [illegible]
G 50	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov. / 7 data di nascita	.000	.000	.000
G 51	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G 52	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G 53	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G 54	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G 55	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA

(Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985)

(Interessa i compilatori del Quadro E sezione I-B e del Quadro G)

N. ORD.			LAVORO AUTONOMO 1 numero	LAVORO AUTONOMO 2 retribuzioni	IMPRESA 3 numero	IMPRESA 4 retribuzioni
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dirigenti				.000
		impiegati		.000		.000
		operai		.000		.000
		altri collaboratori		.000		.000

N. ORD.		1 (*)	2 comune	3 prov.	4 frazione, via, numero civico, scala e interno	5 LAVORO AUTONOMO	6 IMPRESA
B	UBICAZIONE E DIMENSIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.	mq.
						mq.	mq.
						mq.	mq.
						mq.	mq.
						mq.	mq.
						mq.	mq.

N. ORD.			LAVORO AUTONOMO	IMPRESA
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000	.000
		beni in locazione finanziaria	.000	.000
		altri beni	.000	.000
D	ACQUISTI DI	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie		.000
		merci e relative materie sussidiarie		.000
E	CONSUMI DI	energia	.000	.000
		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000	.000
F	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze		
		premio annuo corrisposto	.000	.000
		capitale assicurato	.000	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

(*) Indicare con il segno (x) i locali adibiti a magazzino e/o deposito

Firma ....

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE IN COMUNIONE TRA CONIUGI

DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE

N. ORD.					
H 1	1 codice fiscale	2 cognome o denominazione		3 nome	4 contabilità ordinaria ☐
	5 comune di residenza	6 prov.	7 frazione, via e numero civico		8 cap.
H 2	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8
H 3	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8
H 4	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8
H 5	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8
H 6	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8
H 7	1	2		3	4 ☐
	5	6	7		8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ORD.	9 Perdita totale della società o associazione, dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale	IRPEF – Quote imputabili al socio o associato, al collaboratore familiare o al coniuge: 10 del reddito	11 del credito d'imposta sui dividendi	12 delle ritenute d'acconto	13 dell'ILOR deducibile ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci o associati	ILOR (soltanto per collaboratore di impresa familiare e coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria): 14 Quote di reddito (*)	Deduzioni (*) 15 di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973	16 di cui all'art. 13 della Legge n. 72 del 1983
H 1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 8	Totali	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H 9	TOTALE (sommare gli importi di col. 10 e 11 del rigo H8, indicando il segno (-) se il risultato è negativo)	.000						
H 10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000						
H 11	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973.	.000						

(*) Le colonne 14, 15 e 16 non vanno compilate per le partecipazioni in società di persone ed assimilate e per quelle in associazioni fra artisti e professionisti.

Riportare nel Quadro N, rigo 34, col. 1 o 3 l'importo del rigo H9 e a col. 2 o 4 del medesimo rigo 34 l'importo di col. 12 del rigo H8; riportare inoltre al rigo 60 col. 2 o 4 l'importo di col. 11 del rigo H8 unitamente agli eventuali crediti di imposta sui dividendi indicati nei Quadri 740/F e 740/I; riportare infine l'importo di col. 13 dal rigo H8 al rigo 41 col. 1 o 3 unitamente agli altri eventuali oneri deducibili ILOR e 50% imposte arretrate.
Riportare nel Quadro O, rigo 78, col. 1 o 4, 2 o 5, 3 o 6 rispettivamente gli importi di colonna 14, 15, 16, del rigo H8.

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985).
Si attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Firma ....

Annotazioni ____

____

____

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982, e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato l'ammontare dei compensi, dei corrispettivi e delle plusvalenze non annotati nelle scritture contabili del 1987, sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie, di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. In sede di dichiarazione, inoltre, in questo spazio dovrà essere indicato specificatamente l'importo dei compensi, dei corrispettivi e delle plusvalenze che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 e 20, DEL D.L. n. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, ALL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.L. n. 4 DEL 1988 e ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. n. 70 DEL 1988.

a) Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987. ☐

b) Ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987 per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

c) Ai fini della determinazione del reddito di impresa per le attività previste dagli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima, nonché per le attività indicate nella tabella C allegata al D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐
(Barrare la casella che interessano)

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta

N. .... prospetti e documenti

Data ....

[illegible]

redditi d'impresa

istruzioni per la compilazione

Il presente modello contiene il quadro F, «redditi d'impresa», e deve essere compilato dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali come definite ai fini tributari nell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e cioè da coloro che *esercitano per professione abituale*, ancorché non esclusiva:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o di servizi;

— attività intermediarie nella circolazione dei beni;

— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

— attività bancarie o assicurative;

— *attività ausiliarie delle precedenti;*

— attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno (quando sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito) ovvero rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che non abbiano prevalentemente per oggetto prodotti del terreno o degli animali allevati su di esso;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gesticono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali nel senso del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili; si ricorda che in base a quanto disposto nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore dal 1° gennaio 1988, i redditi di dette attività danno luogo a reddito di lavoro autonomo derivante dall'*esercizio di arti e professioni* quando sono organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari. Detta norma può essere correlata con l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico n. 917 del 1986. Si rinvia a quanto detto nella "Premessa" alle istruzioni generali al Mod. 740).

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il numero di codice fiscale *del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti di* dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il primo riquadro, comprensivo delle righe da F1 a F3, è destinato ad accogliere i dati di ordine statistico, quali : l'attività esercitata (la descrizione dell'attività va fatta in conformità alle tabelle *merceologiche* delle camere di commercio), l'anno di inizio e il codice; il luogo di esercizio dell'attività stessa; il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
Ai fini di cui sopra, si precisa che se l'attività è svolta in più punti di vendita o di *prestazioni di servizio, dovrà essere indicato nell'apposito spazio quello principale* e nella casella contrassegnata dal n. 5 il numero totale degli stessi; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, saranno indicati gli altri punti (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici ecc.).

In merito al luogo in cui sono conservate le scritture contabili, si ricorda che se esse sono conservate presso terzi dovranno essere indicati l'indirizzo e le generalità o la denominazione dei soggetti cui esse sono affidate.

Per l'attività esercitata il relativo codice va rilevato dalla tabella c) delle istruzioni per la compilazione del Mod. 740 scegliendo il codice più adeguato fra quelli compresi fra 0110 e 9900, con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità del reddito nel caso in cui il dichiarante sia titolare di più imprese; qualora l'attività da indicarsi, secondo i predetti criteri, sia svolta da una impresa artigiana iscritta nel relativo albo, deve essere barrata la casella *"Artigiani"*.

Al rigo F3 va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero, come risulta da apposita distinta da allegare. In tale allegato devono essere elencati, distintamente per Stato di provenienza, i redditi lordi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1987 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta previsto dall'art. 18 del D.P.R. n.597 del 1973. Per maggiori chiarimenti in materia si rinvia alle istruzioni per la compilazione del Mod. 740, paragrafo 20.

Il secondo riquadro è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale reddito è determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite *redatto dall'imprenditore secondo il disposto dell'art. 2217 del codice civile*, con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni del Titolo V del citato decreto n. 597. Il reddito d'impresa imponibile, infatti, è costituito dall'utile netto (o dalla perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dall'applicazione delle suddette norme fiscali a taluni componenti del conto medesimo.

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto dei profitti e delle perdite, occorre indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza fra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica:

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art.52 dell'anzidetto decreto n.597, il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo V del decreto stesso.

Naturalmente, poiché la determinazione dell'utile d'impresa (o della perdita) presuppone il bilancio d'esercizio, l'obbligo di redigere tale documento e di allegarlo alla dichiarazione è imposto a tutti i possessori di redditi d'impresa (tranne che ai titolari di imprese minori). Può avvenire, dunque, date le divergenze fra i requisiti posti dal codice civile per l'attribuzione della qualifica d'imprenditore commerciale soggetto alla tenuta delle scritture contabili e quelli che attribuiscono la titolarità di redditi d'impresa, che ai fini fiscali risultino obbligati alla redazione del bilancio anche soggetti che non vi sono tenuti ai sensi del codice civile.

In ogni caso, peraltro, è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici, giacché è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da invidividuare il reddito imponibile. Di conseguenza il bilancio può essere redatto dal contribuente secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile.

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, tutti i contribuenti, qualora *dal bilancio* non risultino i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio. Naturalmente nulla vieta che i contribuenti, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poiché il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite, ovvero della perdita netta (voce F4). Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita netta risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del Titolo V del decreto n.597.

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei numeri da F 5 a F 42, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti:

I righi F 5, F 6 e F 33 riguardano gli *immobili relativi all'impresa ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa*. Non si tratta, quindi, né degli immobili posseduti dall'imprenditore a titolo personale, cioè estranei all'impresa

(che vanno invece dichiarati nei **Quadri 740/A** e **740/B**) né degli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa va tenuto presente, in proposito, che ai fini tributari si considerano strumentali esclusivamente gli immobili destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali.

I redditi degli immobili in questione concorrono alla formazione del reddito d'impresa in misura pari a quella delle rendite catastali rivalutate (o nella diversa misura determinata, per i fabbricati, a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e, per i terreni adibiti alla coltivazione dei funghi, a norma della legge 5 aprile 1985, n. 126), anziché in base ai costi e ai ricavi contabilizzati: di conseguenza il risultato del conto profitti e perdite allegato alla dichiarazione deve essere rettificato mediante l'eliminazione dei proventi e dei costi relativi ai terreni e ai fabbricati non strumentali che vi figurano e l'aggiunta dei redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o nella diversa misura determinata in base alle leggi n. 131 del 1960 e n. 126 del 1985. Dovranno perciò essere indicati: fra le variazioni in aumento i redditi catastali rivalutati ovvero determinati a norma delle leggi sopra menzionate (al rigo F 5), nonché l'ammontare dei costi relativi agli immobili in questione (al rigo F 6); fra le variazioni in diminuzione, invece, i proventi effettivi derivanti dagli immobili stessi (al rigo F 33). Per la determinazione del reddito effettivo si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto applicabili.

Per le imprese che svolgono sui terreni attività dirette all'allevamento degli animali, alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al rigo F 5 il reddito catastale rivalutato, la variazione in aumento di cui al rigo F 6 sarà limitata alla parte di costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al rigo F 33 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività commerciale.

I righi F 7, F 34 e F 35 si riferiscono alle partecipazioni assunte dall'impresa in società di persone aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato per le quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata, tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società personale. Non vanno ovviamente compresi i redditi e le perdite relative a quote di partecipazione assunte dall'imprenditore a titolo personale e quindi estranee all'impresa, che devono invece essere indicati nel **Quadro 740/H**.

Al rigo F 8 dev'essere indicato l'ammontare complessivo delle *plusvalenze patrimoniali* e delle *sopravvenienze attive* che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 54 e seguenti del decreto n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel quinto comma dell'art. 68 e alla fine del quarto comma dell'art. 69 del D.P.R. n. 597 del 1973, anche i maggiori corrispettivi di cui al quarto comma dell'art. 63 e le «eccedenze» o «differenze» di cui al secondo comma dell'art. 66, al primo comma dell'art. 67 e al quarto comma dell'art. 70 dello stesso decreto nonché quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Al rigo F 10 deve essere indicato l'ammontare delle *perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali* diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le *perdite su crediti* occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito "fondo rischi" costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata alla lettera *b)* del successivo rigo F 22.

Ai righi F 11 e F 17 deve essere indicata, come variazione in aumento la parte dell'ammontare contabilizzato degli *interessi passivi* (e dei costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica) che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli artt. 58, 74, secondo comma, e 71, ultimo comma, del decreto n. 597, come pure la parte degli interessi passivi che ai fini fiscali, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. A seguito della innovazione introdotta con il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate delle obbligazioni stesse — acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 — esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi — ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui si è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata — e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica anche ai costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante la indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al rigo F 13 va indicata la parte dell'ammontare contabilizzato delle *erogazioni liberali a favore dei dipendenti* che non è ammessa in deduzione in base al primo comma dell'art. 60 del decreto n. 597. La variazione da apportare in aumento non riguarda le erogazioni fatte a favore di singoli dipendenti che si considerano parte integrante della retribuzione e sono perciò interamente deducibili, bensì quelle fatte a favore di tutto il personale o di intere categorie del personale: la parte indeducibile da indicare è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente, senza tenere conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza effettuato nell'anno (in misura pari a quella ammessa in deduzione). Si ricorda che per effetto dell'art. 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 in vigore dal 1° gennaio 1988, le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Detta disposizione può essere correlata con l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (si veda al riguardo quanto contenuto nella "Premessa" alle istruzioni generali del Mod. 740).

Al rigo F 14 deve essere indicato in aumento l'intero ammontare delle *erogazioni liberali a favore di altri soggetti*. Di tali erogazioni, infatti, sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel secondo comma dello stesso art. 60 fino alla concorrenza, per ciascuna delle ipotesi ivi previste, del 2% del reddito dichiarato, nonché quelle fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1987, n. 113, fino al limite del 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione. Gli ammontari deducibili devono essere indicati dopo la determinazione del reddito d'impresa (la deduzione non spetta se a rigo F 44 risulta indicata una perdita). Non danno luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate a norma di legge in soccorso delle popolazioni di Comuni terremotati.

Ai righi F 18, F 19 e F 28 devono essere indicati gli ammontari delle *rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 62, 63 e 64 del decreto n. 597, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Si fa presente, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, le rimanenze finali dei beni di cui al 1° comma dell'art. 53 del D.P.R. n. 597 del 1973, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito — indipendentemente dal metodo di valutazione adottato — per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 del citato decreto n. 597, come modificato dal comma 9 del suindicato decreto-legge n. 853.*

Si precisa che i soggetti esercenti attività di commercio al minuto che effettuano la valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi cinque commi dell'art. 62, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, ai sensi del citato art. 3, comma 7.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione e per la compilazione dei relativi prospetti da allegare alla dichiarazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 63 del decreto n. 597, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1982, n. 287.

In merito ai righi F 38 e F 49 si ricorda che sui dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dalla società emittente prima della chiusura dell'esercizio sociale in corso al 1° dicembre 1983, compete un credito d'imposta pari ad un terzo del loro ammontare, mentre su quelli la cui distribuzione è stata deliberata dopo la chiusura dell'esercizio in corso a tale data, detto credito d'imposta compete nella più elevata misura di 9/16.

Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). Sono altresì esclusi dal credito d'imposta i *soci non residenti* di società residenti ed i soci residenti di *società non residenti.*

Qualora al conto economico sia stato imputato un acconto di rimborso, il relativo ammontare deve essere detratto al rigo F 38 perché esso viene tassato per la quota spettante all'imprenditore, mediante la sua aggiunta al reddito d'impresa nel successivo rigo F 49 e per le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge, con la indicazione nella colonna 11 del **Quadro H.**

In pari ammontare il credito d'imposta dovrà essere detratto al rigo 60 del **Quadro N** nella determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.

Ai righi F 29, F 30, F 31 e F 39, F 40, F 41 va indicato l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del Titolo V del decreto n. 597. Tra le variazioni in diminuzione vanno altresì indicati, in quanto soggetti a tassazione separata, le plusvalenze realizzate per cessione o liquidazione di azienda e i compensi percepiti per la perdita di avviamento (legge 27 luglio 1978, n. 392), che devono essere separatamente dichiarati nel **Quadro 740/M** nonché l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'IRPEF (legge 30 aprile 1985, n. 163). Le imprese danneggiate nei Comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute a titolo di soccorso per le popolazioni ammesse in deduzione dalle vigenti leggi, sempreché esse abbiano interessato il conto P. e P.

Tra le variazioni in aumento devono essere indicati i corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili che il contribuente intende dichiarare ai fini della non punibilità prevista dall'art. 1 della legge n. 516 del 1982.

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (rigo F 32) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo F 42) si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (rigo F 43). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui al rigo F 4 e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa; se il risultato è positivo (cioè un reddito non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art. 60, secondo comma, del decreto n. 597 e dell'art. 5, comma 2, della legge 18 marzo 1987, n. 113. Il risultato esprime il «Totale Reddito d'impresa (o perdita)» (rigo F 46). Da detto totale vanno ulteriormente dedotte le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria — tenendo presente che, ai sensi dell'art. 3 comma 12, della legge n. 17 del 1985, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una

quota di reddito complessivamente superiore al 49%, come precisato nelle istruzioni al Mod. 740 cui si fa rinvio — nonché le quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

— se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli indicati nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

— se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Al rigo **F 48** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore. All'importo di questo rigo dovrà essere sommato il credito di imposta spettante sui dividendi eventualmente percepiti nell'esercizio dell'impresa, al netto delle quote spettanti ai familiari o al coniuge. Si otterrà il reddito totale - rigo **F 50** - che dovrà essere riportato al rigo 32 (col. 1 o 3) del **Quadro N** del **Mod. 740**.

Il riquadro successivo riguarda la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Anche per tale determinazione si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi.

Il primo componente, rigo **F 52**, è costituito dal reddito d'impresa se positivo (da rigo **F 48**); gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta locale.

Si porteranno quindi fra i componenti positivi:

al rigo **F 53**: le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale;

al rigo **F 54**: le perdite derivanti da partecipazioni a società di persone, giacché i redditi derivanti da partecipazioni a tali società non sono soggetti all'imposta locale;

ai righi **F 55**, **F 56** e **F 57**: ogni altro componente positivo, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (plusvalenze realizzate mediante cessione o liquidazione di aziende e compensi percepiti per la perdita di avviamento commerciale ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392), che vanno dichiarati nella Sezione II del **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Fra i componenti negativi si indicheranno:

al rigo **F 59**: l'eventuale perdita di cui al precedente rigo **F 48**;

al rigo **F 60**: i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

al rigo **F 61**: i redditi degli immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali, determinati in base alle risultanze catastali o nella diversa misura determinata, per i fabbricati, a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e, per i terreni adibiti alla coltivazione di funghi, a norma della legge 5 aprile 1985, n. 126. Ciò in quanto tali redditi, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nei **Quadri 740/A** e **740/B** e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale. Per la determinazione del reddito effettivo si tiene conto delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto applicabili;

al rigo **F 62**: i redditi derivanti da partecipazione in società di ogni tipo o in enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (i quali non sono soggetti all'imposta locale);

ai righi **F 63**, **F 64** e **F 65**: ogni altro componente negativo. In tale voce vanno ricompresi, se ed in quanto i redditi che li hanno originati non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Ottenuti il totale dei componenti positivi (rigo **F 58**) e quello dei componenti negativi (rigo **F 66**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava il reddito complessivo al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (rigo **F 67**).

Al rigo **F 68** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR compresi quelli fruenti di agevolazioni territoriali.

In questo rigo non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (vedi legge 30 aprile 1985, n. 163).

In proposito si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel proseguo.

Al rigo **F 69** deve essere indicato il reddito al netto dell'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, dall'importo indicato in questo rigo va dedotta la quota imputata ai collaboratori di imprese familiari ed ai coniugi di aziende coniugali non gestite in società nonché le quote spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Deve essere successivamente indicato l'ammontare della deduzione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 e successive modificazioni. In proposito si ricorda che tale deduzione spetta, se il titolare dell'impresa vi presti la propria opera come sua occupazione prevalente, nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L. 6.000.000 e un massimo di L. 12.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo.

Va altresì indicata l'ulteriore deduzione spettante alle imprese di cui all'art. 13 della legge n. 72 del 1983 e di cui all'art. 7 della legge n. 487 del 1984. Tale ulteriore deduzione, compete nella misura del 30% del reddito al netto della deduzione di cui all'art. 7 sopra indicato con un minimo di L. 2 milioni ed un massimo di L. 4 milioni salvo ragguaglio ad anno. Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni ed integrazioni, che impiegano per la maggior parte del periodo di imposta uno ovvero due o più apprendisti, le predette misure sono elevate a L. 3 e 6 milioni ovvero a L. 4 e 8 milioni. La deduzione spetta a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e che essa costituisca la sua occupazione prevalente. Si avverte che per usufruire delle deduzioni previste ai righi *F 72* e *F 73* occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. La falsa attestazione costituisce ipotesi di reato sanzionabile ai sensi dell'art. 3, 14° comma, del D.L. n. 853 del 1984 convertito nella legge n. 17 del 1985 (reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 a 10 milioni di lire).

I dati di reddito netto e di deduzione devono essere riportati al rigo 76 del **Quadro O** del **Mod. 740**.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella terza facciata del modello, si rinvia al paragrafo 7 delle istruzioni generali.

Il **Quadro 740/F** non deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali soggetti al regime di determinazione forfetaria del reddito di cui al 9° comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1985, n. 17, il quale esplica efficacia per il triennio 1985-1987 e per l'anno 1988 per effetto della proroga contenuta nell'art. 5 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 e nell'art. 6 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

Detti esercenti, infatti, sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dispensati dalla compilazione e presentazione del bilancio. Per essi, la determinazione del reddito imponibile non si fonda sulle risultanze del bilancio, ma si determina in base ai criteri stabiliti nell'art. 2, commi 9 e 11, della citata legge n. 17. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 740/G.

Detto quadro va, invece, compilato dai contribuenti che hanno intrapreso l'attività negli anni 1985, 1986 o 1987 ed abbiano optato ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge n. 17 del 1985, per il regime ordinario, con effetto per il triennio 1985-87 (ovvero per gli anni residui dello stesso), indistintamente per tutte le attività esercitate nella dichiarazione di inizio di attività IVA relativa all'anno 1985, 1986 o 1987 ovvero optino per il regime ordinario, se esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima, ai soli fini della determinazione del reddito d'impresa. Devono, altresì, compilare detto quadro gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza della opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, all'intero triennio 1985/1987.

A tal fine, si richiama l'attenzione sulla necessità di barrare la casella che interessa — posta nel riquadro dell'opzione collocato in fondo alla quarta facciata della quartina — e sulla "Avvertenza" ivi contenuta.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, la perdita relativa al periodo di imposta 1987 può essere portata, nel limite ivi indicato, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto, qualora l'ammontare della perdita stessa superi l'ammontare dei redditi. Circa i criteri di determinazione di tale perdita si fa rinvio ai chiarimenti forniti nelle istruzioni al **Mod. 740/N**.

Qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese, deve essere compilato un separato **Quadro 740/F** per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia *titolare di più imprese* deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati; un quadro unico in caso contrario.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate da *società in nome collettivo o in accomandita semplice*, ovvero da *società di fatto*, o derivanti dalla gestione in società di aziende coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti tanto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quanto dell'imposta locale sui redditi, utilizzando il **Mod. 750** anziché il **Mod. 740**; ma ciascun socio deve indicare su questo — e precisamente nel **Quadro 740/H** — la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno 1987 proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si ricorda, che per ottenere la detrazione delle *ritenute d'acconto* subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituiti d'imposta (e i modelli RAD) attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati (e dei modelli RAD) deve essere indicato nell'apposito spazio; per i collaboratori familiari e per i soci di società di persone fanno fede rispettivamente il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e quello rilasciato da chi ha sottoscritto il Mod. 750.

Considerata l'importanza, si ribadisce che, al fine della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni" nella terza pagina del modello l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del 1987 sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture contabili nel periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Detta annotazione va eseguita attraverso l'accensione di voce di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere riportato tra le variazioni in aumento in sede di presentazione della dichiarazione, specificandoli per singole voci (ricavi, plusvalenze e sopravvenienze).

Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *e)*.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *d)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1988 relativa all'anno 1987 indicherà l'anno 1988.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3, 4, 9, 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle Imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
	Zone depresse centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zone portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
70	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)
73	Esenzione IRPEF 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)

Istruzioni al prospetto di bilancio

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio assunto ai fini fiscali in sede di dichiarazione in dipendenza dei diversi criteri dettati dalla normativa tributaria. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:

— le voci da F 91 a F 94 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 del D.P.R. n. 597. Alla voce F 91 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla voce F 92 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione di cui al comma 5 dell'art. 62 del D.P.R. n. 597; alla voce F 93 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce F 94 infine, va indicato l'ammontare delle opere e servizi in corso di esecuzione di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 597.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci F 109 e F 127 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4, delle voci da F 91 a F 94, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dall'imprenditore considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita di esercizio) è pari alla differenza tra l'ammontare delle perdite aumentato delle rimanenze iniziali e quello dei profitti aumentato delle rimanenze finali, desumibili dallo stato patrimoniale unitamente alle rimanenze iniziali. Va, altresì, ricordato che l'utile (o la perdita di esercizio) è pari alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività.

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla voce F 129, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, e dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), né quelle realizzate a seguito di cessioni agevolate ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, le quali vanno indicate nei relativi prospetti.

Si fa infine presente che alla voce F 131 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce F 132 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Il Quadro 740/F, il bilancio, i prospetti e le distinte devono recare la *sottoscrizione* del titolare dell'impresa dichiarante.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i *tre* zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

NUMERO DI CODICE FISCALE

impresa in regime ordinario

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.		Attività esercitata	descrizione			anno di inizio attività	codice attività	artigiani
F	1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune	2 prov.	3 frazione, via, numero civico, scala e interno		4 cap	5 (*)

F	2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili		
F	3	Redditi di impresa prodotti all'estero		6 .000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE		
F	4	**Utile netto o perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite**		2 .000
		Variazioni in aumento		
F	5	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 Legge n. 131 del 1980 e della Legge n. 126 del 1985	1 .000	
F	6	Costi relativi agli immobili di cui al rigo F5	.000	
F	7	Redditi derivanti dalla partecipazione dell'impresa a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, determinati a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	8	Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 5, lett. *a)* del D.P.R. n. 597 del 1973)	.000	
F	9	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto profitti e perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000	
F	10	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71, ultimo comma, del D.P.R. n. 597 del 1973 o indeducibili ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto	.000	
F	12	Compensi per l'opera svolta dall'imprenditore e dalle persone indicate nell'art. 15, del D.P.R. n. 597 del 1973 e compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soggetti indicati nell'art. 59, comma 2, dello stesso decreto (per la parte eccedente i limiti e le condizioni ivi stabiliti)	.000	
F	13	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	14	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	15	Imposte indeducibili a norma dell'art. 61, comma 1, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	16	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	17	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 597 del 1973:		
F	18	a) relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci	.000	
F	19	b) relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione	.000	
F	20	c) relative a titoli azionari, obbligazionari e similari	.000	
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. n. 597 del 1973):		
F	21	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000	
F	22	b) per rischi su crediti	.000	
F	23	c) per altre finalità	.000	
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 68, 69, 70 e 71 del D.P.R. n. 597 del 1973):		
F	24	a) relativi a beni materiali o immateriali	.000	
F	25	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000	
F	26	c) relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000	
F	27	Costi di manutenzione, riparazione, ecc., eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
F	28	Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 597 del 1973)	.000	
		Altre variazioni in aumento (**):		
F	29		.000	
F	30		.000	
F	31		.000	
F	32	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F5 a rigo F31)		.000

(*) Numero punti di attività.
(**) Vedi avvertenza in calce al riquadro ANNOTAZIONI nella terza pagina del presente modello.

			1	2
		Variazioni in diminuzione		
F	33	Proventi degli immobili di cui al rigo F5	.000	
F	34	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F7	.000	
F	35	Perdite derivanti dalla partecipazione alle società di cui al rigo F7	.000	
F	36	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, comma 3, del D.P.R. n 597 del 1973)	.000	
F	37	Interessi, dividendi e altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000	
F	38	Ammontare del rimborso per eccedenza del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000	
		Altre variazioni in diminuzione:		
F	39		.000	
F	40		.000	
F	41		.000	
F	42	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F33 a rigo F41)		.000
F	43	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (somma algebrica di rigo F32 e di rigo F42)		+ .000 — .000
F	44	**Reddito d'impresa (o perdita)** (somma algebrica di rigo F4 e di rigo F43)		+ .000 — .000
F	45	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art 5, comma 2, della L. n. 113 del 1987		.000
F	46	**Totale reddito d'impresa (o perdita)**		.000
F	47	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina accanto) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati di associazioni in partecipazione		.000
F	48	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**		.000
F	49	*(più)* Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (per la quota spettante all'imprenditore)		.000
F	50	**Reddito totale (o perdita)** (riportare nel Quadro N, rigo 32, col. 1 o 3)		.000
F	51	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (riportare nel Quadro N, rigo 32, col. 2 o 4)		.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI		
		Componenti positivi	1	2
F	52	Reddito d'impresa (riportare l'importo del rigo F46)	.000	
F	53	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 599 del 1973)	.000	
F	54	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, come indicate al precedente rigo F35 (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 599 del 1973)	.000	
		Altri componenti positivi (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata):		
F	55		.000	
F	56		.000	
F	57		.000	
F	58	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo F52 a rigo F57)		.000
		Componenti negativi		
F	59	Perdita d'impresa (riportare l'importo del rigo F46)	.000	
F	60	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 599 del 1973)	.000	
F	61	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 Legge n. 131 del 1980 e della Legge n. 126 del 1985	.000	
F	62	Redditi derivanti dalla partecipazione a società di ogni tipo (comprese le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice) o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, non compresi tra quelli di cui al precedente rigo F37	.000	
		Altri componenti negativi, non considerati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:		
F	63		.000	
F	64		.000	
F	65		.000	
F	66	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo F59 a rigo F65)		.000
F	67	**Reddito complessivo** (sottrarre l'importo di rigo F66 da quello di rigo F58)		.000
F	68	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)		.000
F	69	**Reddito netto**		.000
F	70	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina accanto) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati di associazioni in partecipazione		.000
F	71	**Reddito netto del titolare** (riportare nel Quadro O, rigo 76 col. 1 o 4)		.000
F	72	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973** (riportare nel Quadro O, rigo 76, col. 2 o 5) (come da attestazione sottostante)		.000
F	73	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 13 Legge n. 72 del 1983** (riportare nel Quadro O, rigo 76 col. 3 o 6) (come da attestazione sottostante)		.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 13 e 14, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F 74			19	19		.000			19	19		.000
F 75			19	19		.000			19	19		.000
F 76			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (artt. 2 e 4 Legge n. 168 del 1982)

N. ORD.	Anno di conseguimento	1 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quote di plusvalenza		Ammontare complessivo dei corrispettivi	
			2 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	3 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31/12/87	4 Conseguiti	5 Definitivamente reinvestiti
F 77	1984	.000	.000	.000	.000	.000

L'ammontare di rigo F77, colonna 3, va compreso tra le plusvalenze da dichiarare al rigo F9.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

N. ORD.	1 codice fiscale / 4 nome	2 cognome / 5 comune di nascita	6 prov.	3 sesso / 7 data di nascita	QUOTA DI REDDITO D'IMPRESA	QUOTA [illegible]	QUOTA [illegible] DI ACCONTO	QUOTA DI CREDITO D'IMPOSTA
F 78	1 codice fiscale / 4 nome	2 cognome / 5 comune di nascita	6 prov.	3 sesso / 7 data di nascita	.000	.000	.000	.000
F 79	1 / 4	2 / 5	6	3 / 7	.000	.000	.000	.000
F 80	1 / 4	2 / 5	6	3 / 7	.000	.000	.000	.000
F 81	1 / 4	2 / 5	6	3 / 7	.000	.000	.000	.000
F 82	1 / 4	2 / 5	6	3 / 7	.000	.000	.000	.000
F 83	1 / 4	2 / 5	6	3 / 7	.000	.000	.000	.000
				Totali	.000	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (art. 10 della Legge n. 904 del 1977)

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE	
					6 ESERCIZI PRECEDENTI	7 NELL'ESERCIZIO
F 84	1 denominazione / 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
F 85	1 / 2	.000	.000	.000	.000	.000
F 86	1 / 2	.000	.000	.000	.000	.000

Annotazioni ____

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982, e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive non annotati nelle scritture contabili del 1987, sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. In questo spazio, inoltre, dovrà essere indicato specificatamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ORD.		STATO PATRIMONIALE	SALDO INIZIALE [1]	VARIAZIONI: INCREMENTI [2]	VARIAZIONI: DECREMENTI [3]	SALDO FINALE: BILANCIO [4]	SALDO FINALE: FISCALE [5]
F	87	Beni materiali ammortizzabili	.000	.000	.000	.000	.000
F	88	Beni materiali non ammortizzabili	.000	.000	.000	.000	.000
F	89	Beni immateriali e costi a utilizzazione pluriennale	.000	.000	.000	.000	.000
F	90	Partecipazione in società di ogni tipo e titoli obbligazionari	.000	.000	.000	.000	.000
F	91	Scorte di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati	.000			.000	.000
F	92	Prodotti in corso di lavorazione	.000			.000	.000
F	93	Scorte di prodotti finiti	.000			.000	.000
F	94	Opere e servizi in corso di esecuzione	.000			.000	.000
F	95	Cassa	.000			.000	
F	96	Crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000	
F	97	Crediti verso banche	.000			.000	
F	98	Altri crediti e attività	.000			.000	
F	99	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000	.000	.000	
F	100	Capitale netto	.000	.000	.000	.000	
F	101	Fondo rivalutazione monetaria	.000			.000	
F	102	Fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000	.000	.000	.000	.000
F	103	Fondo ammortamento	.000	.000	.000	.000	.000
F	104	Fondo svalutazione crediti	.000	.000	.000	.000	.000
F	105	Altri fondi	.000	.000	.000	.000	.000
F	106	Debiti verso fornitori	.000	.000	.000	.000	
F	107	Debiti verso banche	.000			.000	
F	108	Altri debiti e passività	.000			.000	

N. ORD.		PERDITE	SALDO DI BILANCIO [1]	N. ORD.		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO [2]
F	109	Esistenze iniziali	.000	F	122	Ricavi di esercizio	.000
F	110	Spese dei beni destinati alla rivendita e alla produzione	.000	F	123	Dividendi e utili da partecipazione	.000
F	111	Spese per l'acquisizione di servizi	.000	F	124	Interessi attivi	.000
F	112	Oneri relativi al personale dipendente	.000	F	125	Altri proventi	.000
F	113	Altri oneri di produzione e vendita	.000	F	126	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F	114	Interessi passivi	.000	F	127	Rimanenze finali	.000
F	115	Ammortamenti ordinari	.000	F	128	Perdita di esercizio	.000
F	116	Ammortamenti anticipati	.000			ALTRI DATI	
F	117	Accantonamenti per rischi su crediti	.000				
F	118	Altri accantonamenti	.000	F	129	Utili in sospensione d'imposta	.000
F	119	Altri costi oneri e spese	.000	F	130	Dividendi e utili percepiti nell'esercizio	.000
F	120	Sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali	.000	F	131	Valore contrattuale dei beni assunti in locazione finanziaria	.000
F	121	Utile dell'esercizio	.000	F	132	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1987.

a) Si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987. ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 o per la pesca marittima. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

AVVERTENZA — L'opzione per il regime ordinario ha comportato l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria per il periodo d'imposta 1987, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti.

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta

N. .... prospetti e documenti

N. .... modelli RAD

Data ....

istruzioni per la compilazione

capitale
diversi
soggetti a tassazione separata
allevamento di animali

AVVERTENZE GENERALI

Le seguenti istruzioni vanno tenute presenti per la compilazione dei Quadri relativi ai redditi di capitale (I), diversi (L), soggetti a tassazione separata (M) e di allevamento di animali (A1) contenuti in questo Modello.

In particolare, il Modello si compone di un riquadro posto in alto a destra, ove va indicato il numero di codice fiscale del dichiarante o del coniuge dichiarante; si richiama l'attenzione sulla necessità di apporre la firma in calce alla quarta pagina del Modello che va lasciato integro anche quando non siano utilizzati tutti i Quadri. In caso di dichiarazione congiunta, vanno utilizzati distinti modelli, qualora entrambi i coniugi debbano utilizzare il presente modello.

N.B. Si ricorda che le presenti istruzioni sono state compilate tenendo conto dei provvedimenti legislativi rimasti in vigore fino al 31 dicembre 1987.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 è entrato in vigore il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ha apportato numerose modifiche anche con riferimento ai redditi da dichiarare con il presente modello.

Il contribuente può avvalersi, a determinate condizioni, delle norme del testo unico; si veda in proposito l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 riportato nella "Premessa" alle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

Riferimenti normativi: artt. 41-45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni; art. 26, ultimo comma, 27 e 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 1, 2 e 3 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

GENERALITÀ

Il Quadro I si compone di due Sezioni; nella prima vanno indicati i dividendi e gli utili di cui ai righi I/1, I/2 e I/3, nella seconda gli altri redditi di capitale elencati ai righi da I/5 a I/12.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1987 senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli. Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; i proventi delle accettazioni bancarie; i proventi dei titoli «atipici» e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; gli utili delle società cooperative di cui all'art. 20 della legge n. 216 del 1974, gli utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta "secca" del 15%, ecc.).

Non costituiscono redditi di capitale i dividendi, interessi, rendite e altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali con contabilità ordinaria, che non devono indicarsi in questo quadro ma in quello relativo ai redditi d'impresa (Quadro 740/F).

Per le imprese che nell'anno 1987 sono state in regime forfetario, in base all'art. 2, nono comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, i redditi di capitale non entrano a comporre il reddito d'impresa in quanto non sono inquadrabili nè tra i ricavi nè tra le plusvalenze a cui si riferisce la suddetta disposizione e devono pertanto essere dichiarati in questo quadro (anzichè nel quadro 740/G) nel periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del Quadro, devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al Quadro stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nell'anno 1987 e il credito d'imposta di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 597, che va riportato nel rigo 61, colonna 2 o 4, del Quadro N, secondo le modalità indicate nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione.

SEZIONE I

In questa Sezione devono essere indicati i dividendi e gli utili distribuiti, anche in natura, da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonchè quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo. Non devono però essere incluse le azioni ricevute in distribuzione gratuita e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute, in quanto tali redditi, se percepiti nel 1987 ed afferenti a delibere adottate anteriormente al 18 dicembre 1977, sono soggetti a tassazione separata e vanno dichiarati nell'apposito Quadro 740/M; gli aumenti gratuiti di capitale deliberati a partire dal 18 dicembre 1977 non sono invece assoggettati ad imposta.

Tuttavia i rimborsi di capitale effettuati nei cinque anni successivi ai predetti aumenti gratuiti sono considerati come distribuzione di utili fino a concorrenza degli aumenti stessi.

In corrispondenza all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disposto dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, è stato stabilito l'aumento del credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che è stato fissato nella misura uniforme di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci. Al riguardo va precisato che il suddetto credito di imposta compete nella nuova più elevata misura per gli utili relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 1° dicembre 1983 (data di entrata in vigore della legge n. 649 del 1983) anche se detti utili derivino da riserve ed altri fondi costituiti anteriormente. Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella vecchia misura di 1/3 del dividendo se gli utili riscossi sono relativi ad esercizi sociali chiusi prima del 1° dicembre 1983 (anche se la delibera di distribuzione è stata adottata dopo questa data).

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti ai fini della dichiarazione dei dividendi percepiti nel 1987.

Nel rigo I/1 devono essere indicati: a colonna 1, i dividendi e gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1987 e relativi ad esercizi chiusi dopo il 1° dicembre 1983, compresi gli acconti di dividendo; a colonna 2, il credito d'imposta, da calcolare nella misura di 9/16 dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel rigo I/2 devono essere indicati: a colonna 1, i dividendi e gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1987, ma relativi ad esercizi sociali chiusi prima del 1° dicembre 1983; a colonna 2, il credito d'imposta nella misura di 1/3 dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel rigo I/3 vanno indicati: a colonna 1, l'ammontare dei dividendi e degli utili distribuiti da società estere di ogni tipo, per i quali non compete il credito d'imposta; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel rigo I/4 vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3; i totali delle colonne 1 e 2 vanno sommati ed il risultato esposto nell'apposita casella «Totale».

SEZIONE II

In questa sezione, al rigo I/5, colonna 1, vanno indicati i redditi distribuiti da altri soggetti, escluse le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate (società di fatto, società di armamento, associazioni fra artisti e professionisti) in quanto i redditi di tali società sono assoggettati ad imposta direttamente in capo ai soci, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, e devono pertanto essere dichiarati, per la quota spettante al singolo socio, nell'apposito **Quadro/H del Modello 740/E-G-H.**

Per analoghi motivi non vanno nemmeno indicati i redditi distribuiti dai titolari delle imprese familiari ai collaboratori familiari. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/6, colonna 1, vanno indicati i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato.

Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non potrà tuttavia dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa dell'associante. Se l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo e deve essere dichiarata nell'apposito **Quadro E, Sezione II, del Mod.740/E-G-H.** Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/7, colonna 1, vanno indicati i redditi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se nel titolo non risulta pattuito alcun interesse o risulta pattuito un interesse in misura inferiore, si presumono percepiti interessi nella misura del 5% annuo; è tuttavia ammessa la prova contraria. Pertanto, se il contribuente non ha diritto ad alcun interesse o se lo ha percepito in misura inferiore al 5%, dovrà produrre la prova necessaria a vincere la presunzione, allegandola alla dichiarazione, ovvero dichiarare comunque un interesse nella misura del 5% annuo. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci alle società commerciali e cooperative, purchè si tratti di società regolarmente costituite (non di società irregolari o di fatto) e purché i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione e siano effettuati in base a formale deliberazione della società o risultino da atto sottoscritto da tutti i soci. S'intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società.

Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974, sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/8, colonna 1, vanno indicati gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penali per inadempienza contrattuale. Interessi moratori sono quelli dovuti al creditore a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento di debiti in danaro sia che si tratti di debiti derivanti da contratti, sia che si tratti di obbligazioni nascenti da altro titolo, in particolare da fatto illecito. Il dichiarante dovrà pertanto separare, dalle somme complessive percepite a titolo di risarcimento danni, la parte di esse che costituisce interesse moratorio, secondo quanto risulta dal titolo (contratto, sentenza, ecc.) o, in mancanza, nella misura legale del 5% annuo e dichiararla in questo rigo. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/9, colonna 1, è da indicare ogni altro interesse percepito, tranne quelli che abbiano natura «compensativa», che rappresentano, cioè, la reintegrazione di un danno sofferto dal contribuente (ad esempio gli interessi decorrenti a favore del danneggiato dal giorno dell'illecito a quello della liquidazione), i quali non costituiscono reddito. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/10, colonna 1, sono da indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un non imprenditore, o anche da un'imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere qui dichiarato. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/11, colonna 1, sono da indicare le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/12, colonna 1, va indicata ogni altra rendita o provento in denaro o in natura purchè derivante, in misura definita, dall'impiego di capitale. Le rendite vitalizie, quelle cioè la cui durata è limitata alla vita di una persona, sono sempre assimilate ai redditi di lavoro dipendente e devono quindi essere dichiarate nel **Quadro 740/C sez. II.** Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al rigo I/13 vanno sommati gli importi contenuti nelle colonne 1 e 2 dei righi da I/5 a I/12; tali totali vanno riportati, rispettivamente, alle colonne 1 e 2 (oppure 3 e 4) del rigo 36 del **Quadro N.**

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo I/14 dalla colonna 1 del rigo I/13 della precedente Sezione II, i redditi derivanti da partecipazioni in enti, associazioni ed altre organizzazioni (rigo I/5 della Sezione II del riquadro precedente) ed i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

Si ottiene così il Totale da dedurre dal rigo I/14 (somma dei righi I/15 e I/16), che deve essere indicato nel rigo I/17. Al rigo I/18, «Reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'imposta locale sui redditi. I dati di cui al rigo I/18 devono essere riportati al rigo 79, col. 1 o 4 del **Quadro O.**

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Coloro che hanno dichiarato redditi di cui alla Sezione I devono compilare l'apposita distinta acclusa alle presenti istruzioni, da allegare al Quadro I, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute (delibere anteriori al 18 dicembre 1977) desumendoli dal **Quadro 740/M.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

Riferimenti normativi: artt. 76-80 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; artt. 2 e 4 della legge 22 aprile 1982, n. 168; art. 4 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18; art. 3, comma 11, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; Legge 25 marzo 1986, n. 80.

GENERALITÀ

In questo Quadro vanno dichiarati i «redditi diversi», cioè quei redditi che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri quadri del modello 740.

Tali redditi sono previsti nel Titolo VI del D.P.R. n. 597 del 1973, che comprende le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo di carattere occasionale, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e quelli derivanti da immobili situati all'estero che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio di impresa nonché ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dal D.P.R. n. 597.

Il Quadro L è composto da 2 riquadri e da un prospetto. In particolare, il primo riquadro deve essere utilizzato per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; il secondo riquadro va compilato per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi; nel prospetto vanno indicati gli elementi relativi alle plusvalenze speculative per le quali si è fruito delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 168 del 1982 prorogate al 30 giugno 1984 per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 747 del 1983 convertito nella legge n. 18 del 1984.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

Al rigo L1 devono essere indicati i corrispettivi da cui derivano le plusvalenze per operazioni speculative concluse nel 1987, compresi quelli derivanti da operazioni effettuate nell'anno 1984 che hanno beneficiato delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 della legge n. 168 del 1982 e che non hanno formato oggetto di reinvestimento con le modalità previste dalla suddetta legge entro il 31 dicembre 1987.

Si presumono in ogni caso fatte a fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: a) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita, totale o parziale, di essi; b) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente fra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni (la presunzione opera anche se l'acquisto e la rivendita hanno per oggetto quote o azioni, non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito prevalentemente in immobili); c) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente fra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

Per quanto concerne le plusvalenze di cui alla predetta lett. a) si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto/vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Salceto
Saliceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. c/a × 100	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	300	8.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	230	4.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	30	800	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	230	2.900	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	90	400	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.000	1.600	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere Consumo annuale	(a) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) - Fasce di qualità						(b) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100 DI R.A. - Fasce di qualità						(c) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100 DI R.A. - Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			1 RA 300	2 RA 230	3 RA 30	4 RA 230	5 RA 90	6 RA 2000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3600	2,43	1,14	0,23	0,83	0,11	0,46	0,81	0,50	0,77	0,36	0,12	0,02	3,24	2,00	3,08	1,44	0,48	0,08	201,76
Vitelloni	—	2100	4,05	1,90	0,38	1,38	0,19	0,76	1,35	0,83	1,27	0,60	0,21	0,04	5,40	3,32	5,08	2,40	0,84	0,16	121,05
Manze	—	1200	7,08	3,33	0,67	2,42	0,33	1,33	2,36	1,45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1,48	0,28	69,07
Vitelli	6 mesi	1000	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20	5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,78
Suini da riproduzione	—	1400	6,07	2,86	0,57	2,07	0,29	1,14	2,02	1,24	1,90	0,90	0,32	0,06	8,08	4,96	7,60	3,60	1,28	0,24	60,42
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00	70,83	43,48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
Suini pesanti da macello	9 mesi	600	14,17	6,67	1,33	4,83	0,67	2,67	4,72	2,90	4,43	2,10	0,74	0,13	18,88	11,60	17,72	8,40	2,96	0,52	34,48
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	144,07	67,80	13,56	49,15	6,78	27,13	48,02	29,48	45,20	21,37	7,53	1,36	192,08	117,92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21,62	78,38	10,81	43,24	76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,28	136,32	48,04	8,64	2,13
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1214,28	571,43	114,28	414,28	57,14	228,57	404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1619,04	993,80	1523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
Polli da carne	3 mesi	19	1789,47	842,10	168,42	610,52	84,21	336,84	596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2385,96	1464,52	2245,60	1061,76	374,28	67,36	0,27
Tacchini da riproduzione	—	96	88,54	41,67	8,33	30,21	4,17	16,67	29,51	18,12	27,77	13,13	4,63	0,83	118,04	72,48	111,08	52,52	18,52	3,32	6,62
Tacchini da carne	6 mesi	60	283,33	133,33	26,67	96,67	13,33	53,33	94,44	57,97	88,90	42,03	14,81	2,67	377,76	231,88	355,60	168,12	59,24	10,68	1,73
Anatre e oche da riproduzione	—	64	132,81	62,50	12,50	45,31	6,25	25,00	44,27	27,17	41,67	19,70	6,94	1,25	177,08	108,68	166,68	78,80	27,76	5,00	2,65
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00	141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
Faraone da riproduzione	—	29	293,10	137,93	27,59	100,00	13,79	55,17	97,70	59,97	91,97	43,48	15,33	2,76	390,80	239,88	367,88	173,92	61,32	11,04	1,67
Faraone	4 mesi	18	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67	472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	447,37	210,53	42,11	152,63	21,05	84,21	149,12	91,53	140,37	66,36	23,39	4,21	596,48	366,12	561,48	265,44	93,56	16,84	1,09
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67	472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	447,37	210,53	42,11	152,63	21,05	84,21	149,12	91,53	140,37	66,36	23,39	4,21	596,48	366,12	561,48	265,44	93,56	16,84	1,09
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4250,00	2000,00	400,00	1450,00	200,00	800,00	1416,67	869,57	1333,33	630,43	222,22	40,00	5666,68	3478,28	5333,32	2521,72	888,88	160,00	0,11
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	197,67	93,02	18,60	67,44	9,30	37,21	65,89	40,44	62,00	29,32	10,33	1,86	263,56	161,76	248,00	117,28	41,32	7,44	2,47
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1259,25	592,59	118,52	429,63	59,26	237,04	419,75	257,65	395,07	186,80	65,84	11,85	1679,00	1030,60	1580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
Lepri visoni e nutrie	—	50	170,00	80,00	16,00	58,00	8,00	32,00	56,67	34,78	53,33	25,22	8,89	1,60	226,68	139,12	213,32	100,88	35,56	6,40	2,87
Volpi	—	230	36,96	17,39	3,48	12,61	1,74	6,96	12,32	7,56	11,60	5,48	1,93	0,35	49,28	30,24	46,40	21,92	7,72	1,40	13,23
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48	6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
Agnelloni e capretti da carne	6 mesi	146	116,44	54,79	10,96	39,73	5,48	21,92	38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
Pesci(*) da riproduzione q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,62	2,50	4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,88	2,80	0,52	36,80
Pesci(*) commerc. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
Cinghiali e cervi	—	500	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20	5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,75
Daini, caprioli e mufloni	—	250	34,00	16,00	3,20	11,60	1,60	6,40	11,33	6,96	10,66	5,04	1,78	0,32	45,32	27,84	42,64	20,16	7,12	1,28	14,38
Equini da riproduzione	—	2600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0,62	1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	140,35
Puledri	—	1000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60	2,83	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57,50
Alveari (famiglie)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
Lumache commerc. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili nei diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. È espresso in lire 1937-1939.

o industriale e conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento. Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951, Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704. Relativamente al concetto di "opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione", si precisa che tale fattispecie è configurabile quando il possessore di un fondo, compreso in zone edificabili, esegua lavori che ne rendano più agevole l'edificabilità e che, quindi, ne aumentino il valore di mercato.

Per effetto dell'art. 3, comma 11, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto; al 10% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di altre azioni; al 25% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di partecipazioni non azionarie, come nel caso di quote di società a responsabilità limitata o di società di persone. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. La disciplina sopra esposta non si applica se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione è superiore a cinque anni. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 16 del 10 maggio 1985 della Direzione Generale delle Imposte Dirette in G.U. n. 180 del 1° agosto 1985.

L'ammontare da indicare al rigo L1 è costituito dalla somma dei prezzi reali conseguiti in dipendenza delle operazioni speculative che hanno dato luogo alle plusvalenze, mentre i prezzi di acquisto e gli altri costi inerenti ai beni alienati, compresa l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, saranno portati in deduzione al rigo L9. Va tenuto presente che per i terreni lottizzati o resi edificabili acquistati più di cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello dell'inclusione stessa. Per le operazioni speculative produttive di plusvalenze dovrà essere allegato un apposito prospetto analitico da cui risulti in particolare per ciascuna operazione: il corrispettivo conseguito; il prezzo di acquisto; gli altri costi inerenti l'operazione.

Al rigo L2 va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio occasionale di attività commerciali, percepiti nel 1987, ivi compresi i corrispettivi della concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili. Le spese e gli oneri sostenuti nell'esercizio di tale attività saranno portati in deduzione al rigo L10.

Al rigo L3 va indicato l'ammontare dei compensi derivanti da attività occasionale di lavoro autonomo esercitata in Italia. L'ammontare delle spese inerenti a tale attività va esposto al rigo L11. I corrispettivi derivanti da attività occasionale di lavoro autonomo esercitata all'estero vanno, invece, indicati al rigo L6 mentre le spese ad essa inerenti vanno indicate nel rigo L12.

I proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, quando eccedono i limiti di esenzione di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, vanno indicati nei righi L3 e L6 a seconda che l'attività sia esercitata in Italia o all'estero (cfr. al riguardo la circolare della Direzione Generale delle Imposte Dirette 3 luglio 1986, n. 27).

Al rigo L4 va indicato l'ammontare dei censi, decime, quartesi, livelli e altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, anche se consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi. Per tutti questi redditi, se risultanti da titoli scritti, vanno dichiarate le somme di cui nel 1987 si è acquisito il diritto alla percezione; in caso contrario devono indicarsi le somme effettivamente percepite nel 1987. Non è ammessa alcuna deduzione per oneri e spese di produzione.

Al rigo L5 si indicheranno i redditi degli immobili situati all'estero che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese; questi redditi devono essere dichiarati nell'ammontare netto determinato nello Stato estero ai fini delle imposte ivi dovute.

Al rigo L7, vanno indicati gli eventuali altri redditi non espressamente considerati nel D.P.R. n. 597, non rientranti nelle categorie dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro o di impresa. Non è ammessa alcuna deduzione per oneri e spese di produzione.

Al rigo L8, colonna 2, si effettuerà la somma degli importi indicati nei righi da L1 a L7

Nei righi L9, L10, L11 e L12, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei righi L1, L2, L3 ed L6.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L9 a L12 non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti indicati nei righi da L1 a L3 e nel rigo L6.

Al rigo L13, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai righi da L9 a L12.

Al rigo L14 sarà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi ed altri redditi (rigo L8) e il Totale deduzioni (rigo L13) che costituisce il Reddito netto da riportare al Quadro N rigo 37 e al rigo L16 di questo stesso quadro.

Al rigo L15 andrà indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite come risultante dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta da riportare altresì nel Quadro N, rigo 37, colonna 2 o 4

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario detrarre dal reddito netto di rigo L14 il reddito netto derivante dall'attività occasionale di lavoro autonomo esercitata in Italia, pari alla differenza fra l'importo di rigo L3 e rigo L11, nonchè tutti i redditi non prodotti in Italia e cioè i redditi di immobili situati all'estero (rigo L5), la differenza tra i corrispettivi di rigo L6 e le relative spese indicate a rigo L12, ed anche i redditi di rigo L7 prodotti all'estero.
Il reddito netto imponibile ai fini dell'ILOR (rigo L22) da riportare nel Quadro O al rigo 80, colonna 1 o 4, si ottiene deducendo dal reddito netto di rigo L16 l'importo di rigo L21

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA

Devono compilare questo prospetto i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1984 hanno conseguito plusvalenze speculative derivanti da cessioni di immobili, per le quali hanno fruito delle disposizioni agevolative recate dagli artt. 2 e 4 della legge n. 168 del 1982. Si precisa in proposito che le plusvalenze devono essere reinvestite entro il triennio successivo all'anno di conseguimento delle stesse.

Qualora siano state conseguite plusvalenze derivanti da cessioni di più immobili, oltre al prospetto contenuto nel presente Quadro, relativo ad una sola plusvalenza agevolata, devono essere compilati, per ogni altra cessione, distinti prospetti, anche su un unico foglio da allegare, identici nel contenuto a quello posto nella dichiarazione stessa.

I soggetti che hanno percepito la plusvalenza in discorso nel periodo sopracitato devono, con riferimento all'anno di conseguimento della plusvalenza medesima, indicare nel rigo L23: a colonna 1 lo stesso importo indicato nella colonna 1 del medesimo prospetto contenuto nel Mod. 740/L degli anni precedenti; a colonna 2 l'ammontare della plusvalenza reinvestita negli anni dal 1984 al 1987; a colonna 3 l'ammontare della plusvalenza non reinvestita al 31 dicembre 1987 (tale importo dovrà essere, altresì, indicato al rigo L1); a colonna 4 l'ammontare dei corrispettivi così come indicato nell'analogo prospetto contenuto nel modello dell'anno precedente; a colonna 5 l'ammontare definitivamente reinvestito dei corrispettivi indicati nella colonna precedente (ciò al fine di consentire la verifica della condizione prevista dall'articolo 4, quinto comma, della legge stessa).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

Riferimenti normativi: artt. 10, lett. I, 12 e 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni.

Devono essere indicati in questo Quadro i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli di lavoro dipendente e assimilati, che devono invece essere dichiarati nel modello base al Quadro D

La Sezione I è riservata alle indennità di fine rapporto, compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepite nel 1987 diverse da quelle di lavoro dipendente (indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all'indennità risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto: in mancanza dell'atto l'indennità costituisce reddito di lavoro autonomo non soggetto a tassazione separata e va indicata nel **Quadro E, sezione II del Mod. 740/E-G-H**). Vanno indicati per ogni rigo il Comune di formazione del reddito o lo Stato nel caso di redditi prodotti all'estero, il soggetto erogante, l'anno di fine rapporto, l'ammontare dell'indennità percepita e quello della relativa ritenuta d'acconto così come risultante dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta.

La Sezione II è riservata alle plusvalenze percepite in dipendenza di cessione o liquidazione di aziende, alle indennità per la perdita di avviamento commerciale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè ai compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione (art. 12, lett. b), del D P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'art. 3-bis della legge 6 febbraio 1987, n. 15).

Dopo aver indicato il Comune di produzione del reddito, o lo Stato nel caso di redditi prodotti all'estero, si devono riportare gli estremi dei soggetti eroganti e cioé degli acquirenti nel caso di cessione o liquidazione di aziende, dei proprietari degli immobili nel caso di corresponsione di compensi o indennità per il rilascio degli immobili stessi,

Devono poi essere indicati unitamente all'anno in cui è sorto il diritto a percepirli:

— l'ammontare delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, percepite in dipendenza della cessione o liquidazione di aziende al lordo dell'ILOR su di esse dovuta che deve formare oggetto di deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF da parte dell'Ufficio in sede di determinazione della tassazione separata; alla dichiarazione va allegato un apposito prospetto analitico da cui risultino le voci attive e passive in base alle quali si e' determinato l'ammontare delle plusvalenze, indicando separatamente le plusvalenze dei beni relativi a stabili organizzazioni all'estero;

— l'ammontare complessivo dei compensi e delle indennità di cui all'art. 12, lett. b), del D.P.R. n. 597 del 1973 percepiti in caso di cessazione di rapporti di locazione di immobili.

Per le plusvalenze realizzate e per i compensi e le indennità percepiti da società di persone il socio deve indicare in questo quadro le quote ad esso imputabili in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e le relative ritenute d'acconto per la quota allo stesso spettante.
Analogamente a quanto detto per la Sezione I, nella colonna 6 devono essere riportate le ritenute d'acconto, corredate dai certificati dei sostituti d'imposta.

La Sezione III è riservata alle azioni o quote gratuite ricevute, soggette a tassazione ai sensi dell'art. 12, lett. *c*, del D.P.R. n. 597.
Questa Sezione deve essere compilata limitatamente all'ipotesi in cui dette azioni o aumenti di capitale siano stati deliberati fino al 17 dicembre 1977 (art. 4 legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Oltre all'ammontare del reddito, è necessario indicare le ritenute d'acconto subite, l'eventuale credito d'imposta (spettante soltanto nella misura di 1/3 del reddito indicato a colonna 5 per i soli redditi prodotti in Italia), risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta, e l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta nonché il soggetto erogante. In questa Sezione tuttavia si deve riportare alla colonna 1, invece del Comune, unicamente lo Stato di formazione del reddito (Italia o Stato estero).

La Sezione IV riguarda l'ipotesi di tassazione separata prevista dall'art. 10, lettera *l*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo riformulato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
In proposito si chiarisce chè, per i contratti di assicurazione sulla vita di durata pari o superiore a cinque anni e per i quali non è consentita la concessione di prestiti per l'anzidetto periodo di durata minima di cinque anni, in caso di riscatto del contratto intervenuto nel 1987 (sempreché detto anno sia compreso nei primi 5 anni dalla stipula del contratto), gli importi dei relativi premi dedotti dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta 1983, 1984, 1985 e 1986 devono essere recuperati a tassazione mediante il particolare regime della tassazione separata, ai soli fini dell'IRPEF.
I predetti importi vanno dichiarati dal contribuente con riferimento all'anno in cui sono state corrisposte dalle imprese di assicurazione le somme a titolo di riscatto. Pertanto qualora le imprese di assicurazione abbiano provveduto nell'anno 1987 al pagamento delle somme a titolo di riscatto, gli anzidetti importi vanno indicati nella colonna 5 della Sezione IV di questo Quadro.
Nella colonna 3, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta, va indicato l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto, mentre nella colonna 6 va riportato l'importo della ritenuta d'acconto operata, risultante dal certificato dell impresa di assicurazione erogante la cui denominazione va indicata nella colonna 2.

Alla dichiarazione devono essere allegati i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'importo dei redditi corrisposti e delle ritenute applicate. In mancanza di tale certificazione non sarà concessa la detrazione delle ritenute d'acconto subite.

Ai fini della determinazione dell'imposta locale sui redditi si dovranno riportare al rigo 81 del **Quadro O** del **Mod. 740**, solamente i redditi risultanti dalla Sezione II prodotti in Italia; dal relativo ammontare devono però essere escluse le quote dei redditi delle società di persone che scontano l'ILOR direttamente a nome delle società stesse. Per i redditi prodotti all'estero dovrà essere allegata, anche ai fini della detrazione del credito d'imposta, un'apposita distinta secondo le modalità specificate nelle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

Riferimenti normativi: articoli 28 e 72-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; articolo 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge n. 17 del 1985.

Il **Quadro 740/A1** deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 597, quando tale attività superi il limite indicato alla lett. *b*) dell'art. 28 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. Ciò in relazione alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 132 del 5 aprile 1978 e con il decreto ministeriale del 30 dicembre 1986 emanato in attuazione della normativa stessa e confermato per il 1987 con il decreto ministeriale 28 dicembre 1987. La compilazione di questo quadro è opportuna anche quando il limite di cui al citato art. 28 non risulti superato, al fine di dimostrare le condizioni poste da tale normativa.
Nel citato decreto ministeriale 30 dicembre 1986 sono stabiliti i criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili per ciascuna specie sul terreno e reddituaimente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lett. *b*) dell'art. 28; il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter*, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle *Tabelle 1, 2* e *3* allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle presenti istruzioni.
Per esigenze di semplificazione, nel **Quadro A1** è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie: ciò è stato ottenuto attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento (sesta fascia di terreno e specie di animale: piccioni, quaglie ed altri volatili).
La disciplina di determinazione del reddito di cui all'art. 72-*ter* si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal fatto che abbiano tenuto o meno la contabilità ordinaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D M. 30 dicembre 1986.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al Titolo V del D.P.R. n. 597 e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito **Quadro F.**
Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, dovranno essere esposti nella Sezione I del **Quadro 740/A1** ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.
Va precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 72-*ter non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'allevatore ha la facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito, essendogli preclusa soltanto l'opzione per il regime semplificato di cui all'art. 72 del D.P R. n. 597 del 1973. Le imprese di allevamento infatti non possono determinare il reddito secondo i criteri di cui al citato art. 72, atteso che l'applicazione di detto articolo, per effetto dell'introduzione del nuovo regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, è sospesa per il triennio 1985/1987, ai sensi dell'art. 2, comma 13, dello stesso decreto-legge.*
L'opzione per il regime ordinario può essere esercitata in sede di dichiarazione compilando il **Quadro F.**

In ordine alla compilazione del Quadro 740/A1 si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti:

— nella Sezione I, col. 1 e 2, **dovranno essere riportati i redditi agrari non rivalutati (ossia nell'ammontare riportato in catasto non arrotondato)** dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; in col. 3 sarà riportato il totale che moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione darà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità;

— nella Sezione II, col. 1 e 4, dovrà essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973. Nelle colonne 3 e 6 sarà, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione. Detta normalizzazione e quelle relativa alle fasce di qualità del terreno (Sez. I) sono desunte dalle Tabelle 2 e 3 allegate al D.M. 30 dicembre 1986;

l'adozione di tale metodo ha consentito di ovviare alle difficoltà di calcolo che si riscontrano in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella Sezione I i redditi agrari posseduti, riportati distintamente per fasce di qualità nelle colonne 1 e 2, saranno tradotti, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione indicati nella successiva colonna 4, in un reddito agrario complessivo base (colonna 5) rapportato a quello della 6ª fascia. Con lo stesso procedimento, nella Sezione II si indicherà il numero dei capi allevati (colonne 1 e 4) per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti indicati nelle colonne 2 e 5 si otterrà il totale dei capi ridotto alla unità assunta a base (piccioni ed altri volatili) (colonne 3 e 6).

— la Sezione III rigo A1/26 permette di pervenire al reddito imponibile ai sensi dell'art. 72-*ter* attraverso il seguente sviluppo:

a) nella colonna 1 si riporta il totale dei capi normalizzati allevati, quali risulta dal Totale B, Sez. II;

b) nella colonna 2 il totale del reddito agrario risultante dalla Sezione I (Tot. A), moltiplicato per il coefficiente 160 che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella sesta fascia entro il limite dell'art. 28 e per ogni 100 lire di reddito agrario;

c) nella colonna 3, per differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale col. 1 e quello dei capi allevabili come sopra determinato, si avrà il numero dei capi eccedenti espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento;

d) nella colonna 4 il numero dei capi eccedenti come sopra ottenuto dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 0,11 che è l'imponibile di ogni capo eccedente per la specie base, quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 30 dicembre 1986, ed infine per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario che per l'anno 1987 è pari a 250. Il prodotto dei tre coefficienti dà 55 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice. *Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 55 si applicherà il parametro 27,5;*

e) nella colonna 5 infine verrà riportato l'ammontare risultante dal menzionato prodotto che costituirà il reddito imponibile dell'impresa di allevamento determinato ai sensi dell'art. 72-*ter*.
Da tale ammontare vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia al paragrafo 7 delle istruzioni generali.

Si ricorda, infine, che per ottenere la detrazione delle ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio.

Ai fini del calcolo dell'imponibile ILOR, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1/26 col. 5, dal quale si dedurranno: i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del Modello, secondo le istruzioni di seguito fornite; in caso di impresa familiare o coniugale, le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge. Saranno infine indicati il reddito netto risultante e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599. Per usufruire della deduzione occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione dovrà poi riportarsi nel Modello 740/O.

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi fondiari.
Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *e)*.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.
Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *d)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1988 relativa all'anno 1987 indicherà l'anno 1988.
Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3, 4, 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I-L-M-A1

REDDITI 1987

capitale
diversi
soggetti a tassazione separata
allevamento di animali

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ (Barrare la relativa casella)

NUMERO DI CODICE FISCALE

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE

(indicare i redditi percepiti nell'anno 1987 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Dividendi

N. ORD.		TIPO DI DIVIDENDO	1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I	1	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane relativi ad esercizi ricadenti nel periodo d'imposta in corso al 1 dicembre 1983 e ad esercizi successivi	.000	.000	.000
I	2	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane relativi ad esercizi ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 1 dicembre 1983	.000	.000	.000
I	3	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società estere di ogni tipo	.000		.000
I	4	Totali (sommare gli importi da rigo I 1 a rigo I 3)	.000	.000	.000

TOTALE (sommare gli importi di col. 1 e 2 del rigo I 4) (riportare nel Quadro N, rigo 35, col. 1 o 3) .000

Riportare l'importo di col. 3 del rigo I 4 nel Quadro N, rigo 35, col. 2 o 4; riportare inoltre al rigo 60 col. 2 o 4 dello stesso Quadro N l'importo del rigo I 4, col. 2, *unitamente agli altri eventuali* crediti d'imposta spettanti sui dividendi desumibili dai Quadri 740/F e 740/H.

SEZIONE II — Altri redditi di capitale

N. ORD.		TIPO DI REDDITO	1 Somme percepite	2 Importo delle ritenute subite
I	5	Redditi distribuiti da altri enti, associazioni ed organizzazioni (esclusi quelli distribuiti dai soggetti indicati nell'art. 5, D.P.R. n. 597 del 1973)	.000	.000
I	6	Redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato (se l'apporto non è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro)	.000	.000
I	7	Interessi ed altri frutti di capitali dati a mutuo	.000	.000
I	8	Interessi moratori anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penali per inadempienza contrattuale	.000	.000
I	9	Altri interessi non aventi natura compensativa	.000	000
I	10	Compensi percepiti per prestazioni di garanzie personali e reali	.000	.000
I	11	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000	.000
I	12	Ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, escluse le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso	.000	,000
I	13	**TOTALE** (sommare gli importi da rigo I 5 a rigo I 12) (riportare gli importi di col. 1 e 2 nel Quadro N, rigo 36, col. 1 e 2 o 3 e 4)	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

I	14	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 13 col. 1)		.000
I	15	Redditi di cui alla sezione II rigo I 5 col. 1	.000	
I	16	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000	
I	17	Totali da dedurre (sommare gli importi di rigo I 15 e di rigo I 16)		.000
I	18	Reddito netto (sottrarre l'importo di rigo I 17 da quello di rigo I 14) (riportare nel Quadro O, rigo 79, col. 1 o 4)		.000

QUADRO L REDDITI DIVERSI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

N. ORD.			1	2
L	1	Corrispettivi derivanti dalle operazioni speculative di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973	.000	
L	2	Corrispettivi derivanti dall'esercizio occasionale di attività commerciali	.000	
L	3	Corrispettivi derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia	.000	
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.)	.000	
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000	
L	6	Corrispettivi derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero	.000	
L	7	Altri redditi non compresi nei righi precedenti	.000	
L	8	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L7)		.000
L	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni speculative di cui al rigo L1	.000	
L	10	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L2	.000	
L	11	Spese inerenti ad attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia di cui al rigo L3	.000	
L	12	Spese inerenti ad attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero di cui al rigo L6	.000	
L	13	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L9 a rigo L12)		.000
L	14	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L13 da quello di rigo L8) (riportare nel Quadro N, rigo 37, col. 1 o 3)		.000
L	15	**Ritenute d'acconto subite** (riportare nel Quadro N, rigo 37, col. 2 o 4)		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. ORD.				
L	16	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L14)		.000
L	17	Reddito netto derivante da attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia (sottrarre l'importo di rigo L11 da quello di rigo L3)	.000	
L	18	Reddito netto derivante da attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero (sottrarre l'importo di rigo L12 da quello di rigo L6)	.000	
L	19	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000	
L	20	Altri redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni)	.000	
L	21	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L17 a rigo L20)		.000
L	22	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L21 da quello di rigo L16) (riportare nel Quadro O, rigo 80, col. 1 o 4)		.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (artt. 2 e 4 della Legge n. 168 del 1982)

N. ORD.		Anno di conseguimento	1 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quote di plusvalenza: 2 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	Quote di plusvalenza: 3 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31/12/87	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 4 Conseguiti	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 5 Definitivamente reinvestiti
L	23	1984	.000	000	.000	.000	.000

L'ammontare di rigo L23, colonna 3, va compreso tra i corrispettivi da dichiarare al rigo L1.

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I — Indennità di fine rapporto percepita per la cessazione di rapporti di agenzia o acconti e anticipazioni sulle stesse; indennità percepita per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o acconti e anticipazioni sulle stesse (art. 12, lettere *f* e *g*, del D.P.R. n. 597 del 1973).

N. ORD.		1 Comune (o Stato estero) di produzione del reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno di fine rapporto	5 Indennità	6 Ritenuta d'acconto
M	1				.000	.000
M	2				.000	.000
M	3				.000	.000

SEZIONE II — Plusvalenza, compreso il valore di avviamento, realizzata per cessione o liquidazione di aziende e compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della Legge n. 392 del 1978 e successive modificazioni (art. 12, lettere a e b, *del D.P.R. n. 597 del 1973*).

N. ORD.		1 Comune (o Stato estero) di produzione del reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno di insorgenza del diritto	5 Plusvalenza o compenso	6 Ritenuta d'acconto
M	4				.000	.000
M	5				.000	.000
M	6				.000	.000

SEZIONE III — Valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute la cui distribuzione o il cui aumento è stato deliberato anteriormente al 16 dicembre 1977, se costituenti reddito di capitale ai sensi degli articoli 41, 44 e 45 del D.P.R. n. 597 del 1973 e non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (art. 12, *lettera c*, del *D.P.R.* n. 597 del 1973).

N. ORD.		1 Luogo di produzione del reddito (indicare Italia o lo Stato estero)	2 Soggetti eroganti	3 Anno di insorgenza del diritto	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Importo	6 Ritenuta d'acconto
M	7				.000	.000	.000
M	8				.000	.000	.000
M	9				.000	.000	.000

SEZIONE IV — Ammontare dei premi per assicurazione sulla vita dedotti dal reddito complessivo da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio (art. 10, lettera *l*, del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'art. 5 Legge n. 114 del 1977).

N. ORD.		1 Luogo di produzione del reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno nel quale è stato chiesto il riscatto	5 Ammontare dei premi dedotti dal reddito complessivo	6 Ritenuta d'acconto
M	10				.000	.000
M	11				.000	.000
M	12				.000	.000
M	13			**Totali** (sommare gli importi da rigo M1 a rigo M12)	.000	.000

Riportare la somma degli importi della colonna 5 della Sezione II nel Quadro O, rigo 81, colonna 1 o 4 escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero.

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N. ORD.		Ripartizione del reddito agrario non rivalutato per fasce di qualità	Reddito agrario non rivalutato (**) 1 Dichiarante	2 Coniuge	3 Totali (col. 1 + col. 2)	4 Coefficienti di normalizzazione	5 Reddito agrario normalizzato
A1	1	I				x 35,416	
A1	2	II				x 21,739	
A1	3	III				x 33,333	
A1	4	IV				x 15,760	
A1	5	V				x 5,555	
A1	6	VI				x 1,000	
		Totale			Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)		

SEZIONE II — Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N. ORD.		Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficienti di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficienti di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1	8	Vitelloni		1.050,000				riporto	
A1	9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1	10	Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1	11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1	12	Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1	13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1	14	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni e nutrie		25,000	
A1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
A1	16	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1	17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1	18	Polli da carne		2,375		Pesci da riproduzione q.li (***)		320,000	
A1	19	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci per consumo q.li (***)		200,000	
A1	20	Tacchini da carne		15,000		Cinghiali e cervi		250,000	
A1	21	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1	22	Anatre, oche, capponi		10,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1	23	Faraone da riproduzione		14,500		Puledri		500,000	
A1	24	Faraone		3,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1	25	Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
		Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 7)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo A1 26 col. 1)			

SEZIONE III — Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. n. 597 del 1973

N. ORD.		1 Totale B	2 Numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973: Totale A x 1,6	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 — col. 2)	4 Coefficienti moltiplicatori (0,11 x 2 x 250)	5 Reddito di allevamento eccedente
A1	26				x 55,00	.000
A1	27	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				.000
A1	28	**Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante** (riportare nel Quadro N, rigo 25, col. 1 o 3)				.000
A1	29	**Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore** (riportare nel Quadro N, rigo 25, col. 2 o 4)				.000
A1	30	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 26 col. 5)				.000
A1	31	Redditi esenti ai fini ILOR (vedere istruzioni)				.000
A1	32	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo A1 31 da quello di rigo A1 30)				.000
A1	33	*(meno) Quote imputate ai collaboratori* dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				.000
A1	34	**Reddito netto del titolare** (riportare nel Quadro O, rigo 74, col. 1 o 4)				.000
A1	35	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973** (riportare nel Quadro O, rigo 74, col. 2 o 5) (Attestazione in quarta pagina)				.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.
(***) Per le specie pesci e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

A1	36	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov. / 7 data di nascita	.000	.000	.000
A1	37	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
A1	38	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
A1	39	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
A1	40	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
A1	41	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
		Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma 12, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 13 e 14, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi, richiesta nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.		1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
A1	42			19	19		.000			19	19		.000
A1	43			19	19		.000			19	19		.000
A1	44			19	19		.000			19	19		.000

Annotazioni ____

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta
N. .... distinta dei redditi soggetti a ritenuta d'acconto
N. .... prospetti e documenti
N. .... modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

740-s/88

MODELLO SEMPLIFICATO

Redditi di lavoro dipendente, terreni e fabbricati

REDDITI 1987

INDICE

1. PREMESSA

La presente dichiarazione - composta dal modello base e dall'annessa quartina comprendente i quadri A, B e P - deve essere utilizzata dalle persone che *nel 1987 hanno conseguito uno o più redditi di:*
— ***lavoro dipendente e assimilati** (salari, stipendi,* pensioni, arretrati e/o indennità di fine rapporto, rendite vitalizie, assegni periodici percepiti dal coniuge, gettoni di presenza, borse di studio...)
— **terreni** (redditi dominicali e agrari)
— **fabbricati**
Le persone che nel 1987 hanno conseguito altri redditi **(di capitale e/o di impresa e/o di lavoro autonomo e/o di partecipazione e/o di allevamento e/o diversi)** non possono utilizzare il presente modello ma devono *presentare il modello 740 ordinario.*

ATTENZIONE:
Anche i possessori di terreni e fabbricati situati all'estero non possono utilizzare il modello semplificato ma devono presentare il modello 740 ordinario, compilando il quadro L

La presente dichiarazione, riferendosi ai redditi posseduti nel periodo di imposta 1987, è stata predisposta sulla base delle disposizioni legislative, *debitamente aggiornate, contenute nei* D.P.R. 29-9-1973, n. 597 (per l'IRPEF) e n. 599 (per l'ILOR) rimasti in vigore fino al 31-12-1987.
Dal 1°-1-1988 è in vigore il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22-12-1986, n. 917, che ha apportato numerose modifiche ai citati D.P.R. *n. 597 e n. 599.*
Il D.P.R. 4-2-1988, n. 42 di attuazione del testo unico contiene, tra l'altro, la seguente norma (art. 36): "Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta *antecedenti al primo periodo di imposta successivo* al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, *risultano ad esse conformi.* Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi".

2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1987, in relazione al *diverso stato civile:*
— il celibe e la nubile maggiorenni
— i minori, per i redditi sottratti all'usufrutto legale dei genitori (tali redditi devono essere dichiarati dai genitori con separata dichiarazione)
— i vedovi
— *i coniugi, ciascuno con riguardo ai propri redditi* ed a quelli dei figli minori sui quali abbia l'usufrutto legale (Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione dei beni o per altri regimi patrimonali, per la quota che compete a ciascuno).

ATTENZIONE:
Per le persone legalmente incapaci (minori, interdetti) la presentazione e la sottoscrizione della dichiarazione va effettuata da coloro che ne hanno la legale rappresentanza; per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi

3. SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nel 1987 hanno conseguito soltanto redditi esenti ovvero redditi che hanno già scontato in via definitiva, mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, le imposte dovute (pensioni sociali, pensioni di guerra, interessi dei titoli del debito pubblico, dei depositi bancari e postali, delle obbligazioni, ecc.). Si rammenta che le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.
Sono altresì esonerati coloro che:
— hanno conseguito **soltanto** redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000. Per i redditi dei fabbricati si deve tener conto anche delle maggiorazioni o delle riduzioni di cui al successivo punto 13.
— hanno conseguito **soltanto** redditi di lavoro dipendente e/o di pensione (anche se da più datori di lavoro o enti eroganti) per un ammontare complessivo non superiore a L. 5.404.000
— hanno conseguito **soltanto** borse di studio per un ammontare complessivo non superiore a L. 5.404.000

N.B. Per verificare le condizioni dell'esonero occorre tener conto anche di quanto precisato al successivo punto 8-bis.

4. LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Coloro che hanno conseguito nel 1987 soltanto redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro e coloro che sono soltanto titolari di pensione *di ente non dotato di personalità di diritto pubblico* adempiono all'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale presentando o spedendo il modello 101. I titolari di una sola pensione, ai quali in luogo del Mod. 101 viene rilasciato il Mod. 201 (pensioni tesoro, inps, enti pubblici), sono esonerati anche dalla presentazione del suddetto modello.
I lavoratori dipendenti e i pensionati che si trovano nelle anzidette condizioni di «esonero» possono tuttavia presentare il mod. 740 se intendono far valere oneri deducibili.
Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione:
— i lavoratori dipendenti che nel 1987 hanno percepito direttamente dall'INPS somme di qualunque importo a titolo di integrazione salariale, indicando le predette somme nel quadro C;
— i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di più modelli 101 o 201 relativi a diversi rapporti di lavoro o di pensione;
— i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno percepito indennità di fine rapporto o di buonuscita e *relative anticipazioni;*
— i lavoratori dipendenti e i pensionati *in* possesso di un solo modello 101 o di un solo modello 201, che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal datore di lavoro ma non spettanti in via definitiva.

5. LA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione (scheda base e quadri A, B e P) è fornita in tre identici esemplari:
— ***copia per il contribuente***
— ***originale per l'ufficio***
— **copia per il comune**
Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati e deve essere compilato con la massima chiarezza (in stampatello o dattiloscritto)
Si consiglia di compilare per primo l'esemplare riservato al contribuente e di conservarlo sia per motivi di documentazione personale sia per la determinazione dell'importo dell'eventuale acconto d'imposta da versare nel novembre 1988.
Il modello base è così composto:
prima facciata:
— dati anagrafici del dichiarante, del coniuge dichiarante e dei familiari a carico
seconda facciata:
— redditi di lavoro dipendente e assimilati (Quadro C)
— redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (Quadro D)
— imposte ed oneri rimborsati (Quadro R)
terza facciata:
— quadro riepilogativo dell'IRPEF (Quadro N)
quarta facciata:
— quadro riepilogativo dell'ILOR (Quadro O)
— dati relativi ai versamenti (autotassazione)
— prospetto dati e *notizie particolari*
Tutti i contribuenti devono compilare il quadro N e ciascun quadro deve essere compilato secondo le istruzioni indicate nei punti successivi.

ATTENZIONE:
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati *conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle* Finanze. La dichiarazione va completata con la firma del dichiarante o di chi ne ha la legale rappresentanza, pena la nullità della dichiarazione stessa.

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1987 **deve essere presentata dal 1° al 31 maggio 1988** direttamente al proprio Comune di domicilio fiscale (che coincide con la residenza) oppure può essere spedita per **raccomandata postale senza ricevuta di *ritorno***, *se non è stato istituito il Centro di Servizio*, all'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio. Sono stati istituiti i Centri di Servizio di Roma (per la regione Lazio), di Milano (per la relativa provincia), di Bari (per le regioni Puglia e Basilicata), di Pescara (per le regioni Marche, Abruzzo e Molise) e di Venezia (per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia) ai quali devono essere indirizzate, nelle apposite buste prestampate, le dichiarazioni dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni appartenenti alle regioni o alla provincia indicate, secondo la competenza territoriale di ciascun Centro.
La variazione della residenza anagrafica comporta la variazione del domicilio fiscale (salvo i casi indicati al punto 10) e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Pertanto il contribuente, qualora abbia

trasferito la propria residenza in altro comune compreso nella circoscrizione di altro ufficio delle imposte o Centro di servizio e, al momento della presentazione della dichiarazione, *non siano trascorsi i 60 giorni dalla variazione anagrafica*, dovrà presentare la dichiarazione al precedente Ufficio finanziario indicando nel frontespizio la nuova residenza e compilando il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" situato nel frontespizio della dichiarazione (ved. istruzioni al successivo punto 10). Se il nuovo comune di residenza è compreso nella circoscrizione dello stesso ufficio finanziario, sarà del pari indicata nel frontespizio la nuova residenza e compilato il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale", mentre, ovviamente la dichiarazione sarà inviata sempre allo stesso ufficio finanziario. Se il contribuente cambia solo l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" non va compilato. In tutti e tre i casi descritti va *sempre* barrata la casella "Residenza anagrafica" posta nel frontespizio.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

Gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° febbraio 1988 e il 31 maggio 1988 possono presentare la relativa dichiarazione entro il 30 novembre 1988.

Per la presentazione o la spedizione si deve utilizzare l'apposita busta prestampata.

7. DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti. Comporta la determinazione di un'unica imposta da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro:

— **chi può presentarla:**

i coniugi che a novembre 1987 hanno effettuato congiuntamente il versamento di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1987;
i soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1987 anche se hanno effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF ed ILOR

— **chi non può presentarla:**

i coniugi che a novembre 1987 hanno separato le rispettive posizioni in sede di versamento d'acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1987

— **dove presentarla:**

direttamente al Comune di domicilio fiscale del marito; per posta (secondo le modalità di cui al punto precedente) al competente Centro di Servizio, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito

ATTENZIONE:

1) nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se l'acconto d'imposta di novembre 1987 sia stato versato congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione

2) la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi residenti nei comuni colpiti dall'alluvione del luglio 1987 che non beneficiano in modo uguale delle provvidenze previste dalle ordinanze del Ministro per la Protezione Civile (vedi punto 8, casella "eventi alluvionali").

8. FRONTESPIZIO

Il frontespizio è predisposto per poter essere utilizzato, sia nel caso di unico dichiarante, sia nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi.

A - quadro dichiarante:

Deve essere compilato secondo quanto indicato nel quadro, tenendo presente che:

— chi non è in possesso del numero di codice fiscale deve richiederlo presso un ufficio delle imposte dirette;

— i soggetti nati all'estero, in luogo del Comune di nascita, devono indicare lo stato estero (es. Parigi indicare Francia);

— la sigla da utilizzare per la provincia è quella automobilistica (per Roma = RM).

— **Residenza anagrafica:**
indicare quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione e barrare la casella se la residenza è variata rispetto a quella indicata nel mod. 740/87 o 740-S/87 ovvero se nel 1987 non è stato presentato il mod. 740 o 740-S (ved. anche punti 6 e 10). I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «comune» lo stato estero di residenza, nella casella «provincia» la sigla "EE" e nel rigo successivo l'indirizzo seguito dal comune estero.

— **Casella eventi alluvionali:**
I soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18-7-1987 nei comuni delle province di Sondrio, Bergamo e Bolzano colpiti dall'alluvione del luglio 1987 e gli imprenditori agricoli che compilano il Quadro A anche se non residenti (purchè nei comuni citati esercitino in via esclusiva l'attività) beneficiano della sospensione dei versamenti di imposta e della proroga di 6 mesi per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Coloro che si sono avvalsi (acconto novembre 1987) o si avvarranno dei predetti benefici debbono indicare nella casella:
1) la lettera "A", se residenti o operanti nei comuni della provincia di Sondrio;
2) la lettera "B", se residenti o operanti nei comuni delle province di Bergamo e Bolzano (per Bolzano, solo se gli interessati abbiano subito rilevanti danni);
3) la lettera "C", se residenti o operanti nei comuni della provincia di Bolzano (qualora gli interessati non abbiano subito danni, pur avendo usufruito dei benefici: In tal caso gli adempimenti sospesi debbono essere effettuati entro il 29-2-1988, senza applicazioni di interessi e penalità).
I contribuenti della provincia di Bolzano che abbiano subito danni debbono allegare l'attestazione del Sindaco del comune di cui all'ordinanza del Ministro per la Protezione Civile n. 1305 del 18-12-1987;
i soggetti non più residenti nei comuni alluvionati debbono allegare un certificato di residenza alla data del 18- 7-1987; gli imprenditori agricoli non residenti debbono allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta.
Per i soli residenti di Sondrio e provincia il recupero delle imposte sospese avverrà a mezzo ruoli esattoriali.

— **Stato civile:**

deve essere riportato uno dei codici della tabella a); se lo stato civile è variato nel corso del 1987, va indicato nell'apposito spazio il mese in cui è avvenuta la variazione; l'anno va indicato solo in presenza del codice 6 (deceduto/a).

— **Telefono:**

il recapito telefonico, facoltativo, può essere utilizzato dai Centri di Servizio per richiedere dati e notizie riguardanti la dichiarazione.

— **Posizione sanitaria:**

compilare soltanto se nell'anno 1987 il dichiarante è stato sprovvisto della assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria (è tale colui nei cui confronti non si sono rese applicabili le disposizioni già regolanti l'iscrizione ai soppressi enti mutualistici). Nella casella va indicato il numero di mesi per i quali il soggetto si è trovato nella posizione suddetta; al fine del computo dei mesi è consentito il cumulo di più frazioni di mese nell'anno con arrotondamento delle eventuali eccedenze al mese intero.

— **Titolo di studio:**

il codice del titolo di studio va rilevato dalla tabella b.

TABELLA a)

codice	*stato civile*
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA b)

codice	*titolo di studio*
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

— **Provincia di lavoro:**
Indicare la sigla della Provincia in cui si svolge l'attività di maggior rilevanza sotto il profilo del reddito.

— **Lavoro dipendente:**
nei casi in cui il reddito di lavoro dipendente è certificato dal mod. 101 l'attività e la qualifica devono essere rilevate dalla sez. I di tale modello; negli altri casi vanno rilevate rispettivamente dalle seguenti tabelle c) e d)

TABELLA c)

codice	*qualifica*
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi, Quadri
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né l'attività né la Provincia di lavoro.
(2) Inclusi i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, gli assegnatari ed assimilati.

TABELLA d)

codice	*attività*
0010	Agricoltura, foreste, caccia e pesca
0400	Industria e artigianato
4000	Commercio
4900	Trasporti e comunicazioni
5900	Credito e assicurazioni
6250	Servizi pubblici e privati

B — quadro coniuge dichiarante:
Va riempito in caso di dichiarazione congiunta. Vale quanto detto relativamente al quadro del dichiarante.

C — Dichiarazioni presentate dagli eredi e dai rappresentanti legali

Per le dichiarazioni presentate dagli eredi relativamente ai redditi di persone fisiche decedute e per le dichiarazioni presentate dai rappresentanti di persone fisiche legalmente incapaci o per i redditi propri di figli minori, esclusi dall'usufrutto legale dei genitori, si dovranno compilare i quadri riservati al dichiarante e al coniuge secondo le seguenti avvertenze, che derogano in parte a quanto precedentemente indicato:
— nel quadro del dichiarante vanno riportati tutti i dati relativi alla persona deceduta ovvero al tutelato o al figlio minore, indicando nello spazio riservato allo stato civile il codice 6 per deceduto/a, il codice 7 per tutelato/a e il codice 8 per figlio/a minore;
— nel quadro del coniuge vanno riportati i dati e l'indirizzo rispettivamente di uno degli eredi o del rappresentante legale o tutore, con l'esclusione dei codici statistici (stato civile, titolo di studio, posizione sanitaria... ecc.) e fermo restando l'obbligo d'indicazione del codice fiscale.
In calce alla dichiarazione, con la sottoscrizione, deve essere indicata la qualità del firmatario.

8-BIS. RILEVANZA DI TALUNI PARTICOLARI REDDITI (esenti; soggetti a ritenuta a titolo di imposta) AI FINI DELLA SPETTANZA DI BENEFICI FISCALI

Il D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, concernente «Misure urgenti in materia sanitaria», ha stabilito, con disposizione di carattere generale applicabile a tutti i settori della Pubblica Amministrazione (articolo 3), che chi intenda fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo, o di reddito imponibile, o di

reddito assoggettabile all'IRPEF, deve tener conto, oltre che di tale reddito (soggetto a imposta attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero attraverso il prelievo alla fonte operato dal datore di lavoro), anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a lire 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):
— *redditi esenti* (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e di obbligazioni private ed altri proventi esenti);
— *redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta* (interessi delle obbligazioni di qualsiasi natura soggette a imposta; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite; proventi dei titoli «atipici» e delle accettazioni bancarie, ecc.);
— *redditi soggetti a imposta sostitutiva* (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).
Ai fini suddetti *non si deve tener conto* dei redditi derivanti dal possesso di: BOT (buoni ordinari del Tesoro); CCT (certificati di credito del Tesoro): altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili), che pertanto non entrano nel computo.
Non si deve, del pari, tener conto dei redditi derivanti da:
— pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
— pensioni sociali;
— pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
— assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1ª categoria;
— assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
Per il settore delle *imposte dirette rientra nel campo* di applicazione del succitato D.L. n. 528 il beneficio della deduzione parziale delle spese mediche generiche e di *assistenza specifica (v. il successivo* punto 18) la cui spettanza è subordinata al possesso di determinati limiti di reddito complessivo, secondo *le disposizioni in vigore fino al 31-12-1987.*
Per quanto riguarda le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, parimenti comprese nell'ambito *di applicazione del suddetto* D.L. n. 528, si applicano, per il 1987, le disposizioni del D.L. 5 marzo 1986, n. 67, in cui sono state sostanzialmente *ripetute* le condizioni previste nel D.L. n. 528/1984.
Pertanto, anche per godere delle detrazioni d'imposta la cui fruizione è subordinata al possesso, da parte dei familiari a carico, di un determinato limite di reddito (per l'anno 1987, L. 3.000.000), occorre tenere presenti le condizioni, comprese quelle di esenzione, sopra descritte a proposito del D.L. n. 528/1984.
Il dichiarante dovrà perciò comportarsi nel seguente modo: ove nell'*anno* 1987 lui stesso (per le spese mediche parzialmente deducibili), o ciascuno dei suoi familiari a carico, abbiano goduto di uno o più dei redditi sopra menzionati (se in misura superiore a L. 2.000.000; al di sotto di tale limite il possesso è irrilevante), al fine di verificare la spettanza della deduzione per spese mediche e delle detrazioni d'imposta, dovrà sommare, o *far sommare, al* normale reddito complessivo eventualmente posseduto da ciascuno dei soggetti interessati, l'altro o gli *altri redditi complessivamente superiori* a L. 2.000.000.
Se dopo tale verifica i limiti di reddito previsti per godere *di ciascun beneficio non sono superati, la* deduzione, la detrazione o l'agevolazione continuano a spettare, e potranno quindi essere *indicate nella presente dichiarazione;* altrimenti, il contribuente dovrà rinunziare alle detrazioni omettendone la relativa indicazione, ovvero potrà *fruire, per le spese mediche,* del trattamento meno favorevole (ved. punto 18).
Si precisa che i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non debbono essere indicati nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.
Il D.L. n. 528 e l'art. 15 del D.P.R. n. 597/1973, nel caso si usufruisca dei due suddetti benefici, *subordinano* il godimento degli stessi alla presentazione di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva non è superiore ai limiti di reddito previsti per la fruizione di ciascuna deduzione, detrazione, agevolazione, ecc.
È stato pertanto predisposto, e collocato prima della firma del Dichiarante e del Coniuge dichiarante e nella nota n. 1 del riquadro familiari a carico del frontespizio, un apposito messaggio con cui si dà attuazione al disposto di legge e che *impegna* la volontà del contribuente in ordine alla veridicità di quanto attestato, ai fini sanzionatori.

In caso di inosservanza delle sopra descritte prescrizioni del *D.L. n. 528 e dell'art. 15 del D.P.R.* n. 597/1973 si applicano le sanzioni penali e amministrative di cui al successivo punto 24.

9. FAMILIARI A CARICO

Nel riquadro vanno indicate le generalità dei familiari a carico.
Nel caso di dichiarazione disgiunta il coniuge va comunque indicato pur non essendo a carico.
Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per un ammontare superiore a L. 3.000.000, tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta *alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta* sostitutiva secondo le istruzioni fornite nel precedente punto 8-bis: il coniuge, i figli, compresi i figli naturali *riconosciuti*, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori d'età o permanentemente inabili al lavoro, i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario, i familiari indicati all'articolo 433 del codice civile e cioè i figli maggiorenni, i discendenti *prossimi* in *assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza,* gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
Con la firma in col. 7 i familiari *maggiorenni* attestano di essere a carico e che i dati relativi ad essi sono esatti. Attestano altresì di trovarsi nelle condizioni di *reddituatità* di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 597 (ved. punto 8-bis).
Relazione di parentela: deve essere rilevata nella colonna 1, indicando C per coniuge, F per figlio e assimilati e A per gli altri familiari a carico.
Attività: deve essere indicata l'attività o la condizione del familiare (C=casalinga, S=studente, P=pensionato, N=nessuna attività, A=altre attività).
Numero «mesi a carico»: indicare per ciascun familiare a carico il numero dei mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata effettivamente a carico nel 1987.
Numero di codice fiscale: va indicato esclusivamente nel caso in cui il familiare a carico abbia conseguito redditi nel 1987.
Se il numero dei familiari a carico è superiore alle righe previste dal modello, l'elenco va continuato su di un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione.

10. CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Normalmente, e cioè quando il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica, il quadro domicilio fiscale non va compilato.
La compilazione del quadro è *invece necessaria* quando:
— il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica. Rientra in tale *ipotesi anche il* contribuente che abbia cambiato comune di residenza ma non siano ancora trascorsi 60 giorni *dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso nel* riquadro domicilio fiscale, non essendo ancora variato tale domicilio, va indicato il comune che si è *lasciato e il vecchio indirizzo* (ved. anche punti 6 e 8, sotto "Residenza anagrafica") ;
— la dichiarazione è presentata da soggetti non *residenti* in Italia (in questo caso il domicilio fiscale è nel Comune in cui si è prodotto il reddito, o se il reddito è stato prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato);
— in caso di dichiarazione congiunta, se il marito non è residente in Italia (in questo caso va indicato il domicilio fiscale della moglie).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Compilare il TIT (titolare) *indicando la lettera D se i* dati del riquadro si riferiscono al dichiarante e la lettera C se al coniuge.

11. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle *inferiori* nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti dai modelli di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

12. REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)

Chi lo deve compilare:
— tutti coloro che possiedono terreni nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o *altro diritto reale*
— gli affittuari che esercitano l'attività agricola sui fondi condotti in affitto (limitatamente alle colonne relative al *reddito agrario*)
— i coltivatori di funghi

Non danno luogo a redditi dei terreni:
terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali sempreché al possessore non sia derivato nell'anno alcun reddito. Quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la persistenza deve essere confermata nello spazio *riservato* alle annotazioni
Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario:
a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
b) i terreni destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.
Calcolo dei redditi:

I redditi dominicali e agrari da dichiarare si ottengono moltiplicando le rispettive rendite catastali per il coefficiente di rivalutazione 250 (D.L. 4 agosto 1987, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 403).
Si fa presente che, in base all'art. 4, primo comma, del *decreto-legge n. 326 del 1987,* le *modificazioni* derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni *fuori tariffa hanno effetto dal 1° gennaio* 1988. Pertanto per l'anno 1987 va fatto riferimento alla rendita iscritta in catasto anteriormente alla menzionata *revisione delle tariffe d'estimo.*

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL QUADRO:

I dati e i redditi catastali da indicare nel quadro A si possono rilevare dal rogito notarile di acquisto o da *apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico* Erariale.
Per ogni rigo il dichiarante e/o il coniuge devono riportare *i seguenti dati:*
— **colonna 1** il numero della partita catastale;
— **colonna 2** il totale del reddito catastale dominicale, già *moltiplicato per il coefficiente di* rivalutazione 250;
— **colonna 3** la quota di reddito dominicale spettante ai fini IRPEF ottenuta moltiplicando il totale del reddito catastale (col. 2) per la percentuale di possesso;
— **colonna 4** indicare lo stesso importo di colonna 3;
— **colonna 5** il totale del reddito catastale agrario già moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione 250;
— **colonna 6** la quota di reddito agrario spettante ai fini IRPEF ottenuta moltiplicando il totale del reddito catastale (col. 5) *per la percentuale* di possesso;
— **colonna 7** indicare lo stesso importo di colonna 6;
— **colonna 8** l'eventuale deduzione spettante ai fini ILOR *per i soli redditi agrari* (vedi successive AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI).
Nel riquadro sottostante vanno indicati il comune e *la località, nonché la provincia, dove il terreno* è ubicato e, nello spazio riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine *del terreno cui i dati* si riferiscono. Nell'ipotesi di terreno posseduto da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

ATTENZIONE: qualora i righi non siano sufficienti il dichiarante e/o il coniuge possono utilizzare altri quadri staccati 740- S/A-B-P numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

— **Mancata coltivazione,** neppure in parte, dei fondi rustici per un'intera annata agraria:
in tal caso non si ha reddito agrario (non devono quindi essere compilate le colonne 5,6,7 e 8) ed il *reddito dominicale da indicare alla colonna 2 è il* 30% del reddito catastale rivalutato.
— **Perdita del prodotto ordinario per eventi naturali:**
in tal caso non si ha reddito agrario né reddito dominicale, e non devono quindi essere compilate le colonne da 2 a 8. Si ha diritto a tale esenzione soltanto se:
— la perdita per eventi naturali ha riguardato almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo;
— il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato, ovvero almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto.
Le suddette circostanze devono essere dichiarate nello spazio riservato alle annotazioni.

— **Territori montani:**

a) quelli compresi nell'apposito elenco compilato dalla Commissione Censuaria Centrale;
b) quelli situati in tutto o in parte ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare;
c) quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per i terreni siti in tali territori, i redditi dominicali e agrari ai fini ILOR da indicare alle **colonne 4 e 7** devono essere ridotti del 50%.

— **Deduzione del 50% del reddito ai fini ILOR (colonna 8):**
il possessore del reddito agrario che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, può richiedere la deduzione del 50% del reddito agrario stesso ai fini dell'ILOR.
La deduzione richiesta deve essere indicata a **colonna 8**, con un minimo di L. 6.000.000 ed un massimo di L. 12.000.000, salvo il ragguaglio all'anno. La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario sottoscriva l'apposita attestazione in calce al quadro.

— **Terreni concessi in affitto per uso agricolo**
Per i redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regime vincolistico è consentito dichiarare l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto, se detto ammontare è inferiore al reddito dominicale; in tal caso è sempre necessario indicare nelle **annotazioni** gli estremi del contratto di affittanza agraria e le generalità dell'affittuario.

CONDUZIONE ASSOCIATA

In caso di conduzione associata (mezzadria, colonia parziaria, sòccida, ecc.), mentre il reddito dominicale del possessore va dichiarato per intero, il reddito agrario deve essere indicato limitatamente alla quota di spettanza del possessore o dell'affittuario, i quali dovranno farne menzione nelle **annotazioni**.
Alla dichiarazione dovrà inoltre essere allegato un atto, sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risulti la quota di reddito agrario spettante a ciascuno di essi e la decorrenza del contratto; diversamente, il reddito si presume ripartito in parti uguali tra tutti gli associati.

COLTIVAZIONE DEI FUNGHI

In base alla legge 5 aprile 1985, n. 126, l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito deve essere dichiarato in questo quadro mediante autodenuncia delle superfici investite a funghi. Il reddito dominicale e quello agrario vanno determinati moltiplicando la superficie investita a funghi per la tariffa catastale più alta, in vigore nella provincia dove è sita l'azienda; il risultato va poi moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione 250.
Si fa presente che nel quarto comma dell'art. 31 del testo unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è stata inserita la disposizione già contenuta nella legge n. 126 del 1985. Rispetto al disposto di quest'ultima norma nel quarto comma dell'art. 31 sopra menzionato risulta precisato che tale procedura riguarda la determinazione del reddito agrario, mentre una analoga precisazione non è stata fornita nell'art. 25 del testo unico a proposito della determinazione del reddito dominicale.
Per il collegamento con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.
Nello spazio riservato alle annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale applicata.
Per conoscere la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio.

13. REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)

Chi lo deve compilare:
— tutti coloro che posseggono fabbricati nel territorio dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
— i soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
— gli assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti (es.: IACP, ex INCIS, ecc.)

Non devono essere dichiarati i redditi relativi alle costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazioni dei coltivatori, a ricovero degli animali, alla custodia degli attrezzi, ecc.).

Calcolo del reddito catastale rivalutato:
Si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto per il corrispondente coefficiente di aggiornamento ricavato dalla tabella e).
Qualora il fabbricato non sia censito in catasto, deve essere indicato un importo corrispondente al reddito catastale rivalutato attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto; a tal fine, i necessari elementi (rendita e categoria catastale) possono essere forniti dagli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

AVVERTENZE PARTICOLARI:
Agli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico si applica il coefficiente 180 ed il reddito catastale rivalutato va ridotto della metà se tali immobili risultano allibrati al catasto terreni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO

Le unità immobiliari con il medesimo numero di partita catastale non possono essere raggruppate sotto lo stesso numero d'ordine.
Va indicato in ogni caso:
colonna 1: la partita catastale o, qualora il fabbricato non sia censito, la sigla NC (non censito);
colonna 9: la categoria catastale quale risulta nei registri catastali;
colonna 10: la rendita catastale quale risulta nei registri catastali;
colonna 11: il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni;
colonna 12: la quota percentuale di possesso (es. 50%).
Nel riquadro sottostante vanno indicati l'indirizzo completo delle unità immobiliari (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala, interno) e nello spazio riservato alle annotazioni le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del fabbricato cui i dati si riferiscono.
Nel caso in cui una stessa unità immobiliare sia posseduta da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

Le modalità di compilazione delle altre colonne sono diverse a seconda che i fabbricati siano utilizzati direttamente dal possessore oppure dati in locazione ovvero sfitti.

FABBRICATI UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL POSSESSORE

Come abitazione principale
colonna U.I.D.: non barrare la casella
colonna U.I.N.L.: non barrare la casella
colonna 2: il reddito totale catastale rivalutato, ottenuto moltiplicando la rendita di colonna 10 per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di colonna 9 e rapportato al periodo di possesso di colonna 11
colonna 3: quota spettante (l'importo di colonna 2 per la percentuale di colonna 12)
colonne 4, 5 e 6: non compilare
colonna 7: lo stesso importo di colonna 3
colonna 8: qualora il reddito non sia esente da ILOR, l'importo di colonna 7 va riportato a colonna 8. Se il fabbricato è esente da ILOR indicare la data di scadenza dell'esenzione a **colonna 13**.

Come residenza secondaria o comunque tenuta a disposizione
(Possono rientrare tra le residenze secondarie soltanto le unità immobiliari classificate nel gruppo A della tabella e)
colonna U.I.D.: barrare la casella
colonna U.I.N.L.: non barrare la casella
colonna 2: il reddito totale catastale già rivalutato come sopra detto, maggiorato di 1/3 (la maggiorazione deve essere rapportata alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria; vedi successivo punto A)
colonna 3: la quota spettante ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2 per la percentuale di possesso di colonna 12.
colonne 4, 5 e 6: non compilare
colonna 7: lo stesso importo della colonna 3
colonna 8: qualora il reddito non sia esente da ILOR, l'importo di colonna 7 va riportato a colonna 8. Se il fabbricato è esente da ILOR indicare la data di scadenza dell'esenzione a **colonna 13**.

FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE

colonna U.I.D.: non barrare la casella
colonna U.I.N.L.: non barrare la casella
colonna 2: il reddito totale catastale rivalutato, ottenuto moltiplicando la rendita di colonna 10 per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di colonna 9 e rapportato al periodo di possesso di colonna 11.
colonna 3: quota spettante (l'importo di col. 2 per la percentuale di col. 12).
colonna 4: l'ammontare annuo del canone di locazione (escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas..., se comprese nel canone) relativo al periodo di possesso.
colonna 5: l'importo di colonna 4 diminuito della quota forfetaria di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. Tale riduzione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia Centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificatamente all'esercizio di attività commerciali ed utilizzati da soggetto diverso dal possessore. Inoltre, per i soli fabbricati ai quali compete la detrazione di un quarto, se costruiti e utilizzati secondo la loro destinazione prima del 29 maggio 1946, si detrae una ulteriore somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile definito per l'anno 1938 ai fini delle imposte dirette.

colonna 6: la quota spettante ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 5 per la percentuale di possesso di colonna 12.

colonna 7: indicare l'importo di colonna 6 se:
— l'importo di colonna 6 è maggiore dell'importo di colonna 3 aumentato di un quinto;
— l'importo di colonna 6 è inferiore all'importo di colonna 3 diminuito di un quinto (in tal caso indicare nelle annotazioni la richiesta del beneficio ex art. 2 legge 131/1960).
In tutti gli altri casi indicare l'importo di colonna 3.

ATTENZIONE:
Nel caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

colonna 8: qualora il reddito non sia esente da ILOR, l'importo di colonna 7 va riportato a colonna 8.
Se il fabbricato è esente da ILOR indicare la data di scadenza dell'esenzione a **colonna 13**.

FABBRICATI NON LOCATI

— Per i fabbricati (abitazioni o non) non locati per l'intero anno (per motivi non dipendenti dalla volontà del possessore) sempreché lo stato di non locazione sia stato denunciato all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui esso ha avuto inizio, va dichiarato a **colonna 7** il reddito catastale rivalutato nella misura dell'80% della quota spettante indicata a colonna 3. Detta misura è ridotta al 20% per le abitazioni di nuova costruzione (per i primi diciotto mesi dal rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza di esso, da quando l'immobile si è reso abitabile) e per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni o licenze edilizie, nonché autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti).
Qualora non sussistano le condizioni sopra indicate il reddito catastale rivalutato va dichiarato per intero.
— Se lo stato di non locazione riguarda le abitazioni tenute a disposizione (esclusi i casi di utilizzazione come abitazione principale o come residenza secondaria o altro tipo di utilizzazione diretta da parte del possessore) il reddito catastale rivalutato da indicare a colonna 2 va aumentato del 300% (in pratica va moltiplicato per quattro) se tali abitazioni rientrano tra quelle di cui al successivo punto B). In questa ipotesi va barrata la casella "U.I.N.L.". Negli altri casi valgono le regole in precedenza indicate a proposito dei fabbricati utilizzati direttamente dal possessore.
— Se lo stato di non locazione riguarda l'intero anno le **colonne 4, 5 e 6** non vanno compilate.
— Se lo stato di non locazione riguarda solo una parte dell'anno, nelle **colonne 4, 5 e 6** va dichiarato il reddito effettivo. In questo caso a **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 6 se quest'ultimo importo è maggiore di quello di colonna 3 aumentato di un quinto ovvero è inferiore a quello di colonna 3 diminuito di un quinto (in quest'ultima ipotesi indicare nelle annotazioni la richiesta del beneficio ex art. 2 legge 131/1960). In tutti gli altri casi indicare l'importo di colonna 3.

Alla **colonna 8**, qualora il reddito non sia esente da ILOR, va riportato l'importo di colonna 7.
Se il fabbricato è esente da ILOR indicare la data di scadenza dell'esenzione a colonna 13.

ATTENZIONE:
Delle agevolazioni di cui sopra (redditi in misura ridotta) deve essere fatta menzione nelle annotazioni.

FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è assoggettato ad IRPEF ed ILOR per la quota corrispondente al periodo di utilizzo nel corso dell'anno.

Per le abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 ma non oltre il 31 dicembre 1985, locate in regime di equo canone nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 168/82 e non appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, a **colonna 7** il reddito va indicato

nella misura del 50%; la colonna 8 non va compilata e nella colonna 13 va indicata la data di scadenza dell'esenzione dall'ILOR (31 dicembre 1997).
Il diritto a tale beneficio va indicato nelle annotazioni.

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI

— il reddito catastale degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile, non concorrono alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR, e pertanto alle colonne 7 e 8 non va indicato alcun importo.
— Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo d'imposta, a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi *dalla data in cui ha avuto* inizio e dichiari la persistenza di tale condizione nello spazio riservato alle «annotazioni», precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA (art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, *n. 1150*, introdotto *dall'art. 15 della legge* 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora *ricorrano* le seguenti condizioni:

a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, *di inizio* e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c) l'*interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle* imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del *provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza,* una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria per il conseguimento in via provvisoria degli effetti da ultimo menzionati, deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia *autenticata della domanda di concessione o* autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

TABELLA e) - *Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali (D.M. 10 dicembre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 1986)*

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito.	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri.	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	425

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.

Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	255

A) Aumento di un terzo delle abitazioni secondarie o a disposizione possedute nel territorio dello Stato

L'aumento si applica alle:
— unità destinate ad uso di abitazione in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione;

— unità utilizzate come residenze secondarie (o comunque tenute a propria disposizione) quando il contribuente ha in affitto l'unità *immobiliare nella* quale è situata la sua abitazione principale;

— unità destinate ad abitazione secondaria (es. casa di villeggiatura) acquistate in multiproprietà; l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà;

— quote di comproprietà di immobili utilizzati come residenze secondarie;
— unità utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione (anche della famiglia) quando il contribuente convive con i componenti del nucleo familiare in altra unità immobiliare.

L'aumento non si applica alle:

— unità destinate alla locazione a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;
— *unità alle quali si applica* l'aumento del 300% del reddito catastale rivalutato, di cui al successivo punto *B)*;
— unità date in uso gratuito ad un proprio familiare;
— unità possedute all'estero e tenute a disposizione;
— unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
— unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
— unità *in comproprietà utilizzate integralmente* come residenza principale da uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

B) Aumento del 300% del reddito catastale rivalutato relativo ad abitazioni possedute e *non* locate *per almeno* sei mesi nell'anno

L'aumento si applica alle:

— unità immobiliari ubicate nei comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985). elencati in ordine alfabetico nella tabella f).
— unità che non sono state effettivamente utilizzate ai fini abitativi per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno sei mesi nell'anno.

L'aumento non si applica alle:

— unità adibite ad abitazione principale, ovvero utilizzate come residenze secondarie, o comunque direttamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, *biblioteca*, ecc...);
— prima unità immobiliare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti;
— nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza di esso, da quando l'immobile si è reso abitabile;
— costruzioni rurali destinate ad abitazione del possessore o dell'affittuario dei terreni cui servono;
— unità immobiliari per le quali siano state rilasciate concessioni e licenze edilizie, *autorizzazioni per opere di restauro, risanamento* conservativo, ristrutturazione *per* il periodo di validità dei suddetti provvedimenti.

14. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO A ED AL QUADRO B

Dichiarazione in caso di trasferimento degli immobili durante l'anno.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia l'alienante che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle annotazioni gli estremi dei titoli e i dati di registrazione; nella colonna dei redditi dovrà essere riportata da ciascuno di essi una quota soltanto dei redditi, proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno (ad esempio, se il trasferimento è avvenuto il 1° aprile, l'alienante denuncerà 1/4 del reddito e l'acquirente i restanti 3/4). *In mancanza* delle indicazioni di cui sopra, vale la situazione di possesso risultante dal catasto.

Comunione di immobili.

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare, nella propria dichiarazione, sia l'intero reddito dell'unità immobiliare che le quote di reddito spettantigli.

15. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)

Il quadro C è diviso in due sezioni:

Sezione I. In questa Sezione vanno riportate le retribuzioni e le pensioni certificate dai modd. 101 e 201, le somme erogate direttamente dall'INPS a *titolo di integrazione salariale* nonché le retribuzioni erogate da un soggetto privato (ad autisti, giardinieri, collaboratori familiari, ecc.), da un condominio (ai portieri) e da altri soggetti che non *hanno effettuato la ritenuta a titolo di acconto* perché non obbligati per legge.
Vanno altresì dichiarati in questa Sezione i seguenti redditi assimilati i cui possessori usufruiscono delle detrazioni d'imposta proprie del lavoro dipendente:
— compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
— somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, *premio o sussidio a fine di studio o di* addestramento professionale.

Sezione II. In questa Sezione vanno indicati i restanti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente che non usufruiscono delle detrazioni d'imposta proprie del lavoro dipendente e cioè:
— gli assegni periodici compresi quelli percepiti dal coniuge (per separazione legale, *divorzio o* annullamento del matrimonio) ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;

TABELLA f) ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985 E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;
Acerra;
Aci Castello;
Adelfia;
Agrate Brianza;
Agrigento;
Agugliano;
Aiello del Sabato;
Alassio;
Albano Laziale;
Albenga;
Albiano;
Albignasego;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Aldeno;
Alghero;
Alpignano;
Altare;
Altavilla Vicentina;
Altofonte;
Ancona;
Andora;
Anghiari;
Anguillara Sabazia;
Anzi;
Anzola dell'Emilia;
Aosta;
Apollosa;
Appiano sulla Strada del Vino;
Aprilia;
Aragona;
Arcisate;
Arcola;
Arcugnano;
Ardea;
Arenzano;
Arese;
Arezzo;
Argenta;
Arnesano;
Arquà Polesine;
Arzano;
Asciano;
Ascoli Satriano;
Assago;
Assemini;
Assisi;
Atripalda;
Avellino;
Avigliano;
Avola;
Azzano San Paolo;
Azzate;
Bagno a Ripoli;
Bagnolo San Vito;
Bagnoregio;
Baldissero Torinese;
Barete;
Bargagli;
Bari;
Barisciano;
Baronissi;
Bastia;
Bastiglia;
Beinasco;
Belmonte Mezzagno;
Belpasso;
Benevento;
Bergamo;
Bergeggi;
Besenello;
Bitonto;
Bitritto;
Bodio Lomnago;
Bogliasco;
Bollate;
Bologna;
Bolzano;
Bolzano Vicentino;
Bomarzo;
Bomporto;
Bondeno;
Bonemerse;
Bordighera;
Borgarello;
Borgaro Torinese;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Borgosatollo;
Bosaro;
Botticino;
Bovezzo;
Brescia;
Bresso;
Brindisi;
Brindisi Montagna;
Brinzio;
Bucchianico;
Buccinasco;
Buguggiate;
Busso;
Bussolengo;
Buttapietra;
Cadoneghe;
Cagliari;
Cagnano Amiterno;
Cairo Montenotte;
Calanna;
Calavino;
Calderara di Reno;
Caldogno;
Caltignaga;
Camaiore;
Cambiago;
Camerano;
Camerata Picena;
Cameri;
Camogli;
Campagna Lupia;
Campagnano di Roma;
Campagnatico;
Campi Bisenzio;
Campo Calabro;
Campobasso;
Campodipietra;
Campoformido;
Campogalliano;
Campomorone;
Camporeale;
Camporosso;
Camporotondo Etneo;
Campotosto;
Cancellara;
Canepina;
Canicattini Bagni;
Cantello;
Capitignano;
Capolona;
Capoterra;
Caprarola;
Capriglia Irpina;
Capua;
Capurso;
Carapelle;
Carbonara al Ticino;
Carbonera;
Caroeto;
Carovigno;
Carpi;
Carrara;
Casagiove;
Casalecchio di Reno;
Casalincontrada;
Casalino;
Casandrino;
Casavatore;
Casciago;
Cascina;
Caselle Torinese;
Caserta;
Casier;
Casoria;
Castel d'Azzano;
Castel Gandolfo;
Castel Maggiore;
Castel Mella;
Castel Morrone;
Castel San Pietro Romano;
Castelfranco Emilia;
Castello Cabiaglio;
Castelluccio dei Sauri;
Castelnuovo Berardenga;
Castelnuovo Rangone;
Castelpoto;
Castelverde;
Castenaso;
Castenedolo;
Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino;
Castiglione della Pescaia;
Catania;
Cattolica Eraclea;
Cava de' Tirreni;
Cavallino;
Cavedine;
Cazzago Brabbia;
Cellatica;
Celle Ligure;
Celleno;
Cellino San Marco;
Ceranesi;
Cercola;
Ceregnano;
Ceriale;
Cerignola;
Cernusco sul Naviglio;
Certosa di Pavia;
Cerveteri;
Cesano Boscone;
Cesano Maderno;
Charvensod;
Chiavari;
Chieti;
Chioggia;
Ciampino;
Cimone;
Cinisello Balsamo;
Cirigliano;
Cisterna di Latina;
Civezza;
Civezzano;
Civitella d'Agliano;
Civitella in Val di Chiana;
Cogoleto;
Collebeato;
Collecchio;
Collegno;
Collesalvetti;
Cologno Monzese;
Colonna;
Concesio;
Contrada;
Copparo;
Corciano;
Cormano;
Cornedo all'Isarco;
Corsico;
Cortona;
Costa di Rovigo;
Costabissara;
Creazzo;
Cremona;
Crespino;
Crispiano;
Cura Carpignano;
Cumo;
Curtatone;
Cusago;
Cusano Milanino;
Dalmine;
Davagna;
Deruta;
Desio;
Diano Arentino;
Diano Castello;
Diano Marina;
Dolcedo;
Dorgali;
Dueville;
Duino-Aurisina;
Ercolano;
Erice;
Faggiano;
Falconara Marittima;
Favara;
Felino;
Ferrandina;
Ferrara;
Ferrazzano;
Ficarazzi;
Fiesole;
Finale Ligure;
Firenze;
Fiumara;
Fiumedinisi;
Fivizzano;
Fiero;
Floridia;
Foggia;
Foglianise;
Follo;
Fontanellato;
Fontevivo;
Formello;
Formigine;
Formignana;
Forte dei Marmi;
Fosdinovo;
Fossa;
Fragneto Monforte;
Francavilla al Mare;
Frascati;
Frattamaggiore;
Gadesco-Pieve Delmona;
Gaggiano;
Galliate;
Galliate Lombardo;
Gallicano nel Lazio;
Garaguso;
Garbagna Novarese;
Garbagnate Milanese;
Gardone Val Trompia;
Garniga;
Gavirate;
Gavorrano;
Gazzada Schianno;
Genova;
Gerre Dè Caprioli;
Giffoni Valle Piana;
Gignod;
Giovinazzo;
Giovo;
Gorle;
Graffignano;
Granarolo dell'Emilia;
Granozzo con Monticello;
Grassano;
Gravina di Catania;
Gressan;
Grezzana;
Grosseto;
Grottaferrata;
Grottaglie;
Grottole;
Grottolella;
Grugliasco;
Gubbio;
Guidonia Montecelio;
Gussago;
Iesolo;
Imperia;
Impruneta;
Induno Olona;
Isola delle Femmine;
Itala;
Joppolo Giancaxio;
L'Aquila;
La Spezia;
Ladispoli;
Leganadi;
Laigueglia;
Laives;
Lallio;
Langhirano;
Lasino;
Laterina;
Latiano;
Latina;
Lavagna;
Lavis;
Lecce;
Legnaro;
Leini;
Leporano;
Lequile;
Lerici;
Lesignano de' Bagni;
Limatola;
Limena;
Lissone;
Liveri;
Livorno;
Lizzanello;
Loano;
Longare;
Lozza;
Lucera;
Lucoli;
Lumezzane;
Lusia;
Luvinate;
Maddaloni;
Magione;
Magliano in Toscana;
Malagnino;
Malnate;
Mamoiada;
Manfredonia;
Manocalzati;
Mantova;
Maracalagonis;
Marano di Napoli;
Marciano della Chiana;
Marcignago;
Marcon;
Marino;
Marsciano;
Marta;
Martellago;
Martignacco;
Mascalucia;
Masi Torello;
Masone;
Massa;
Massafra;
Matera;
Matrice;
Mele;
Melilli;
Melito di Napoli;
Mentana;
Mercogliano;
Mesagne;
Messina;
Mezzane di Sotto;
Mezzani;
Miglionico;
Mignanego;
Milano;
Mira;
Mirabello Sannitico;
Misilmeri;

segue TABELLA F)

Misterbianco;
Modena;
Modugno;
Mola di Bari;
Moncalieri;
Moneglia;
Monforte San Giorgio;
Monreale;
Monrupino;
Monsummano Terme;
Montallegro;
Monte Porzio Catone;
Monte Romano;
Monte San Savino;
Montebello Ionico;
Montecatini Terme;
Montechiarugolo;
Montecompatri;
Montefiascone;
Monteforte Irpino;
Montefredani;
Monteiasi;
Montemesola;
Monterchi;
Monteriggioni;
Monteroni d'Arbia;
Monteroni di Lecce;
Monterotondo;
Montescaglioso;
Montesilvano;
Monteviale;
Monticello Conte Otto;
Montignoso;
Montoggio;
Monza;
Motta San Giovanni;
Motta Sant'Anastasia;
Mozzo;
Muggia;
Muggiò;
Mugnano di Napoli;
Muros;
Musile di Piave;
Napoli;
Naro;
Nave;
Negrar;
Nibbiola;
Nichelino;
Noceto;
Noicattaro;
Noli;
Nonantola;
Noto;
Nova Milanese;
Nova Ponente;
Novara;
Novate Milanese;
Noventa Padovana;
Novoli;
Nuoro;
Ocre;
Offagna;
Oliena;
Olmedo;
Opera;
Orani;
Oratino;
Orbassano;
Ordona;
Orgosolo;
Orio al Serio;
Orta Nova;
Orune;
Osilo;
Osimo;
Ospedaletti;
Ospedaletto d'Alpinolo;
Ossi;
Ostellato;
Paceco;
Paderno Dugnano;
Padova;
Paduli;
Paese;
Paladina;
Palermo;
Palestrina;
Palazzolo Acreide;
Palma di Montechiaro;
Panicale;
Parma;
Pasian di Prato;
Pavia;
Pavia di Udine;
Pecetto Torinese;
Pellezzano;
Pergine Valsugana;
Pero;
Persico Dosimo;
Perugia;
Pescantina;
Pescara;
Peschiera Borromeo;
Pesco Sannita;
Pianoro;
Picerno;
Piegaro;
Pietra Ligure;
Pietragalla;
Pietrasanta;
Pietrelcina;
Pieve a Nievole;
Pieve Emanuele;
Pieve Ligure;
Pignola;
Pino Torinese;
Pioltello;
Pisa;
Pizzoli;
Poggio Renatico;
Poli;
Pollein;
Polverigi;
Pomezia;
Ponte San Nicolò;
Pontecagnano Faiano;
Pontecchio Polesine;
Pontedassio;
Ponteranica;
Pontinia;
Ponzano Veneto;
Portici;
Porto Empedocle;
Porto Mantovano;
Porto Torres;
Portofino;
Portovenere;
Potenza;
Povoletto;
Pozzuoli;
Pozzuolo del Friuli;
Pradamano;
Prato;
Preganziol;
Pregnana Milanese;
Priolo Gargallo;
Pulsano;
Quarto;
Quarto d'Altino;
Quartu Sant'Elena;
Quiliano;
Quinto di Treviso;
Quinto Vicentino;
Raffadali;
Rapallo;
Realmonte;
Reana del Roiale;
Recco;
Reggio Calabria;
Remanzacco;
Renon;
Rezzato;
Rho;
Riano;
Riccò del Golfo di Spezia;
Rignano Garganico;
Rimini;
Riomaggiore;
Ripa Teatina;
Ripalimosano;
Riva Ligure;
Rivalta di Torino;
Rivoli;
Ro;
Rocca di Cambio;
Roccaforte del Greco;
Roccastrada;
Roccavaldina;
Roisan;
Roma;
Romentino;
Rometta;
Roncadelle;
Roncoferraro;
Rosignano Marittimo;
Roverè Veronese;
Rovigo;
Rozzano;
Rubano;
Ruoti;
Sabaudia;
Sacrofano;
Saint-Christophe;
Sala Baganza;
Salerno;
Salvezzano Dentro;
San Cesario di Lecce;
San Cesario sul Panaro;
San Cipirello;
San Cipriano Picentino;
San Donaci;
San Donato Milanese;
San Dorligo della Valle;
San Genesio Atesino;
San Genesio ed Uniti;
San Giorgio a Cremano;
San Giorgio di Mantova;
San Giorgio Jonico;
San Giovanni in Galdo;
San Giovanni Lupatoto;
San Giovanni Rotondo;
San Giovanni Teatino;
San Giuliano Milanese;
San Giuliano Terme;
San Giuseppe Jato;
San Gregorio da Sassola;
San Gregorio di Catania;
San Lazzaro di Savena;
San Leucio del Sannio;
San Lorenzo al Mare;
San Mango Piemonte;
San Marco in Lamis;
San Martino Buon Albergo;
San Martino di Venezze;
San Martino Siccomario;
San Mauro di Saline;
San Mauro Torinese;
San Nicola La Strada;
San Nicola Manfredi;
San Pietro Clarenza;
San Pietro in Cariano;
San Pietro Mosezzo;
San Pietro Vernotico;
San Remo;
San Severo;
San Vito dei Normanni;
San Zeno Naviglio;
Sant'Agata de' Goti;
Sant'Agata Li Battiati;
Sant'Alessio con Vialone;
Sant'Alessio in Aspromonte;
Sant'Angelo a Cupolo;
Sant'Angelo Muxaro;
Sant'Olcese;
Santa Margherita Ligure;
Santo Stefano di Sessanio;
Santo Stefano in Aspromonte;
Saonara;
Saponara;
Sarezzo;
Sarre;
Sassari;
Sasso Marconi;
Savona;
Scaletta Zanglea;
Scandicci;
Scansano;
Scoppito;
Scorzè;
Segrate;
Selargius;
Sennori;
Seravezza;
Seriate;
Sermoneta;
Serra Riccò;
Sesto ed Uniti;
Sesto Fiorentino;
Sesto San Giovanni;
Sestri Levante;
Sestu;
Settimo Milanese;
Settimo San Pietro;
Settimo Torinese;
Sezze;
Sgonico;
Siculiana;
Siena;
Silea;
Sinnai;
Siracusa;
Sirolo;
Solarino;
Soliera;
Sommacampagna;
Sona;
Sorbolo;
Sori;
Soriano nel Cimino;
Sorisole;
Sorso;
Sortino;
Sovicille;
Spadafora;
Spilamberto;
Spinadesco;
Spinea;
Spoltore;
Spotorno;
Squinzano;
Stagno Lombardo;
Stazzema;
Stezzano;
Stornara;
Stornarella;
Subbiano;
Summonte;
Surbo;
Taggia;
Taranto;
Tavagnacco;
Terlago;
Terlano;
Tiglieto;
Tissi;
Tito;
Tivoli;
Torgiano;
Torino;
Tornimparte;
Torre Annunziata;
Torre Boldone;
Torre D'Isola;
Torre del Greco;
Torrecuso;
Torregrotta;
Torretta;
Torrevecchia Teatina;
Torri di Quartesolo;
Torrile;
Trapani;
Travacò Siccomario;
Traversetolo;
Trecasali;
Trecate;
Tregnago;
Tremestieri Etneo;
Trento;
Trepuzzi;
Tresigallo;
Treviolo;
Treviso;
Trezzano sul Naviglio;
Tricarico;
Trieste;
Triggiano;
Troia;
Tuscania;
Udine;
Umbertide;
Uri;
Usini;
Vadena;
Vado Ligure;
Vaglio Basilicata;
Valbrembo;
Valdina;
Valenzano;
Valfabbrica;
Valle di Maddaloni;
Valle Salimbene;
Vallecrosia;
Varazze;
Varedo;
Varese;
Vasia;
Venaria;
Venetico;
Venezia;
Ventimiglia;
Vernole;
Verona;
Vetralla;
Vezzano;
Vezzano Ligure;
Viareggio;
Vicenza;
Vietri sul Mare;
Vigarano Mainarda;
Vigodarzere;
Vigolo Vattaro;
Vigonovo;
Vigonza;
Villa San Giovanni;
Villabate;
Villadose;
Villafranca di Verona;
Villafranca Padovana;
Villafranca Tirrena;
Villanova del Ghebbo;
Villorba;
Vimercate;
Vimodrone;
Vinchiaturo;
Virgilio;
Viterbo;
Vitorchiano;
Voghiera;
Volla;
Zagarolo;
Zero Branco;
Zoagli;
Zola Predosa.

— i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni;
— le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive;
— le rendite vitalizie.

In colonna 1 va indicato il numero di codice fiscale del datore di lavoro desumendolo dalla sez. I del modello 101 o 201.
Quando tale codice non è indicato nel mod. 101 o nel certificato rilasciato dal soggetto erogante, indicare in colonna 1 le generalità di tale soggetto.
Le altre colonne vanno compilate seguendo le indicazioni poste in calce al quadro.
Qualora lo spazio non sia sufficiente, proseguire l'elencazione dei redditi su carta semplice da allegare alla dichiarazione.

16. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (Quadro D)

I redditi da indicare in questo quadro (arretrati di lavoro dipendente ed indennità di fine rapporto e relative anticipazioni) sono assoggettati a tassazione separata: non entrano cioè a comporre il reddito complessivo e pertanto non sono assoggettati né alle aliquote progressive per scaglioni né alla autoliquidazione.
Per gli arretrati di lavoro dipendente la relativa imposta viene calcolata dagli Uffici, mediante l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla media dei redditi del contribuente nel biennio precedente, per le indennità di fine rapporto valgono le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n. 482, che ha modificato le modalità di tassazione di dette indennità.
Conseguentemente i risultati dell'intero Quadro D, comprese le eventuali ritenute operate in eccedenza indicate nella col. 6 della Sez. II, **non devono essere riportati** nel riepilogo di cui al Quadro N.
Per la compilazione del quadro seguire le seguenti istruzioni:
Sezione I. Arretrati di lavoro dipendente (riportare i dati desumendoli dal mod. 101 o 201):
— **colonna 2 o 4** l'importo del punto 21
— **colonna 3 o 5** l'importo del punto 28
Sezione II. Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente
Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1987 e negli anni dal 1974 al 1986 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102; le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il modello 102-bis.
La compilazione della presente Sezione risulta semplificata rispetto agli anni passati, non essendo più richiesta l'indicazione analitica dei dati anagrafici e di quelli relativi al rapporto di lavoro.
Pertanto il contribuente si limiterà ad indicare i seguenti dati, desumendoli dal modello 102:
- **colonna 1:** numero di codice fiscale o dati di identificazione del datore di lavoro o dell'ente erogante;
- **colonna 2:** importo delle indennità riscosse nell'anno 1987, ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei righi 1 o 2 o 3 del mod. 102;
- **colonna 3:** importo delle indennità riscosse in totale, ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 5 del mod. 102;
- **colonna 4:** importo delle ritenute operate nell'anno 1987, risultante al rigo 13 del mod. 102;
- **colonna 5:** importo totale delle ritenute operate, risultante al rigo 14 del mod. 102;
- **colonna 6:** eventuale eccedenza di ritenute (da rimborsarsi a cura dell'Ufficio in sede di liquidazione della tassazione separata), risultante al rigo 15 del mod. 102.
Per le indennità certificate con il mod. 102-bis, a colonna 2 va riportato l'importo dei righi 1 o 2 (col. 3); a colonna 3 la somma degli importi dei righi 1 o 2 e 3 (col. 3); a colonna 4 l'importo di rigo 9 (col. 3); a colonna 5 la somma degli importi dei righi 8 e 9 (col. 3).
Qualora in aggiunta alle indennità da dichiarare per il 1987 siano state percepite in anni precedenti e da diverso sostituto di imposta somme per la cessazione dello stesso rapporto, come tali già dichiarate, in calce alla Sezione II, subito dopo l'indicazione del numero dei certificati allegati, ai fini della determinazione del totale imponibile, si dovrà apporre la seguente annotazione: **«Vedi altra indennità dichiarata nel 19....».**

Le indennità di fine rapporto percepite da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo 15, non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto e non siano pertanto certificate dal **Mod. 102**, vanno parimenti dichiarate in questa Sezione indicando, a col.2 l'ammontare del T.F.R. e delle altre indennità e somme percepite nel 1987 e a col. 3 il totale delle stesse indennità, comprensive delle anticipazioni e/o acconti percepiti negli anni precedenti per lo stesso rapporto di lavoro.

17. IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI (Quadro R)

Il quadro è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri personali che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1987 sono stati oggetto di sgravio da parte degli uffici finanziari o dell'esattoria, ovvero sono stati restituiti o rimborsati dagli uffici finanziari o da terzi.
Tutte le somme da dichiarare distintamente nel presente quadro (ILOR, 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati, etc...) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per lo stesso importo a suo tempo dedotto (Per le spese mediche rimborsate vedere ATTENZIONE in calce a SPESE MEDICHE NON DEDUCIBILI).

ATTENZIONE:

I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modelli 740 o 740-S presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati.

18. DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

Sono integralmente deducibili:

— le spese chirurgiche, comprese quelle di degenza e ricovero, relative ad interventi ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria (sono esclusi gli interventi miranti a rendere più gradevole l'aspetto della persona, quali gli interventi di chirurgia estetica);
— le spese relative a prestazioni specialistiche, a condizione che tali prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (se tale condizione viene a mancare le spese sostenute possono essere solo parzialmente deducibili) ivi comprese le spese per la cura delle malattie della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409);
— le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini speciali (TAC, ecografia, laser ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'importo del ticket pagato;
— le spese sostenute per protesi dentarie (ad es.: dentiere, elementi mancanti, apparecchi ortodontici);
— le spese sostenute per protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche quali: occhiali da vista escluse le montature in metalli preziosi, lenti a contatto, apparecchi per sordi, stimolatori cardiaci, apparecchi ortopedici e per invalidi, ecc.
Le spese integralmente deducibili devono essere raggruppate per percettore e riportate nella Sezione I della distinta, indicando in corrispondenza degli appositi spazi:
— il codice fiscale, il cognome e nome e gli altri dati anagrafici del percettore (il codice fiscale non va indicato per il percettore straniero se la prestazione è stata resa all'estero);
— le somme corrisposte e gli importi rimasti a carico e deducibili, riportando i relativi importi nelle colonne 8 o 9 a seconda che l'onere sia stato sostenuto dal dichiarante o dal coniuge dichiarante.
Dopo aver compilato ciascun rigo riportare nel rigo P 22 la somma degli importi deducibili.

SPESE MEDICHE PARZIALMENTE DEDUCIBILI

Sono parzialmente deducibili:

— le spese relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico (comprese le prestazioni di medicina omeopatica);
— le spese di degenza e ricovero in case di cura e ospedali quando la degenza non dia luogo ad un operazione chirurgica (le prestazioni specialistiche nell'ambito della degenza sono integralmente deducibili) ;
— le spese per medicinali (ivi compreso il ticket pagato, in caso di assistenza nel quadro del servizio sanitario nazionale: la spesa può essere documentata allegando fotocopia della ricetta del medico di base munita dello scontrino fiscale della farmacia);
— le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione (comprese le spese di ricovero sostenute per familiare infermo, fiscalmente a carico, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da infermieri diplomati);
Le spese parzialmente deducibili devono essere raggruppate per percettore e riportate nella Sezione II della distinta, indicando in corrispondenza degli appositi spazi:
— il codice fiscale, il cognome ed il nome e gli altri dati anagrafici del percettore (il codice fiscale non va indicato per il percettore straniero se la prestazione è stata resa all'estero);
— le somme corrisposte e gli importi rimasti a carico, riportando i relativi importi nelle colonne 8 o 9 a seconda che l'onere sia stato sostenuto dal dichiarante o dal coniuge dichiarante;
— l'importo deducibile (rigo P 28), che si ottiene sottraendo dall'ammontare complessivo delle spese rimaste a carico (rigo P 27), **secondo le disposizioni del D.P.R. n. 597/1973, rimasto in vigore fino al 31-12-1987:**
il 5% del reddito complessivo dichiarato (rigo 26, col. 1 o 3 del quadro N), se tale reddito non è superiore a L. 15.000.000 oppure;
il 10 % del reddito complessivo dichiarato (rigo 26, col. 1 o 3 del quadro N), se tale reddito è superiore a L. 15.000 000.

Esempio di deduzione parziale di spese per cure mediche in termini di imponibile

— Reddito complessivo	L. 10.000 000
Spese mediche	
effettivamente rimaste a carico del contribuente	L. 1.200 000
Quota non deducibile pari al 5% del reddito	L. 500 000
Quota deducibile	L. 700.000
— Reddito complessivo	L. 36.000.000
Spese mediche	
effettivamente rimaste a carico del contribuente	L. 4.000.000
Quota non deducibile pari al 10% del reddito	L. 3.600 000
Quota deducibile	L. 400 000

ATTENZIONE:

Ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (art. 10, lett. e), D.P.R. n. 917/1986), in vigore dal 1°-1-1988, le spese di cui sopra sono deducibili, senza distinzioni con riguardo all'importo di reddito complessivo, per la parte eccedente il 5% del reddito complessivo dichiarato. Ciò può essere messo in correlazione con quanto stabilisce l'art. 36 del D.P.R. 4-2-1988, n. 42, riportato al n. 1 ("Premessa").

Riportare l'importo di rigo P 29 al rigo 29 del quadro N

SPESE MEDICHE NON DEDUCIBILI

Non sono deducibili le spese mediche sostenute nel 1987 e rimborsate nello stesso anno da terzi (Enti, fondi previdenziali o assistenziali) ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante.

ATTENZIONE:

Anche in questo caso il testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1°-1-1988, porta una disposizione parzialmente diversa: cfr. art. 10, lett. e), ultimo periodo, che stabilisce: "Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito". Inoltre il comma 5 di detto art. 10 stabilisce: "Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1".
Ciò può essere messo in correlazione con quanto stabilisce l'art. 36 del D.P.R. 4-2-1988, n. 42, riportato al n. 1 -"Premessa").

AVVERTENZE GENERALI

— sono deducibili gli oneri per spese mediche sostenuti dal dichiarante nell'interesse delle persone fiscalmente a carico;
— sono deducibili, secondo i criteri sopra indicati, anche le spese mediche e specialistiche sostenute all'estero (sentenza n. 245/1982 della Corte Costituzionale) ;
— è obbligatorio allegare alla dichiarazione, anche in fotocopia (ved. ATTENZIONE in fondo al presente punto 18), la documentazione rilasciata dal percettore delle somme (fatture, ricevute o quietanze).
Per le spese mediche sostenute all'estero allegare anche la documentazione valutaria rilasciata dalla

Banca che ha autorizzato l'esportazione di valuta (salvo che la spesa rientri nel plafond in lire italiane liberamente esportabili) nonché una traduzione in italiano, sottoscritta dal dichiarante, se la documentazione sanitaria è in inglese, francese, tedesco o spagnolo; se scritta in altra lingua, occorre allegare una traduzione giurata. I contribuenti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non debbono allegare la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco (per maggiori particolari sulle modalità di deduzione delle spese mediche all'estero ved. la circolare n. 9 del 9-5-1987, diramata agli Uffici delle imposte).
Per quanto riguarda le protesi, occorre anche allegare la prescrizione del medico curante salvo per le attività svolte da soggetti che, in base alla specifica disciplina sanitaria, sono abilitati ad intrattenere direttamente rapporti con il paziente.

ILOR, RELATIVA ADDIZIONALE E 50% IMPOSTE ARRETRATE

Possono essere dedotti:
— l'ILOR versata per autotassazione a saldo nel maggio 1987
— l'ILOR versata in acconto nel novembre 1987
— l'ILOR e la relativa addizionale dell'8% iscritte nei ruoli la cui riscossione è iniziata nel 1987
— il 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa la complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione è iniziata nel 1987

ATTENZIONE:
Non possono essere dedotte le imposte relative alla dichiarazione integrativa (condono).

INTERESSI PASSIVI

Possono essere dedotti gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori (rate pagate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, indipendentemente dalla relativa scadenza) corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di:
— prestiti o mutui agrari di ogni specie
— mutui garantiti da ipoteca su immobili per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli accessori (anche se l'immobile è di proprietà di terzi: cfr. art. 2808 C. Civile).
Tale limite è elevato a L. 7.000.000 per i mutui (anche indicizzati) contratti successivamente al 25 gennaio 1982 se relativi all'acquisto di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione (fabbricati ultimati dopo il 25 gennaio 1982 ed entro il 31 dicembre 1985) ad uso di abitazione non di lusso diversi da quelli compresi nelle categorie A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e concessi in locazione in regime di equo canone (cfr. art. 7 della L. 22-4-1982, n. 168).
L'esistenza della condizione di maggiore deducibilità degli interessi passivi deve risultare da apposita dichiarazione, contenente gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da allegare alla presente dichiarazione, qualora la stessa non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione dei redditi. (Allegare il documento comprovante l'avvenuto pagamento delle rate cui gli interessi si riferiscono)

ATTENZIONE:
— Non possono essere dedotti gli interessi comunque derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili (es. aperture di credito bancario anche se con garanzia ipotecaria; prestiti e finanziamenti di ogni tipo; cessioni di stipendio, ecc.).
— Gli interessi passivi sono deducibili esclusivamente secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo l'intestazione del mutuo. Pertanto nel caso di mutuo cointestato ai coniugi ognuno di essi può dedurre unicamente la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due di dedurre la quota dell'altro anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo.

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI (PAGATI NEL 1987)

Possono essere dedotti, per un importo complessivo non superiore a L. 2.500.000, anche se sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico:
— i premi per le assicurazioni sulla vita a condizione che dai documenti allegati risulti che:
a) il relativo contratto abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data di stipulazione e che, per il periodo di durata minima, esso non consenta la concessione di prestiti;
b) non sia stato esercitato il riscatto dell'assicurazione prima della presentazione della dichiarazione;
— i premi per l'assicurazione contro gli infortuni;
— i contributi previdenziali non obbligatori per legge (es., contributi pagati all'INPS per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione obbligatoria; contributi per il riscatto del periodo di laurea, del servizio militare, per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, ecc.).

ATTENZIONE:
La prova delle condizioni di cui alla lettera a) va data allegando, o copia della polizza ed eventuali appendici, o quietanza di pagamento appositamente integrata, o separata dichiarazione della compagnia di assicurazione.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Possono essere dedotti:
— i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge con esclusione di quelli dedotti nella determinazione dei singoli redditi, ivi compresi quelli pagati per l'assicurazione obbligatoria presso il servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"). Sono compresi in questa voce i contributi corrisposti alle Comunità Israelitiche dai cittadini di stirpe ebraica a norma del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731;
— le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, anche se sostenuti nell'interesse di persone fiscalmente a carico, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali (indicare nella distinta il cognome e nome dello studente e l'istituto di istruzione).
Per i contributi pagati alle Università libere ved. la circolare n. 11 del 23-5-1987, diramata agli Uffici delle imposte;
— gli assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato o separato legalmente ed effettivamente, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in forza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria da allegare alla dichiarazione (se il provvedimento della A.G. risulta già allegato ad una precedente dichiarazione è sufficiente allegare il documento, comprovante il pagamento dell'assegno periodico, sul quale saranno riportati gli estremi del provvedimento stesso);
— gli assegni periodici (rendite, vitalizi, assegni alimentari corrisposti al beneficiario in forza di testamento, atto di donazione, provvedimento della Autorità Giudiziaria);
— le spese funebri sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile nonché per gli affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a L. 1.000.000;
— i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
— le spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico (tali spese, quando non siano obbligatorie per legge, devono essere comprovate con apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio);
— le erogazioni liberali in denaro in favore di organismi pubblici e privati ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 512;
— le erogazioni liberali in denaro in favore dello spettacolo (legge 30 aprile 1985, n. 163). Sono deducibili nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili le erogazioni liberali elargite in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
I contribuenti devono allegare idonea ricevuta rilasciata dagli enti percipienti con l'indicazione della somma erogata e contenente gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti medesimi dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'articolo 12 della citata legge n. 163;
— le indennità e i compensi dovuti dal locatore al conduttore (affittuario) a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27-7-1978, n. 392 sull'equo canone e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata (legge 6-2-1987, n. 15).
Per ottenere la deduzione il contribuente deve allegare, in originale o copia, l'atto comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta, conforme alle norme, anche fiscali, regolanti la fattispecie;
— le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna in occasione delle celebrazioni del 9° centenario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (10-4-1987) della legge 16-3-1987, n. 113.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DISTINTA

Gli oneri deducibili, ordinati per singole categorie, devono essere raggruppati per ciascun percettore, indicando in corrispondenza delle rispettive colonne:
— la natura dell'onere, ove richiesto;
— il cognome ed il nome (o la denominazione), la residenza o il domicilio fiscale del percettore;
— l'importo effettivamente corrisposto;
— l'importo deducibile, secondo i criteri esposti, riportando i relativi importi nelle apposite colonne a seconda che l'onere sia stato sostenuto dal dichiarante o dal coniuge dichiarante.

ATTENZIONE:
Devono essere allegati tutti i documenti e attestati comprovanti gli oneri sostenuti
È consentito allegare i documenti in fotocopia, ma in tal caso l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potranno chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dal contribuente fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio.

19. RIEPILOGO DEI REDDITI E DELL'IRPEF (Quadro N)

Il quadro N costituisce il riepilogo generale dei redditi dichiarati agli effetti della determinazione dell'imponibile e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il quadro N è stato predisposto, al pari del frontespizio, per accogliere sia la dichiarazione resa da unico dichiarante sia quella congiunta dei coniugi che scelgono tale forma di dichiarazione per i propri redditi.
Il quadro N comprende:
— il totale dei redditi indicati nei quadri A, B, C, R
— il totale delle ritenute
— il totale degli oneri deducibili indicati nella apposita distinta e l'ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (Ai sensi dell'art. 30 della legge 26-2-1987, n. 49 sono deducibili, nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo - allegare la relativa documentazione, in originale o in fotocopia)
— le detrazioni d'imposta
— l'acconto dell'IRPEF effettuato nel mese di novembre 1987
— l'imposta da versare a saldo o quella di cui si chiede il rimborso.
I riquadri contenuti nel quadro N non hanno bisogno di particolari spiegazioni; in quanto il modello, ai vari righi, porta le indicazioni necessarie per la relativa compilazione.
Si forniscono, comunque, le seguenti precisazioni:
— nel riquadro «Riepilogo dell'IRPEF» vanno riportati i redditi e le relative ritenute così come determinati nei quadri A, B, C ed R, rispettivamente, per il dichiarante e per il coniuge dichiarante, eseguendo i calcoli ivi indicati. Se al rigo 33 il risultato è negativo — se, cioè, gli importi di rigo 32 (oneri deducibili) sono superiori a quelli di rigo 26 (reddito complessivo) — in questo rigo va indicato zero, e il contribuente deve proseguire nella compilazione, indicando zero anche nei successivi righi 42 e 43;
— nel riquadro «Calcolo dell'IRPEF» vanno effettuati i calcoli necessari per determinare il residuo debito d'imposta da versare a saldo oppure il credito per il quale il contribuente ha diritto al rimborso.
Naturalmente, se il reddito imponibile (rigo 42) è zero e l'imposta lorda (rigo 43) è parimenti uguale a zero, il totale delle detrazioni di rigo 41 non va riportato a rigo 44 e non entra, quindi, nel computo delle somme di cui si chiede eventualmente il rimborso (ritenute di rigo 46 e/o acconto versato di rigo 48).

ATTENZIONE:
In ordine al calcolo dell'imposta, si precisa che la somma da indicare al rigo 47 (Differenza) corrisponde normalmente alla imposta ancora dovuta, depurata delle ritenute subite dal lavoratore dipendente (rigo 45 meno rigo 46). Qualora, invece, il contribuente abbia subito ritenute di lavoro dipendente in misura maggiore rispetto all'imposta netta effettivamente da corrispondere, ovvero abbia subito ritenute a fronte di un reddito risultato complessivamente negativo (ved. righi 33 e 42), e quindi dichiari un'eccedenza di ritenute di modo che l'importo di rigo 46 è maggiore di rigo 45, l'importo da indicare a rigo 47 corrisponde alla differenza positiva che il contribuente vanta verso l'Erario e si determina sottraendo l'importo di rigo 45 da quello di rigo 46 (46 — 45); la differenza positiva per il contribuente, sommata all'eventuale acconto versato (rigo 48), va riportata a rigo 50, quale imposta di cui si richiede globalmente il rimborso.

TABELLA g) - *Imposta sul reddito delle persone fisiche.* (Metodo pratico per il calcolo dell'imposta lorda di cui al rigo 43 del Quadro N)

Individuato in tabella il rigo dello scaglione in cui è compreso *il reddito imponibile* del quale si desidera conoscere la relativa *imposta*, questa si calcola sommando all'*imposta* corrispondente al limite inferiore dello scaglione l'imposta determinata moltiplicando la parte del reddito eccedente tale limite per l'aliquota indicata nello stesso rigo. Ad esempio, per un reddito di L. 15.320.000 risulta che l'imposta corrispondente al limite inferiore dello scaglione (L. 11.000.000) è di L. 1.820.000 mentre per le residue L. 4.320.000 applicando l'aliquota del 27% si ha un'ulteriore imposta di L. 4.320.000 x 0.27 = L. 1.166.400. Ne deriva che l'imposta totale è di L. 1.820.000 + L. 1.166.400 = L. 2.986 400 arrotondate a L. 2.986.000.

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6.000.001 fino a 11.000.000	22	1 820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6 000 000
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27	6.410.000	1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890 000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000
da 50.000.001 fino a 100.000 000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58 390.000	34 390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137 890 000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	—	311.890 000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

20. DETRAZIONI D'IMPOSTA

L'importo di ciascuna detrazione è indicato, sia nella scheda di dichiarazione, sia nelle presenti istruzioni, nella misura corrispondente all'intero anno 1987. Se i familiari sono rimasti a carico per parte dell'anno, ovvero se il contribuente ha lavorato per parte dell'anno, il medesimo dovrà calcolare l'importo delle detrazioni spettanti in misura corrispondente ai mesi o al periodo di lavoro durante i quali ha avuto diritto alle detrazioni e indicare i relativi importi arrotondandoli secondo il criterio descritto al precedente punto 11. Se la condizione di reddituallità del familiare a carico viene meno nel corso dell'anno, le relative detrazioni d'imposta non possono, o non possono più, essere godute in sede di dichiarazione dei redditi e, se accordate dal datore di lavoro in sede di ritenute sugli emolumenti di lavoro dipendente, vanno restituite con la presente dichiarazione (ved. punto 4, ultimo trattino).

Sezione I

Detrazioni per carichi di famiglia

1) ***coniuge a carico*** (rigo 35): L. 420.000 rapportate ai mesi dell anno in cui il coniuge è stato a carico;

2) ***figli a carico*** (rigo 36): L. 48 000 per 1 figlio
L. 96.000 per 2 figli
L. 144.000 per 3 figli
L. 192.000 per 4 figli
L. 240.000 per 5 figli
L. 288.000 per 6 figli
L. 336.000 per 7 figli
L. 384.000 per 8 figli
L. 48.000 per ogni figlio in più

Per individuare i figli a carico per i quali spetta la detrazione vedi punto 9.
La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno e spetta disgiuntamente ad entrambi i genitori, anche se separati o divorziati.
Spetta, invece, ad uno solo dei genitori, e in misura doppia, nelle seguenti ipotesi:
— per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se, in costanza di matrimonio dei genitori, il genitore contribuente abbia diritto per l'altro genitore alla detrazione prevista per il coniuge fiscalmente a carico (perché possessore di reddito lordo non superiore a L. 3.000.000); analogamente per i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi;
— per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
— per i figli che — nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi — siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);
— per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;
— per i figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad esclusivo carico del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);
— per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» *deve essere dichiarata in un provvedimento* dell'Autorità Giudiziaria):
— per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).
Nelle ulteriori seguenti ipotesi, invece, per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico di L. 420.000 e la detrazione per i figli a carico con riferimento agli altri figli è raddoppiata:

a) se l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposatosi, è legalmente ed effettivamente separato;
b) *se l'altro genitore non ha riconosciuto* i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
c) se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

3) ***altri familiari a carico*** (rigo 37): L. 96.000 per ciascun familiare (diverso da quelli di rigo 35 e 36) rapportate ai mesi dell'anno, da suddividere proporzionalmente in caso di obbligo di mantenimento del familiare da parte di più contribuenti congiuntamente.
Per individuare gli altri familiari a carico vedi punto 9.

ATTENZIONE
Per godere delle detrazioni per familiari a carico nelle misure indicate, occorre sommare all'importo dei redditi propri del familiare, posseduti in misura non superiore a L. 3.000.000, gli altri eventuali redditi (esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva) dallo stesso posseduti in misura complessiva superiore a L. 2.000.000 esclusi i redditi non computabili, verificando se dopo tale sommatoria il limite di L. 3.000.000 è superato o meno (ved punti 8-bis e 9). Se il limite è superato, il familiare non è più fiscalmente a carico e la detrazione non spetta

Sezione II

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Le due seguenti detrazioni di imposta possono essere godute nella misura intera a condizione che l imposta corrispondente al reddito di lavoro dipendente assorba completamente l'importo delle detrazioni stesse.
Se l'*imposta corrispondente al reddito* di lavoro dipendente è invece inferiore all'importo delle predette detrazioni d'imposta, queste competono limitatamente all'importo dell'imposta corrispondente al reddito di lavoro dipendente.
Esempio: le due spettanti detrazioni di imposta trovano capienza nella loro misura intera di L. 648.000 (L. 492.000 + 156.000) solo se il reddito, per l'intero anno, è stato per lo meno pari a L. 5.396.000, *cui corrisponde un'imposta (arrotondata)di* L. 648.000.

4) ***detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione*** (rigo 38): ai titolari dei redditi indicati nel quadro C Sezione I è concessa una detrazione di L. 492 000 rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno.

5) ***ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione*** (rigo 39): ai titolari di *reddito di lavoro dipendente e di pensione* di cui al quadro C Sezione I riportato al rigo 23 del quadro N di importo non superiore a L. 11.000.000, è concessa una ulteriore detrazione di L. 156.000 rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. La legge ha previsto, per i redditi di lavoro dipendente di poco eccedenti il limite di L. 11.000.000 un correttivo senza il quale il reddito si ridurrebbe ad un importo netto inferiore a quello netto che rimane, per un reddito di L. 11.000.000, dopo lo scomputo della relativa imposta e della presente detrazione. Pertanto, nel caso che il reddito di lavoro dipendente indicato al rigo 23 sia compreso fra L. 11.000.001 e L. 11.213.000 la ulteriore detrazione sarà ancora concessa, ma nella minor misura indicata nella tabella h).

Dopo aver indicato negli appositi righi le detrazioni spettanti, riportare a rigo 40 il totale delle stesse.
Poiché le suddette detrazioni possono essere usufruite soltanto fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al totale dei redditi indicato al rigo 23, occorre verificare tale condizione con le seguenti modalità:
a) se il totale di rigo 23, col. 1 o 3, non raggiunge, per l'intero anno, L. 5.396.000 e ai righi 32 e 34 del quadro N non sono stati portati in deduzione oneri deducibili, e il reddito complessivo di rigo 26 non supera L. 6.000.000, l'importo delle due detrazioni, da calcolare cumulativamente e da indicare al rigo 40, colonna 2 o 4, è pari al 12% dell'importo del reddito (es. reddito annuo L. 3 800.000, detrazioni L. 456.000);
b) se il totale di rigo 23, col. 1 o 3, raggiunge

TABELLA h) - *Ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e calcolo del correttivo.*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 11.000.000	L. 156.000	
da L. 11.000.001 fino a L. 11.213.000	L. 156.000 — 73% della parte eccedente 11.000.000	
oltre L. 11.213.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 11.150.000; L. 156.000 — L. 109.500 (73% di L. 150 000) = L. 46.500 arr. a L. 46.000 (detrazione spettante).

L. 5.396.000 e ai righi 32 e 34 del quadro N **non sono stati portati in deduzione oneri deducibili** i totali di col. 1 o 3 del rigo 40 devono essere riportati nelle corrispondenti col. 2 o 4 dello stesso rigo 40. Infatti, in tali casi rimane verificata la condizione di capienza nel senso che le detrazioni sono inferiori all'imposta relativa a tale reddito.
c) **quando sono stati esposti oneri deducibili**, prima di compilare le colonne 2 o 4 di rigo 40, occorre:
1) rilevare l'imposta lorda di cui al rigo 43;
2) calcolare la quota di detta imposta relativa ai redditi di lavoro dipendente di rigo 23 nel seguente modo:
imposta lorda (rigo 43) moltiplicato reddito lavoro dipendente (rigo 23) diviso reddito complessivo (rigo 26);
3) riportare al rigo 40, col. 2 o 4, il minore tra il corrispondente importo di col. 1 o 3 dello stesso rigo 40 e il risultato dell'operazione indicata nel precedente n. 2.

A rigo 41 riportare il totale delle detrazioni ottenute sommando gli importi da rigo 35 a rigo 40 col. 2 o 4.

Esempio di calcolo delle detrazioni di un contribuente che ha lavorato o percepito la pensione per *l'intero anno:*

— redditi di lavoro dipendente (rigo 23)	L. 8.000.000
— reddito di fabbricati (rigo 22)	L. 2.000.000
reddito complessivo (rigo 26)	L. 10.000.000
oneri deducibili (rigo 32)	L. 6.000.000
reddito imponibile (rigo 42)	L. 4.000.000
imposta lorda (rigo 43)	L. 480.000
detrazioni d'imposta art. 16/D.P.R. n. 597 (492.000 + 156.000) (rigo 40 col. 1 o 3)	L. 648.000

$$\frac{480.000 \times 8.000.000}{10.000.000} = L.\ 384.000$$

Il contribuente riporterà al rigo 40 col. 2 o 4 L. 384.000 anziché L. 648.000

In pratica, sempre con riferimento a un contribuente che ha lavorato o percepito la pensione per l'intero anno, poiché gli oneri deducibili abbassano il reddito complessivo, se la quota del reddito imponibile che ne risulta, *proporzionalmente riferibile al reddito di lavoro dipendente*, è inferiore a L. 5.396.000, le relative detrazioni non potranno essere fruite nella misura intera; se tale quota è, invece, superiore a L. 5.396.000, le detrazioni competono per intero.

21. RIEPILOGO DEI REDDITI E DELL'ILOR (Quadro O)

Il quadro O costituisce il riepilogo generale dei redditi dichiarati agli effetti della determinazione dell'imponibile e dell'imposta locale sui redditi.

Il quadro O comprende:
— il totale dei redditi indicati nei quadri A e B
— il totale delle deduzioni
— gli acconti dell'ILOR effettuati nel mese di novembre 1987

Per la compilazione del quadro si forniscono le seguenti precisazioni:

— nel riquadro «Riepilogo dell'ILOR» vanno riportati, come per l'analogo riquadro relativo all'IRPEF, i redditi soggetti ad ILOR così come determinati ai quadri A e B, rispettivamente, per il dichiarante e per il coniuge. I possessori di redditi agrari che prestano la propria opera nell'impresa agricola devono altresì riportare la quota di deduzione cui hanno diritto (da colonna 8 del quadro A);
— nel riquadro «Calcolo dell'ILOR», il reddito imponibile (rigo 55, colonne 3 e 4), corrisponde, normalmente, agli importi del rigo 54, colonne 1 e 3 (Totale redditi). Se il soggetto o i soggetti interessati sono imprenditori agricoli, il reddito imponibile deve essere invece depurato delle deduzioni riportate al rigo 54, colonne 2 e 4, e va quindi indicato al rigo 55 *al netto* delle stesse, eseguendo il relativo calcolo. Qualora si verifichi un'eccedenza di imposta già versata (acconto) rispetto all'imposta effettivamente dovuta, la normale sequenza (rigo 56 meno rigo 57, risultato in rigo 58) si inverte e, per determinare l'imposta a credito del contribuente da rimborsare, è sufficiente operare in senso contrario (rigo 57 meno rigo 56, risultato in rigo 59).

22. AUTOTASSAZIONE (dati relativi ai versamenti)

I versamenti IRPEF e ILOR devono essere effettuati, con gli appositi moduli separati, alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile ad una Azienda di Credito, ovvero all'Amministrazione PP.TT.
Indicare i dati richiesti nel riquadro desumendoli dagli attestati di pagamento rilasciati dalla banca o dall'ufficio postale, ricordando che:
— i versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le L. 20.000;
— non è ammessa la compensazione tra IRPEF e ILOR;
— copia degli attestati deve essere allegata alla dichiarazione.

23. PROSPETTO DEI DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni e ai servizi dei quali i dichiaranti ovvero le altre persone i cui redditi sono ad essi imputati o per le quali competono deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta abbiano la disponibilità.
I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che, per facoltà comunque acquisita, anche di fatto o precaria, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta i relativi costi.
Non devono essere indicati i beni relativi esclusivamente ad imprese agricole, i cui redditi siano dichiarati nell'annesso quadro A.
Le residenze secondarie devono essere indicate da coloro che le hanno in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione in Italia e/o all'estero ovvero vantano sulle stesse, se site in Italia, diritti reali, anche se frazionari o di godimento, nonché dalle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera. Non si considera a disposizione l'alloggio dato in locazione per almeno 6 mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia stato dichiarato.
Per collaboratori familiari si intendono gli addetti alla casa, o comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, retribuiti, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che ad ore.
Non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.
Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto, per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

24. SANZIONI

Comportano l'applicazione di pene pecuniarie i seguenti casi:
— omissione della dichiarazione (da due a quattro volte le imposte dovute, con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte e con la riduzione di un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza);
— incompleta dichiarazione (da due a quattro volte le imposte dovute, con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte),
— infedele dichiarazione (da una a due volte le imposte dovute con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte);
— incompleta indicazione nella dichiarazione, di tutti i dati ed elementi prescritti qualora non si concretizzi la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione (da L. 50.000 a L. 500.000);
— omissione o incompletezza degli elementi di capacità contributiva ovvero omissione dell'allegazione dei modelli 101, 201 e 102 (da L. 100.000 a L. 1.000.000);
— omissione della presentazione della copia destinata al Comune o difformità di questa dalla copia originale (L. 20.000);
— indebite deduzioni (da due a quattro volte l'imposta dovuta);
— inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione (pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo delle somme non versate e la sovratassa del 40% delle somme non versate, ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro tre giorni dalla data di scadenza (gli interessi si applicano dal primo giorno successivo a quello di scadenza del versamento sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione);
— omissione o inesattezza del numero del codice fiscale indicato nella dichiarazione (da L. 50.000 a L. 1.000.000);
— indicazione del codice fiscale provvisorio pur avendo ricevuto quello definitivo, ovvero indicazione del codice fiscale meno recente (da L. 50.000 a L. 1.000.000).
L'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ha inoltre, introdotto alcune sanzioni in materia di dichiarazione dei redditi dei fabbricati (così, ad es., in caso di omessa o infedele dichiarazione per oltre un terzo del reddito dei fabbricati esenti dall'ILOR, si decade dal beneficio dell'esenzione).
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si fa presente che il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nel riformare il sistema penale tributario con l'abolizione della c.d. «pregiudiziale tributaria», ha, tra l'altro, stabilito che costituiscono reato (punibile con l'arresto o con l'ammenda):
— l'omessa dichiarazione, quando l'ammontare dei redditi fondiari o altri proventi non dichiarati è superiore a L. 50.000.000;
— l'infedele dichiarazione, quando vengono dichiarati redditi fondiari per un ammontare inferiore a quello effettivo di oltre un quarto e di oltre L. 50.000.000.
L'art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, commina la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da cinque a dieci milioni di lire nei confronti di chi, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione l'esistenza di persone a carico di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa il limite di reddituallità per la detrazione per carichi di famiglia. Le medesime sanzioni penali sono comminate dall'art. 3, quattordicesimo comma, del D.L. n. 853, del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, in caso di falsità dell'attestazione degli imprenditori agricoli per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973. Si applicano congiuntamente sia la pena pecuniaria (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate) sia la sanzione penale (prevista dal codice penale o da altre leggi) nel caso in cui non vengano osservate le prescrizioni del decreto-legge n. 528 del 1984, convertito nella legge n. 733 del 1984, illustrate nel precedente punto 8-bis.

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Si ipotizza una coppia di coniugi con 3 figli a carico che nel 1987 ha presentato dichiarazione congiunta e non ha proceduto nel mese di novembre 1987 al versamento di alcun acconto IRPEF.
Non vi è coniuge a carico.
Entrambi i coniugi percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi di beni immobili.
Nell'ipotesi di dichiarazione separata un coniuge avrebbe esposto una richiesta di rimborso di L. 7.000 la quale viene interamente compensata nella dichiarazione congiunta dall'imposta dovuta dall'altro, con la conseguenza che i coniugi verseranno soltanto la somma di L. 58.000.
Di seguito si riportano i dati da prendere in considerazione per la compilazione del quadro N della dichiarazione.

Il quadro N dovrà essere compilato come segue:

QUADRO N RIEPILOGO DELL'IRPEF		DICHIARANTE			CONIUGE	
N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ord.	3 REDDITI	4 RITENUTE
20	REDDITI E RITENUTE – DOMINICALI DEI TERRENI (dal Quadro A)	20 .000		20	.000	
21	AGRARI (dal Quadro A)	.000		21	.000	
22	DEI FABBRICATI (dal Quadro B)	670 .000		22	670 .000	
23	DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (dal Quadro C sezione I)	14.000 .000	1.994 .000	23	7000 .000	148 .000
24	DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (dal Quadro C sezione II)	.000	.000	24	.000	.000
25	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI (dal Quadro R)	.000		25	.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (sommare gli importi da rigo 20 a rigo 25)	14.690 .000	1.994 .000	26	7.670 .000	148 .000
27	ONERI DEDUCIBILI (dal Quadro P distinta degli oneri deducibili) – ILOR e 50% imposte arretrate	.000		27	.000	
28	Interessi passivi	450 .000		28	450 .000	
29	Spese per cure mediche	.000		29	250 .000	
30	Assicurazioni e contributi volontari	.000		30	.000	
31	Altri oneri deducibili	.000		31	.000	
32	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo 27 a rigo 31)	450 .000		32	700 .000	
33	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi di rigo 32 da quelli di rigo 26, col. 1 e 3, indicando zero se il risultato è negativo)	14.240 .000		33	6.970 .000	
34	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (In base alla documentazione allegata, massimo 2% dell'importo di rigo 33: vedi punto 19 delle istruzioni)	.000		34	.000	
	DETRAZIONI D'IMPOSTA (Punto 20 delle istruzioni) – SEZ. I	DICHIARANTE			CONIUGE	
35	Coniuge a carico (L. 420.000 rapportate ai mesi dell'anno) (in relazione a quanto indicato nel frontespizio nel riquadro familiari a carico)		.000	35		.000
36	Figli a carico (L. 48.000 per 1 figlio L. 96.000 per 2 figli L. 144.000 per 3 figli ecc., rapportate ai mesi dell'anno ed in misura doppia se il coniuge è a carico o manca)		144 .000	36		144 .000
37	Altri familiari a carico (L. 96.000 per ciascun familiare rapportate ai mesi dell'anno)		.000	37		.000
	SEZ. II	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE		IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE
38	Detrazione per lavoro dipendente (L. 492.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)	492 .000		38	492 .000	
39	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (L. 156.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)	.000		39	156 .000	
40	Totali (*)	492 .000	492 .000	40	648 .000	648 .000
41	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi da rigo 35 a rigo 40, col. 2 e 4)		636 .000	41		792 .000
	CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE			CONIUGE	TOTALE
42	REDDITO IMPONIBILE (riportare l'importo di rigo 33, diminuito dell'importo di rigo 34 qualora tale importo sia stato indicato, indicando zero se il risultato è negativo)	14.240 .000		42	6.970 .000	
43	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 42 la TABELLA g) delle istruzioni)	2.695 .000		43	933 .000	
44	DETRAZIONI DI IMPOSTA (riportare gli importi di rigo 41)	636 .000		44	792 .000	
45	IMPOSTA NETTA (sottrarre gli importi di rigo 44 da quelli di rigo 43 indicando zero se il risultato è negativo e riportare a col. 4 del rigo 45 la somma degli importi di col. 2 e 3 dello stesso rigo 45)	2.059 .000		45	141 .000	2.200 .000
46	RITENUTE (riportare la somma degli importi di col. 2 e 4 del rigo 26)					2.142 .000
47	DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 45; se l'importo di rigo 46 è maggiore di quello di rigo 45, vedi punto 19 delle istruzioni)					58 .000
48	ACCONTO VERSATO (riportare la somma degli importi dei versamenti effettuati)					.000
49	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 48 da quello di rigo 47) oppure se negativo	L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 49, oppure al rigo 50, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)				58 .000
50	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 47 da quello di rigo 48)					.000

(*) Sommare gli importi dei righi 38 e 39, colonne 1 e 3, e riportarli rispettivamente nelle colonne 2 e 4 dello stesso rigo 40 fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente (rigo 23 colonne 1 e 3).

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ N. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740-S/88

dichiarazione delle persone fisiche

MODELLO SEMPLIFICATO

Redditi di lavoro dipendente, terreni e fabbricati

REDDITI 1987

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE ISTRUZIONI ALLEGATE

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA — Barrare la casella se: – la residenza è variata rispetto a quella indicata nel MOD. 740/87 o MOD. 740-S/87 ovvero – nel '87 non è stato presentato il MOD. 740 o 740-S | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

EVENTI ALLUVIONALI (*) | TELEFONO (facoltativo) (**) Prefisso Numero | STATO CIVILE (*) mese anno | POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (*)

TITOLO DI STUDIO | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | LAVORO DIPENDENTE: Qualifica Attività

CONIUGE DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA — Da compilare solo se diversa da quella del dichiarante | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

EVENTI ALLUVIONALI (*) | TELEFONO (facoltativo) (**) Prefisso Numero | STATO CIVILE (*) mese anno | POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (*)

TITOLO DI STUDIO | PROVINCIA DI LAVORO | LAVORO DIPENDENTE: Qualifica Attività

FAMILIARI A CARICO

Il coniuge non dichiarante va indicato anche se non a carico (punto 9 delle istruzioni).

N. ord.	1 Rel. parent.	2 COGNOME E NOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	3 DATA DI NASCITA giorno mese anno	4 ATTIVITÀ	5 Mesi a carico (***)	6 NUMERO DI CODICE FISCALE (solo se possiede redditi)	7 FIRMA (1) (per attestazione) (***)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(1) Con la firma in colonna 7 i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 3.000.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 57 del 1986, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Da compilare soltanto nei casi indicati al punto 10 delle istruzioni.

TIT. (****)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

(*) Vedi punto 8 delle istruzioni.
(**) Indicazione riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione ai Centri di Servizio.
(***) Se il coniuge non è a carico lasciare in bianco le colonne 6 e 7.
(****) Indicare D o C a seconda che il domicilio fiscale riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante".

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (punti 4 e 15 delle istruzioni)

SEZ. I — Lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 47, lettere a), b), D.P.R. n. 597/1973		DICHIARANTE			CONIUGE		
N. ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 RITENUTE	4 DETRAZIONI	5 REDDITI	6 RITENUTE	7 DETRAZIONI
1		.000	.000	.000	.000	.000	.000
2		.000	.000	.000	.000	.000	.000
3		.000	.000	.000	.000	.000	.000
4		.000	.000	.000	.000	.000	.000
5		.000	.000	.000	.000	.000	.000
6		.000	.000	.000	.000	.000	.000
7	TOTALI	.000	.000		.000	.000	
SEZ. II — Assimilati di cui all'art. 47, lettere c), d), e), f), D.P.R. n. 597/1973		DICHIARANTE			CONIUGE		
8		.000	.000		.000	.000	
9		.000	.000		.000	.000	
10	TOTALI	.000	.000		.000	.000	

Quando i redditi sono certificati dal modello 101 o dal modello 201 rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente erogante, trascrivere nelle colonne 2 o 5 l'importo arrotondato del punto 8 del certificato, nelle colonna 3 o 6 l'importo arrotondato del punto 20 del certificato e nelle colonna 4 o 7 l'importo arrotondato del punto 15 del certificato.

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (punto 16 delle istruzioni)

SEZ. I — Arretrati di lavoro dipendente		DICHIARANTE		CONIUGE	
N. ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 RITENUTE	4 REDDITI	5 RITENUTE
11		.000	.000	.000	.000
12		.000	.000	.000	.000
13		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

SEZ. II — Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente			INDENNITÀ, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI		RITENUTE		
N. ord.	Tit. (*)	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 NEL 1987	3 IN TOTALE	4 NEL 1987	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA
14			.000	.000	.000	.000	.000
15			.000	.000	.000	.000	.000
16			.000	.000	.000	.000	.000
17			.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1987 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti.

N.		DICHIARANTE	N.	CONIUGE
18	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	18	.000
19	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	19	.000

Il totale della col. 1 va riportato a col. 1 del rigo 25 del Quadro N e il totale di col. 2 va riportato a col. 3 dello stesso rigo 25.

(*) Indicare D o C a seconda che l'indennità riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante".

QUADRO N RIEPILOGO DELL'IRPEF

N. ord.		TIPO DI REDDITO		DICHIARANTE 1 REDDITI	DICHIARANTE 2 RITENUTE	N. ord.	CONIUGE 3 REDDITI	CONIUGE 4 RITENUTE
20	REDDITI E RITENUTE	DOMINICALI DEI TERRENI	(dal Quadro A)	.000		20	.000	
21		AGRARI	(dal Quadro A)	.000		21	.000	
22		DEI FABBRICATI	(dal Quadro B)	.000		22	.000	
23		DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	(dal Quadro C sezione I)	.000	.000	23	.000	.000
24			(dal Quadro C sezione II)	.000	.000	24	.000	.000
25		IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI	(dal Quadro R)	.000		25	.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE		(sommare gli importi da rigo 20 a rigo 25)	.000	.000	26	.000	.000
27	ONERI DEDUCIBILI (dal Quadro P distinta degli oneri deducibili)	ILOR e 50% imposte arretrate		.000		27	.000	
28		Interessi passivi		.000		28	.000	
29		Spese per cure mediche		.000		29	.000	
30		Assicurazioni e contributi volontari		.000		30	.000	
31		Altri oneri deducibili		.000		31	.000	
32		TOTALE ONERI DEDUCIBILI	(sommare gli importi da rigo 27 a rigo 31)	.000		32	.000	
33	REDDITO IMPONIBILE		(sottrarre gli importi di rigo 32 da quelli di rigo 26, col. 1 e 3, indicando zero se il risultato è negativo)	.000		33	.000	
34	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		(in base alla documentazione allegata; massimo 2% dell'importo di rigo 33; vedi punto 19 delle istruzioni)	.000		34	.000	

N. ord.		SEZ. I		DICHIARANTE		N. ord.	CONIUGE	
35	DETRAZIONI D'IMPOSTA (Punto 20 delle istruzioni)	Coniuge a carico (L. 420.000 rapportate ai mesi dell'anno)	In relazione a quanto indicato nel frontespizio nel riquadro familiari a carico		.000	35		.000
36		Figli a carico (L. 48.000 per 1 figlio, L. 96.000 per 2 figli. L. 144.000 per 3 figli ecc., rapportate ai mesi dell'anno ed in misura doppia se il coniuge è a carico o manca)			.000	36		.000
37		Altri familiari a carico (L. 96.000 per ciascun familiare rapportate ai mesi dell'anno)			.000	37		.000
		SEZ. II		IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE		IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE
38		Detrazione per lavoro dipendente (L. 492.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)		.000		38	.000	
39		Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (L. 156.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)		.000		39	.000	
40		Totali (*)		.000	.000	40	.000	.000
41		TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi da rigo 35 a rigo 40, col. 2 e 4)			.000	41		.000

CALCOLO DELL'IRPEF

N.		DICHIARANTE	N.	CONIUGE	TOTALE
42	REDDITO IMPONIBILE (riportare l'importo di rigo 33, diminuito dell'importo di rigo 34 qualora tale importo sia stato indicato, indicando zero se il risultato è negativo)	.000	42	.000	
43	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 42 la TABELLA *g)* delle istruzioni)	.000	43	.000	
44	DETRAZIONI DI IMPOSTA (riportare gli importi di rigo 41)	.000	44	.000	
45	IMPOSTA NETTA (sottrarre gli importi di rigo 44 da quelli di rigo 43 indicando zero se il risultato è negativo e riportare a col. 4 del rigo 45 la somma degli importi di col. 2 e 3 dello stesso rigo 45)	.000	45	.000	.000
46	RITENUTE (riportare la somma degli importi di col. 2 e 4 del rigo 26)				.000
47	DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 45; se l'importo di rigo 46 è maggiore di quello di rigo 45, vedi punto 19 delle istruzioni)				.000
48	ACCONTO VERSATO (riportare la somma degli importi dei versamenti effettuati)				.000
49	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 48 da quello di rigo 47) — oppure se negativo —			L'imposta, non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 49, oppure al rigo 50, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)	.000
50	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 47 da quello di rigo 48)				.000

(*) Sommare gli importi dei righi 38 e 39, colonna 1 e 3, e riportarli rispettivamente nelle colonne 2 e 4 dello stesso rigo 40 fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente (rigo 23 colonne 1 e 3).

QUADRO O RIEPILOGO DELL'ILOR

N. ord.	TIPO DI REDDITO	DICHIARANTE 1 REDDITI	DICHIARANTE 2 DEDUZIONI	CONIUGE 3 REDDITI	CONIUGE 4 DEDUZIONI
51	DOMINICALI DEI TERRENI (dal Quadro A)	.000		.000	
52	AGRARI (dal Quadro A)	.000	.000	.000	.000
53	DEI FABBRICATI (dal Quadro B)	.000		.000	
54	TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (sommare gli importi da rigo 51 a rigo 53).	.000	.000	.000	.000

CALCOLO DELL'ILOR

N. ord.		DICHIARANTE	CONIUGE
55	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 54 rispettivamente dagli importi delle colonne 1 e 3 del medesimo rigo 54 e riportare rispettivamente alle colonne 3 e 4)	.000	.000
56	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% degli importi di rigo 55)	.000	.000
57	ACCONTO VERSATO (riportare gli importi dei versamenti effettuati)	.000	.000
58	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 57 da quello di rigo 56) — oppure se negativo —	.000	.000
59	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 56 da quello di rigo 57)	.000	.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 58, oppure al rigo 59, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

N. ord.			DICHIARANTE 1 DATA DEL VERSAMENTO	2 CODICE BANCA O COD UFF POSTALE	3 IMPORTO	CONIUGE 4 DATA DEL VERSAMENTO	5 CODICE BANCA O COD UFF POSTALE	6 IMPORTO
V1	IRPEF	acconto			.000			.000
V2		saldo			.000			
V3	ILOR	acconto			.000			.000
V4		saldo			.000			.000

Si allegano N. .... attestati di versamento.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI (se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare)

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	CV FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — Immatr. (4) — Periodo (5) — CV FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — Immatr. (4) — Periodo (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — Prov. — % (7) — Periodo (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI		NUMERO CONVIVENTI — NUMERO MESI LAVORATI — NUMERO NON CONVIVENTI — NUMERO ORE LAVORATE
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE: STAZZA — CV FISC — % (7) — Periodo (5); A VELA: STAZZA — METRI — % (7) — Periodo (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO: HP — ORE DI VOLO — % (7); ELICOTTERO: HP — ORE DI VOLO — % (7)
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE		MANTENUTI IN PROPRIO: DA CORSA — DA EQUITAZIONE — % (7) — Periodo (5); MANTENUTI A PENSIONE: DA CORSA — DA EQUITAZIONE — % (7) — Periodo (5)
G	RISERVE DI CACCIA		IN COLLINA O IN PIANURA (HA) — IN MONTAGNA (HA) — % (7) — Periodo (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

I sottoscritti dichiarano di aver compilato e allegato i seguenti quadri: (barrare le caselle che interessano)	A	B	C	D	N	O	P	R
DICHIARANTE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CONIUGE								

Con la sottoscrizione i dichiaranti, qualora abbiano esposto deduzioni, detrazioni d'imposta ed agevolazioni subordinate al possesso di redditi non superiori a limiti prefissati commisurati al reddito complessivo o al reddito imponibile, attestano altresì di aver tenuto conto, ai fini dei predetti limiti, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, secondo quanto prescrivono l'articolo 3 del D.L. n. 528 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 733 del 1984 e l'articolo 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'articolo 2 del D.L. n. 57 del 1986 (vedi punto 8 bis delle istruzioni anche per i relativi aspetti sanzionatori).

Data .... FIRMA DEL DICHIARANTE .... FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

DICHIARANTE
NUMERO DI CODICE FISCALE
CONIUGE DICHIARANTE
NUMERO DI CODICE FISCALE

terreni, fabbricati, distinta degli oneri deducibili

Quadro N. ☐

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI (punti 12 e 14 delle istruzioni)

	N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO			8 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*) (art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973)
				2 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		5 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		
					3 IRPEF	4 ILOR		6 IRPEF	7 ILOR	
DICHIARANTE	A	1		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
				TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Riportare il totale di col. 3 a col. 1 del rigo 20 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 1 del rigo 51 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 6 a col. 1 del rigo 21 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 1 del rigo 52 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 8 a col 2 del rigo 52 del Quadro O.

	N. ORD.		PARTITA CATASTALE	2 TOTALE	3 IRPEF	4 ILOR	5 TOTALE	6 IRPEF	7 ILOR	8 DEDUZIONI AI FINI ILOR
CONIUGE	A	12		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	13		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	14		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	15		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	16		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	17		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	18		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	19		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	20		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	21		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A	22		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
				TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Riportare il totale di col. 3 a col. 3 del rigo 20 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 3 del rigo 51 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 6 a col. 3 del rigo 21 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 3 del rigo 52 del Quadro O.
Riportare il totale di col. 8 a col. 4 del rigo 52 del Quadro O.

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ORD.		COMUNE E LOCALITÀ	PROV.	ANNOTAZIONI
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				
A				

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973
Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 13 e 14, del D. L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Firma del DICHIARANTE .... Firma del CONIUGE (se dichiarante) ....

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI (punti 13 e 14 delle istruzioni)

DICHIARANTE

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D.*	U.I.N.L.**	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE	7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
B 1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000

Riportare il totale di col. 7 a col. 1 del rigo 22 del Quadro N e il totale di col. 8 a col. 1 del rigo 53 del Quadro O.

CONIUGE

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	U.I.D.*	U.I.N.L.**	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE	7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
B 13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 19				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 20				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 21				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 22				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 23				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B 24				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000

Riportare il totale di col. 7 a col. 3 del rigo 22 del Quadro N e il totale di col. 8 a col. 3 del rigo 53 del Quadro O.

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (x) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.

** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (x) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei riquadri precedenti

N. ORD.	9 CATEGORIA CATASTALE	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	12 QUOTA DI POSSESSO %	13 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR	N. ORD.	9 CATEGORIA CATASTALE	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	12 QUOTA DI POSSESSO %	13 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR
B 1					mese anno	B 13					mese anno
B 2						B 14					
B 3						B 15					
B 4						B 16					
B 5						B 17					
B 6						B 18					
B 7						B 19					
B 8						B 20					
B 9						B 21					
B 10						B 22					
B 11						B 23					
B 12						B 24					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ORD.		COMUNE ED INDIRIZZO	PROV.	ANNOTAZIONI
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				
B				

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI (punto 18 delle istruzioni)

SPESE MEDICHE

SEZIONE I — Spese integralmente deducibili

	Rigo	1 codice fiscale percettore / 2 cognome o denominazione / 3 nome / 4 comune di residenza / 5 prov. / 6 indirizzo	7 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI: 8 DICHIARANTE	9 CONIUGE
P	1	1 codice fiscale percettore · 2 cognome o denominazione · 3 nome · 4 comune di residenza · 5 prov. · 6 indirizzo	.000	.000	.000
P	2	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	3	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	4	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	5	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	6	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	7	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	8	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	9	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	10	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	11	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	12	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	13	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	14	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	15	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	16	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	17	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	18	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	19	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	000	000
P	20	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	21	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	22		TOTALE	.000	.000

SEZIONE II — Spese parzialmente deducibili

	Rigo	1 codice fiscale percettore / 2 cognome o denominazione / 3 nome / 4 comune di residenza / 5 prov. / 6 indirizzo	7 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO: 8 DICHIARANTE	9 CONIUGE
P	23	1 codice fiscale percettore · 2 cognome o denominazione · 3 nome · 4 comune di residenza · 5 prov. · 6 indirizzo	.000	.000	.000
P	24	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	25	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	26	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6	.000	.000	.000
P	27		TOTALE	.000	.000
P	28		IMPORTI DEDUCIBILI (vedere istruzioni)	.000	.000
P	29	TOTALE SPESE MEDICHE DEDUCIBILI (sommare gli importi di rigo P 22 e di rigo P28) (riportare nel Quadro N, rigo 29, col. 1 e 3)		.000	.000

Si dichiara che le spese mediche suindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico.

N. ORD.		1 NATURA DELL'ONERE	2 PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI DEDUCIBILI 4 DICHIARANTE	5 CONIUGE
ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE						
P	30			.000	.000	.000
P	31			.000	.000	.000
P	32			.000	.000	.000
P	33			.000	.000	.000
P	34			.000	.000	.000
P	35			.000	.000	.000
P	36			.000	.000	.000
P	37			.000	.000	.000
P	38			.000	.000	.000
P	39			.000	.000	.000
P	40			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 27, col. 1 e 3)	.000	.000
INTERESSI PASSIVI						
P	41			.000	.000	.000
P	42			.000	.000	.000
P	43			.000	.000	.000
P	44			.000	.000	.000
P	45			.000	.000	.000
P	46			.000	.000	.000
P	47			.000	.000	.000
P	48			.000	.000	.000
P	49			.000	.000	.000
P	50			.000	.000	.000
P	51			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 28, col. 1 e 3)	.000	.000
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI						
P	52			.000	.000	.000
P	53			.000	.000	.000
P	54			.000	.000	.000
P	55			.000	.000	.000
P	56			.000	.000	.000
P	57			.000	.000	.000
P	58			.000	.000	.000
P	59			.000	.000	.000
P	60			.000	.000	.000
P	61			.000	.000	.000
P	62			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 30, col. 1 e 3)	.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI						
P	63			.000	.000	.000
P	64			.000	.000	.000
P	65			.000	.000	.000
P	66			.000	.000	.000
P	67			.000	.000	.000
P	68			.000	.000	.000
P	69			.000	.000	.000
P	70			.000	.000	.000
P	71			.000	.000	.000
P	72			.000	.000	.000
P	73			**TOTALE** (riportare nel Quadro N, rigo 31, col. 1 e 3)	.000	.000

Annotazioni: ....

....

....

....

....

....

....

Si allegano N. .... documenti

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE	FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

88A1466